# CONSIDERAZIONI

## TEOLOGICO-POLITICHE

FATTE A PRO

*DEGLI EDITTI*

## DI S. MAESTA CATTOLICA

INTORNO

Alle Rendite Ecclesiastiche del Regno di Napoli.

*PARTE SECONDA.*

NELL' ANNO MDCCIX.

Digitized by Google

Digitized by Google

# CAPO I.

## *In cui dimostrasi esser molto ragionevole il sequestro fatto delle rendite Ecclesiastiche di color, che vivon fuor del Regno.*

ABbiam finora dimostrato generalmente, che il Principe ben possa, anzi debba far simili leggi, & ordini, per proccurare il ben pubblico de' suoi Vassalli; sì per rimuover gli scandali, sì per porre in opra più agevolmente i Canoni. Resta or, che noi, discendendo al particolar, facciam veder, che per le dette cagioni siasi fatto il detto sequestro; e siasi ordinato, che altri non si ammetterà a' beneficj, fuor, che paesani.

## ARTICOLO I.

### *Si cerca, se con il sequestro de' frutti, o rendite de' beni Ecclesiastici, siasi solamente toccato la temporalità di quelli.*

E Per trattare in questo articolo del sequestro, il qual, sicome dicono, è stato fatto su i beni Ecclesiastici de' Cherici, che stà fuor del Regno, e che posseggon quelli, come Cherici, e non come Cittadini: onde gridano con l'Eresiarca Donato: *Quid Principi cum Ecclesia?* Potrem ben noi dire, che non si sà considerar, come, sequestrandosi i soli frutti de' poderi Ecclesiastici, sia toccar la spiritualità di detti beni; quando sol toccasi la temporalità? Parrà

A

rà ſtrano ciò peravventura à coloro, che più che tanto non ſanno: ma chi ben conoſce, quanta differenza ſia da' beni Eccleſiaſtici a' frutti di quelli, non l'avrà per iſtrano; ſpezialmente, che aſſai graviſſimi Dottori ſul noſtro propoſito l'inſegnano; come è fra gli altri il Senatore Antonio Teſauro; il qual così dice: (a) *Primò, quia edictum Principis reductorium ad manus ſuas, & deputatio œconomi, concernit tantùm fructus, qui dicuntur res ſeculares, & nihil ſpiritualitatis habentes; ut per Federicum de Senis conſ. 245. Lapum allegatione 81. non valuit in fine, D. Ozaſcum deciſ. 32. num. 5. Unde laïcum jurium laïcus non eſt incapax, prout etiam poteſt, non ſolùm Princeps, ſed etiam judex ſecularis ſe intromittere; & cognoſcere de cauſa poſſeſſorii beneficiali, & ſpirituali; ut per Guidonem Papa quæſt. 1., & dixi latè ſuprà deciſ. 82. & 117.*

E Guglielmo de Benedetti (b) arreſta, in Francia uſarſi di ſequeſtrare i frutti de beni Eccleſiaſtichi, per una lite temporale. *Sed præcellens opinio, quod, recta via, fructus beneficii vapi poſſint, communiter practicatur.*

Perciocchè concludono i Dottori, che il Giudice ſecolar poſſa riconoſcer le cauſe di poſſeſſorio de' beneficj, come han detto Teſauro, Guidon Papa, Ferretto, Ranchino, Alfrerio, & altri Dottori comunemente. (c) E però indifferentemente, nelle cauſe predette, ſequeſtrano i frutti delle robe Eccleſiaſtiche. Per conferma di ciò, baſterà portare il ſentimento infra gli altri, di due Dottori. Queſti ſono Stefano Ranchino, & Antonio Fabro. Dice il primo. (d) *Primum caput eſſet ſtatim beneficium, de quo litigatur, ſequeſtretur.* Dice il ſecondo. (e) *Qui authoritate Senatus Conſulti retinendæ beneficii poſſeſſionis jus nactus eſt, ſolò*

(a) *Theſaurus deciſ. 121. num. 5.* (b) *Gulielmus de Benedictis in cap. Raynutius verbo, & uxorem deciſ. 2. n. 41. 42. 43. 44.*
(c) *Theſaurus loco citato. Guido Papa deciſ. 1. ibidem Ferretus, & Ranchinus, Faber in Cod. lib. 7. tit. 18. definit. 53. Alfrerius de poteſt. ſecul. in Eccleſ. fall. 24.*
(d) *Ad deciſionem primam Guidonis Papæ.*
(e) *Faber loco ſupra cit.*

Digitized by Google

*solo Principis præcantatore audita, quo postulante, ut moris est beneficium antea fuerat secutum; quum, si de eadem possessione ab alio controversiam patiatur.* E di ciò ripeton con ugual mente la ragione. *Fructus enim beneficii*, dice il medesimo Antonio Fabro, (a) *temporalem magis, quam spiritualem causam, qualitatem, & conditionem habere intelliguntur. Pendent enim ex jure possessorii, quòd ipsum creditur esse temporale. Guidon Papa quæst. 1. edde Gul. Bened. in verbo, & uxorem à num. 414. usque ad 420.* Circa à questo proposito si possono veder le giunte à Guidon Papa.

Ma miglior d'ogni altro, fà questa spianazione Alfonso di Azevedo, (b) dicendo. *Fructus hic pro commoditate capi; commoditas enim ipsa à decima proveniens, temporale quid est: & ideò per laicos capi, & percipi potest, & hic temporalis fructus vocatur. Jus tamen decimas ipsas percipiendi, non temporale, sed quid spirituale reputatur, & spirituali annexum.* E poco appresso. *Fructus tamen ipsi, & sic commoditates, (temporalia enim sunt) laicis concedi possunt, ex causa ad tempus, ut in cap. 2. de locato; & sic ad tempus eis vendi poterunt, secundùm textum in cap. finali, nè Prælati vices suas. Compromissique licitum est super hac fructuum commoditate, secundùm Rebuffum dicta quæst. 10. nu. 9. Hinc que commoditates bene, ut fit quotidiè, locari possunt laicis, & jure conductionis, concedi ad modicum tamen tempus.*

Ma chi voglia veder tutte le ragioni, che vi son, dell'esser questi frutti meri temporali, e distinguersi dal diritto di percepirli, il quale è allo spirituale annesso, legga il celebre Natale d'Alessi, il qual dottamente scrisse, per giustificar la percettion de' frutti, che fà de' beneficj vacanti il Rè di Francia; onde egli così và dicendo. (c) *Quod autem portio illa Ecclesiasticorum reddituum, quæ beneficiatis confertur, non sit ita cum functione spirituali connexa, ut*



(a) *Faber in Cod. lib. 3. tit. 12. definit. 7. ad num. 5.*

(b) *Azevedo commentariorum juris civilis Hispanis lib. 1. tit. 3. l. 11. nu. 1. 2. 3. & seqq.*

(c) *Tom. 7. seculo 13. & 14. dissert. 8. art. 6. §. 10.*

Digitized by Google

*ab ea non possit separari, multis momentis probant. Primò ex præbendarum extinctione, de qua Barbosa lib. de officio, & potestate Episcopi, alleg. 67. Cùm enim supprimuntur beneficia, redditus temporales à functione spirituali separantur. Secundò ex Præcariis, & Præstariis, quibus ususfructus rerum Ecclesiasticarum ad vitam olim concedebatur, non solùm Clericis, sed etiam laicis de Ecclesia benemeritis;* imperocchè era in uso darsi questi poderi a' laici. (a) *Tertio ex decimarum infeodatione. Quarto ex Prebendarum collatione laicis olim facta, & Conciliorum decretis vetita. Quinto separationem redditus temporalis beneficiorum à spiritualibus ministeriis, probant Abbatiarum, & Prioratuum Commendationes, non modò clericis, sed laicis olim factę. Ottoni Burgundiæ Duci, Prioratum quendam in Diœcesi Bisuntina, anno 1281. collatum incollectione monumentorum ad historiam Burgundiæ spectantium pag. 481. legimus. Sexto idem probatur ex gloss. capitis si super gratia, tit. de officio, & potestate judicis delegati in 6, cujus hęc sunt verba. Nota primò, quòd Papa potest alicui conferre Canonicatū, sinè præbenda, & sic canonica potest esse sinè præbenda: tamen non debet esse diu; & tamen præbenda potest esse sinè canonica, ut in notabilibus Ecclesiis pauuli habent unam prębendam, non tamen per hoc sunt Canonici: & laicus potest esse præbendatus in Ecclesia, non tamen per hoc est Canonicus. Idemque docet Prosper Fagnanus, in cap. cum pridem de pactis: cujus hæc sunt verba. Præbenda potest consistere in mera temporalitate, & cadere in laicum: & de hac intelligenda est gloss. in cap. cum M. de constitutionibus. Ex his omnibus evidens est, necessariam connexionem non esse redditum temporalium, qui præbendæ nomine intelliguntur, cum spirituali ministerio.*

Ecco, in brieve, raccolte in un tutte le ragion, che dimostran contenersi due cose ne' beneficj, l'una spiritual, l'altra temporale; e che in essi l'una dall'altra separar si possa; onde vien come conseguenza infallibile, che il Rè possa conoscere i beni de' beneficiati, per quanto tocca alla lor tem-

(a) *Genettus tom. 2. de benefic. cap. 1. qu. 7. Thomas. to. 3. lib. 2. cap. 17. num. 9. 10.*

Digitized by Google

temporalità, & in conseguenza sequestrargli, quando conosce opportuno farlo; benche esso non abbia diritto di conoscer la spiritualità, che in quelli consiste, se non come protettor della Chiesa. Potavamo adunque opporre queste cose à color, che si lagnan del sequestro, fatto dalla podestà secolare, come di cosa temporale, & à se pertinente. Ma noi non vogliamo adoperar questa ragione; e pognam pur sì annodato, e stretto il temporale allo spiritual de' beneficj, che non si possa in modo alcun scuoter l'un dall'altro: non però di meno altra più grave cagione è da dire, che mosse la giusta mente del nostro Principe ad ordinar detto sequestro.

## ARTICOLO II.

*Poteva il sequestro suddetto farsi per lo comun ben del Regno.*

VArie son potute esser le cagioni, e tutte lecite, per cui il sequestro, su l'entrate Ecclesiastiche, potè legittimamente farsi: ma per non passar tant'oltre ad investigar la mente del Principe, esamineremo noi quelle cagion solamente, le quali all'occhio d'ogn'uomo avveduto soglion venire. La prima, che noi consideriamo, è stato il pubblico bene; onde il Principe, per mantenerlo, e promuoverlo, può adoperar la forza, e sequestrar le rendite Ecclesiastiche, non in qualità di Giudice competente (perciocchè al presente lasciam da parte cotal qualità) ma per via di straordinaria cognizione, e per natural difesa; la quale egli imprende per lo comun giovamento del suo stato; di che noi abbiam fatto parola nel precedente Capo; e quì ci raccordiam di quella celebre dottrina di Antonio Tesauro, (a) il qual insegna, che ben possa il Principe, per riparare à danni del suo stato, sequestrare i beni Ecclesiastici. *Secundò in favorem Principis potest allegari decisio Angeli in d. cons. 23, quem sequitur Socinus inter consilia Curtii*

(a) *Thesaurus decis. 131. n. 7. & 8.*

*Curtis cès. 20. col. 16. Quia etiam quòd talia edicta fieri possint pro bono publico, ad evitandum scandala, & rixas, quæ plerumque oriri solent, occasione ademptionis & possessionis talium beneficiorum, possunt etiam, ad evitanda scandala, potest judex avocare ad se, & sub sequestro reducere possessionem bonorum dictis spectantium, vulgata l. aquissimum ff. de usufructu legato, quòd procedere etiam in casu nostro, dicit Bossius in d. tit. de Principe, num. 212. citans Felinum in rap. 3. de præscriptionib. & hoc solere servari in Gallia, testatur Rebuffus in concordia Francisci Rubrica de Regu. ad Prelat. non faciend. super glossin verbo in manib. nostris in principio.* Or per lo nostro proposito non manca altro à dimostrar, che essersi ordinato tal sequestro per il publico nostro bene, acciocchè giustamente ordinato, da dir sia.

Ma di ciò chi potrà mai dubitar? quando abbiam sequestrate le rendite, non solamente degli stranieri, che vivon fuor del Regno: ma de' nostri Paesani, che fuori ancor dimorano; perciocchè per gli stranieri, che vivon nel Regno, e si ritrovano investiti d' alcun beneficio, quello liberamente goder si possono. Segno manifesto, che con ciò s'intende sol di provveder, che non esca frutto da un Regno cosanto afflitto di miserie: ma che tutto dentro il suo confin si consumi, e stroggiri. Or quanto fia mai questo frutto, che ritraggon gli stranieri (per stranieri s'intendono in questo capo tutti color, che fuor del Regno dimorano) dalle rendite Ecclesiastiche? è presso che due milioni, se si annoverano tra essi le rendite de' benefici, e delle commende, & i danari degli spogli, & i frutti de' beneficj vacanti, e delle pensioni, e de' pagamenti de' Monaci, e che so io. Il far dunque, che in un Regno rimangan due milion l'anno, quando prima ne uscivano, è certamente un notevol ristoro di quello, è torlo alle stinche della miseria, e riporlo in istato di felicità. Ecci un'altro utile del Re, anzi del Regno, da che non sappiam mirar l'utile dell'uno, che non sia ancor dell'altro; & è che così non si nutricano tanti inimici, ò poco benevoli del Regno, quali per lo più sono i forestieri, che

non

non intendono ad altro, che a strapparne le rendite; e poi d'ogn'altra cosa poco curano. Oltre à ciò, egli non è mirare al pubblico bene, il torre gli scandali, che nascono, anzi che possin nascer, per portarsi fuora del Regno le rendite Ecclesiastiche? Poichè, per ciò sono oppressi i poveri, per nacer d'altro; cosa, la qual di quanti inconvenienti, e sconcezze sia stata cagion, considerò ben Cristian Lupo, dicendone specialmente (a) *Modica non est hæc res. Pauperum à Clericis, aut Episcopis præsertim oppressio, clamat in Cælũ. Exinde fuisse in Ecclesia, & Christiano populo natas sui temporis factiones omnes, scribit ad Siardum Aquilejensem Archiepiscopum, Gregorius VII. Pontifex* (b): *exinde pseudo-prædicatio lutherana, licet non primam originem, certè robustissima accepit fomenta*. A tutto ciò s'aggiunge, che non essendo il Regno in corrotto debito co' forestieri, ne viene à scemare il valor del Cambio; e per conseguente le merci straniere ne varranno à miglior mercato. Sollievo, senza fallo, bramato sempre da' nostri Cittadini, ma ora più che mai; poichè maggiormente essendo noi dalla necessità stretti, opportunamente in parte ne sistera. E vi sarà or più chi rechi in dubio, se il Principe abbia in ciò, con occhio di Padre, mirato al ben pubblico; quando ha resistito agli stranieri, che succiansi questo Regno, con trarne due milion l'anno? e che egli abbia usata tal forza di sequestrar le rendite Ecclesiastiche, contra quell'altra forza, onde n'impoverivano. *Quid est*, disse Cicerone (c) *quòd venera rim, sine vi fieri possit.*

E pensarem, che su tal materia del sequestro abbia il nostro Principe dei passi, di cui non abbia avuti illustri esempj? Basterebbe per giudicar sì giusto ogni procedimento del nostro Re, quello del Santissimo Re di Francia S. Luigi; il qual, non avendo per avventura quelle sì forti cagion, quali abbiam noi, pur nel 1226. cacciò uno editto, col qual, similmente mirando alla salute, e tranquillità del suo Regno. *Pro salubri, ac tranquillo statu Ecclesiæ nostri Regni*, non-

(a) *Lib. 2. in notis ad octavum Conc. Carth.*
(b) *Lib. 1. Epist. 42.* (c) *Lib. 12. Epist. 10.*

*necnon pro Divini cultus augumento*; comandò, che serbandosi l'antico ordine, e disposizion del diritto comun de' Sacri Concilj della Chiesa di Dio, e secondo gl' istituti de' Santi PP. si conferisser, per innanzi, i beneficj da' Prelati, secondo il lor diritto; e che le Chiese Cattedrali, e l'altre, avesser le libere elezzioni; vietando alla Corte di Roma di riscuoter danajo dal suo Reame. (a) *Romanæ Curiæ exactiones inhibuit*, dice l'Arcivescovo di Parigi. Et oltre a ciò, impone strettamente a' ministri del Regno, che invigilassero per la custodia, & esecuzion di quello, con riscuoterne le pene da' contumaci.

Basterebbe, dicemmo, questo solo esempio, perchè potesse servir di norma, e regola: ma giova ancor recarne degli altri; e per nò partirne dall'istessa Francia, Carlo VI. & Carlo VII. suo figliuolo, ferono editti, che i beneficj si conferissero a' paesani, per quelle istesse cagion, che noi poco addietro, e sopra ancor, nel proemio di questo ragionamento, abbiam notate; e quest'ultimo dopo avere ancor pregato Martin V, el suo successor, che avesser riguardo, nella collazion de' beneficj, alle giuste querele della Francia: perciocchè, non ostante le sue suppliche, continuavano ad investirli agli stranieri. Delibero il Rè di sequestrar tutti i beneficj, i quali a forestieri eran provveduti; e comandò a' Maestrati, che si ritenesser le bolle de' beneficj conferiti. (b)

Che direm dell' Inghilterra nelle contese avute tra Eduardo Rè, e Clemente VI, intorno a' beneficj, che il Pontefice dava a' Prelati stranieri; perche il Rè rivocò (c) tutte le provviste fatte da lui, che fù più assai del sequestro. Che

(a) *Marca de concordia Sacerdotii, & Imperij lib. 4. cap. 9. n. 4. & lib. 2. cap. 12. nu. 8. Fontanon. lib. 4. Histori. 9. num. 1. Tali dell' autorità de i Rè nell' amministrazion della Chiesa part. 1. dissert. ult.*

(b) *Marca de concordia Sacerdotii, & Imperij cap. 9. §. 9. lib. 4. to. 2. della libertà della Chiesa Gallic. cap. 30. n. 1.*

(c) *Thomasinus de beneficijs tom. 2. part. 2. lib. 1. cap. 44. n. 3. ove allega Rainaldo nell' anno 1343. num. 90. 91. & 92.*

Digitized by Google

Ma che diremo del sequestro, fatto in tempo di Errigo III. Rè di Castiglia? I Governatori del Regno, in tempo della minore età del Rè, sequestrarono i frutti de' beneficj de' stranieri; e si confirmò dal Rè, e dalle Corti, tenute per la Coronazione di lui; escludèdosi affatto quei dal godere i beneficj? E bèche, indi à qualche tempo, nò più fosse eseguito detto ordine, per la giovanezza del Rè, facile ad esser ismòsso da' partiggiani della Corte Romana; non di meno, nó guari appresso, ravvedutosi del fallo còmesso, rinovò gli ordini; (a) e in poi si è sempre costumato dall'ora in Ispagna sequestrare i frutti Ecclesiastici de' beneficj, quàte volte uno straniero ottien lettere Apostoliche per quelli. (b) Anzi si proibisce ancor nelle Spagne, per leggi loro, che non possano i nativi di que' Regni aver penzionarj sopra i beneficj, i quali siano stranieri del Regno; imperocchè in tal caso si sequestrano i frutti del beneficio; e la quantità destinata al pensionario, s'impiega alla guerra contro i Mori. (c)

Ma dove io tralascio il fatto del Rè Alfonso d'Aragona? quale essendo stato supplicato, nel 1418. da' Siciliani, che i beneficj si provvedessero a' nativi del Reame; ordinò con sue lettere, come narra Rocco Pirro, (d) che si dovessero à quelli eliggere non altri, che paesani: o chi fosse quivi dodici anni cõtinui dimorato. E appresso nell'anno 1420. *Tam severè Alphonsus eam sancivit legem, ut anno 1420. praeceperit, ut omnes Ecclesiæ Siculæ, earumque fructus, proventus, introitus, quas, & quos exteri, & non Siculi possidebant, impedirentur, & in aliqua persona fideli reponerentur eamque ob causam Prorex, scriptis Panormi literis, 8. Septembris ejusdem anni, designavit Thesaurarium, qui toti Siciliæ Regnum, & Insulas illi adjacentes lustraret, ut Ecclesias,*

B

(a) *Diego Perez in commentariis ad libros Regiorum ordinament. lib. 1. tit. 3. tom. 1. pag. 93. Mariana nell' Ist. di Spa. lib. 19. c. 1. & c. 7.* (b) *Salgado de supplicationibus ad Sanctiss. part. 1. cap. 10. n. 69. & 71.* (c) *L. 18. tit. 3. lib. 1. recopilationum Salgado de supplicat. ad Sanctiss. part. 1. cap. 10. n. 21.* (d) *Roccus Pirrus tom. 1. pag. 356. ad annum 1418.*

Digitized by Google

*cleſias, quibus exteri præerant, earumque fructus penes ſe reciperet, illiſque Gubernatores conſtitueret.*

Seguendo adunque il noſtro Principe eſempj di sì chiari Rè; ben è da dir, che non ſia ſtato egli il primo à ſequeſtrar, così i frutti degli ſtranieri, come de' nativi, i quali fuor del Regno dimorano.

## ARTICOLO III.

*In cui dimoſtraſi, che il Principe, come Protettor della Chieſa, e de' Canoni, poſſa ſequeſtrar le ſuddette rendite Eccleſiaſtiche, malamente amminiſtrate.*

PEr dimoſtrar, che giuſtamente il Principe hà potuto ſequeſtrar le rendite Eccleſiaſtiche di quei beneficiati, che dimoran fuor del Regno, egli, a noſtro creder, non biſogna altro, ſe non che volgere alquanto l'occhio ſu i poderi, e le rendite Eccleſiaſtiche, che ſi poſſegon dagli ſtranieri (per li quali qui ſi comprendono anche i noſtri nativi, che dimoran fuor del Regno); e vedere in quali uſi ſi ſpendano; ſe in quelli richieſti da Canoni, o pure in uſi profani; e per conſeguente toſto ne accorgerem della mala amminiſtrazion di quelle. Egli non può contenderſi, che'l beneficiato, ſtando fuor del Regno, procacci, ordinariamente fveller quanto può dalle rendite beneficiali, e quelle in denari farſi rimettere, ove ſta, ſenza curar punto di riparar le Chieſe beneficiate, e di rifare i logori loro arredi, e far tutto ciò, che è ſovvenzion de' poveri locali: e per dirla in una parola, non penſa punto al culto Divino, e con eſſo a' Sacri Miniſtri, che debbon porſi avanti; eſſendo manifeſto, che le rendite de' beneficj, le quali ſon provvedutamente deſtinate da teſtatori, e da' benefattori a' ſuddetti uſi, eſſi le traggon fuor di Regno, ò tutte, ò preſſochè tutte, laſciandone piccola porzione à quelli uſi (ſe pure il fanno), che ſon neceſ-

necessarissimi. E tutto ciò avvien dallo stare eglino lontani dalla Sposa; e peravventura, per non averla mai di presenza conosciuta; onde sol pensano al frutto, che ne ritranno.

Or chi potrà negar, che ciò sia disperdere, e mandare a traverso le rendite Ecclesiastiche? Chi non dirà, che malamente s'adempiano le disposizioni de' Canoni? Dunque il Principe vedrà distruggersi il patrimonio di Cristo, e dovrà tacere? vedrà le Chiese del suo Reame in rovina; vedrà i poveri di fame, e di nudità morirsi, senza esserci chi gli ascolti? vedrà raffreddata la carità cristiana, scemato il culto Divino, calpestati i Canoni, dispregiate le minacce di Dio, e dovrà tacere? Et ove è quella cura, che gli han commessa i Canoni, anzi Iddio medesimo, che riguardi sempre ad accrescer la pietà cristiana, a mantener vivo il culto Divino, a proteggere la Chiesa? Certamente egli deve, con ogni suo potere, adoperarsi, per ciò adempire; e sequestrar le rendite Ecclesiastiche, quando le vede disperse in altri usi, che ne legittimi. Così il Presidente Tallon, (a) non hà ritegno di dire: *Che il Rè hà diritto d'impedir, che i beneficiati non defraudino alle fabbriche, ò a' poderi; e d'obbligargli à far le reparazioni, e di soddisfare alle limosine, & ad altri posi Canonici; che è quello, che s'appartiene propriamente all'ufizio di Protettore. Se egli non vi soddisfaranno, non bisogna punto dubitar, che'l Rè possa in questa qualità far de' sequestri, e commettere anche in quello caso ad altre persone per ritrarne ciò, che vi è destinato farsi, e farlo impiegar, secondo l'amministrazione.* Et i Dottori a questo proposito van considerando un Canone del Concilio di Toledo IV. (b) Ove si permette a' padron delle Chiese, se veggon, che alcun Cherico malmeni le robe della Chiesa. *Aut honesta conventione compescant, aut Episcopo, vel Iudici corrigenda denuncient. Quod si talia Episcopus agere tentet, Metropolitano*



(a) *Nel trattato dell'Autorità de' Rè nelle robe Ecclesiastiche nella dissert. ultima.*

(b) *Canone filiis, vel nepotibus causa 16. quest. 7.*

Digitized by Google

*litano ejus hæc insinuari procurent . Si autem Metropolitanus talia gerat , Regis hæc auribus intimari non differant .* È adunque certissimo, che il Principe, nel suddetto caso, possa sequestrar le rendite Ecclesiastiche . Cosa la qual viene avvalorata da mille , e mille esempj , de' quali noi ne trasceglierem soli due ; uno recato da Giov Battista Ferretti ; (a) & è della nostra Italia . *Ideò de alio opportuno remedio erit providendum* , ei dice ; *nam ut præsupponitur in facto, constat notorie, quòd Fratres dicti conventus dissipant, & dilapidant bona , & reditus Monasterii , ideò poterit Serenissimus Dux , & Illustrissimus Dominus Consulere immunitati dicti Conventus , & occurrere dilapidationi bonorum, & malo regimini dictorum Fratrum, quia poterit sua authoritate deputare aliquos probos viros , qui insimul cum uno, vel duobus de Fratribus dicti Monasterii bona , & reditus colligant , servent , & administrent , & computa , & rationes introituum, expensarum , & onerum teneant , & reddant quot annis probis viris adhæc deputatis , vel deputandis.*

Ma egli è più chiaro l'esempio , che ci somministra la Francia, succeduto a tempo del Rè Carlo V. di Francia ; imperocchè Innocenzo VII. avendo stabilito , che le Chiese della Francia li corrispondesser la metà delle lor rendite , per le gravi spese, ch'egli dovea far ; propose di mandar colà un Legato , per riscuoterle. Ma tutto uscì a vuoto : perocchè fortemente l'Università di Parigi vi s'oppose, facendo sapere a Carlo V. per Ambasciadori, come l'editto del Pontefice non era mica giusto ; laonde il Rè ordinò , che quello non s'eseguisse , ma che si spendesser le rendite, secondo i Canoni . *Audita Scholasticorum querela*, dice Autherio . (b) *Rex exportari Regno pecuniam vetat , & Ecclesiarum proventus in tres partes distribui jubet , unam in Ecclesiarum instaurationem, alteram dissolvendis eorum obligationibus , & debitis , tertiam ministrorum usibus assignavit* . Ecco come il Principe frastornò il cattivo uso, che far si voleva delle rendite della Chiesa,

impo-

(a) *Ferretti consil. 71. num. 2.*

(b) *De potestate seculari in Ecclesiasticos fall. 26. regul. 2.*

Digitized by Google

imponendo, che ſene facesſe quello che i Canoni prescrivono.

E quinci avvien, che i Principi ſoglian ſequeſtrare i beni Eccleſiaſtici, quando manca il beneficiato, acciocchè le rendite della Chieſa non ſi vengano à diſperdere; non eſſendovi il Paſtore, ò il beneficiato, che poſſa raccorgliere, e diſtribuirle: come oſſervaſi in Francia,(a) in Iſpagna, (b)& in Savoja.(c)

Ma acciochè noi non ci fermiamo in queſta generalità: ma diſcendiam piu particolarmente alle cagioni, per le quali può farſi il ſequeſtro; ragioneremo qui del riparamento delle Chieſe, de' ſacri arredi, del ſovvenire a' poveri, e del culto Divino; il qual vien dalla reſidenza; e proveremo, che, mancando in un di queſte i beneficiati, non che in tutte, ſi poſſan ſequeſtrar le rendite.

E per cominciar dalla prima, baſterebbe qui dir, che i Canoni ordinano il riparamento delle Chieſe a' beneficiari; (d) perchè il Principe poſſa, come eſecutor di quelli, conſtringerli a riparare i cadenti Templi: ma egli è preciſa obbligazione, e particolar cura, che ne dan loro i Canoni, eſpreſſamente dicendo, che (e) *boni Principis eſt, ac religioſi Eccleſias contritas, atque conciſſas reſtaurare, novasque adificare*: con ciò ſi ingiunge ſpecial cura al Principe d'invigilare alla detta opera; e per conſeguente, ſe incontrerà il mal talento degli Eccleſiaſtici avari, che, per non ſpender, laſcian perir la Chieſe, potrà egli

(a) *Rebuffus de concordatis Francia de regalibus Prælatur. in gloſſ. verbo manibus noſtris in princip. & in verſiculo, & hodie ſimus Teſaurus in deciſ. 131. cum additionib.*

(b) *L. 18. tit. 5 par. 1. Gregorius Lopez l. 1. tit. 15. part. 1. verbo no ayorado; Salgadus de retentione bullarum par. 1. cap. 1. n. 117., & 118. & cap. 10. n. 20. & 68. Borrellus de præſtantia Regis catholici cap. 50.*

(c) *Theſaurus deciſ. 131. num. 11.*

(d) *Cap. 1. de Eccleſ. ædificandis cap. de his eod. tit., Silveſter in verbo Eccleſia verſ. 6. & verſic. quæritur.*

(e) *Canon boni Principis diſt. 96.*

eglino farla forza; acciocchè coloro adempiscano al loro obbligo. Così nota dal Re di Francia Guglielmo de' Benedetti. (a) *Vlterius cognoscit Rex Franciæ, & curia sua, imò cogit clericos, & quoscumque Prælatos ad suarum Ecclesiarum reparationem.* E così generalmente considera Aufrerio (b) in tutti i Principi. *Cum agitur de reparatione Ecclesiarum, quo casu clerici, & prælati coguntur in secolari iudicio respondere.* Onde è, che dice Cassaneo, (c) che assolutamente possa il Principe, delle proprie entrate della Chiesa, proccurarne il ristoramento.

E perchè detta reparagione avvenga, e si possa acconciamente far, ripugnando il mal talento degli Ecclesiastici, i quali far la dovrebbon; percio è in uso, che il Principe, or sequestri tutte, or la metà, or una porzion delle rendite Ecclesiastiche, secondo che vede esser necessario alla reparazione. E questa pratica la stima cosa indubitata il dottissimo Abbate Fleuri, (d) dicendo. *Cioche non impedisce, che i Giudici Reali in Francia non debbiano altresì tenervi la protezzione, e costringere i beneficiati col sequestro de' lor beni temporali.* Adducendo, per cagion di ciò; poichè il Rè è protector della disciplina esteriore. E quinci avvien, che ne porta più esempj Stefano Aufrerio (e) dicendo. *Vide plura arresta Parisiis, & Tholosæ prolata, & inter alia, anno D. 1391. pro Patriarcha Alexandrino administratore Episcopatus Carcassonensis, contra Archiepiscopum Tholosæ, quondam Episcopum Carcassonæ, dictum fuit, quòd super reparationibus Ecclesiæ suæ, quondam Carcassonæ respoderet in parlamento, licet Curia iurisdictionem declinasset, quòd esset personalis. Et idem dictum fuit, anno præcedenti, contra Episcopum Nouiomensem, super refectionibus, & reparationibus quondam Episcopatus sui Ebroicensis. Et in Parlamento Tholosæ, quod fructus, qui levati fuerant de Ecclesia*

*De-*

(c) *In capit. Rainutius verbo,, & notem decis. 2. n. 138.*
(b) *Aufer. de potest. secul. in Eccles. regul. 2. fall. 26.*
(c) *In catalogo gloriæ mundi part. 5. consider. 17.*
(d) *Institutione al dirittto Canonico par. 2. cap. 23. in fin.*
(e) *De potest. secul. in Ecclesiasticos regula 2. fallentia 26.*

Digitized by Google

*Detestas l'tempore, & tentionis querimonia converteretur in utilitatem Ecclesiæ per unum ad hoc per Curiam deputandum. Et eodē anno 29. Aprilis, quòd medietas sequestri Ecclesiæ de Fragisalbia converteretur in reparationibus eiusdē beneficii. Et in Parlamento dictum fuit, quòd Dominus Leonardus de Rosgio Archiepiscopus ille super reparationibus Episcopatus sui, quondam Bastensis, & Domus utensiliis, ad istantiam Domini Raymundi Dutil. Episcopi Bazatensis impetrantis, & actoris responderet, & in Curia procederet. Et in Parlamento dictum fuit, quòd due partes fructuum vn Abbatiæ Delezato perceptorum, sub manu Regis, in reparationem Ecclesiæ convertarentur.*

Ma che vado io rammentando esempj sì lontani; quando cotanti ne abbiam del nostro medesimo Regno, appresso il Chioccarelli (a) Fra gli altri narra egli di Ferdinando I., che nell'anno 1475. scrisse all'Arcivescovo di Brindisi, che intendesse à rifar la sua Chiesa, e l'impone, che ogni anno debbia porre quarto, ò cinque porzioni dell'entrate della Chiesa Maggiore, per quella riparare; e che così parimente facesse fare à tutti coloro, che tenean l'altre Chiese di detta Città; minacciandolo, che se fosse negligente in ciò fare, egli sequestrerebbe le rendite. L'istesso Rè nell'anno 1490. ordinò, che dell'entrate del Vescovo di Cosenza, si spendessero in quell'anno trecento scudi à riparar la Chiesa. E del suo successor Federigo d'Aragona, abbiamo ancora, che avendo la Città di Bari dimandato, che il suo Arcivescovo dovesse ogni anno spender quanto conveniva per riparazion della Chiesa Cattedrale; egli scrisse à detto Arcivescovo, che facesse la reparazion necessaria dell'entrate della Chiesa, con due uomini assistemi della medesima Città. L'istesso Rè impose al Vicario del Vescovo d'Arriano, che prendesse tutte l'entrate del Vescovo, e di quelle ne riparasse la Chiesa Maggiore; e che ciò fatto, restituisse le rendite

(a) *Tom. 17. Variorum tit. de redditib. & fructib. Ecclesiarum, & præsertim Cathedralium jussu Regis sequestratis, ac in earum reparationem, aliaque necessaria erogatis.*

al Vescovo. Somigliante pensier fu del Gran Capitano Vicerè in questo Regno, quando ordinò al Governator della Città di Biteti, che si prendesse in suo potere tutte le rendite del Vescovo di Biteti, e l'impiegasse in rifacimento della Chiesa Cattedrale, & à rifare i sacri ornamenti. L'istesso s'ordinò dal Duca d'Alcalà, a rispetto della Chiesa di Taranto. L'istesso a rispetto della Chiesa della Città d'Andria: come questi, & altri esempi, lealmente recati, si possono osservar presso il detto Chioccarelli.

Perchè si vede, quanto sempre mai i Principi abbian badato, & abbiano stimata lor cura, che le Chiese si rifabilissero; seguendo in ciò l'esempio, che loro diede il Rè di Gerusalemme Joa; il qual, vedendo il Tempio del Signor consumarsi, chiamò à se i Sacerdoti di quello, acciocchè il rifacessero: ma perchè color trascurarono di farlo, & i Leviti non pensavano a raccorre diligentemente il danajo delle Provincie, che per ciò serviva, egli di nuovo si chiamò Joada Pontefice, & i Sacerdoti dicendoli. (a) *Quare fracta tecta Templi non instauratis? nolite ergo amplius accipere pecuniam juxta ordinem vestrum, sed ad restaurationem Templi reddite eam.* Ma ordinò, che si facesse una casetta, ove si riponessero i danari, i quali, quivi raccolti, servissero alla restaurazion del Tempio. (b) *Imperavit ergo Rex, & fecerunt arcam, posuerunt eam juxta portam Domus Domini forinsecus... lætatique sunt cuncti Principes, & omnis populus, & ingressi contulerunt in arcam Domini, atque miserunt, ut impleretur.* Donde in buona lingua si cava, che il Rè Joa sequestrò il danajo, che serviva per lo rifacimento del Tempio; perchè proibì, che lo riscotessero i Leviti, & i Sacerdoti, come da primo egli aveva ordinato, & à loro spettava, secondo il lor mestiere; e comandò, che si deponesse nella Cassa da coloro, ch'il davano. Laonde non hà dubio, che i Principi possan sequestrar le rendite Ecclesiastiche, quante volte gli Ecclesiastici non le impiegano nelle necessarie reparazion delle Chiese.

E di

(a) *Lib. 4. Regum cap. 12.*

(b) *Secundo Paralip. 24.*

Digitized by Google

E di vantaggio stima Guglielmo de' Benedetti, che il Principe possa opporsi, e riparare a tutti i pesi, che sù le rendite Ecclesiastiche s'impongon dal Papa, o da altri; perciocchè, posti quelli, non si possono le Chiese acconciamente ristorare, (a) *Si ergo de reparatione Ecclesiarum Rex se intromittere potest, nulli dubium, quin omnia possit repellere, prohibere, & tollere: ex quibus ruina Ecclesiarum procedit, argumento legis oratio, ff. de sponsalibus. Ut sunt pensiones, & cætera onera, quæ pro libidine volũtatis, & ambitione aliquorum constituuntur: quę causa sunt, & per quas pervenitur ad ruinã ipsarũ Ecclesiarum. Ob quod, & non immeritò, videmus Reges, & eius officiarios de talibus se intromittere, cognitionem, & executionem capere, cùm sua interfit talia onera Ecclesiis Regni sui non imponi: ex quo thesaurus Regni in exteras migrat, & asportatur Nationes, & Regiones; Divinum minoratur officium; cura animarũ, propter Ecclesiarum paupertatem, negligitur; Ecclesiæ prostrantur. Nec non contingeret, ut eorundem Regni, & Delphinatus depresso Sacerdotio, exausto que Thesauro, Regnum ipsum redderetur debiliùs in adversis.*

Ma se noi queste cose abbiam dette de' templi materiali; che dovremo or dire intorno a' templi Spirituali; quali sono i poveri, li pupilli, e le vedove? Dunque i Canoni avran provveduto, se gli edificj sacri han bisogno di riparo, o se superbamente s'inalzano; e non avran riguardato a' miserabili, che per lor soccorso, & ajuto hã bisogno del patrimonio comune, che è quello della Chiesa? Non altro impongono i Canoni; non altro sclamano i PP; non altro ci accomanda la Chiesa tutta, che essendo l'offerte, e i retaggi de' fedeli, a ciò da color destinati; si abbian da impiegare in sovvenzion de' poveri; per lo che determina il IV. Sinodo Cartaginese, che (b) *Qui oblationes defũctorum, aut negant Ecclesiis, aut cum difficultate reddunt; tanquã egentiũ necatores, excõmunicẽtur.* Onde è, che S.

C Pier

(a) *In cap. Rainutius part. 2. verbo si absque liberis de fideicommissaria substit. num. 35.* (b) *Conc. IV. Carthag. can. 95.*

Pier Damiano,(a) suppone questa per una verità incontrastabile. *An ignoras*, dice, *quia ad hoc Ecclesiis prædia conferuntur; ut ex his pauperes sustententur, indigentes alantur, viduis, atque pupillis subsidium procuretur? Ecclesia quippe nascentis exordio, hic mos inolevit.* Ma, che noi stiamo ad avvalorar questo argomento, se qui avessi da votar tutti i libri de' PP., de' Concilj, e de' Theologi; i quali altro nò declamano: ma basta, a nostro credere, il riporter le parole di S. Ambrogio, il qual, così disse a Valentiniano. (b) *Possessio Ecclesiæ, sumptus est egenorum.*

Laonde, altro non dice la Chiesa, per bocca de' Concilj, che: *Res Ecclesiis collata, sunt propriè pauperum alimenta*, come dice il VI. Sinodo di Toledo, (c) & il Sinodo Sardicense. (d) Che i poderi della Chiesa sono *Res undè pauperes vivunt*, secondo il Sinodo Agatese. (e) Che son destinate le rendite Ecclesiastiche, per servigio delle Chiese, e de' poveri, secondo vuole il Concilio I. Aurelianese. (f) Onde bene hanno stimato, che sia proprio de' poveri il patrimonio della Chiesa, e che si riputi un sacrilego ladroneccio ciò, che da quello per altro uso si sottrae. *Res pauperum, non pauperibus dare*, son parole di Gaufrido Abbate di Chiaravalle, (g) *par sacrilegio crimè esse dignoscitur. Sanè patrimonia sunt pauperum, facultates Ecclesiarū: & sacrilega eis crudelitate surripitur, quidquid sibi Ministri, & dispensatores, non utique domini, & possessores, ultra victum accipiunt, & vestitum.* E per questa cagion si registra quella sentenza di S. Geronimo da Graziano. (h) *Amico rapere quippiam, furtum est: Ecclesiam fraudare, sacrilegium est: accepisse pauperibus erogandum, & exurientibus plurimis, illud reservare, vel cautum, vel timidum est: aut, quod apertissimi sceleris est, exindè aliquid subtrahere, omnium prædonum crudelitatem superat.*

Quindi chiaramente si vede, che ne' Canoni, non pur si ingiunge

(a) *Lib. 4. epist. 12.* (b) *Epist. 12.* (c) *Toletanum cap. 15.*
(d) *Sardicense cap. 12.* (e) *Cap. 7.*
(f) *Cap. 5.* (g) *S. 17. declamat. in Evang.*
(h) *Canone Gloria Episcopi 12. quæst. 2.*

Digitized by Google

giunge a'Chierici la limosina a'poverissima egualmẽte, l'obbligo di rifar le Chiese; dicendosi nel Canone (a) *Ea verò, quæ Ecclesiasticis restaurandis Ædificiis attributa sunt, huic operi veraciter prærogata, locorum doceat instauratio Sãctorũ manifesta: quia nefas est, si, Sacris Ædibus destitutis, in lucrum suum Præsul impendia, his Sacris Ædibus deputata, convertat. Ipsam nihilo minùs adscriptam pauperibus portionem, quanquam divinis rationibus se dispensasse monstraturus esse videatur: tamen, juxta hoc, quod scriptum est, ut videant opera vestra bona, & glorificent Patrem vestrum, qui in Cœlis est: oportet etiam præsenti testificatione prædicari, commendari, & bonæ famæ præconiis nõ tacere.* Ma anche la limosina si propone, come opra di maggior gloria di Dio; e che per conseguente, nõ sol s'abbia da preporre alla fabbrica delle Chiese, & al fornimento degli arredi Sacri: ma, che questi debbano utilmẽte servire alla suddetta opra, come, tra gli altri, l'insegna il grande Ambrogio. (b) *Melius fuerat, ut vasa viventium servares, quàm metallorum. His non potes responsum referre. Quid enim dices timui, nè templo Dei ornatus deesset? respondet. Aurum Sacramenta non quærunt: neque auro placent, quæ auro non emuntur. Ornatus sacrorum, redemptio captivorum est. Et verè illa sunt vasa pretiosa, quæ redimunt animas à morte: ille verus thesaurus est Domini, qui operatur, quòd sanguis ejus operatus est.*

Questo provvedono i Canoni: ma se questo si faccia, o nõ si faccia, i Principi nõ ne dovrãno aver cura? Dunque crediam, che debbian seriamente indagar, se il tẽpio material sia rifatto, se adorno de'sacri arredi; e poi abbia da porre in non cal, se i tempii dello Spirito Santo languiscano; perchè loro non si somministran le limosine dall'Ecclesiastiche rendite. Eglino, come Protettori della Chiesa, e come esecutori de'Canoni, più di quest'opra devono aver cura, che d'altro; perocchè, dicea a questo proposito Isidoro Pelusiota (c) *Nam, quod hoc illo melius, ac*



(a) *Canone quatuor causa 12. quæst. 2.* (b) *Canone aurum Ecclesia habet causa 12. quæst. 2. Canone gloria Episcopi ibidem.* (c) *Lib. 2. epist. 88.*

Digitized by Google

*præstantius esse ducant; non enim propterea Christus venit, ut Ecclesiā auro, & argento impleatis, sed nè eum, qui hoc donatis obtulit animi anxietate afficiāt.* Qual maggiore ingiuria, quale aggravamento, quale oppressione possono i poveri sentir, che esser loro involati davvanti, quei cibi, e quei vestisi, che loro avevа preparati la carità de' lor maggiori? A chi avran da ricorrer, se dagli Ecclesiastici verranno in tal guisa offesi? *Ab Imperatoribus universis*, come vuole il Canone (a) *Justum est auxilium postulandum, propter afflictionem pauperum, quorum molestiis, sinè intermissione fatigatur Ecclesia. . . Ecce, quòd nonnunquam est obviandum perversis; & injuria sociorum, armis est propulsanda; ut & malis adempta facultas, delinquendi profit: & bonis optata facultas, liberè consulendi Ecclesiæ ministretur. Hoc qui non facit, consentit.* Nè vi ha dubbio, che se il Principe vede, che si sottragge a' poveri il dovuto alimento dagli Ecclesiastici, e non vi prende riparo, che egli sia tenuto di darne conto alla giustizia Divina. *Qui potest*, dice Calisto, (b) *obviare, & perturbare perversos, & non facit, nihil aliud, quam favere impietati eorum. Nec caret scrupulo facietatis occultæ, qui manifesto facinori desinit obviare.* E nel dì del giudizio si vedrà reo di tanti omicidj, poichè a tanti poveri famelici ben poteva soccorrer con opportuno rimedio, e non lo fece. *Perpende ergò*, dice Pier Damiano, (c) *quantorum homicidiorum in die judicii reus erit, qui modo tot viduis, tot orphanis, diversisque pauperibus, unde vivere debeant subtrahat? Si damnatur ille, qui, vel unum perimit hominem ferro; qua sententia dignus est, qui bona Ecclesiæ profligando, complures interficit, fame, & inopiæ gladio?* Senza che sarà reo d'altro male; poichè in tal guisa operando gli Ecclesiastici, si discioglierà tutto il freno della Cristiana disciplina; & per conseguente, esso sarà debitore a Dio. (d) *Cognoscant Principes sæculi se Deo debere esse reddituros rationem propter Ecclesiam, quam à Christo suscipiendam*

*susci-*

(a) *Can. ab Imperatoribus causa 23. quæst. 3.* (b) *Canone qui potest 23. quæst. 3.* (c) *Baronius anno 1055. n. 2.*
(d) *Canone Principis sæculi causa 23. quæst. 5.*

Digitized by Google

*suscipiunt. Nam sive augeatur pax, & disciplina Ecclesiæ per fideles Principes, sive solvatur: ille ab eis rationem exigit, qui eorum potestati suam Ecclesiam tradidit.*

A' Principi adunque s'appartien, (se non vogliono incorrere in queste note; se vogliono essere apppellati Protettori de' Canoni) difendere, guarentire, e favorare i poveri. S. Geronimo certamente non gli prosioglie da tal peso. (a) *Administratores planè secularium dignitatum, qui ad Ecclesiarum tuitionem, pupillorum, ac viduarum protectionem, rapaciumque refrenationem constituti esse, proculdubiò debent.* Eraltrove egli lor fa sapere, che è loro uficio speziale difendere i poveri da ogni oppressione. (b) *Regum officium est proprium facere judicium, atque justitiam; & liberare de manu calumniantium vi oppressos: & peregrinis, pupillisque, & viduis, qui facilius opprimuntur à potentibus, prabere auxilium.* Or come ciò meglio poteva il nostro pietoso Rè operar, che con sequestrar le rendite Ecclesiastiche? seguendo in ciò il consiglio del Concilio Provincial di Londra, dell'anno 1342; in cui son costretti i Religiosi, a far le dovute limosine, sotto pena d'esser privati de' lor benefici. (c) *Sub pœna sequestrationis fructuum, & proventuum beneficiorum.*

Ma per l'istessa ragion, per la qual deve il Principe mirare al sollievo del corpo de' poveri, ogniun può cóprender, quanto piu debba badare alla limosina spirituale; la qual nō pure a' poveri: ma eziandio a' ricchi si deve amministrare. Perchè l'uomo, essendo composto d'anima, e di corpo, dice Cassiodoro; (d) egli è dover, che un buon Padre debba aver pensier d'allevar bene i figli; cosi in ciò, che riguarda al mantenimento del corpo, come ancora al ben dell'anima. Così deve certamente il Principe, come Padre de' sudditi, procciar, che non solo abbondino nelle facoltà temporali: ma sopra tutto ancor nelle spirituali. Deve, come esecutor de' Canoni, invigilare ab-

(a) *Canone administratores causa 23. quæst. 5.* (b) *Canone regum officium 23. quæst. 5.* (c) *Cap. 4.*
(d) *Lib. 2. epist. 2.*

la di loro osservanza; i quali non prescrivono altro, o per meglio dir, per altro non son fatti, se nó per lo nominato fine. Dunque, che una Chiesa sia, nó men decorosamente, che piamente servita da' suoi Ministri; che si spandi, sopra tutto, la divina parola; che si amministrino i Sacramenti col dovuto decoro, e santità. Questa ha ad esser la cura d' un Principe, spezialmente, quando colui, a chi ne spetta immediatamente la cura, vede in ciò trascurato. E perchè la principal opera, da cui dipendon, come conseguenze necessarie, le cose suddette, è la residenza de' beneficiati ne' luoghi de' lor benefici; perciocchè non si potrà negar, che assai, per non dire incomparabilmente, meglio saran servite quelle Chiese, in cui i Rettori, & i beneficiati assistono personalmente; imperocchè il culto Divino, non sarà così malmenato, che in quelle, ove i beneficiati saran lontani, e solamente le riconoscerán sopra una Carta Topografica. Onde potrà il Principe oprare in modo che i beneficiati risieggano ne' propri luoghi per quello, che i Canoni li prescrivono; la qual residenza, nel caso nostro, non si richiede dal Principe con tutti i rigori Canonici: ma sol, che risieggano nell'istessa Provincia, o Regno, se non nel luogo del beneficio; perciocchè è gran differenza trà il beneficiato, che, stà in lontani paesi, e quello, che se non presenzialmente, stà almen presso al luogo del beneficio; poichè può dare i ripari più opportuni a' bisogni delle Chiese beneficiarie; il che malagevolmente potrà eseguire, ancorche voglia, colui, che ne starà lontano. Di più, dimorando da presso, potrassi creder, che abbia di volta, in volta, co' propri occhi ad osservar la sua Sposa; il che affatto, non può sperarsi da color, che vivon fuor di Regno. Et a ciò par, che riguardin gli ordini regali, co' quali s'è commesso il sequestro di quei benefici, di color che abitá fuor del Regno. Onde per dimostrar giusto tal sequestro, ben basterebbe dirsi, che fatto fosse per le cagioni sopraddette; cioè per riparar le Chiese, e per distribuir le limosine a' poveri; oltre al ben pubblico, per le quali ben posson sequestrasi generalmente

le

le rendite; non potendo saperſi diſtintamente, quanto ſe ne debba a' poveri; e che biſogno tenga la Chieſa; perciocchè queſto ſi regola, ſecondo il tempo, e la neceſſità, la quale, o ha il beneficiato in vivere; o la Chieſa in ripararſi; o i poveri in riſtorarſi; ſenza ricorrere a queſto capo della reſidenza. Nondimeno, con l'iſteſſa ragion, può il Principe eſigger da' beneficiati il rifacimento delle Chieſe, e la limoſina per li poveri; e però ſequeſtrar le loro rendite: che la reſidenza nel luogo de' lor beneficj; eſſendo parimente ordinato da' Canoni, così l'un, come l'altro; e per conſeguente, ſi come può ſequeſtrar per l'uno, può ſequeſtrar per l'altro; non mancando in ciò eſempj, de' quali baſterà, che io qui ne rechi ſol tre. Il primiero è di Arrigo III. Rè d'Inghilterra; il qnale nell'anno 1264. pubblicò uno editto, con lo quale minacciava a' Veſcovi, che non curavan la reſidenza, il ſequeſtro de' beni téporali, e di quei, che ſtavan ſotto la cuſtodia Regia. Il ſecondo è d'Arrigo III. Rè di Frăcia, il quale ordinò nell'an. 1579. negli Stati di Blois, che i frutti de' Veſcovadi, & Arciveſcovadi, ne' quali non faran reſidenza i lor Prelati, ſenza aver cagion giuſta, e ragionevol d'eſſer lontani; ſian ſequeſtrati, e meſſi in ſua mano, per doverſi impiegare alle reparazioni delle Chieſe rovinate, & alle limoſine de' poveri de' luoghi. L'ultimo è, di Ludovico il Giuſto, parimẽte Rè di Francia, il quale nell'anno 1629. ordinò, che i Piovani doveſſer riſiedere, ne' luoghi de' lor beneficj; e non faccendolo, foſſero i frutti delle lor Pievi ſequeſtrati, per doverſi diſpenſare a' poveri, & agli Oſpedali de' luoghi vicini.

Ecco adunque dimoſtrato, eſſer giuſto il ſequeſto fatto nelle rendite Eccleſiaſtiche de' beneficiati, ch edimoran fuor del Regno: ò ſi voglia conſiderar ſolamente il fin politico, perchè ſi conſervi il pubblico bene: ò ſi voglia conſiderar, che ben poſſa il Principe, come zelante del culto Divino, invigilare al mantenimento, e ſplendor delle Chieſe, e come difenſor de' poveri, procacciar, che lor ſi compartin le limoſine; e finalmente, come ſoſtenitor de' Canoni, fare adempir tutto ciò, che in quelli ſi diſpone.

Rima-

Rimane ora, che noi sciogliamo alcune opposizioni, che forse ne possono esser fatte. Et in prima, dir si potrebbe, che la maggior parte de' beneficj semplici, non abbiano il peso del rifacimento delle Chiese; e quanto alla limosina de'poveri, & alla residenza, dir si potrebbe, che in modo alcun non vi possa metter mano il Principe, posto da loro, che i beneficiati sian padroni delle rendite beneficiali, e non solo amministratori; e che in conseguenza, quelle non si debbano a'poveri per obbligo di giustizia: ma solamente per precetto di carità; sicome è tenuto ogniuom ricco far limosina di ciò, che gli avãza: ma nó però potersi (come si farebbe, se fosse obbligato di giustizia) costringere alla detta limosina. Onde o i beneficiati la facciano, o non la facciano, non è pensier, che punto spetta al Principe, ma a'lor Confessori.

Secõdo dir potrebbono, che quantũq; spettasse di giustizia il far la limosina; nondimeno, non spetta di giustizia farla a questi poveri, o a quelli; o Napoletani, che siano, o Romani; e perciò, non potersi sequestrar le rendite de' beneficiati stranieri, quantunque ne traggan tutto il danajo fuora; potendo ben esser, che quivi lo spendan tutto a' poveri.

Terzo, quanto alla materia della residenza de'beneficiati, sappiam, che replicherãno doversi distinguer tra' beneficiati con cura d'anime, e tra'semplici beneficiati; e che rispetto a'primi, ben quelli debbano assistere alle lor Chiese, per potere intendere a'lor mestieri: ma che rispetto a'secondi, non si richieda assistenza alcuna; e che perciò non si possa far sequestro sopra le rendite lor beneficiali, se dimoran fuor del Regno; e perchè, o tutti sono, o la piu parte, di quei beneficj, semplici, de'quali or si è ordinato il sequestro; perciò esser malamente fatto.

Noi a ciascuna di queste opposizioni, partitamente andrem rispondendo, e mostrando, quanto lungi vadan costor dalla via antica insieme, e vera.

## §. I.

*In cui dimostrasi, che gli Ecclesiastici sian solamente amministratori de' beni delle Chiese, e non padroni; e che perciò sian tenuti di giustizia, e non per carità, far la limosina.*

GLi Uomini di senno si maraviglieranno, che noi imprendiam quì a scriver d'una verità, la quale è passata, e deve passar per cosa certissima, e di niun dubbio; cioè, che gli Ecclesiastici altro non sian delle rendite della Chiesa, che soli amministratori, e dispensatori; e che perciò prender si debbano da quelle, solamente ciò, che è bisognevol loro, anzi necessario per lo solo sostentamento; e che l'altro tutto l'abbian da distribuire a' poveri; per la qual cosa, ben sono essi obbligati a restituir loro tutto ciò, che l'impiegano in altro uso, che nel suddetto; che è quanto a dire, che son tenuti di giustizia, e non per sola carità a dispensarlo.

E questa è una verità, la quale è stata sempre viva nella Chiesa, da' tempi degli Apostoli, sino a' dì nostri; così confermata da' Canoni; così decantata da' PP., così da' Teologi, e Canonisti insegnata. Ma con tutto ciò, ci sentiamo in obbligo di sostenerla, contra l'ignoranza d'alcuni, i quali, nella metà del decimo quinto secolo, si levarono a difender, che fossero affatto padroni delle rendite Ecclesiastiche i Chierici; e che, nò più, che i secolari, fosser tenuti, per legge di carità, a dare a' poveri ciò, che loro avanza.

Opinione, la qual non fu intesa senza orror sul suo principio. Altri, come l'Archidiacono, (a) trattolla, come abborrita dal diritto Canonico, e come eresia in legge. Altri, come Martin Navarro, (b) celebratissimo



(a) *Archidiac. in cap. statutum §. assessorem col. penult. de rescriptis in 6. & in principio 44. distinctionis, & in capit. si Episcopus 12. quæst. 1.* (b) *Quæst. 1. tract. de redditibus Ecclesiæ §. 48. num. 4.*

Digitized by Google

Scrittore, rifiutolla, come opinion nuova, mal ſicura, infida, e poco religioſa: *Ergo potiùs amplectenda eſt*, (egli dice della contraria ſentenza) *quàm opinio ejus nova paucorum, parùm tuta, & malè fida cæpinis, parùm religioſa, & multum laxa, & quæ plurimum beneficiariorum mentes à cæleſtibus in terrena dimittit. Tertiò, quòd hæc novitas omnibus fermè Eccleſiæ Chriſtianæ Canonibus, ut poſtea monſtrabitur, obviat; & adeò quidem, quòd nullus antiquus Canoniſtarum, ut dictum eſt, eam tenuerit. Eadem novitas adeò à communi totius Populi Chriſtiani ſenſu abhorret, ut rati ſint ex his, qui ex animo ſunt Chriſtiani, & Sacras, Sacrorumque Doctorum ſcripturas legerunt, qui non agreferant audire, quòd tam liberè poſſunt Primates, Archiepiſcopi, Epiſcopi, & alii quique beneficiarii de omnibus ſuis redditibus Eccleſiaſticis in prophanos uſus diſpouere, ac Reges, Reguli, Duces, Marchiones, Comites, & alii laici, de ſuis ſecularibus; cùm palam ſit, nec etiam Papam, licet nulli humanæ legi, ſaltem quoad vim coactivam, ſubiiciatur, id ſibi permittere, neque ullius Papæ teſtamentum, ſaltem ad prophana, in hunc diem ab aliquo ejus ſucceſſore admiſſum.* Altri l'han chiamata opinion ſacrilega, e contraddicente a' dogmi Evangelici, come Michel Medina, (a) decoro dell'Ordine Franceſcano. *Prædictam novam opinionem eſſe ſacrilegam, & talem, quæ Evangelicum opitulandi pauperibus miniſterium excludit, quæ adulatoriis, & vaniſſimis quorundam ſophiſtarum nugis inſcholas irrumpens, protudere cæpit ab eis illam Sanctorum Authorum ſententiam, bona Clericorum eſſe bona pauperum; qua factum eſt, ut Eccleſiæ, ac toti Clero magni theſauri inviderentur, & ut in electione Epiſcoporum, non gregi, ſed Epiſcopis providatur, multique Principes hæretici, bona Eccleſiaſtica violenter invaſerint.* Altri, in fine, come Pier Soto, (b) uom di molta pietà, e dottrina, e confeſſor dell'Imperador Carlo V. l'appella eretica. *Primò*, ei dice, *omnium conſtat, ex decurſu totius Eccleſiæ ab Apoſtolis, & ipſo*

(a) *Lib. 7. de recta in Deum fide.* (b) *In lib. de inſtitut. Sacerdotum tit. de bonis Eccleſiaſt. dict. 3. in principio.*

*ipso jure divino, bona omnium Ecclesiarum, cùm Christi sint, meritò etiam pauperum esse, neque ulla ratione, aut potestate humana fieri posse, ut licite in alios usus, quam Ecclesiasticos, & pauperum expendi possint.* E poco appresso. *Et contrarium, credimus esse errorem gravissimum, saltem contra bonos mores, & justitiam, & quidni etiam contra Scripturam?*

Ma indi, quantunque con tanto orror si fosse da prima intesa, come quella, che era opinione affatto nuova; di modo che, nó tien difficoltà veruna di dir Giovan Maggior, (a) che niun Dottore, il qual prima di lui fosse morto, abbia osato di sostenerla. E quantunque Sarmiento (b) ne sia stato il malleadore, pur non lascia di nominarla, opinion nuova, dicendo. *Tamen cùm hæc opinio sit nova, contra Doctorum communem opinionem.* Nondimeno a poco a poco ha presa cotanta voga, che noi ci arrossiamo a dirlo; come si potrà veder presso Barbosa, (c) infelice sostenitor di quella. Ma quel, che a noi apporta stupore, è, vedere il Covarruvia, il Sarmiento, Domenico Soto, & altri Dottori gravi, ingaggiati per cotale opinione; non maravigliandoni punto degli altri, che si son lasciati sedurre dalla comune della probabile. E bench'ella sia stata una massima amica, & incontrovertibile presso li SS. PP., che i Chierici fosser non altro, che amministratori delle robe Ecclesiastiche; essi si son fatti ingannare (ignari dell'antichità) da quella divisione, che fu fatta, come comunemente vogliono nel quinto secolo, delle rendite Ecclesiastiche, dicendo esserne state fatte quattro parti; e di quelle i Vescovi interamente esser disponitori, spettandone una per mantenimento loro, un'altra per gli Chierici; la terza per gli poveri; e la quarta per le fabbriche della Chiesa. Onde essi suppongon, che quello, che per tutto agli Ecclesiastici, fosse per paga, e compenso del ministerio, che prestavano; e che in conseguenza non si potesser per legge di giustizia costringere a darlo a' poveri: ma che essi ne

D a fossero

(a) *In 4. sententiar. distin. 24. quæst. 17. col. 7.* (b) *Part. 4. de redditibus Eccles. cap. 6. num. 2.* (c) *De jure Eccles. lib. 3. cap. 17. num. 24.*

fossero i padroni assoluti, come de' frutti delle lor robe patrimoniali.

Ragione, la quale ha ben somiglianza del vero: ma non verità ferma, che la sostenga; imperocchè, per diversi fatti istorici, vien manifestamente dimentita per falsa; senzachè tutti i PP., & i Concilj fatti, anche dopo la divisione, altro non gridano, che quella verità, la quale erasi tramandata, fin da' tempi degli Apostoli. Ma quando altro non vi fosse, la novità di quella dovea fare arrestare ognuno in prudente dal sostenerla; avvisando, che non poteva esser vera una opinion, che da prima sorgeva, contra l'invecchiato sentimento della Chiesa; insegnandone Tertulliano, quanto somiglianti novità esser debbano da fuggire. (a) *Ita ex ipso ordine manifestatur, id esse Dominicum & verum, quòd sit prius traditum: id autem extraneum, & falsum, quòd sit posterius immissum.*

Noi, adunque partitamente mostreremo, come andò la bisogna per quei fatti istorici, che dalle memorie antiche, e moderne si posson ricavare. E raccoglieremo tutt'i Cocilj, tutt'i Padri, e tutti i Teologi; i quali hanno sgridato, anche dopo la divisione, anche dopo, che si son costituiti beneficj, anche nel tempo nostro, che le robe della Chiesa son patrimonio de' poveri, e che gli Ecclesiastici ne son solo amministratori; intantocchè, se ne logoran picciola porzione in vani usi, debban riputarsi ladri, e sacrilegi. Ma troppo a lungo verremo, se tutto, intorno a ciò, e distesamente raccoglier vogliamo: perchè ne contenteremo di dirne alcuna cosa in raccorcio; onde ben possa il Lettor giudicar, con quanta poca ragion costor si schermiscano.

E in prima, per dar qualche saggio dell'Istoria di questa divisione, egli è da sapere, che si da prima ne' tempi di Costantino, quando non era lecito alle Chiese posseder cosa alcuna, come appresso, per lo spazio d'un'altro secolo, e più, che potea la Chiesa aver poderi; stiede l'amministrazion de' beni Ecclesiastici tutta in poter del Vesco-

(a) *De præscriptione hæreticor. cap. 31.*

Vescovo; il quale era uso da ciò, che raccoglieva dalle offerte, e poi da' frutti de' poderi, di dispensare a' Cherici, & a' poveri, & ad altri usi necessarj, e pii della Chiesa; (a) & il Vescovo dava agli Ecclesiastici la sportella, che conteneva solamente la giusta civanza d' un giorno; qual costume era spezialmente nell' Africa, come si osserva nell'epist. (b) di S. Cipriano; onde i Cherici si chiamavan comunemente *sportulantes*, come quei, che ricevevan giusta la misura del lor merito; o della lor necessità, le porzioni dell'offerta de' fedeli dentro delle sportelle, dalle mani del Vescovo; come più largamente osserva il dottissimo Gio: Morino, nell' Istoria, ch' ei compilò della liberazion della Chiesa, per l'Imperador Costantino. (c) E di più, e soleva il Vescovo dare ogni mese una mercede, la qual si nominava mesata; onde in sostáza ciascũ Cherico più nõ riteneva da mano del Vescovo, che ciò, che li potea servire ad uso di mezzanamẽte vivere, e vestirsi; cõsiderãdosi essi, come poveri; perchè i poveri, non altro, che ciò ricevevan dalle mani del lor Pastore; il quale era affatto l'arbitro di tal divisione; scemandola, & avanzandola, a misura del merito delle persone. *Clerici ergò*, dice Cristian Lupo, (d) *tunc partim ex sportula, partim vivebant ex divisione mensurna: & aliam partem Episcopus, aliam Presbyteri, aliam Diaconi, aliam percipiebant inferiores Clerici, singuli, juxta sui ministerii gradum, & meritum. Omnes de manu Episcopi. Hinc portionem, & augere, & minuere, ille poterat, & Lectori ex causis adscribere portionem presbyteralem. Etiam quem privare divisione mensurna poterat, & sportulas relinquere. Eadem fuit ratio viduarum, & pauperum.* Spiega appresso, che s'intendeva per sportula, e che per division mensurna, e dice in prima. *Episcopus suis Clericis, ac pauperibus, quotidiè dabat certam panis, vini, carnis,*

(a) *Canon. præcipimus* 12. *quæst.* 1. *Canon. videntes*, & *Canon. Episcopus* 12. *quæst.* 1. (b) *Cyprian. epist.* 34. & 36. (c) *Part.* 3. *cap.* 10. *num.* 6. (d) *Historica dissert. Synodorum generalium, ac Provincialium* to. 4. *ad Concil. Tholos. Can.* 10.

Digitized by Google

*nis, & ceteri alimenti mensuram; forsan, & vestes, suo tempore*, dice appresso. *Præter laudatas sportulas, Ecclesia olim suis Clericis dabat divisiones mensurnas. Has enim S. Cyprianus lucidè ab istis distinguit. Existimo fuisse paucos nummos, quos, ex oblationis Gazophylacio, Episcopus, quovis mense, dividebat.* Per modochè si può considerar, quante fosser le limosine, che alla giornata dispensavano i Vescovi; intantochè, dice S. Giovan Crisostomo della Chiesa Patriarcale d'Antiochia. (a) *Cogita tecum, quot viduis, quot virginibus, quotidiè succurrat. Iam enim numerus earum, in Catalogo adscriptus, ad triamillia pervenit. Et præterea multis, qui carceres habitant auxiliatur, multis in hospitali laborantibus, multis advenis, multis leprosis, omnibus, qui Altari assistunt, cibaria, & indumenta præbet, multis etiam qui quotidiè ad petendum accedunt. Nec tamen Ecclesiæ opus idcirco diminutæ sunt.* Ma vi era tal differenza tra' tempi prima di Costantino, e quelli dopo; perchè prima si soleà per mano de' Vescovi amministrar le rendite; indi per mano degli Economi: ma sempre era dipendente tutta la detta amministrazio dall'arbitrio del Vescovo; (b) e da esso si amministrava tutto il patrimonio, sì della Chiesa Cattedrale, come dell'altre; poichè tutto riponevasi in mano del Vescovo. (c)

Ma insensibilmente sì, e tanto guastossi sì bel reggimento, che sovente ne seguivan contese, e lamenti tra il Chericato, o tra' poveri, e'l Vescovo; perchè coloro si stimavan frodati dalle porzioni, che loro spettavano; dal che avvenne, che nella Chiesa occidentale, e spezialmente nell'Italia si introdusse la division cotanto decantata dagli Scrittori: cioè a dir, che stassero in podere del Vescovo, come amministrator del comune patrimonio della Chiesa, tutti i poderi, e tutte le offerte de' fedeli: ma che de' frutti di quelli sene facesser quattro parti, & una ne spettasse al Vescovo, un'altra al Chericato, l'altra a' poveri, e la quarta, per la fabbrica delle Chiese: ma, che quel-

(a) *Homil. 67. super Evang. Matth.* (b) *Concil. Calcedon. Canon. 26.* (c) *Thomassinus de benef. p. 3. lib. 2. c. 13. num. 12.*

Digitized by Google

quelle parti non foſser ſempre eguali : ma , ſecondo il biſogno, o de' poveri, o della Chieſa , o de' Cherici , o de' lor Veſcovi , or più , or meno eſser doveſsero . In qual tempo ciò ſia da prima cominciato , e chi ne foſse ſtato l'Autore , non è sì agevole a ſapere ; ſolamente ne troviam fatta menzione, primieramente da Papa Simplicio, (a) il qual morì nell'anno 483; e da Gelaſio I., il qual morì nel 496. Nè parimente ebbe luogo in tutte le Chieſe del Criſtianeſmo ; nè cotanto ſtrettamente fù in uſo nelle regioni d'Occidente , nè ſempre nelle medeſime regioni.

L'Oriente non ricevè tal diviſione, nè mai la volle conoſcer ; ſerbando ſempre color l'oſſervanza degli antichi Canoni. (b) L'Africana Chieſa , non conobbe mai diviſione ; (c) vivendo della maſſa comune , così il Veſcovo, come i Cherici, e i poveri. La Dioceſi Illirica, benchè ſpettaſse al Patriarcato Romano ; non di meno amò più toſto i coſtumi della Chieſa Orientale , che non ſapeva tal diviſione ; (d) e così parimente non la riconobbe. In Inghilterra ſi legge , che a tempo di Gregorio Papa , viveaſi in comune , ſenza le parti del Veſcovo, e de' Cherici. (e)

Ma in quelli paeſi, ove fù ricevuta; non fù egualmente nell'iſteſſo tempo, nè nell'iſteſſa forma ricevuta; perchè, eſsendoſi ormai ſtabilita in Italia : ſi vide, che a' Calavreſi Veſcovi, & a quelli di Baſilicata , & a' Siciliani la fe ricever Gelaſio Papa ; (f) & i Siciliani Veſcovi la riceveron malvolentieri, ſtimando eſſere un odioſo decreto, e penoſo; (g) perchè eglino l'ammeſſero ſolamente, in quanto alle robe già acquiſtate dalla Chieſa : non in quanto a quelle, che appreſſo ſi acquiſtavano ; le quali ſole voller ſerbarſi per loro uſo, e ſotto la loro mano. Onde ſcrive Gregorio

(a) *Epiſt. 3. Simplicii Papæ , & Epiſt. 9. Gelaſii. Thomaſinus part. 3. de benef. lib. 2. cap. 13. n. 1. 2. & 3.*
(b) *Thomaſinus part. 3. de Benef. lib. 2. cap. 13. n. 7. 8.*
(c) *Lupus loco cit.* (d) *Lupus ibidem.*
(e) *Greg. lib. 12. epiſt. 31. Thom. t. 3. lib. 2. cap. 14. n. 9.*
(f) *Lupus. ibi.* (g) *Lupus. ibi.*

Digitized by Google

gorio (a) a Massimiano Vescovo di Siracusa, che procurasse ammendar sì sconcio uso, con far, che tutti i frutti si riducessero alle quattro porzioni. In Ispagna assai tardi s'introdusse; perciocchè non prima sene trova fatta menzione, che dal Concilio Tarraconese, tenuto nell'an. 516., e perciò, che si riceva da più Concilj, non in quattro parti, ma in trè, si dovean quivi distribuir le rendite Ecclesiastiche: ciò erano al Vescovo, al Chericato, e per la fabbrica delle Chiese. (b) I poveri non eran nominati; poichè andavan nelle porzioni del Vescovo, e de' Cherici. *Etenim*, dice Lupo, (c) *Hispaniarum Ecclesia tres solummodò habuit portiones, Episcopi, fabricæ, Clericorum; pauperum portionem dictis tribus inclusam Episcoporum, & Clericorum fidei credidit, omnia simplici suæ sustentationi superflua in pauperes, ac alias pias causas impensorum*. Ma, se egli tardi fù ricevuto quest'usò nella Spagna; più tardi si ricevè nella Francia; amando quella più tenacemente l'antica disciplina; perchè si legge, che non si ricevè prima de' tempi di Gregorio II., il quale fiorì nell' 8. secolo; che procurò stabilirvi questa disciplina delle quattro parti dell'entrate Ecclesiastiche; (d) che che prima si fosse determinato nel Concilio Aurelianense I. (e) Ma per diligenza, che egli vi avesse oprato, acciocchè si facesse nelle Cattedrali tal ripartimento, quello, o non mai fù ricevuto, o appena ricevuto, fu dismesso; perciocchè non si vede ne' seguenti Concilj fatto motto alcuno intorno a ciò; onde dice Cristian Lupo. *Quocirca in Cathedralibus Francorum Ecclesiis nunquam admissa fuit.*

Ma in quelle regioni, ove apparisce esser stato ricevuto tal partimento in quattro porzioni, durò poco spazio di tẽpo, cadẽdo appoco appoco; finchè poi affatto si estinse; imperocchè cominciaron le Chiese de' Contadi ad avere i propri poderi, distinti da quei della Chiesa Cattedrale; quando prima non era permesso, che l'altre Chiese, salvo sola-

(a) *Lib. 3. epist. 2. Thomas part. 3 lib. 2. cap. 14. num. 4.*
(b) *Lupus. ibi.* (c) *Tom. 2. in notis ad 8. Concilium Can. 15.*
(d) *Lupus. tom. 4. loc. cit.* (e) *Canon. 16. 17.*

Digitized by Google

solamẽte la Cattedrale avesse renuti i fondi; sì variò parimente la disciplina, quanto all'offerte, & alle decime, che in quelle Chiese de' Contadi raccoglievansi; perciocchè prima si davã tutte alla Chiesa Cattedrale; anche quelle, che i fedeli profferivano alle Chiese minori, donde ricevevan la lor porzione; indi ne davan una sola porzione di esse; per fine poi tutte le ritenevan presso di esse. Si variò parimente nel cominciamẽto del sesto secolo, in assegnare in spezie i poderi delle Chiese Cattedrali ad alcun Chierico, & anche a' laici benemeriti della Chiesa; (a) & in prima si cominciò cõ qualche podere sterile, o di poco momẽto; (b) indi vẽnesi a' poderi più fruttiferi; e pur prima si assegnarono, a tempo, o durante la vita del Vescovo: ma poi si assegnaron, durante anche la vita del beneficiato. (c) Oltre a ciò, facevansi molti assegnamenti a' Monasteri de' Monaci, che si ritiravano a menar vita comune; (d) i quali non sono altro, che benefici Ecclesiastici, dicendo il Tommasino. (e) *In beneficiis enim jure etiam, meritoque monasteria numerantur, & nativam singuli Monachi præseferunt imaginẽ beneficiariorum primæva Ecclesiæ, quibus non alii proventus erant, aut fundi, quàm mestruæ, vel diurnę sportulę, ac distributiones, quarum eo esset copia moderatissima, ut victui, ac vestitui sufficeret, non deficeret, non redundaret.* Ma il tracollo principal della detta disciplina, sopra tutto, avvenne per cagion de' Saraceni, quando presèr la Spagna, e si resèr Signori di tutto; perchè venner mẽno quivi le raccolte Ecclesiastiche; e per conseguente i partimenti. E nell'Italia, e molto più nella Francia diversamente scemò il rigor di tal divisione; poichè s'estinse la progenie di Carlo Magno. (f)

Ma fra questi rimescolamenti di fortuna era già spenta la disciplina Ecclesiastica nel decimo secolo; e per tutto non si vedeva altro, che disordini, e mali, che inondavan



(a) *Gennettus to.2.moral.de benef.cap.1.quæst.6.* (b) *Concil. Agatens.can.7.nel 506.* (c) *Genett. loc.cit. Thomas p.3. lib.2.cap.16.* (d) *Thomas.tom.3.lib.2.cap.2.* (e) *Part.3. lib.3.cap.32.num.3.* (f) *Lupus ibidem.*

Digitized by Google

la Chiesa; quando nell'undecimo secolo respirò alquanto più quella; poichè fin dal nono secolo erasi cominciata a rimettere in parte l'antica disciplina; e poi tratto tratto avvezzatasi nell'undecimo, che i Chierici, & i Canonici presero a vivere in comune, e della comun massa; alla quale i Vescovi, & i Principi contribuirono non poco con le donazioni, e con gli assignamenti de' poderi Ecclesiastici; da' quali ne prendevano in comune il convenevol sostentamento i detti Canonici, e Chierici regolari; & il di più dispensavano a' poveri. E questo costume incominciò, tra perchè i Vescovi vollero scaricarsi del peso di ripartire i beni della Chiesa, con quella diligenza, come dovevano; rovesciandolo alla cura altrui; e perchè era ripullulato ne' Chierici quello spirito di vivere in comune: onde advenne la division tra' Vescovi, e' Cherici de' poderi della Chiesa. (a) Narra tutto ciò Genetto (b) in questa guisa. *Cùm plerique Episcoporum voluissent, nono circiter seculo, vitam communem inter Clericos stabilire, & Ecclesiarum Cathedralium Canonicos in unum corpus congregare: assignarunt ipsis quidquid ad sustentationem opus erat; sivè per unionem Parochiarum, cum jure in oblationes, & decimas; sivè tradendo in perpetuum varios Ecclesiæ fundos. Hoc eodem tempore plura fundarunt Monasteria ex Ecclesiæ bonis, xeniaque Xenodochia, seu Hospitalia ad recipiendos peregrinos, aut alendos, seu curandos pauperes Diœcesis. Fiunt facilumnes, ut per has varias divisiones eximerentur Episcopi ab administratione earum partium bonorum Ecclesiasticorum, quorum antehac curam ipsi gerebant; cum obligatione tamen distribuendi Clero, pauperibus, & Ecclesiis, ut superiùs dictum fuit.* Posto adunque questa sì fatta divisione, non bisognava parlar di far le quattro porzioni dell'onorate Ecclesiastiche: ma quelle, che erano assignate, dovevan servire primieramente per lo mantenimento de' Cherici; quindi ancor per lo sostentamento de'

(a) *Thomas. de benefic. par. 3. lib. 2. cap. 23. n. 1. 2. & 3. cap. 2.*

(b) *Tom. 2 moralis tract. 1. de benef. cap. 1. quæst. 9. Thomasinus part. 3. lib. 2. cap. 20. num. 5.*

Digitized by Google

de' poveri, onde dice S. Gregorio, scrivendo a S. Agostino, Apostolo dell' Inghilterra. *Communiter viventibus de faciendis oblationibus, quid erit loquendum, cùm omne, quod superest necessitatibus, in causis piis, ac Religiosis eroganda sit?*

Ma non durò lungo tempo sì lodevol costume: perocchè venne desiderio a molti di quei Canonici, e Chierici regolari farsi secolari; con far sì, che lor s'assegnasse una porzion di quei fondi, che possedevano in comune, & indivisi, e ciascun cenesse il suo proprio fondo. (a) Meglio di tutti racconta questo fatto il Vescovo di Vanse, Francesco Genetto. (b) *Progressu temporis cùm omnia ferè Capitula communem vitam, & mensam reliquissent, præbendæ divisæ fuerunt inter Canonicos, aliosque Clericos Ecclesiæ inservientes; & hoc modo plura erecta fuerunt beneficia, cum redditibus propriis, ac perpetuis, & distributionibus pro cujuslibet dignitate, ac Ecclesiæ servitio. Eo quoque ferè modo erecta sunt beneficia regularia, quorum plurima postmodùm in commendam Clericis secularibus concessa sunt. Primò namque Abbates privatâ voluerunt habere familiam, & mensam segregatam à Communitate Monachorum, quibus eam postea tradiderunt aliquam redditum Monasterii partem ad sustentationem. Multa denique Monasteria divisa fuerunt, eorumque redditus inter Monachos distributi, qui partes suas sub beneficii regularis nomine possidere cœperunt; quinimò plurima ex hujusmodi beneficiis, effecta sunt secularia, & nunc ab Ecclesiasticis secularibus obtinentur.* E così hanno avuto origine i benefic), che or si possedono; oltre a quelli, che sono padronati; de' quali altri ancor ne sono in piedi, & altri sono estinti, rimasti in benefic).

Or posto questo parimente de' beni della Chiesa; si ha per cosa verissima, che in tutti etre gli Stati, non mai la Chiesa poteva, nè ha voluto sgravare i beneficiati del peso di nutricare i poveri; perchè in tutti i tempi, sempre ha gridato, che i benefic) son beni de' poveri; e che in-



(a) *Thomass. d. part. 3. lib. 2. cap. 23. num. 4.* (b) *In Theolog. moral. tom. 2. de benefic. cap. 1. quæst. 10.*

tanto i Chierici ne godano, in quanto essi ancor son poveri. *Et se in numero pauperum, paupertatis amore, constituit*, dice Giuliano Pomerio, (a) *ita ut, unde pauperibus subministrat; inde, & ipse tanquam pauper voluntarius vivat.* Onde trattone da quelli un convenevole, & onesto sostentamento, che alla lor condizion si richiede, tutto l'avanzo s'ha dà dispensare a' poveri. E bene intorno a ciò, dice S. Agostino. (b) *Si pauperum compauperes sumus, & nostra sunt, & illorum. Si autem privatim, quæ nobis sufficiant, possidemus; non sunt illa nostra, sed pauperum, quorum procurationem quodammodo gerimus; non proprietatem nobis, usurpatione damnabili, vindicamus.*

Del primo stato, che fosse così, convengono anche color della parte contraria; poichè suppongon, che tal divisione abbia innovata la materia, & abbia tolto dalla parte destinata a' Chierici ogni obbligo di giustizia di averne a dare a' poveri. *Non est dubium*, dice Sarmiento, (c) *quòd ubi antè divisionem bona Ecclesiarum possidebantur in communi, Clerici solùm poterant ex bonis Ecclesiasticis sibi necessaria in victum, & vestitum assumere: reliqua erant in pauperum sustentationem, & alias Ecclesiæ necessitates expendenda . . . & nullus est, quem ego viderim, qui non fateatur ante divisionem factam de fructibus, & oblationibus Ecclesiasticis, inter Episcopum, & Fabricam Ecclesiæ, pauperes, & Clerum, Episcopum, & alios Clericos, ultra sibi necessaria ex communibus rebus usurpantes ad restitutionem teneri. Hanc enim opinionem admittunt etiam omnes illi, qui attenta divisione præfata, improbant opinionem Archidiaconi. Et hoc manifestè apparet, quia ex lege justitiæ, re communi non potest quisquam, nisi ad eos usus, ad quos res ipsa destinata est. Quòd patet, quia hæc divisio fuit facta, tempore Simplicii Papæ, & tempore Gelasii; postea fuit etiam statuta, quæ tempora supputat R. P. Dominicus de Soto, qui dicit factam fuisse divisionem prædictam, circa annum Domini quadringentesimum septuagesimum.*

Ma

(a) *Lib. 2. de vita contemplativa cap. 11.* (b) *Epist. 50.*
(c) *Part. 3. c. 3. n. 1. de redditibus Ecclesiast.*

Digitized by Google

Ma da noi si replica, e si dice, che possa la suddetta divisione, e la ragion del divario, che costor ne danno; gli Ecclesiastici, tanto men sarebbon prima stati tenuti alla limosina, che dopo la divisione; poichè, se altro non fe quella division, che assegnare a' Preti una quarta parte dell'entrate; acciochè lor servisse di sostentamento, secondo la varia condizion loro: questo altresì facea prima il Vescovo, con distribuir le rendite, e per se, & a' Cherici, & a' poveri, & alla Chiesa; con questa sola differenza, che dove nella division, ciò faceasi, con ragion più ferma; prima della division dipendeva più dall' arbitrio del Vescovo: ma nell'una, e nell'altra era assegnata la convenevol porzion per gli Cherici, separata da quella del Vescovo, de' poveri, e della Chiesa. Dunque in amendue i casi correrebbe l'istessa ragione: o che dovessero essere obbligati i Cherici alla limosina per giustizia; o che da quella ne fossero sciolti. Ma han detto generalmente i Canoni, & i PP., così prima, che dopo la division, che quelle rendite sian patrimonio de' poveri; adunque è vanissima tal distinzion, che si vuol prender dalla divisione. E che sia così, andrem partitamente divisando di tutti gli stati.

E per cominciar dal primo, egli non ha dubbio, che i Vescovi, cui si dovea tutto, & i quali eran del tutto dispensatori, eran tenuti, per legge di giustizia, e non di carità, al sostentamento de' poveri; poichè eglino aveano da dar le robe della Chiesa, le quali, secondo il detto di Urbano I. (a) eran da dispensar, non come proprie, ma come comuni, & offerte a Dio. *Res Ecclesiæ, non quasi propriis, sed, ut communes, & Domino oblatæ, cum summo timore, non in alios, quàm in præfatos usus, sunt fideliter dispensandæ.* Perchè il Concilio Cartaginese determinò, che *Episcopus, rebus Ecclesiæ, tanquam commendatis, non tanquam propriis utatur.* (b) E tutti gli antichi Padri gli appellarono amministratori, e dispensatori. (c) E la ragion di ciò era, per-

(a) *Epist. unica cap. 1. & Canon. res Ecclesiæ 12. quæst. 1.*
(b) *Concilium Cartaginense 4. canon. 31. anno 998.*
(c) *Thomasinus de beneficiis part. 3. lib. 3. cap. 26. & seqq.*

Digitized by Google

perciocchè, secondo il motto di S. Ambrogio. (a) *Nihil Ecclesiæ sibi, nisi fidem possidet. Hoc redditus probet; hoc fructus. Possessio Ecclesiæ sumptus est egenorum. Numerent, quos redemerint templa captivos, quæ contulerint alimenta pauperibus, quibus exulibus vivendi subsidia ministraverint.* E Giuliano Pomerio, (b) che viveva in Francia sù la fine del V. Secolo, disse espressamente, che. *Non ut possessores, sed ut procuratores, facultates Ecclesiæ possidebant; & idcirco scientes, nihil aliud esse res Ecclesiæ, nisi vota fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum: non rapuerunt in usus suos, ut proprias, sed ut commendatas pauperibus diviserunt. Quod habet Ecclesia, cum omnibus nihil habentibus, commune habet; nec aliquid inde eis, qui sibi de suo sufficiunt, erogat, quando nihil aliud sit, habentibus debet, quàm perdere.* (c) Posto dunque tutto ciò per vero, i Vescovi erano tenuti, non solamente per legge di carità, ma anche di giustizia al sostentamento de' poveri, avendo, & amministrando tutto il patrimonio loro.

Ma de' Chierici, che avrem noi a dire; posto che avevano essi da man de' Vescovi la lor parte; anche essi ma tenuti, per legge di giustizia, di dar tutto il loro avanzo a' poveri? certo che sì; poichè eglino, come poveri, potean solo prendersene la lor parte; ma non essendo bisognosi eglino, nulla non ne potevan. Sentasi come scrive a Nepoziano della vita de' Chierici S. Girolamo. *Avaritiæ quippiam vapere furtum est; Ecclesiam frustare, sacrilegium est. Accepisse, quod pauperibus erogandum sit, & ementientibus plurimis, vel cautum esse velle, vel timidum: aut quid apertissimi sceleris est, aliquid inde subtrahere, omnium prædonum crudelitatem superat.* E poco dopo. *Gloria Episcopi est pauperum opibus providere, ignominia omnium Sacerdotii est, propriis studere divitiis.* Et altrove si dice (d). *Quidquid habens Clericus, pauperum est ... qui autem bonis parentum, & opi-*

(a) Epist. 31. (b) Lib. 2. cap. 9. de vita contemplativa.
(c) Vedi anche il Concil. Aquisgranense dell' anno 816. cap. 35. & il Canone expedit 12. quæst. 1.
(d) In epist. ad Damasum canon quoniam 16. quæst. 1.

*opibus sustentari possunt, si quod pauperum est, accipiunt, sacrilegii profecto incurrut, & commixtum; & per abusionem talium judicium sibi manducant, & bibunt.* Percioche avean per regola fermissima, che l'Ecclesiastico non debba prendersi più di ciò, che l'è necessario dalle rendite Ecclesiastiche; altrimente prenderebbe la roba altrui. *Apostolus Paulus*, dice il medesimo Girolamo.(a) *Qui altari, inquit, serviunt, de altari participant, & vivunt. Permittitur tibi, ô Sacerdos, ut vivas de Altari, non ut luxuries.* E ben soggiunge il dottissimo Tommasino.(b) *Hinc illud consequens erat, quòd supra ostensum est; Clericos, quibus propria sunt, & hæreditaria bona, rebus pauperum, ut alienis abstinere debere, quod nefas sit divitem quemquam stipendiis pauperum ali.* In pruova di ciò potrei io addurre molti PP., che han sostenuta saldamente la suddetta dottrina;(c) ma basti per tutto, sol quanto leggesi nel Concilio d'Antiochia,(d) ove fu confermato ciò, che prima era stato determinato dal Canone, creduto degli Apostoli,(e) ove si ha, che. *Episcopus habeat rerum Ecclesiæ potestatem: ut eas in usus egenos dispenset, cum multa cautione, & timore Dei. Ipse autem eorum sit particeps, quibus indiget; si tamen indiget, ad suas necessarias expensas, & fratrum, qui apud eum hospitalitatis gratia commorantur, ut nulla ex parte peripiam defraudentur, secundùm Apostolum, qui dicit, habentes alimenta, & quibus tegamur, his contenti simus.* Or se questo è determinato nel Vescovo, che dovrà intendersi degli altri Ecclesiastici, i quali servono assai meno alla Chiesa, e non tengon sì grave soma, quale è quella del Vescovo? quanto dunque men di ragione avran costoro, essendo bene agiati, di prendersi i frutti della Chiesa, che il Vescovo, il qual di continuo a quella serve? ma pur di costor nominatamente ragiona Giulian Pomerio,(f) e dichiara non poterne gli Ecclesiastici prender cosa alcuna dell'entrate

(a) *In Micheam.* (b) *De benefic. part. 3. lib. 3. cap. 26.*
(c) *Vedi Thomasinum de beneficiis part. 3. lib. 3. cap. 4. 5. & 6.*
(d) *Canone 25.* (e) *cap. 40. 41.*
(f) *Lib. 2. de vita contemplativa cap. 10. 12. 14.*

Digitized by Google

trate della Chiesa, quando non ne han bisogno. *Nec illi, qui sua possidentes, dari sibi aliquid inde volunt, sine grandi peccato suo, unde pauper victurus erat, accipiunt. De Clericis, quidē dicit Spiritus Sanctus, peccata populi mei comedunt. Sed sicut nihil habentes proprium, nō peccata, sed alimenta, quibus abundare videntur, accipiunt; ita possessores, non alimenta, quibus abundant, sed aliena peccata suscipiunt. Ipsi quoque pauperes, si se possunt, suis artificiis, aut laboribus expedire, non præsumant, quòd debet debilis, aut infirmus accipere: nè forte Ecclesia, quæ potest, omni solatio destitutis, necessaria ministrare: si omnes etiam nihil indigentes accipiant, gravata illis quibus, debet subvenire non valeat.* Dell'istesso sentimento fu S. Agostino, fu S. Girolamo, furono i PP. del Concilio di Aquisgrana, e tutta l'antichità; come può vedersi presso il Tommasino; il qual per quattro interi capi dimostra tal verità.(a) Or posto ciò nel primo stato, così nel Vescovo, come ne' Chierici; perchè non abbiamo autor veruno, che il contrasti; vediamo se nel secondo stato fiasi qualche cosa innovata; e se potea innovarsi, come suppongon cotesti Autori, poco consapevoli dell'Istoria a ciò necessaria.

Altro non feron que' Vescovi, i quali ammisero la divisione, se non che quella distribuzion, che prima essi facevan tutta a lor talento; perciocchè anche distribuivan le robe della Chiesa, parte in lor porzione, parte a' Chierici, parte a' poveri, e parte alle fabbriche delle Chiese, & ad altri più usi; poi la feron soggetta ad una certa legge; dispensando i beni in que' medesimi usi: ma con più esattezza, e certezza; del resto essi ancor, come prima, restarono arbitri di tutto il patrimonio Ecclesiastico; dalle lor mani, per mezzo degli economi, o d'altri uficiali, anche si facevan le parti; e dal loro arbitrio dipendeva l'avanzamento, o scemo di quelle; per modo che non sa conoscersi differenza sostanziale dalla prima alla seconda distribuzione. Et in verità esser non ci poteva; perciocchè

(b) *Part. 3. lib. 3. cap. 4. 5. 6. 7. Genetto tom. 2. tract. 1. de benefic. cap. 11. quæst. 12.*

Digitized by Google

chè se i Vescovi non erano altro, che amministratori delle robe Ecclesiastiche, anzi del Pontefice stesso, come dice di se S. Gregorio Magno Papa. (a) *Pauperum res sunt. Nec debet esse verecundia, si aliquid de eleemosynis importunè dicere, quem constat, non sua, sed aliena dispensandum, non pauperum habere. Dispensatoris, non sum in rebus, sicut scitis, pauperum teneamus.* Come adunque potevan dare altrui do Signoraggio di quelle cose, che lor non erano? e come color potevan quelle acquistar da chi non n'era padrone? ma sol dispensatore; fuor solamente, che come compresi nel numero de' poveri, a chi si dovevan per proprio sostentamento. Onde ne segue, che se essa prima della divisione non era, se non che amministratori delle robe della Chiesa; anche quì furono appresso; e se i Chierici prima erano obbligati, per giustizia, a sovvenire i poveri di quanto loro avanzava; anche appresso obbligati esser dovevano; perciocchè quella divisione non recò alcuna novità, quanto alla natura de' beni Ecclesiastici; i quali essendo patrimonio de' poveri, non potevano i bisognosi servirsi di essi, non già gli abbienti. *Hac*, dice il Genetro, (b) *divisio nullo modo mutabat naturam bonorum Ecclesiasticorum, & ita tam haec quarta pars Episcopis adjudicata, quàm ea, quae Clericis erat attributa, erant semper pars patrimonii pauperum, proindè quo, postquam Episcopus, & Clerici inde sumpsissent, quod illis erat necessarium ad honestam sustentationem; reliquum ad pauperes pertinebat.* E prima di lui avverte questa verità il celebre Tomasino, (c) spiegandola in chiare note; tanto che dopo conclude: *Haec Ecclesiasticae disciplinae constantissima sunt placita, nec ullis temporum vicibus, nec partitionum quibuscumque legibus mutabilia.* E prima di lui l'insegnò copiosamente il dotto Martin Navarro, (d) adducendo varie ragioni, che qui per brevità si tralascian, che tal divisione non avesse

(a) *Lib. 5. epist. 15. lib. 11. Epist. 22.* (b) *Tom. 2. tract. 1. de benefic. cap. 2. q. 15.* (c) *De benefic. part. 3. lib. 2. cap. 53. num. 11.* (d) *Tract. de rebus Ecclesiast. qu. 1. versic. quinquagesimo nono.* (3)

avesse potuto innovar cosa veruna.

Ed in effetto ciò, che noi abbiam ragionato, si avvisa manifestamente dal linguaggio de' Concilj, e de' Padri, i quali, sì ancor continuarono a parlar dopo la divisione, come fatto avevan prima. Così il Concilio Niceno II (a) celebrato nel 787., dice, che i Vescovi son dispensatori de' beni della Chiesa, e che lor non lecce frodar niente. Così il Concilio Turonese (b) *Ut rebus Ecclesiæ, sic utantur, non, ut propriis, sed, ut sibi ad dispensandum commissis.* Così il Concilio di Sciallon (c) di Parigi, & il Concilio di Aquisgrana, s'accordano in dire, che il Vescovo, non è punto padrone, ma amministratore de' beni della Chiesa; i quali son patrimonio de' poveri. Nell'istessa guisa parlan S. Gregorio Magno Papa (d) e S. Leone IX. (e).

E crederete, che non siano ancor difesi a dare agl'istessi Chierici questa instruzion salutare? Ecco le parole de' PP. nel Concilio di Nanes, (f) come essi parlano a' Preti, *Si qui per Presbyterum, vel quemlibet Sacerdotem, vel Clericum admonendi sunt Presbyteri, pueriique admonendi, quatenus noverint, decimas, & oblationes, quas à fidelibus accipiunt, pauperum, & hospitum, & peregrinorum esse stipendia, & non quasi suis, sed quasi commendatis uti; de quibus omnipotenti Deo rationem pro illis reddituros in conspectu Dei, si non eas fideliter pauperibus, & his, qui præmissi sunt, administraverint, damna patiuntur.* Una simil sentenza leggesi nel Concil. Vltodi Parigi. (g).

Ma qui potrebbe insorgere un dubbio, come i Preti avean queste oblazioni, e decime, se tutte andavan nel

(a) *Concil. Nicænum Secundum, referente in Canone quisquis* 12. *quæst.* 2. (b) *Concil. Turon.* 2. *anno* 813. *sess. non.* 30. (c) *Concil. Cabilonense anno* 814. *can.* 6. *Concilium Parisiense anno* 829. *can.* 15. *Concilium Aquisgranense anno* 836. *cap.* 2. *can.* 7. (d) *Loco supra citato.* (e) *Epist. ad Hermanos.* (f) *Concil. Namnetense convocato anno* 900. *narrat Gratianus de Consecr. dist.* 2. *cap.* 11. *quæst.* 2. (g) *Concil. Vltodi Parisiacum.*

nel reloro del Vescovo, per poi dispensarle? A questo si replica, che verso l'ottavo, e nono secolo, era si alquanto scemata la disciplina antica; e già le Chiese, spezialmente le Parrocchiali, avean le proprie offerte, e decime, & alcune di esse ancora i propej poderi; per lo che era a' Preti comandato, che non l'impiegassero in proprj usi, ma, secondo le regole Canoniche, le distribuissero; come può vedersi appresso il Tommasino, e Natal d'Alessandro. (a) Di modo che, egli è stata massima ferma, che ne il Vescovo, nè i Chierici potessero unquemai appropriarsi le rendite Ecclesiastiche, se non che avendone di bisogno. Onde nel Capitolare di Carlo Magno s'era determinato, secondo il Canone Antiocheno, (b) che *Episcopus Ecclesiasticarum rerum potestatem habeat ad dispensandum erga omnes, qui indigent, cum summa reverentia, & timore Dei; particeps autem, & ipse, quibus indiget, si tamen indiget.* Per lo che ebbe a dire Jacco Vescovo Linconense (c) *Nam qui altari deservit, de altario vivere. Aliqui, si possibilitatem habemus, iterum deliciose, & luxuriose, quasi de nostro absumimus, aetum, quod offerimus, auferimus; & de rapina jam pejus vivimus.*

Or da ciò agevolmente noi possiamo argomentar, che da' possidenti del terzo stato de' beni Ecclesiastici, quando furono da' Vescovi divisi, e dipartiti in varie parti, non già le rendite di quelli Mali poderi medesimi, parte assegnandone a' Chierici; parte a' Canonici regolari, o secolari; parte agli Spedali, e Monasteri; e parte ritenendosene per sè, quanto lor parve. Ma, egli è cert'issimo, che essi non ne eran padroni, ma solo amministratori; perchè non dovean volere, nè poteron quelli darne alle suddette persone, se non che col peso intrinseco della cosa, cioè a dir, che da quelle robe si prendesse color ciò solo, che bastasse per lo lor mantenimento, se di bisogno n'avevano;

(a) *Thomassinus part. 3. lib. 3. cap. 3. num. 9. Natalis Alex. tom. 6. cap. 5. artic. 6. num. 6.* (b) *Lib. 7. cap. 98.* (c) *De Canone Missæ ad Joannem Pictavorum Episcopum Nat. d'Alessandro tom. 6. cap. 5. art. 6.*

e tutto l'avanzo darsi a' poveri, di cui patrimonio era: perocchè dandone i Vescovi l'amministrazione a coloro, non intesero già interamente far le parti, siccome per l'adietro avean fatto, dividendo a ciascuno, secondo il merito delle persone: ma solo commisero a coloro, che di quello, che loro assegnavano, ne riserbasser per sè quanto lor bastava secondo la convenenza delle loro grado, e bisogno, e l'altro dispensassero a' poveri; di modochè non ne fosser coloro, che semplici amministratori; siccome essi Vescovi erano; e nè più, nè meno obbligati, che essi Vescovi, secondo l'intendimento de' Canoni. E in questa maniera poteron conservarsi i poderi Ecclesiastici, con que' medesimi pesi, che i concedenti avevan; non potendo alcun maggior diritto trasfondere in altrui di quello, che egli prima avevano; di modo tale, che se appresso i Vescovi sene dovevan far le quattro parti inclusavi la propria loro; passando poi i poderi a coloro, sene dovevan far tre, senza quella de' Vescovi, che se la dovevano aver riserbata in altri capitali; e se quella fosse stata a' Vescovi soprabbondante; allora eglino di quella ancora dovevan dar l'avanzo a' poveri. E tutto ciò dipende da quella massima, che, non essendo altro, che amministratori i Vescovi de' beni; altro, che amministratori non potean fare altro, a cui quelli concedevan, nè vi potevan toglier quel peso, che vi era per natura della cosa.

Tanto avverte il celebre Tommasino, parlando tutti gli avvenimenti di queste mutazioni de' beni Ecclesiastici. *Nec sane*, così dice, (a) *Episcopi, Abbates, & Beneficiarii provisi omnes, abiiciuntos quæque pauperum aurogerenda, quasi jure superfluentes opes sas sibi fuit in lucrum, & vanas seculi delicias obligurire. Non eò facta est illa fundorum Ecclesiæ distributio, ut ne jam ditiores beneficiarii cogerentur superfluos proventus suos in pauperes dilargiri: sed ne pauperes ea saltem portione orborentur, quam eis Canones expressis dicaverunt. Ea est quasi natura, id jus,*

ea

(a) *De benefic. part. 3. lib. 2. cap. 22. in fin.*

*ex eiusdem totius Ecclesiarum substantiæ, ut Christi, ut pauperum sit patrimonium. Quantulacumque in portiones hoc dissecueris, particula hæc erat semper patrimonii pauperum, nec eam usquam poteris abstergere conditionem. Minutissimæ etiam particulæ rerum Ecclesiæ, hostiæ nihilominùs sunt Sacræ Religionis, & pietatis fidelium: ut sacrilegè, & impiè faciat, qui quis eas voluptati, aut pompæ sæculi impenderit. Usque adeò verò bona Ecclesiæ pauperum res sunt, & patrimonia, ut iis, nec Episcopi, nec Abbates, nec cæteri beneficiarii uti possint, nisi more, & modo pauperum; nec suis indè cognatis quidquam decerpere, nisi, ut pauperibus. Itaque qua demum ratione facta rerum Ecclesiæ distributione, res Ecclesiæ, res semper erunt pauperum, & seposito beneficiarii frugali, & modico victu, cultuque, residua omnia in pauperes, necessariò spargenda erunt.* Et altrove riperendo l'istesso, dice. (a) *At ævo Innocentii III. jam illud pervagatissimum erat, ut partitis rebus, & fundis Ecclesiæ pauperum, hospitumque, & reparationum portiones, ab Episcopi, & Cleri portionibus non segregarentur; quo fiebat, ut in eos ex cura reicerentur, & expensæ.* Così presso a poco, dice il Vescovo di Vanse Genetto. (b)

E che in effetto sia così, lo dimostrano a bastanza tanti Concilj, tanti PP.; i quali non pure sclamano, che i soli Vescovi: ma ancorche i Chierici siano amministratori delle robe de' poveri; e che gli uni, egli altri ne debban render ragion; perchè amendue posseggon le robe de' poveri. E che altro grida il Concilio di Redones, tenuto nell'anno 1273., se non che. *Quid quid habent Clerici pauperum est.* (c) Che altro il Sinodo Excestriense in Inghilterra, tenuto nell'anno 1287. (d) *Ecclesiastici, quidquid vitæ sue necessitati eis superfuerit de patrimonio Iesu Christi, in usus pauperum, quorum dispensatores existunt, tenentur, ex debito, erogare?* Che il Concilio Burdigalense, il qual raconda agli Ecclesiastici, che. *Præcipuè perpendant reddit-*

*Eccle-*

(a) *Cap. 23. ibidem, n. 9.* (b) *Tom. 2. tract. 1. de benef. cap. 12. quæst. 2.* (c) *Concilium Redonense Can. 3.*

(d) *Canon. 18.*

Digitized by Google

*Ecclesiæ, bona Christi, & pauperum patrimonia esse*(a) Non dico di quello altro Concilio Burdigalense, e del Concilio Tridentino; i quali vietano il logorar le rendite della Chiesa ne' parenti, e ne' famigliari; (b) non dico d'altri Concilj, come del Concilio di Ravenna, tenuto nell'anno 1311., (c) e del Concilio Mediolanense I., tenuto nell'anno 1565., solo vogliam ricordare il Concilio Rotomargeie, tenuto nell'anno 1581., e'l Concilio Aquense, tenuto nell'anno 1585.; perchè l'uno, e l'altro parlan delle commende, dicendo, quasi in una medesima sentenza (d) *Nè existiment commendatarii sibi commendatum Monasteriorum regimen ad luxum, vel prodigalitatem, aut ad augendam rem suam, & consanguineorum familiam: sed ad piam, & justam alienarum rerum dispensationem; & quarum non habent proprietatem: Deoq: de omnibus reddendam esse rationem.*

Ma ove tralasciamo i Concilj tenuti nel passato Secolo? così dice il Concilio, che ragunò il Cardinal Cibo, di felice memoria, in Velletri. (e) *Quicumque redditus Ecclesiasticos possident, noverint res Ecclesiæ, nihil aliud esse, quàm vota fidelium, pretia peccatorum, & patrimonia pauperum; earumque propterea ministros se esse, non dominos; ut quod illis supereſt, in pauperum necessitatibus erogent:* Ne medesimi sensi si esprime il Cardinal de Angelis nel Concilio di Nonantula; (f) l'istesso ripete con altre parole il Cardinal Rosserto nel Concilio di Faenza. (g) Che poi diremi de' Pontefici lasciam ciò, che dice Innocenzo III., ciò che dice Bonifacio VIII., che il chiaman patrimonio di Cristo; vaglia sol quel, che dice Alessandro III., che dichiarò procuratore, e non padron

(a) *Anno 1624. cap. 8. n. 4.* (b) *Concil. Burdigalense anno 1583. tit. 16. de Episcopis. Concilium Trident. sess. 25. de refor. cap. 1.* (c) *Nel cap. 30.* (d) *Concilium Rotomagense de Monasteriis n. 4.* (e) *In Synodo Veliterna anno 1698. tit. 25. n. 12.* (f) *Anno 1688. cap. 8.* (g) *Synodo Faventina anno 1674. part. 3. cap. 14. n. 29. & cap. 5.*

Digitized by Google

dron qualsivoglia Vescovo, o Prelato delle robe della Chiesa. (a)

Or può ciascun comprender da questi Concilj addotti, i quali non sono altro, che sentimenti di più Vescovi, e di più PP. ragunati altheme, qual sia stato l'intendimento de PP., e de Teologi, che han di tal materia scritto; i quali a volerli tutti qui annoverare, sarebbe non mai finirla: perciò ci sia pur lecito portarne alcuno, e fra gli altri S. Bernardo, (b) il qualcosa a nostro proposito ragiona. *Quidquid præter necessarium victum, ac simplicem vestitum de Altario retines, tuum non est, rapina est, Sacrilegium est.* Ed altrove (c) *Timeant Clerici, timeant Ministri Ecclesiæ, qui in terris Sanctorum, quas possident, tam iniqua gerunt, ut stipendiis, quæ sufficere debeant, minimè contenti, superflua, quibus egeni sustentandi forent, impii, sacrilegèque sibi retineant, & in usus suæ superbiæ, atque luxuriæ victum pauperum consumere non verentur: duplici profecto iniquitate, peccantes, quòd, & aliena diripiunt, & sacris in suis vanitatibus, & turpitudinibus abutuntur.* Vuole anche sentirsi Arnulfo Vescovo Lessoviense nell'orazion fatta nel Concilio Turonese dell'an. 1163. che costerebbe a dire. *Nō possumus dicere divitias possidere, si tamen earū nos non reputaverimus Dominos, sed Ministros: si intellexerimus, patrimonium pauperum esse patrimonium Christi; si proventus Ecclesiæ pauperum necessitatibus erogantur: alioquin fures, & latrones nos ratio manifesta convincet, si res alienas, invitis dominis, nostro præsumpserimus arbitrio contrectare.* Ma ciò, che ne dica Graziano, (d) ciò che S. Raimondo di Pennafort. (e) Il Beato Alberto Magno, (f) S. Antonino, (g) è agevole ad imaginar. Ciò che dica Innocenzo Papa IV.,

Alef-

(a) *Canone Fraternitatem de donationibus.*

(b) *Bernard. epist. 1. ad Fulconem.* (c) *Sermone 23. in cantica canticorum n. 14.* (d) *Canone nulli Episcopo 12. quæst. 2.* (e) *Lib. 2. tit. de raptoribus, & prædonibus, §. 6.* (f) *Albertus Magnus in 4. sententiar. dist. 25. art. 4. ad 1.* (g) *Antoninus in summa par. 3. tit. 15. §. 19. cap. 1.*

Alessandro d'Ales, & l'Abbate Panormitano è manifesto.
(a) A questi ben si possono aggiunger Giovan Maggior, Pier Soto, Martin Navarro, Genetto, Natale d'Alexis, & altri innumerabili, (b) i quali tralasciam volentieri, per referir le parole del Cardinal Capizucco, in il quale così dice. *Ex dictis constat, Episcopos, & beneficiarios, Ecclesiasticorum reddituum superflua, in pauperes, & in alios pios usus non erogantes, non dum contra charitatem peccare, sed etiam contra justitiam, & ad restitutionem teneri. Confirmari autem hæc possunt à signo, nam, & modò summi Pontifices sub onere dispensandi superflua in pauperum alimenta, & in alios pios usus, Abbatias ipsis etiam Cardinalibus commendant. Unde in diplomatibus præcipiunt, ut tertiam partem fructuum, & reddituum conferant in fabricam Ecclesiæ, vel in alimoniam pauperum; idque generaliter, etiam statutum fuit in constitutione Leonis X. in Concilio Lateranensi, quæ incipit, Supernè; ubi præcipitur, quòd literæ, quæ super Monasteriorum commendis expediuntur cum clausula, onus illud specifice exprimendo, debeant expediri: aliquin, si aliter expediantur, nullius sint roboris, & momenti.* Ma per restringer tutto in poche parole; che in effetto vada così la bisogna; dicanoci certi Autori, sostenitori delle parti libere de' Cherici; ove sono andate; che si è fatto delle parti; che eran prima destinate a' poveri, & alla fabbrica delle Chiese? Certo è, che non ce ne potran mostrar veruna; adunque abbisogna creder, che sia vera la sentenza de' soprammentovati Teologi, e Canonisti, i quali dicon, che spezialmente, dopo la seconda divisione,

(a) *Innocentius IV. in cap. cum super de causa possessionis & proprietatis num. 3. Alexander de Hales part. 3. quæst. 36. memb. 5. ar. 2. & 3. Abbas in cap. cum secundum de præbendis n. 2. & 4.* (b) *Ioannes Major in 4. sententiarum dist. 24. quæst. 16. & 17. Petrus Soto de institut. lib. de vita Sacerdotis lect. 9. Martinus Navar. lib. de redditibus Ecclesiasticis quæst. 3. Genetus tom. 2. tract. 1. de hæres. cap. 11. quæst. 1. usque ad 7.* (c) *Controversia ultima de obligatione Ecclesiasticorum ad Eleemosynas, §. 1.*

Digitized by Google

sione, sianſi confuſi i detti beni; e che gli Eccleſiaſtici li ritengan, come amminiſtratori; tanto che trattone ciò, che loro abbiſogna, rimanga loro il peſo di diſtribuirne l'avanzo. E per fine, egli è da giungerſi un'altra ragione; ſe delle rendite Eccleſiaſtiche ſono affatto padroni i Cherici; per qual cagion ſempre ſi è coſtumato, che gli ſpogli de' Cherici beneficiati ſpettaſsero alla Chieſa, & ora ſe li prende il Papa? ſe non ſe perchè quei beni dello ſpoglio, come beni provenuti a' Cherici dalle robe della Chieſa, ſi ſtiman robe Eccleſiaſtiche; le quali non ſi poſſon laſciare a' parenti: ma ſi debbono alla Chieſa; il che non avrebbe luogo, quante volte ſpettaſsero in pieno dominio a' Cherici.

Ecco adunque ciò, che noi abbiam propoſto ſul principio, che ſe la coſa ſi conſidera iſtoricamente per gli trè Stati, in cui ſono ſtati i beni Eccleſiaſtici: ben ſi viene a confermar quella fermiſſima ſentenza, che i beneficiati debbon far limoſine delle rendite delle Chieſe; toltone ciò, che ne detraggon per lor neceſsario vitto, e ſoſtentamento; reſtando confuſa, & abbattuta la contraria opinion, come nuova, falſa, e che travolge tutta la diſciplina Eccleſiaſtica; la qual ſi è mantenuta da' tempi degli Apoſtoli, fino a' dì noſtri. Avvertendo, che di tale obbligo non ſon liberi, nè i Veſcovi, nè gli Abbati, nè gli Economi, nè chiunque amminiſtra robe di Chieſe: eſsendo ladro, & uſurpator chiunque in altri uſi quelle rivolge. *Conſidera, quia nullum ſcriptura excipit*, dice il Venerabil Fulberto Veſcovo di Sciarpes, (a) *non Epiſcopum, non Abbatem, non aliquē Domus Dei Oeconomum. Quiſquis ſibi commiſſę Eccleſię bona ſubtrahit; intelligat ſe jam non Paſtorē, ſed invaſorem eſſe, omnique prędone crudeliorem, furemque domeſticum, ac familiarem inimicum. Qui enim ea, quę ſolis omninò pauperibus eroganda ſuſcepit, in alienos uſus temerè dilapidat, non vult in deſerto hujus ſeculi turbam pauperum exurientem reficere; ſed cum ſceleratiſſimo Iuda loculo ſibi conſtituit, & ea, quæ in pauperum cibos aggregamus, fur improbus*

G aſpor-

(b) *In Epiſt. relata tom. 2. Spicilegii Acchcriani.*

Digitized by Google

*asportat. Sicut ergò pium est, & justum bona Ecclesiæ servare, sollummodò ad opus pauperum, & captivorum; ita sacrilegium est, in propriam voluntatem, & in alienos usus distribuere, & à Christiana devotione semotum.* Onde saggiamente disse quello splendor della Compagnia di Giesù, dico il P. Paolo Comitolo. (a) *A recentis memoriæ hominibus, sepè addubitatum est illud, quòd ab antiquis Magistris, & melioribus authoribus superioris, atque adeo nostræ ætatis, in controversiam, nunquam vocatum est: num ii, quibus Ecclesiastica Sacerdotia, beneficiaque mandata sunt, sint bonorum, fructuumque omnium, qui ex eis percipiantur, veri Domini? Authores nescio, qui novam, & periculosam opinionem, post mille, & quingentos annos, in Christianam Rempublicam invehere conati sunt, eos à quibus Ecclesiastica beneficia obtinentur, fructuum, quos illa pariunt, veros esse dominos; quorum ipsi opinionem in iis libris, quibus Parochorum officia persecuti sumus, omni machinarum genere convellere, atque evellere adorti sumus: horum hominum sensum, à Conciliorum decretis, à Romanorum Pontificum sanctionibus, à Sanctorum PP. sententiis, à Theologorum consentione, à Sacrorum Canonum gravissimis explanatoribus, & à certissima ratione demonstravimus abhorrere.*

Dunque, ci diran gli oppositori, se i beneficiati son tenuti di giustizia alla limosina, potranno essere in giudizio costretti a farla, quando avvien, che non la facciano? Ben potranno; e ciò è sentimento di Alvaro Pelagio, (b) il qual sostien, che si possa indirettamente costringere il beneficiato, a dar la limosina a' poveri; perchè, non solo è tenuto in presenza di Dio: ma anche in presenza della Chiesa, di render ragion del male speso; & allega diversi testi Canonici, che conferman ciò. (c) Et il Cardinal

(a) *Respon. moralium lib. 1. quæst. 70.* (b) *In tractatu de planctu Ecclesiæ lib. 2. cap. 28. colum. final.* (c) *Cap. qualiter, & quando, & in glossa, sed qualiter extravag. de accusat. & cap. 1. causa 10. quæst. 3.*

Digitized by Google

dinal Zabarella (a) anche la medesima verità conferma; anzi stima, che lor si possa toglier l'amministrazione; e si possan punir come dilapidatori delle rendite Ecclesiastiche; oltre, che dicono altri Dottori, che si possan costringer per ufficio del Giudice; sicome si suole in tutte le opere di pietà; (b) poichè non si può dar certa, e determinata persona, che la limosina richiegga.

## §. II.

### *Si solve l'altra opposizione, con cui si dice, che il Beneficiato possa far la limosina a chiunque povero li piacerà, benche non sia del luogo del Beneficio.*

EGli si è finora dimostrato, che sian tenuti i beneficiati, per obbligo di giustizia, far la limosina a' poveri: ma non si è dimostrato a quali poveri far la debbano: se a quelli del luogo vicino al beneficio: o se possan farla ancora a qualunque povero lor piace; ancorchè fosse di là delle Indie. Questa è una quistion tanto lontana dalla mente di ogni uom di senno, che nulla più; perciocchè non si sà veder, considerando le circostanze delle cose, qual dubbio esser ci possa, che il beneficiato sia tenuto a' poveri del luogo del beneficio: Ma perciocchè alcuni gravi Scrittori, come il Navarro, il Molina, l'Azorio, & il Barbosa, (c) si sono studiati di liberare i beneficiati da sì stretto obbligo di farla ne' proprj luoghi del beneficio; siam costretti a ragionar di questa materia; e mostreremo



(a) *In clementina gratię de rescriptis penultima colum. & in cap. finali de pecul. Clerr. & in 2. & 3. colum.* (c) *Doctores apud Tiraquellum de nobilit. cap. 29. num. 44. 45. 46.*

(c) *Navarrus de reddit. Eccles. quæst. 1. monitu 27. Molina de justit. tract. 2. disp. 146. Azorius in instit. moralibus part. 2. lib. 7. cap. 10. quæst. 2. Barbosa de jure Eccles. lib. 3. cap. 17. num. 22.*

Digitized by Google

in brieve, e quasi in raccorcio, per gli Canoni, e per l'antica, e moderna pratica delle Chiese, esser cosa manifesta, non che probabile, che non sia lecita agli Ecclesiastici questa assoluta libertà, che si prendon sul far della limosina: ma, che eglino siano obbligati, ben prima soccorrere a' poveri del luogo del beneficio; e poscia, se qualche cosa li avanza, dispensarla a' poveri stranieri.

Verità la quale, oltreche a noi vien dettata da un lume naturale, e da una certa prudenza economica (che si ricerca nell'Ecclesiastico) che si debba sempremai anteporre a volersi sovvenir coloro, appresso i quali sorgon quelle rendite, e poscia gli stranieri; egli si convince per una ragione intrinseca; & è, che la signoria de' poderi pertinenti al beneficio è di quella Chiesa, cioè a dir, di quei fedeli, e di quel comune, ove è collocato il beneficio; dunque i frutti debbon rimanere in beneficio di esso, non potendone avere il dominio le persone del luogo del beneficio, e non appartenerne loro anco le rendite; come avverrebbe, se il beneficiato, cioè l'amministrator di quelle, avesse balia di torle a' padroni, e darle altrui. E quando ciò fosse, non sarebbe da dir, che i frutti seguan la natura del dominio; ne che il beneficiato ne sia amministratore, che vuol dir, solo dispensator di quelli, secondo le leggi, e 'l dover, che lor vien prescritto; dovendone esser l'amministrator leale, secondo, che dice S. Paolo; (a) qualità, che non si potrà custodire, senza osservar le leggi della Chiesa, e senza esser sottile investigator del dovere. *Quia de rebus pauperum dandis agitur, causam ejus cum summa subtilitate perquiras*; dice S. Gregorio Magno: (b) ma più tosto padrone s'avrebbe da nominare; poichè a suo talento ne disporrebbe, e potrebbe agli stranieri dargli in pregiudizio de' paesani.

Argomento in vero fortissimo, e che non ammette risposta veruna; purche s'abbia per vero, che i poderi de' beneficj siano in comune appresso le persone del luogo del beneficio. Ma, che sia così, ne rendon piena testimonianza

(a) 1. *Cor.* 4. (b) *Lib.* 3. *epist.* 43.

Digitized by Google

nianza i più celebri Dottori; benchè altri voglian, che la signoria di quei beni stia appresso i soli poveri di quel luogo; (a) altri, che stia appresso la Chiesa particolare, ove sta il beneficio. Nè perciò prendono eglino la Chiesa per lo Tempio materiale: ma per lo ragunamento de' fedeli, che vive sotto un Capo, chiamato Vescovo. E questa è la sentenza più comune, ricevuta dal Sarmiento, e dal famoso Gonsalez. (b) Sicche è certissimo, che risieda il dominio, o appresso i poveri, o come è più probabile, presso i fedeli, i quali stanno in tal Chiesa. Senzache questo si fà manifesto dal modo, col qual si è introdotto l'acquisto del dominio; imperocchè, non mai lo potranno acquistar quelle persone, a cui la legge apertamente resiste. Così prima nō era permesso a' Collegj, o pure a le Cōgregazioni l'acquistar; poi solamente fù permesso a' Collegj leciti: ma allor fra' Gentili, non eran leciti i Collegj de' Cristiani. (c) Venne Costantino, e permise a' Collegj de' Cristiani, o alla Chiesa d' acquistar per retaggio, o per offerte, o per altri atti tra' vivi: (d) e da quel tempo cominciar le nostre Chiese a possedere. Nè giova dir, che più tosto ne fosse il Signore Iddio: anzi per ciò ne sō da dire i poveri Signori, perchè quelli son figli di Dio, e chiamati da lui al suo patrimonio quì in terra: sicome egli si dichiara, che ciò, che si fà lor, si fà a sè. Oltre che, dice l'Imperador Giustiniano, (e) *Si quidem Dominum nostrum Iesum Christum scripsit quis hæredem, vel ex asse, vel pro parte, manifestè videri ipsius Civitatis, vel Castelli, vel agri, in quo constitutus erat defunctus, Ecclesiam Sanctissimam, institutam esse hæredem, & hæreditatem peti debere pro Deo amantissimos ejus œconomos ex asse, vel pro parte, ex qua hæ-*

*ves.*

(a) *Glos. in cap. expedit 12. qu. 1.* (b) *Sarmient. de reddit. Eccles. p. 1. c. 1. n. 22. e vedi negli art. fusse. Gonsalez. de rebus Ecclesiæ, non alienandis, cap. 2. verbo substantiam in notis* (c) *Vedi Gioseppe Acosta nell' Istoria dell' origine, e progresso delle rendite Ecclesiast. tit. della natura delle rendite nel cominciamento.* (d) *L. habeat 4. Cod. Theodosiano de Episcopis, & Clericis.* (e) *L. quoniam ultima de Sacros. Eccles. & novella 131. cap. 9.*

Digitized by Google

*res institutus est. Eodem obtinente, & si legatum, vel fideicommissum relictum sit: ut ipsa competant Sanctissimis Ecclesiis ad hoc quidem, ut ad pauperum alimonium conferant.*

Nè son da udire alcuni adulatori della Corte Romana, che per meritare in quella, han voluto contender, che il Papa sia padron di tutti i beni Ecclesiastici; quando niun per pensiero ha avuto in volontà di donare, o di lasciar cosa alcuna al Pontefice. (a) Meglio, senza fallo, dicono i più saggi Dottori, dietro a S. Tommaso, che colui nè sia solamente amministratore: (b) adunque rimane in piedi quella verità, la qual fa padroni delle robe Ecclesiastiche i particolar fedeli di quel luogo; onde si deduce quella infallibil conseguenza sopra addotta, che i frutti di quelle s'abbian da consumar presso quelli medesimi fedeli, presso cui è il dominio della cosa posseduta; se non quanto la legge della carità obbligasse darne il soverchio agli stranieri. Senzache questo istesso si argomenta dalla volontà de' medesimi padroni, che han lasciate le lor robe alle Chiese, che è l'istesso, che averle lasciate a' poveri; i quali non s'intendono altri, se non quelli dell'istesso luogo, dove coloro han fatto il testamento, e son morti; quantunque abbian generalmente parlato de' poveri, come espressamente vien da Giustiniano (c) deciso. *Ubi autem indistinctè pauperes scripti sunt hæredes, ibi Xenonem ejus Civitatis, omninò hæreditatem nancisci censemus; & per Xenondohum in ægrotâtes fieri patrimonii distributionem, secundùm, quòd in captivis constituimus, vel per redditum annalium erogationem, vel per venditionem rerum mobilium, vel seſe movent̄ium, ut ex his res immobiles comparentur, & annuus victus ægrotantibus accedat.* E poco appresso: *Sin autem nullus Xenon in Civitate inveniatur; tunc,*

*secun-*

(a) *Cardinalis Cajetanus in comment. ad 2.2. ad artic. 8. quæst. 4?.* (b) *D. Thomas 2.2. quæst. 100. art. 1. ad 7. cap. non licet Papæ 12. quæst. 2. Sarmiento lor. cit. Consulez. loc. cit. Turrecremata in cap. videntes 12. quæst. 1. num. 2.*
(c) *L. si quis ad declinandam 47. §. ubi autem, & §. sin autem de Episcopis, & Clericis.*

*secundùm de captivis sanctionem, pro tempore Oeconomus Sacrosanctæ Ecclesiæ, vel Episcopus hereditatem accipiat, & sine falcidiæ ratione pauperibus, qui in Civitate sunt, vel penitùs medicantibus, vel alia sustentatione egentibus, eadem pecuniæ distribuantur.*

E questa ragione è stata quella, che ha mosso l'invecchiato uso della Chiesa, & ha fatto insegnare, e praticare a' Pontefici, & a' Concilj, che debbiano i beneficiati alimentare i poveri del luogo del beneficio. E per tralasciar di dire di S. Fabiano Papa, da cui si constituiron sette Diaconi in Roma, *ut pauperum in eis degentium, curam gererent*, come dice il Binio; (a) noi direm solamente di due Santi Pontefici; l'uno è S. Gregorio il Magno, e l'altro è Pio V.. Or pensate forse, che noi vogliam dir di S. Gregorio ciò, che egli operava a prò de' poveri della Città di Roma, onde egli era Vescovo, e quanto ne narri Giacomo Diacono? (b) Pensate, che vogliam dir della distribuzion della limosina, onde egli tanto accomanda a Pascasio Vescovo di Napoli i poveri Napolerani? (c) Ma noi diremo una cosa memorevole di questo Santo, che avendo la Chiesa Romana il patrimonio sparso per tutto'l Mondo, invece di raccoglier l'entrate, e trarle in Roma, egli invigilava, e comandava a' riscotitori, che le spendessero a' poveri, ove si raccoglievano. E che altro egli impone ad Antonio, Suddiacono della Chiesa Romana, se non che abbia singular cura de' poveri di quel luogo, ove l'avea inviato per raccogliere i frutti. (d) *Discedenti tibi mandavimus, & postmodum præceptis discurrentibus injunxisse me memini, ut curam pauperum gereres, & quos illic egere cognosceres, scriptis recurrentibus, indicares; & vix de paucis hæc facere curasti.* Che altro commise a Candido Prete, il quale egli avea mandato in Francia a reggere il patrimonio della sua Chiesa Romana; che quello tutto spendesse a soccorrere i poveri della medesima Francia. (e) *Quatenus solidi Galliarum, qui in terra nostra expendi non*

(a) *Notæ ad vitam S. Fabiani ex Damaso, e vedi il Breviario Romano.* (b) *Lib. 6. cap. 20.* (c) *Lib. 9. Epist. 39.*
(d) *Lib. 2. Epist. 37. lib. 6. ep. 23.* (e) *Lib. 5. epist. 10.*

Digitized by Google

*non possunt, apud locum proprium utiliter expendantur*. Ma che bisogna andar riandando questi esempj, se egli si dichiara, che mandava i Cherici per amministrare il patrimonio della Chiesa Romana; non acciochè si prendesser le rendite: ma che le dispensassero a'poveri? *Vt illic*, dice, *vice nostra, non tantùm pro utilitatibus Ecclesiasticis, quantùm pro sublevandis pauperum necessitatibus fungereris, & eos magis à cujuslibet oppressionibus vindicares.* (a) Ove è manifesto, che'l S. Pôtefice ben ravvisava, che l'entrate straniere non dovesser dispensarsi in Roma: ma fra'poveri de'medesimi luoghi, ove eran state lasciate a disposizion del Romano Pontefice. Di Pio V. noi che diremo? egli nella Bolla della riforma dell'ordine Cisterciense saggiamente ordinò, che delle rendite si facesser limosine a' poveri de'luoghi, ove stavano i Monasterj de'Cistercensi. (b) *Cæterum*, egli dice, *ut vicina plebs egena, pro religionis consuetudine, & instituto confoveri possit; ac cæteri piam, & fidelem rerum administrationem collaudare possint, Commendatariis præcipimus, ut in suis Monasteriis, pauperes eleemosynis pro modo facultatum prosequantur*. Obbligandogli a ciò, & ad altro ancora, sotto pena d'esser privati de'frutti delle lor Badie, e d'incorrer nelle Censure Ecclesiastiche.

Ma ora, per venire a Concilj; non altro si determinò nel Concilio di Cartagine, nell'anno 419., se non che i poveri, e' vecchj delle pievi debbano esser sovvenuti più degli stranieri; e che le vedove meschine debbano esser nutrite a spese della Chiesa, di cui elle sono. (c) È manifesto, che nel Concilio Turonese, (d) ci è un espresso Canone, sotto il titolo, *de pastu pauperum propriorum*; ove si dimostra, che ciascuna Città fornisca de'viveri necessarii tutti i suoi nativi, i quali son poveri, e malfondati; e che tanto i Piovani delle ville, quanto i paesani, che ivi dimoran, nutriscano i lor poveri. Comanda il Concilio Arelatese, e che. *Unusquisque, tempore famis, aut cujuslibet ne-*

*necessi-*

(a) *Lib. 1. Epist. 53.* (b) *Bolla fatta a'8. di Marzo del 1570.* (c) *Concilium Cartaginense del 419. Can. 83. & Can. 10.* (d) *Concilium Turonense cap. 31. anno 567. & Concil. Arelaten. sub Leone III. an. 813. cap. 34.*

Digitized by Google

*ceſſitatis, & ad ſe pertinentes, pro viribus ſuis, gubernare ſtudeat; quia ſcriptum eſt. Beati miſericordes: quoniam ipſi miſericordiam conſequentur*, Quale precetto egli dà indifferentemente a tutti, e vi vengon, senza fallo, compreſi i beneficiati. Somigliante legge ſi ha nel Concilio Turonese, (a) al Canone 16. & 36. Anzi ſpiega il Concilio più manifeſto lo ſuo intendimento nel can. 11., ove dice. *Licitum ſit Epiſcopis, præſentibus presbyteris, & Diaconibus, de theſauro Eccleſiæ, familiæ, & pauperibus ejuſdem Eccleſiæ, ſecundùm canonicam inſtitutionem, juſta, quod inſtituerint, erogare*. E finalmente nel Concilio Provincial di Londra, (b) dello 1342. s'impone a' Religioſi, i quali tengon cura d' anime, che debban, più toſto far la limoſina a' lor Parrocchiani, che agli ſtranieri. *Tanquam ſuis domeſticis naturalibus, quibus plus tenentur, quàm extraneis*; e li obbliga ſotto pena di perdere i frutti, e l'entrate de' lor benefici. *Sub pœna ſequeſtrationis fructuum, & proventuum beneficiorum.*

Or ſarebbe vanità il riferire, o i ſentimenti, o le opere de' Sati PP., e d'altri, cui a cuore era la carità; & i quali impiegaron le rendite Eccleſiaſtiche abbondantemente, per nutricare i poveri, che eran nel territorio delle proprie Chieſe; tanto ſe volgiam gli occhj a' ſecoli andati, quanto ſe miriam quelli de' ſecoli preſenti; perciò tacciam di dire di S. Cipriano, di S. Giovan Griſoſtomo, di Deſiderio, Veſcovo di Verdun, di Leonzio, Veſcovo di Napoli di Cipri, di S. Eligio, Veſcovo di Noyon; laſciam parimente di dire di Lanfranco, Arciveſcovo di Cantorberi, di S. Antonino, Arciveſcovo di Firenze, di S. Carlo Borromeo, Veſcovo di Milano, di Bartolomeo de' Martiri, Arciveſcovo di Braga, di Monſignor Golt, Veſcovo di Marſeglia; paſſiam ſotto ſilenzio altri innumerabili: ma non poſſiam già tacer del Cardinal Berullo, il quale impiegava le rendite della ſua Abbadia a nutrire



(a) *Concil. Turonenſe 3. anno 813. Can. 16. & 36. & Can. 11.*
(b) *Can. 4.*

Digitized by Google

i poveri del luogo, di donde quelle erano. (a) *Quorum proventus*, così dice l'Autor di sua vita, *ad instauranda ipsorum cœnobiorum ædificia, alendosque pauperes locorum, in quibus illa sita sunt, religiosè, liberaliterque impendit.*

E certamente i più savj Teologi han sempre passata questa sentenza per cosa, che non può patir dubbio alcuno; se nó quello peravvêtura, che vi pone l'ignoráza delle suddette cose. (b) Et anco i nostri DD. hanno avuta tale opinion per cosa incontrastabile; e spezialmente intorno a' retaggj, o legati, che s'intendon lasciati a' poveri del luogo, onde sono i testatori; e che gli esecutori, o il Vescovo a color gli abbia da dispensare, e non già ad altri di fuora. (c) I quali Dottori, quantunque non parlin ne' termini espressi de' beneficj; non di meno però di quelli si hanno ad intender; perche i beneficiati appunto debbon far le limosine delle robe Ecclesiastiche, che essi amministrano; e quelle robe son lasciate per detto effetto da' testatori, o da' benefattori, i quali son, per lo più, de' luoghi, ove son fondati i beneficj.

Ma prima, che oltre noi possiam, convien rispondere a due opposizioni, le quali potrebbon fare alcuni mal consigliati Autori. L'una si è, che fin dalla primitiva Chiesa era in costume mandar limosine da una ad altra Chiesa; perciò

(a) *Monsignor d'Artychi Vescovo di Riez lib. 2. della vita del Cardinal Betulli c. 3.* (b) *Ulricus, riferito da Bianigi in lib. contra pluralitatem beneficiorum art. 11. Fleuri institutione al diritto Ecclesiastico part. 2. cap. 23. Tiers nell' Avvocato de' poveri cap. 18. & segq. Monsignor Godeau, vita di S. Carlo lib. 1. cap. 2.* (c) *§. 8 quis autem pro redemptione de Ecclesiasticis titulis, l. quæ conditio 39. §. ultimo, ff. de conditionibus, & demonstrationibus, Baldus in l. civitatibus 122. n. 1. & 2. ff. de legatis 1. Bart. in l. centum 2. Codice de Annon. Civilibus lib. III. Ioannes Angarranus, Menochius, Barbatia, Decius Ant. Fran. & altri referiti da Tiraquello de privil. pie causæ privil. 36. & da Mantica de conjecturis ultimarum voluntatum lib. 8. tit. 5. un. 2. Covarruvias in cap. cum tibi n. 14. de testamentis.*

Digitized by Google

perciò S. Giacomo, S. Pietro, & Giovanni, ricevendo S. Paolo, e S. Barnaba per lor compagni nel ministerio Apostolico, li raccomandaron di raccoglier qualche limosina per gli poveri di Gierusalemme; (a) onde S. Paolo percio accattolla in Macedonia, in Acaja, in Galazia, & in Corinto. (b) E verso lo anno 150., era così ricca divenuta la Chiesa di Roma, che non solamente soccorreva alle Chiese vicine, o lontane: ma anche inviava limosine per nutrire in più Provincie quantità di Cristiani, o carcerati, o condannati alle miniere. Indi son chiari gli esempj di S. Esupero, Vescovo di Tolosa, che bagnava con l'acque della sua limosina i deserti dell'Egitto, e della Palestina, come dice S. Geronimo. (c) Di S. Paciano, Arcivescovo di Lione, il qual ristorava i poveri, fin nell'ultima Francia. (d) E così di altri, i quali dimostrano a bastanza, potersi delle rendite d'una Chiesa alimentare i poveri dell'altre. Ma la risposta si è data prima, che si opponesse tal dubbio: & è, che volentier si prendon le rendite d'una Chiesa, per soccorrere i poveri dell'altre, quando abbondantemente si è prima soddisfatto all'obbligo della Chiesa propria. Allora obbliga la carità, che delle rendite, che avanzan, si debban sollevar l'altrui miserie. Così son da intender tutti quei fatti, che ci hanno opposti; perciocchè intendevan quei Santi Prelati, e Vescovi pria soccorrer le lor proprie Chiese; le quali, essendo ricche, & abbondevoli, forzavano, che l'avanzate altrove ne mandasser, per compiere all'obbligo della carità, che gli astringeva verso gli stranieri; nō mancando all'obbligo della giustizia, che gli costringeva verso i poveri del proprio luogo; imperocchè si è provato disopra, che per obbligo di giustizia si debbano a quelli le limosine delle Chiese, ove permangono; altrimenti noi diremo, che soddotti dallo spirito d'errore, abbian quei Pontefici, quei Concilj, e quei PP. determinato, che fossero i Beneficiati obbligati a' poveri



(a) *Actorum* 11. (b) *Romanos* 15. *cap. ultim. Corinthios* 1. (c) *Præfat. in lib.* 2. *comment. in Zacheriem.* (d) *Sidon. Apoll. epist. ad Patien. Episcopum Lugdunensem.*

del luogo; e che S. Paolo mal facea in andar circonspetto avanti Dio, e gli uomini in amministrare il peculio della Chiesa; poichè, dice. (a) *Devitantes hoc, nè quis nos vituperet in hac plenitudine, quæ ministratur à nobis. Providemus enim bona, non solùm coram Deo, sed etiam coram hominibus*; imperocchè, senza punto badare a tante cose, poteva ben dispensare a sua voglia il danajo della Chiesa; antiponendo gli stranieri a' nativi. Ma se questo non lece dire; & all' incontro questo è quello, che fanno i beneficiati stranieri; imperocchè senza vedere, & esaminare; anzi senza pensare a far le limosine ne' luoghi de' lor beneficj, & a proccurar di soddisfare al loro obbligo verso i poveri, che ansando attendon di pilluccar le rendite de' lor beneficj. Onde il Cardinal Bellarmino (b) sclama contra tal sorte di beneficiati; i quali se si domandan del lor mestiere, o del loro uficio, punto non san risponder: ma vegniamo a qualche cosa, che voi sappiate, ei dice. Sapete voi ben, ciò che vi rende il vostro beneficio? Io lo so benissimo, e per momoria. Egli mi rende ducento cinquanta fiorini, e mezzo. Ah! quanto voi sete un prode uomo? che buona memoria voi avete! Ma se egli avvien, che non vi si rechi tutta questa somma di danajo, che fate voi? io scrivo lettere sopra a lettere; io m'informo d'onde ciò avvenga; io ne ricerco le cagioni; io vò io medesimo sopra i luoghi; e sempre dubito non mi sia stato intieramente pagato ciò, che mi si è dovuto. Egli è ben fatto. Io vedo bene in tanto, che voi avete buona non solamente, memoria: ma ancora industria; e che voi vi sareste molto ben portato nell'uficio di Giuda nel Collegio degli Apostoli. Perciò dunque son degni di vitupero, di emendamento, e di gastigo, sicome sopra abbiam provato.

L'altra opposizion, che color fanno, la prendon dall'uso, e dalla costumanza introdotta, che i beneficiati fanno ove voglion la limosina; e voglion, che sia tanta,

(a) *Ad Cor. 2. cap. 8. num. 19.* (b) *Concion. 9. de Dominica 4. Advent. part. altera.*

ta, e tale la forza di quest'uso, che abbia fatto cessar quei Canoni sopra recati.

Cosa, la qual s'è dimostrata nō esser vera; perocchè uomini di santa vita, anche ne' nostri tēpi, religiosamente hanno il cōtrario osservato; e Pio V. fortemente ce ne accomanda l'osservanza, per quanto portava la materia; di cui trattavasi nella nominata Bolla. Ma fiasi pur altrimenti; dunque l'uso, il quale è più tosto abuso; dūq; la cōsuetudine, la qual più tosto è da dir corruttela, avrà da prevaler contra i Canoni, appoggiati nella ragion naturale, sostenuti dall'antichità, dall'equità convalidati? Dunque quello, che era un male anticamente, ora sarà divenuto un bene, da che è in uso? Ma la verità è quella, che sempre sclama; e contra cui non vale prescrizion di tempo, e di costume. *Quodcumque adversùs veritatem sapit*, dice Tertulliano, (a) *hoc erit hæresis, etiam vetus consuetudo*. Invan costor ci oppongon l'uso, se la ragion sta dalla nostra parte. (b) *Frustrà quidam*, dice S. Cipriano, *qui ratione vincuntur, consuetudinem nobis opponunt; quasi consuetudo major sit veritate; aut non id sit in spiritualibus sequendum, quod in melius fuerit à sancto Spiritu revelatum*. Onde spesso sclama il detto Santo, cōtra sì fatte consuetudini. (c) *Nec consuetudo impedire debet, quominùs veritas prævaleat, & vincat; nam consuetudo, sinè veritate, vetustas erroris est*. Nondimeno, per tralasciare altri PP., è opportuno recar la determinazion del Concilio Turonese. (d) *Nè sub obtentu cujusquam consuetudinis reatum suum quis tueatur; quia diuturnitas temporis non minuit peccata, sed auget*. Ma che stiam noi a dir de' Canoni per l'uso tralasciati; se quelli medesimi son poi tornati in vigore per lo Concilio di Trento? Quello vuol, che tutti i Canoni, tutte le Constituzioni de' Pontefici; le quali sono intorno alla vita de' Cherici, cioè a dir, come quella sia da regolare (nel qual certamente vengon compresi questi Canoni della limosina, e come, & a chi debbasi

(a) *Lib. de Vel. Virg. cap. 1.* (b) *S. Cyprian. ep. 73. ad Iob.* (c) *S. Cyprianus epist. 74. ad Pomp.* (d) *Act. 1163. sub Alexandro III. cap. 7. circa annum 1179.*

Digitized by Google

basi fare), si abbian puntalmente ad osservare. (a) *Statuit Sancta Synodus, ut quæ aliàs à Summis Pontificibus, & à Sacris Conciliis, de Clericorum vita, honestate, cultu, &c. copiosè, ac salubriter sancita fuerunt, eadem in posterum, iisdem pœnis, vel majoribus, arbitrio Ordinarii, imponendis, observentur; nec appellatio executionem hanc, quæ ad morum correctionem pertinet, suspendat. Si quæ verò ex his in desuetudinem abiisse comperierint, ea quamprimùm in usum revocari, & ab omnibus accuratè custodiri studeant; non obstantibus consuetudinibus quibuscumque, nè subditorum neglectæ emendationis ipsi condignas Deo vindicè, pœnas persolvant.* Rimangono adunque sciolte queste vane opposizioni; le quali servon più tosto per velar la coscienza ò falsa pace, che per apportar qualche cosa di saldo contra la sentenza da noi sostenuta.

Ma posto pur, che fosse lecito, anzi libero fare, ovunque vuole il beneficiato, la limosina, se ci sia ragion, che li prescriva luogo; non sarà lecito perciò al Principe, per util del suo Stato, per ristoro de' suoi poveri, prescrivere al beneficiato, che la faccia più tosto nel suo Reame, che altrove? In ciò certamente non cade per ombra ragione alcuna di spiritualità; poichè quantunque il determinar la limosina da farsi, s'appartenga a' Canoni; non per tanto il farla più tosto in un luogo, che in uno altro è cosa di veruna spiritualità; siccome appunto il predicar la parola di Dio è cosa appartenente allo spirito; ma il predicarla più tosto in un tèpo, che in uno altro, pur che s'abbia l'intier servigio di Dio, è cosa mera temporale; come per esempio, se il Capo Ecclesiastico comandasse, che di mezza notte andasser gridando i Predicatori per le strade della Città; potrebbe il Principe secolare frastornar tale intendimento, per la quiete, e tranquillità del suo popolo; potendosi, con maggior profitto, predicar di giorno; così appunto può il Principe stabilire il far delle limosine in un determinato luogo. Potrà bene il Principe; perchè così richiedendono gl'interessi del suo

Stato

(a) *Sess. 22. cap. 1.*

Stato, comandar, che ivi si facciano, e non altrove; come si osserva, benchè in diversa materia, dal Presidente Tollon. (a)

E che in effetto i Principi l'abbian comandato (o perchè così richiedeva la ragion dello Stato, o per esecuzion de' Canoni) è cosa manifesta, tanto dalle leggi de' Romani, ad altro uopo recate, quanto dal Capitolare fatto da Carlo Magno. (b) *Ut unusquisque Fidelium nostrorum suum pauperem de beneficio, aut de propria familia nutriat, & non permittat alibi ire mendicando.* E parimente l'istesso s'ordinò in un'altro Capitolare, che egli fe appresso i Concilj, che ragunò nel 813. Arrigo II. Re di Francia; e similmente ad imitazion dell'Imperador Carlo Magno, fe un regolamento nel 1547. affin di ajutare i poveri nella Città di Parigi; ove egli comandò diverse cose; e fra l'altre, che le Badie, i Priorati, i Capitoli, i Collegj, che per antica fondazion debbon far la limosina pubblica, fossero tenuti consegnare, e fornir di danari la lor Pieve. Che direm d'un somigliante ordine fatto da Carlo IX. (c) nel 1560. per gli poveri d'Orleans? Ove comanda, che le rendite dirutte le Confraternità si abbian da spendere in soccorso de' poveri della Città, de' borghi, e delle ville, ove dette Confraternità erano instituite, senza potersi ad altri usi impiegare. Simile Editto si legge fatto nel 1566. negli Stati di Molin (d) in Francia. Et in tralasciando gli ordini fatti da altri Principi, Luigi XIIII. oggi Rè di Francia, impose a Monsignor Pellisson, amministrator del temporale dell'Abbadia Cluniacense, di dar le limosine a' poveri della Provincia di Borgogna; giudicando, che doloro, e non altri, vi avesser diritto. (e) Or che in effetto altro non abbia voluto il nostro Rè con questo sequestro, che le rendite si spendesser, nel Regno; e che cedessero a beneficio de' suoi poveri; si scorge manifesto; perocchè il

seque

(a) *Tract. dell'autorità de' Rè nella 3. dissert. della part. 2.*
(b) *Lib. 1. capitulare n. 124. 118. & 132.*
(c) *Cap. della Chiesa, art. 10.* (d) *art. 73.*
(e) *Tiers nell'Avvocato de' poveri cap. 17. in fine.*

Digitized by Google

sequestro s'intende fatto per color, che dimoran fuora del Regno; onde per ogni verso, che si voglia la cosa considerar, sempre appariſce giusta, e convenevole.

## §. III.

*Si mostra, che i beneficiati, anche semplici, dimorar debban ne' luoghi, ove sono i lor benefici; e che i Principi secolari possano a ciò constringerli.*

NOi non ragioneremo della residenza de' Vescovi, e d'altri Prelati; i quali han cura d'anime; perchè ciò è pur troppo a tutti manifesto; diremo sì della residenza de' beneficiati semplici; anzi de' Cherici semplici; e dimostrerem, che sono obbligati a quella, secondo l'uso consacrato dalla pratica di più secoli; quando non è stato giammai permesso il partirsi dalla propria Chiesa, ove conveniva loro assistere.

Il primo, che loro abbia posto tal freno, fu il Concilio Niceno I. celebrato nell'anno 325., così dicendo. (a) *Quicumque temerè, aut periculosè, neque timorem Dei præoculis habentes, nec agnoscentes Ecclesiasticam regulam, discedunt ab Ecclesia, Presbyteri, aut Diaconi, vel quicumque sub regula prorsùs existunt; hi nequaquam debent in aliam Ecclesiam recipi; sed omnem necessitatem convenit illis imponi, ut ad suas Paræcias revertantur. Quòd si non fecerint, oportet eos communione privari.* Anzi venne più costretta la residenza de' Cherici da' PP. del Concilio di Trullo; i quali, rinovando l'austerità de' Canoni Sardicesi, ordinaron, che se il Vescovo, o i Cherici stesser per tre intiere settimane lontani dalle lor Chiese, ancorchè nella medesima Città, si dovesser diporre. (b) *Si quis Episcopus, vel Presby-*

(a) *Canon.* 16. (b) *Cap.* 80. *Concilii Sardicensis cap.* 21. *Thomas. de benef. p.* 2. *lib.* 3. *c.* 21.

Digitized by Google

*Presbyter, vel Diaconus, aut eorum, qui in Clero numerantur, vel laicus nullâ gravi rem habet necessitatem, vel negotiũ difficile, ut à sua Ecclesia absit diutissime, sed in Civitate agẽs, tribus diebus Dominicis, in tribus septimanis, una, non conveniat; si sit quidem Clericus, deponatur, &c.*

Ma ei darlam soverchia fatica, se discorrer volessimo di tutti i secoli dell'antichità, per mostrar l'obbligo della residẽza de' Chierici; basterà, a nostro creder, recar Ludovico Tomasino; il qual per più capi, ragionando di questa antica disciplina della Chiesa, infin conchiude così. (a) *A quibus universim documentis antiquissimæ disciplinæ arguatur, beneficiariis omnibus, legem unam, & residentiæ necessitatem incubuisse, superius jam attigimus; quæ non ubi re forsan erit summatim quoque hìc retexere, quòd interfit omninò ea animo, & memoriæ mandari. Tota hac lucubratione nostra patefecimus, omnibus Ecclesiæ ætatibus, seculisque præteritis Ordinatione ipsa, ordinibus etiam minoribus, Clericatu denique ipso, addictos fuisse Clericos omnes, & Episcopo, & Ecclesiæ suę. Cùm non attenderentur Clerici, nisi collato uno minori quopiam ordine; cujus ordinis functiones in Ecclesiâ illis, cuique sua obeundæ erant. Ordinatio, & Clericatus ipse titulum deposcebant. Titulus autem ipsemet Ecclesia quædam erat; cui Clericus dedicabatur. Pluralitas beneficiorum, ob maximè nomine vetita est, quòd nemo posset in duabus simul Ecclesiis residere. Proventus beneficiorum per mille amplius annos, in solis ferè distributionibus fuere; quibus vix absentes, ac nè vix quidem frui possunt. Mille, & ducentis amplius annis, nulla vestigia, ac nè umbra quidem ejus distinctionis, qua alia dicuntur compatibilia, alia incompatibilia esse beneficia; & rursus, alia stricta, alia libera esse residentia Clericos, Episcopus, iniussu suo, Diœcesi exeuntes, spoliare poterat. Nec alieni usquam admitti poterant Clerici, sinè litteris, & licentia proprii Episcopi.* Questa in fatti fu la disciplina costante della Chiesa per dodeci secoli; & in questi ultimi tẽpi solo si manteneva nella voce della Chiesa, più che nella pratica de' fedeli. Ora è da veder, come si andò poi



(a) *De benef. Part. 2. lib. 3. cap. 34. n. 1.*

mutando, e perdendo il rigore antico; il che avvenne per corrompimento de' tempi; onde succedè in tutta la disciplina Ecclesiastica un grande strazio.

E che per tal causa sia seguito; ben puossi avvisar, se andrem, distintamente discorrendo dello tredicesimo secolo, tnomidi ne' decreti de' Pontefici, e de' Concilj tutto quello, che determinato su questa materia. Già volgeva il dodicesimo secolo, e cominciavasi già a rilasciar l'obbligazion di soggiornar; quando Alessandro III., ancor zelante dell'antica disciplina, che già vacillava, procurò di rattenerla, nel Concilio di Laterano III; & in diverse lettere, che ne scrisse a' Vescovi: benchè pur concedeva agevolmente le licenze di star lontani dalle Chiese de' lor benefici: e determinò, quelche avea stabilito il Concilio di Laterano III., che non si dovessero ammettere ne' benefici, se non quelli, i quali promettevan risedere: e che quelli, i quali non risedevan, ne fosser cacciati: (a) *Tales, si præsentati fuerint, non debent admitti, & admissi poterunt amoveri; nisi forte de licentia suorum Prælatorum, vel studio litterarum, vel aliis honestis causis contingerit eos abesse*: perchè impone al Vescovo Linconese, che privi un Chierico del beneficio: *quòd eidem Ecclesiæ non deserviat.* (b) E in un'altra lettera, che scrisse all'Arcivescovo Eboracense, disse: che privasse de' benefici chiunque uscisse dalla sua Diocesi, senza licenza di lui: se non se per cagion degli studj, o per altra cagion grave scusato venisse. (c) Dalche si scorge, che non ancor fusi fatta la distinzion de' benefici, che richiedevan residenza, da quelli che nò. Anzi, se il vero dir vogliamo; neanche se ne scorge vestigio in una lettera d'Innocenzo III., che fiori verso il principio del tredicesimo secolo; ove dice, che se oltre a sei mesi il beneficiato sta lungi dalla sua Chiesa; si possa spogliar di quello. (d) *Si ultra sex menses suas deseruerint Ecclesias, juxtà Ca-*

*noni-*

(a) *Cap. relatum de Clericis, non residentibus.*
(b) *Cap. conquerentes de Clericis, non residentibus.*
(c) *Appendice ad Concilium Lateranense part. 3. cap. 6.*
(d) *Ad Episcopum Panormitanum.*

Digitized by Google

*nonicas sanctiones eis debeat meritò spoliari*; anzi scrive a' Vescovo Senonese, che quantunque i suoi Antecessori avessero stabilito, che i Chierici non si possano ordinare, fuor solamente, che a certo titolo, cioè a certo beneficio; non però di meno, esso più benignamente trattando, vuol che si sostengano, e si provveggan da' Vescovi; insino che avrando gli Ecclesiastici benefici, de' quali possan vivere; percioccheè (a) *Dignum est, ut Ecclesiæ stipendiis sustententur, in qua, & per quam divinis obsequiis ascribuntur*. Sicome nè pur si raccoglie da quella lettera di Gregorio IX. al Vescovo Augustodunense. (b) *Cùm illi sint in Ecclesiis idonei reputandi, qui servire possunt, & valent in ipsis, & e contra, & beneficiati, qui non possunt in eadem Ecclesia deservire, in ea nò debent idonei reputari*. Nientedimeno bisogna affermar, che il corrompimento del tempo già avea indotto, nella età di Gregorio IX., la distinzion de' benefici; che altri richiedesse la residenza, & altri nò: imperocchè si ritrova un decreto, il qual s'attribuisce a Gregorio IX., che par, ne faccia la suddetta distinzione. (c) *Clericos in Ecclesiis suæ jurisdictionis, beneficia, quæ residentiam exigunt assecutos, si ad alterius Diœcesin, absque ejus licentia, morandi causa transierint; licent tibi, si moniti, non redierint, dictis beneficiis spoliare; nisi excusationem rationabilem ostenderint*; ove si scorgon quelle parole *quæ residentiam exigunt*, apposte in questo decreto, che non sono in quello d'Alessandro III. al Vescovo Eboracense; quantunque nel rimanente sia l'istesso. Onde ci vien fatto di congietturar, che dal 1180., che fiorì Alessandro III., fino al 1230., già si fosse introdotto tale uso di distinguere i benefici; e ciò per la calamità de' tempi; onde era andata in perdizione la disciplina Ecclesiastica; e già diffidavan più di rimetterla in piedi: ma solo la sostenevan, che a peggio, non andasse; e perciò non ponen-

I 2 do

(a) *Cap. cum secundum de prebendis.*
(b) *Cap. super inordinata de prebendis.* (c) *Cap. 17. de Clericis non residentibus.*

do riſtabilir la reſidenza di tutti i beneficiati; parlavan ſolamente de' beneficj con cura d'anime, o con le prebende laſciãdo in nõ cale gli altri beneficj, che già ſi eran cominciati andarſene più ad un ſolo; ancorchè ſteſſero lontani; intantocchè impoſſibil era agli uni, & agli altri aſſiſtere; come ſi ſcorge dal cap. *Cum teneamur de prebendis.* E da ciò avvenne, che quella diſtinzion, la qual con il fatto non l'avevan riprovata i Pontefici, nel detto traſcorſo di tempo, Gregorio l'approvò più eſpreſſamente, con quelle parole, che abbiam recate. Non è noſtro penſiero, è del celebre Tommaſino, il qual così dice. (a) *Intelligimus ergo illo temporis interſtitio, quod ab Alexandro III. ad Gregorium IX., ab anno 1180, ad 1230. elapſum eſt, eam invaluiſſe diſtinctionẽ beneficiorum, quæ, vel à compatibilitate, vel à reſidentia petitur. Dixi jam, qui irrepſerit ea novitas. Cùm lebefactaba diù jacuiſſet Eccleſiæ diſciplina, ubi primùm, pene ſenoſcente ſeculo undecimo, reſpirari cæptum eſt ab ea calamitate, & reſtaurari, quæ collapſa fuerant: eas quidem eſſe conſtitutas primùm leges, quæ beneficiarios omnes, imò, & Clericos omnes ad ſingularitatem beneficiorum, & ad reſidentiam compellerent. Sed cùm latè ſerpſiſſet, & tam altè deſcendiſſet ulcus, ut totum ſimul perſanari poſſe deſperaretur, cura interim maximè fuit, ut ſingularitas, & reſidentia, ſaltem in beneficiis cura animarum gravatis, & dignitatibus, præbendiſque Capitulorum, omninò reſtitueretur. In id plura decreta condita ſunt, in eorum exeçutione toti fuere Pontifices, Antiſtiteſque cæteri in Synodis ſuis.* E quantunque da Bonifacio VIII. il qual fiorì verſo il principio del tredicesimo ſecolo (vedendoſi affatto rilaſciata la diſciplina antica; e molti beneficiati ritraevãſi i frutti de lor beneficj, ove nõ ſoggiornavan, con cõſentimento ancor della Sede Apoſtolica) ſi procuraſſe di ripararvi, con ſoſpender tutti i brevi, & obbligare i beneficiati alla reſidenza; avẽdo avvertito a' ſuoi ſucceſſori il dovere; come eſpreſſamente ſi contiene nel cap. ultimo *de reſcriptis in 6. Quia per ambitioſam importunitatem petentium, tàm nos, quàm*

(a) *Part. 2. lib. 3. cap. 34. nu. 3.*

Digitized by Google

*quàm nonnulli prædeceſſores noſtri Romani Pontifices, indulgentias perpetuas multis conceſſimus de percipiendis fructibus beneficiorum ſuorum diſtributionibus, quotidianis dumtaxat exceptis, ſivè in ſcholis eſſent, ſivè in Eccleſiarum ſuarum altera reſiderent, aut in Romana Curia moram traherent, ſeu alio certo loco, vel etiam ubicumque ex quo inſolentiæ oriuntur vagandi, & diſſolutionis præparatur materia; minuitur cultus Divinus, quem deſiderabamus augeri: & officium plerumque, propter quòd beneficium Eccleſiaſticum datur, omittitur. Nos volentes emendare præterita, & quantùm poſſumus, adversùs futura cavere; omnes hujuſmodi, & ſimiles indulgentias, perſonis non Eccleſiis, vel dignitatibus datas, penitùs revocamus: & earum conceſſionem noſtris volumus exulare temporibus. Quodque nobis licere non patimur, noſtris ſucceſſoribus indicamus.* E quantunque anco da varj Concilj Provinciali foſſesi proccurato di porre qualche riparo a tal diſordine; nondimeno cotâto vigor preſe quella diſtinzione, che è paſſata oggimai in proverbio di legge Canonica. Et il Cócilio di Trẽto(a) anche la riconobbe; avvegnacchè manifeſtamente non avelle approvato, che in buona conſcienza poſsano i beneficiati, che non han cura d'anime, ſtar lontani alor beneficio; perciocchè altro è, che il Concilio non imponga nuove pene per richieder queſta reſidenza: altro è laſciarla alla coſcienza di coloro, i quali ſon tenuti ſotto le pene prima ſtabilite da' Canononi; anzi il Concilio di Trento appoſe un rimedio in queſto malore; il qual ſe ſi praticaſse con quel rigor, che è ſtato ordinato; converrebbe, che non ſolo i beneficiati: ma anche i Cherici sẽplici riſedeſſer nelle proprie Chieſe: imperocchè ordinò. (b) *Cum nullus debeat ordinari, qui judicio ſui Epiſcopi non ſit utilis, aut neceſſarius ſuis Eccleſiis; Sancta Synodus, veſtigiis ſexti Canonis Concilii Calcedonenſis inhærendo, ſtatuit, ut nullus in poſterùm ordinetur, qui illi Eccleſiæ, aut pio loco, pro cujus neceſſitate, aut utilitate aſſumitur, nõ adſcribatur, ubi ſuis fungatur muneribus, nec incertis vagetur ſedibus. Quòd ſi locum, inconſulto Epiſcopo, de-*

(a) *Seſſ. 6. cap. 1. & 2.* (b) *Seſſ. 23. cap. 16.*

*deseruerit, ei sacrorum exercitium interdicatur*. Il qual decreto, se fosse nel suo vigore osservato; avverte il Tommasino, che non più ne avremmo da lagnar della residenza de' Cherici; anzi de' beneficiati. (a) *Non penitebit illud rursùs inualuisse fore, ut antiquæ disciplinæ vigor, decorque totus refloresceret, si statuto huic fœdùs obtemperaretur. Nam beneficiarii modò omnes, etiam simplices, sed & Clerici omnes residentiæ astringerentur. Clerici supervacanei, & otiosi nulli essent. Nulli errones. Nulli functionis sacræ inanes. Nulli ministerii, & beneficii expertes; quandoquidèm illi ipsi, qui titulo patrimonii ordinarentur, unius tamen certæ devincirentur Ecclesiæ ministerio; unius Episcopi obsequio, sicut jam inde à primis inenuntis Ecclesiæ seculis, tam multi Clerici Sanctissimi, & Parochiis præerant, & Decanatus, atque Archidiaconatus administrabant, aliaque Ecclesiastica beneficia, qui suo se tamen sumptu, & patrimonii censu alebant.* Dal malamente osservarsi il decreto del Concilio di Trento, prende cagion Luigi Bail (b) di piangere il costume della Chiesa; notando la differenza, che era, dall'assegnare un Chierico alla Chiesa, secondo il Concilio di Calcedonia, e secondo il presente costume. *Sed quid sit adscribi alicui Ecclesiæ, juxtà morem Ecclesiæ; non omnes capiunt. Ista adscriptio habebat suum onus, & suum commodum. Onus erat in obligatione ministrandi: commodum in jure participandi ex bonis communibus Ecclesiæ, ut non alligaretur os bovi trituranti. Sed hodiè, contra regulas juris, astringuntur alicubi Clerici oneri istius adscriptionis, sine ejus commodo. Unde non pauci, sine beneficio, & officio utili, amaram vitam degunt. Antiquis temporibus, in quibus providebatur Clericis de communibus bonis Ecclesiæ, & unus beneficiorum Helluo nõ devorabat, quæ sufficerent honestæ sustentationi ducentorum, & amplius Clericorum, facilè erat talem disciplinam exequi. Satis erat Clerico esse in Canone, vel in regula, idest in Catalogo suæ Ecclesiæ, ut de victu, & vestitu nihil sollicitus esset. At hodiè mutata sunt tempora. Quàm pauci ordinarentur; si unicuique ordinando deberet prius competere bene-*

(a) *Part. 2. lib. 3. cap. 34. n. 14.* (b) *Bail ad Gonzin. Calcedon, c. 16.*

*beneficium, aut officium Ecclesiasticum honestæ sustentationi congruum.* E poco dopo segue a dire. *Interim multi ex viris doctis, nulli Ecclesiæ specialiter mancipari, bonum illud, quod quò communiùs, eò meliùs, procurare poterunt, cum honesta, ac decenti libertate, extra miseram illam servitutem, quæ ex malo usu præsentis Canonis* (parla del Concilio di Trento) *imponitur quibusdam Clericis, ut tota vita fere egeni, & exurientes laborent in peculiari aliqua vinea, de cujus fructibus, si qui tamen sint, nihil unquam comedunt. At vivent de sanctibus tituli patrimonii. Ista dicantur ignaris, quasi illi redditus sæpiùs non essent inanes, & mille modis non interturbarentur.* E finalmente soggiunge così. *Atque hac ratione Canon hic Calcedonensis intelligendus est, quia Ecclesiæ, ad cujus titulum ordinabantur tunc Clerici, illis subministrabat ex bonis Ecclesiasticis necessaria ad vitam; non quomodò quidam hodiè intelligunt adscribi Ecclesiæ ad totam vitam, etiam si ex illa nullos fructus percipiant. Nec alia videtur esse mens Concilii Tridentini in prædicto capite; cùm expressè præmittat se inhærendo vestigiis sexti Canonis Calcedonensis Concilii illam adscriptionem statuere. Oporteret ergò priùs providere, ne una Abbatia aliquandò trecentarum Parochiarum decimas absorberet, vix ulla (tam modica est) habita ratione Ministrorum, ac Parochorum.*

Dal che si raccoglie, senza dubbio, esser più tosto tolleranza delle Chiesa, a non richieder da beneficiati semplici la residenza; non avendo potuto riparare a tanto; & essersi contentata di volerla da beneficiati, che han cura d'anime, e da Prelati.

E che in effetto tal sia lo spirito della Chiesa; (a) si conosce

(a) *Cap. cum teneamur de prabendis, cap. ad aures de rescriptis, Concil. Trid. sess. 24. cap. 17. Concilium Provinc. Mediolanense 4. part. 2. tit. de beneficiorum collat. Concil. 5. Mediolanense p. 3. tit. quæ ad beneficiorum collat. pertinent.* Ed altri recati da Natale d'Alessi. lib. 2. moralis tit. de benef. regul. 27. & Thomas. de benef. p. 2. lib. 3. c. 8. Genuense tom. 2. de benef. tract. 1. cap. 6. quæst. 3. 4. 5.

Digitized by Google

sce manifestamente da ciò, che mal volentieri permette, che un possieda due beneficj, ancorche semplici siano: e non ne dà sì agevolmente la dispensa; se non conosce ben prima le leggittime cagioni di potergli posedere amendue. Or qual'è la repugnanza, che ha la Chiesa di dargli? Qual'è la cagion; perchè hanno sclamato i PP. contra color, che gli possedevan? perchè i Concilj, & i Pontefici han cotanto pontato sù questa materia; se non perchè un beneficiato, benchè semplice, non possa residere presso due Chiese? E questa è la principal repugnanza, che ne porta il Padre Ludovico Tommasino (a) *Palam est enim, residere in singulis non posse, cui plura sint beneficia. Cùm ergò suis quique residere in Ecclesiis tenerentur Clerici, quibus sua illos affixerat ordinatio, ut suprà demonstratum est: nè fieri quidē poterat, plura ut in singulos beneficia conferrentur; cùm pluribus Ecclesiis, vel Civitatibus sedem habere non possent, uno, eodemque tempore. Nec ad præsentiam tantùm corporis pertinebat lex residentiæ; sed ad functiones sacras, quę in iis locis obeundæ essent; & quę nisi uno in loco obiri non possent. Ita residere nemo nisi in una poterat Ecclesia.* Nè parla sol questo dottissimo Autore de' beneficj curati: ma indistintamente di tutti; come si raccoglie dal suo ragionamento. Anzi considera egli, e gran parte de' Teologi, con S. Tommaso, (b) che si viene non poco a defraudar con ciò la mente de' Testatori; i quali, non per altro han lasciato le lor robe alle tali Chiese; se non acciocchè si esercitasse meglio il culto Divino in quelle; e fossero abbondanti de' sacri Ministri. *Sequitur etiam*, dice S. Tommaso, *in aliquibus defraudatio voluntatum Testatorum, qui ad hoc aliqua bona Ecclesiis contulerunt, ut certus numerus Deo deservientium ibi esset*: Conche si viene anche a defraudare alle Chiese; perchè si viene a togliere il novero de' Ministri di Dio; (c) i quali quanti più sono, tanti più coltivatori saran della Vigna di Cristo; e perciò

(a) *Part. 2. lib. 3. cap. 1.* (b) *Thomas. quodlib. 10. quæst. 7. art. 11. Natalis Alc. lib. 2. moral. de benef. cap. 6. reg. 28.*

(c) *Agli Autori allegati.*

Digitized by Google

ciò non ci dee sembrare strano, che il Reggente Tappia (a) abbia detto. *Beneficia, etiam minima, requirunt residentiam; ad quam omnes Clerici invitantur, & compelluntur.* E Gregorio Lopez ha scritto, che per il diritto comune Canonico son qualunque beneficiati obbligati alla residenza. *Nota quòd*, dice egli, (b) *de jure communi, etiam beneficia simplicia requirunt residentiam, neque sufficit deservire per alium. Vt probatur in cap. penultimo de Clericis non residentibus, & ibi notat Abbas in 4. notabili, vide per eum ibi, & in cap. fin. in eodem tit. & cap. ad hæc, & in cap. cùm ignores de prabendis.*

Ben sappiam, che parrà strana questa dottrina a color, che credon soddisfare a loro obbligo i beneficiati semplici, solo con recitar mal conciamente le ore Canoniche; tantochè stimeranno, il beneficiato semplice soddisfare egualmente all'ore Canoniche quì, che se stesse in Tunchino: ma altro è, se vogliam riguardare all' uficio de' beneficiati, secondo il corrompimento del secolo; altro, se vogliamolo mirar, secondo il dover delle leggi Canoniche; per le quali non solamente son tenuti recitar l'ore Canoniche: ma ancora assistere alla Chiesa, e ministrar, secondo il bisogno, a' fedeli la divina parola, i Sacramenti, e ciò, che s'appartiene al servigio di Dio; perciò il Concilio di Trento (c) diffinendo i benefici, disse. *Beneficia ad divinum cultum, atq; Ecclesiastica munia obeunda sint constituta*; qual sètimèro spiega l'Abbate Fleuri in questo modo. (d) *Il servigio, che il beneficiato deve alla Chiesa, non consiste solamente in recitar l'uficio privatamente; egli bisogna, che tutto il suo tempo, e tutta la sua vita sia ivi impiegata; come gli altri uomini s'impiegano ciascuno al mestier, da cui cavano il sostentamento. Se egli non ha, che un beneficio semplice, senza residenza, e senza funzione, egli si deve occupar, secondo la sua abilità, e secondo l'opportunità alla preghiera, allo studio, alla predicazione, al Catechismo, all'amministrazion de' Sacramenti, alla visita, & alla consolazion degli*



(a) *Decis. 14. Supremi Senatus n. 6.* (b) *In part. prim. tit. 16. l. 16. glos. 6.* (c) *Concil. Trid. sess. 21. de reform. cap. 3.*
(d) *Inst. al diritto Eccles. par. 2. cap. 23.*

*ammalati, al sollevamento de' poveri, & a tutte sorti d'opere buone. Del resto la sua vita deve esser, se non povera, al men modesta, e frugale: di sorteche egli non regoli punto la sua spesa, secondo la sua nascita, e secondo la grandezza delle sue rendite, ma secondo l'ordine, che tien nella sua Chiesa, e la necessità del servigio.* La ragion di ciò apporta il Vescovo di Vanze, Francesco Genetto, (a) dicendo. *Ipsa naturalis ratio docet, eos, qui Ecclesiæ sumptibus vivunt, eidem inservire debere; quia juxtà Apostolum, si quis non vult operari, nec manducet;* e benchè sembri, che la Chiesa non l'obblighi ad altro, che a recitar l'uficio, & ad andare in abito Ecclesiastico. *Nihilominùs,* dice il suddetto Vescovo, *hinc infervi rationabiliter non potest, pensionarios ad nihil aliud teneri; quamquàm enim nullum determinatum, fixumque habeant officium; sicut nec illi, qui beneficium simplex possident, præter breviarii recitationem: justum tamen, & rationi consentaneum est, ut tàm pensionarii, quàm beneficium simplex obtinentes, in Ecclesia laborare aliquo modo fatagant, juxtà possibilitatem, & talentum à Deo concessum; nè tanquàm servi inutiles reiciantur, qui volunt tantùm otiosè vivere, Dominique sui bona devorare, ac consumere, nec tamen illi ullum officium præstare.* Verità, che anche in parte la conobbe Alfonzo Azevedo, (b) il qual disse, che. *Officium habentis beneficium Ecclesiasticum est, verbo docere populum pariter, & exemplo*; & ancor la conobbe il Reggente Tappia, (c) il quale così ebbe a dire. *Cum habens beneficium teneatur docere populum verbo, & exemplo; hic non potest facere alienigena verbo, sicut, & Regnicola.* Perchè S. Carlo Borromeo, (d) diffinì nel Concilio di Melano, che si restituissero a ciascun beneficio i propri uficj; e se avveniva, che fosser beneficj semplici, di cui non si sapesse l'istituzione; lor si dovesse assegnar, per la quantità de' frutti, l'opera di pietà, che dovean fare. *Cæteris etiam bene-*

(a) Tom. 2. tit. 1. de benefic. cap. 12. quæst. 10.

(b) Lib. 1. commentar. in Hispaniæ jus, tit. 3. l. 14. n. 24.

(c) Decis. 14. Supremi Senatus n. 6. (d) Consil. Mediolanense 1. tit. communia de ministris.

Digitized by Google

*beneficiis, quacumque jam ab Ecclesiasticis officiis immunia reperiuntur, sive Canonicatus, sive Clericatus, sive etiam simplicium nomine appellentur; iis Episcopus pristina munera restituat; ac si non constat satis, qualia ea essent, pro fructuum ratione onera imponat, aut missas, divinaque officia celebrandi, aut si Clericatus simplicia ve beneficia, sunt minorum, etiam ordinum functiones obeundi ad Divini cultus propagationem.* E l'istesso ancor fu stabilito dal Concilio Euridigalense, (a) nell'anno 1624. Onde Natal d'Alessan. (b) dice indifferentemente, che. *Officium autem illud, non solæ Canonicarum horarum, seu Breviarii recitatio intelligenda est, ad quam omnes beneficiarii tenentur: sed Sacramentorum administratio, Missarum Celebratio, Evangelii prædicatio, aliaque functiones sacræ, quibus ex institutione, & ordine Ecclesiæ beneficiarii sunt obstricti, colligitur ex capitulo significatum extra, de prebendis, & dignitatibus.* E poi soggiunge. *Quamobrem si nullum speciale munus beneficiis sit annexum, iis Ecclesiasticum aliquod ministerium, ut annectat Episcopus, conveniens est Ecclesiæ disciplinæ.* Et è così fuor di dubbio, che il Cherico, che ha beneficio, di qualunque sorte sia, debba assistere alla sua Chiesa; che non per altro i Canoni vietarono, che si ordinasse alcun Cherico, senza aver certo titolo, cioè a dir, certo beneficio; se non acciocchè non fosse stato vagabondo; come ragiona il Tommasino, (c) dicendo. *Sed aliud erat præterea, quod in eo desideraretur, nimirum munus, & officium aliquod ruge, quo suam, aliorumque salutem, insatigato studio, procuraret; idque mox dicemus à posterioribus Conciliis maximè provisum, accuratumque fuisse.*

Or da ciò agevolmente può conoscersi, non esser lontano alla ragione, che il Principe possa fare una legge, la qual sia conforme alla pratica di tanti secoli della Chiesa; la qual rinovi gli antichi Canoni; la quale operi, che in effetto s'esegua il Concilio di Trento; la quale, in-



(a) *Tit. 18. §. 2.* (b) *In Theolog. Dogm. tom. 2. in append. ad tractatum de ordine cap. 6.* (c) *Part. 2. de benef. lib. 1. cap. 9. n. 6.*

sin, faccia, che s'osservi meglio il culto di Dio; con far, che sian servite le Chiese da' propj Ministri; e che siano interamente adempite le volontà de' testatori; i quali non han per altro lasciate le lor sostanze alle Chiese; se non acciocchè sian quelle meglio servite; e non acciocchè un beneficiato ne prenda tutto il guadagno, senza saperne, ove pur stia la Chiesa del beneficio. E bene in ciò ha seguito egli l'esempio d'altri Pii Principi; i quali procacciaron, con ogni lor possa, che i beneficiati de' loro luoghi, ivi dimorassero. E manifesto ciò, che Giustiniano dispose intorno alla residenza de' Vescovi; che se color per un anno dal Vescovado stesser lontani, e richiamati differissero venire; fosser per pena spogliati da' Vescovadi; & altri in lor luogo dovessero essere eletti; soggiungendo questa istessa determinazion, rispetto a' Chierici (a) *Hoc ipso, & super Clericis valiturø, cujuscumque ordinis fuerint, aut ministerii.* Lasciamo ora ciò, che Carlo Magno prescrisse su la residenza de' Vescovi; (b) e veniamo a quello, che più strettamente vietò, intorno a' Vescovi medesimi, agli Abbati, & a' Sacerdoti; i quali lascian la propria residenza, non per necessità, o per utilità: ma per avarizia, o diletto. (c) *Quod ne ulterius à quopiam, sine inevitabili necessitate, aut aliqua utilitate fiat, pari consensu inhibuimus.* Ma questi, & altri esempli trascorrendo, non lascerem di far menzione assolutamente di due più vicini al caso nostro. L'uno è di Luigi XI., che fè un'Editto nel 1457., e l'altro di Carlo IX., il quale parimente fè un Editto intorno alla residenza de' Vescovi. (d) Laonde non dee parere strano, che se cotesti Principi han vegghiato al vigor de' Canoni, il nostro Principe altresì ci abbia posto cura, con far tal legge, o bando; per cui dimorar debbano i beneficiati, se non nelle proprie Chiese, almen nel Regno. Senzachè i beneficiati, che possedon le robe de'

(a) *Novella 123. cap. 8. vel authent. de Sanctissimis Episcopis, §. interdicimus.* (b) *Capitulare lib. 1. cap. 42., & lib. 7. cap. 19.* (c) *Capitulare lib. 5. cap. 177.*

(d) *Prove della libertà della Chiesa Gallicana cap. 18.*

Digitized by Google

de' lor beneficj in questo Regno, son Vassalli, per ragion delle robe, che qui tegono; laonde il Principe, che è il Giudice di ciò, che spetta al suo stato, e riede inutil di quello; ha stimato conveniente ordinar, che coloro abbitino nel suo Regno; altrimente sequestrar loro le rendite; e trattargli, come disubbidenti, e non fedeli.

Rimane adunque provato, che sia molto ragionevolmente fatto il sequestro delle rendite Ecclesiastiche di color, che stan fuora Regno; o perchè si voglino considerar, come beni solamente temporali; o perchè così richiegga il comun prò del Regno, acciocchè non si distragga cotanto oro, e più s'impoverisca il Reame; o perchè non facendosi delle rendite (quando i beneficiati stan fuora) gli uficj di dover, con rifar le Chiese, con dispensarle a' poveri, & a' poveri nativi; bene ha potuto il Principe, come protettor della Chiesa, fare il detto sequestro; il qual ciè anche ragion di farlo, obbligando i detti beneficiati a dimorar nel Regno.

## ARTICOLO IV.

*Si risponde a coloro, i quali per error manifesto, credon, che vengan compresi nelle scomuniche quegli, che fan questa sorte di sequestro delle rendite Ecclesiastiche?*

E Dimostro finora, potere il Principe legittimamente sequestrar le rendite Ecclesiastiche, quando ci concorron quelle cagioni, che son divisate; onde manifestamente segue, che con ciò far, non possa color dichiararsi, esser incorso nelle scomuniche. Ma poichè vediam, che la Corte Romana fa inutilmente fondamento su quelle; perciò brievemente farem manifesto, le scomuniche, così antiche, come moderne non aver riguardato punto al caso nostro. Ma perciocchè si giuca sugli equivoci; bisogna,

che

che in nãzi tratto distinguiam le voci, che usano i Canoni, mostrãdo in qual sentimẽto quelli ragionino. Egli è da saper, che una cosa può dirsi occupata in più modi: o quando si prende l'altrui, sapendolo, & occupandolo, non come cosa propria: ma per farla suale, & averla per sè: e questa è manifesta ruberia da ladri, dannata da tutte le leggi divine, & umane. Altro modo è, quando si prende l'altrui, sotto color, che sia proprio, e che a sè s'appartenga: e di ciò ragionano i Canoni, e i Concilj, e la Bolla Cenæ: e non ancor ben confessiam, che tal modo di occupar, senza certa, e giusta ragioni, sia dannevole: o che s'occupino poderi, o diritti, o giurisdizioni, o altro. Ma diverso assai, e contrario a questo, è quell'altro modo d'occupar con giusta, e manifesta ragion le cose, che in qualunque modo a sè spettano; non essendo, per ben dire, ciò occupare; anzi più tosto dir si de' resistere, e ricuperar l'altrui occupato da altri. E questo diritto abbiã noi dalla natura, di difenderci, in qualunque modo possiam, contra chi ci usa violenza; purche si osservi la debita moderatezza; adoperandolo noi, non per modo ordinario, e giurisdizionale: ma per modo straordinario, e di fatto, e senza giudizio alcuno; sicome appunto (per render la cosa più piana in un esempio più chiaro) se avvien, che un Prete, o un Vescovo m' insulti della vita; io potrò, se altro modo non hò; prenderlo, offenderlo, e se è conveniente, o necessario, anche ucciderlo: in questo caso non s'intende, che io faccia tali atti per alcun diritto di giurisdizione, che io abbia sopra di lui: ma per solo diritto di difesa naturale: e ciò è da intender, non sol per cagion della persona: ma anche della robe; purche sia per difendermi da gravissimo dãno, che mene seguaco pur per ricoverarmi da quello già seguito. E di tal diritto non intendon niente i Canoni; perocchè è appoggiato sulla difesa naturale, qual non si può toglier per alcuna legge. E finalmente il quarto modo è, quãdo nõ si adopra per proprio interesse, che alcuno abbia: ma per difender altri; i quali, e per suo ufficio, o mestier, difender debba: e questo è proprio ciò,

che

che fanno i Principi per guarentire i lor vassalli, o le Chiese de' loro Stati: di ciò è un'alto silenzio presso i Canoni. Et in questi quattro modi può pigliarsi la parola occupazione: due di essi sinistri, e malvaggi: due buoni, e lodevoli: non parlando per pensiero del quinto modo, che consiste propriamente, quando il Principe ha qualche proprio diritto, non ricercato, nè procurato nelle robe Ecclesiastiche; perocchè allora, non si sà come applicar si possa questa voce, usurpazione.

Or posto ciò; è agevole il rispondere a' Canoni, che ci potrebbono opporre. Et in prima, si potrebbe replicare a quelli de' Concilj antichi, e particolari, & a quelli compresi nel corpo delle leggi Canoniche, & al Concilio di Laterano V., con la dottrina del Soarez (a) il qual dice, parlando di questa materia. *Præter has censuras, inveniuntur aliæ, in quibusdã Conciliis, præsertim ex novioribus, ut in Lateranensi, sub Leone X., & in dicto Bullario Summorum Pontificum; sed adeò sint occultæ, & ignoratæ, ut extra usum esse videantur; ideoque, vel nunquam fuerint receptæ, vel jam sint abrogatæ, & propterea, nec authores frequenter illas pertractant.* Non però di meno noi andrem notando ciò, che s'impose prima ne' Canoni antichi, e poi nel Concilio di Laterano V., indi nel Concilio di Trento, e finalmente nella Bolla *Cœnæ*.

E per cominciar da' primi, egli è manifesta la risposta; poichè quanti Canoni, o Concilj (b) han parlato di tal materia, prima del Concilio di Laterano V.; tutti hanno inteso degli usurpatori de' beni Ecclesiastici: cioè di color, che si prendevan le robe Ecclesiastiche, che ben sapean loro non appartener, come a sè spettanti; perciocchè questo suona la parola usurpare, come

(a) *De Censuris tom. 5. disp. 22. sect. 1.* fag.

(b) *Concilium Trib. cap. 7. Concil. Aurelianense 1. cap. 25. Concil. 3. cap. 22. Concil. 5. cap. 16. Concil. Parisiense 1. cap. 1. Concil. Maguntinum cap. 6. & 11. Vuormatiense cap. 75. Aquisgranense cap. 88. & cap. prædicta, & sequentibus 12. qu. 2. Canone attendendum est 17. qu. 4. cap. conquestus de foro competenti, cap. generali de electione in 6.*

saggiamente avverte il Padre Battista Fragoso Giesuita ne' termini della Bolla *Cœnæ*, con l'autorità del Cardinal Gaetano; (a) e Martin Bonacina osservalo dopo molti DD.; onde così ne dice. *Sed modo dubium est, quid sit usurpare.* (b) *Respondeo hoc verbum accipi pro actione, qua quis rem alienam sibi adscribit, tanquàm propriam, seu tanquàm sibi debitam; licet sciat ad alium pertinere, ex glossa, in Canone multi 2. qu. 1.; vel, ut alii loquuntur, pro actione 1. qua quis rem alienam rapit, non tanquàm alienam, sed tanquã propriam, seu ac si ad se pertineret. Quamobrem is dicitur usurpare bona in hoc Canone expressa, qui ea sibi tanquàm propria vindicat, quasi potestatem in his habens, seu quasi jure proprio utens; ita Caetanus in summa, verbo excommunicatio, cap. 27. versic. 2. Alterius disput. 18. cap. 1. colum. 4. versic. ad hunc modum. Navarrus, Toletus, Durandus, Suarez, Vgolinus, Filiucius, Antonius de Susa, Reginaldus, & alii.* Ora ognun può di leggier comprender dalle cose già dette; se perciò le rendite Ecclesiastiche sian sequestrate; perchè si pretende quelle in alcun modo spettare al Principe, e nò a' beneficiati? Egli è certo, che il Rè non pretende per tal sequestro usurparsele: pretende, che sian de' loro beneficiati: ma secondochè vogliono i Canoni, e secondochè sopra lungamente è per noi diviſato. Onde i detti Canoni non ci possón punto offendere, ancorchè parlasser ne' termini del primo caso, sopra considerato; perocchè è cosa manifesta, non convenir quelli termini al caso nostro.

Nè punto ci osta il Concilio Lateranense V., (c) celebrato sotto Leone X.; ancorchè sembri, che più espressamente abbia vietato a' Principi il sequestrar le rendite Ecclesiastiche; ecco l'intiere sue parole. *Et cùm fructuum Ecclesiarum Cathedralium, & Metropolitanarum, Monasteriorumque, & aliorum quorumcumque beneficiorum Ecclesiasticorum plenaria dispositio, & administratio ad nos, & Romano-*

(a) *De obligatione Sum. Pontificis disp. 3. §. 17. n. 202. & 163.*
(b) *De censuris in Bulla Cœnæ disput. 1. qu. 18. punct. 1. num. 3.* (c) *Sess. 9.*

Digitized by Google

*manum Pontificem pro tempore existentem, & illos etiam, qui ejusmodi Ecclesias, Monasteria, & beneficia jure, & Canonicè obtinent, solùm pertinent; secularesque Principes, omni etiam divino jure id prohibente, dictis Ecclesiis, Monasteriis, ac beneficiis, intromittere se nullatenùs debeant: statuimus, & ordinamus, ut fructus, reditus, & proventus Ecclesiarum, Monasteriorum, ac beneficiorum, per seculares ullos Principes, etiamsi Imperator, Reges, Reginæve, seu Respublicæ, vel Potentatus fuerint, aut per eorum Officiales, seu Iudices, etiam Ecclesiasticos, vel quascũq; alias personas publicas, vel privatas de eorumdem Imperatoris Regũ, Reginarumve, ac Principum, Rerumquepublicarum, vel Potentatuum mandato, sequestrari, occuparive, aut modo aliquo detineri, ipsique hujusmodi Ecclesias, Monasteria, ac beneficia obtinentes, sub prætextu fabricæ, instaurationisque, sinè Romani Pontificis, pro tempore existentis, expressa licentia, aut eleemosynarum, seu quovis alio colore, aut fuco, impediri non debeant, quo minus de illis, ut antea liberè, ac sinè impedimento disponere valeant.*

Al sentir queste parole, penserà ognun, che noi, non avendoci acconcia risposta, tosto dir dobbiamo essere stato quello un Concilio, non canonicamente fatto; perchè fu forzevolmente da Giulio II. congregato; il qual già si sà essere stato, per testimonianza di Paolo Giovio, del Guicciardino, (a) di Pier Bizzarro, (b) & anche del Cardinal Pallavicino, (c) uomo iniquissimo, e baldanzoso; e per la testimonianza d'Agostino Oldoino (d) della Compagnia di Giesù, fù uomo: *animi inquieti, ac difficilis.* Perlochè, come ha scritto Emondo Richerio, (e) ragunò quel Concilio imperiosamente; ove quanto fù fatto, fù per solo imperio di Giulio II. e di Leone X. *Tela promamus*, dice egli, *quibus totum Lateranense Concilium labefactatur: quoniam nulla est sessio, in qua aliqua Synodica condi-*

L

(a) *In Istoria.* (b) *Nella sua Istoria del Senato, e Popolo Genovese.* (c) *Lib. 1. dell'istoria Concil. Trident. cap. 1.* (d) *In additionibus ad Ciacconium Romæ editis.* (e) *In tom. 4. Historiæ Conciliorum generalium cap. 4.*

Digitized by Google

*conditum fuerit: sed cuncta despotico imperio edicta, & concluſa ſunt etiam à Iulio, & Leone X. armatis. Itaque, ut hac locum habeant antea adverſariis probandum venit, Chriſtum noluiſſe Sanctorum Communionem, & conſenſum Catholicum Eccleſiarum bello, atque armis cogi.* Penſeran, che noi abbiam da dir, che quel Concilio, non ſia d'annoverar fra gli univerſali, perche vi furon, non più, che 89. Veſcovi; ſicome in effetto non è per univerſale tenuto dalla Chieſa di Francia, dalla Univerſità di Parigi, da Richerio, (a) da Natal d'Aleſſandro, (b) da Deſiderio Paleofilo, (c) e dal Padre Gaſparri Giuvenin; il quale ancorche ſembri nō farne motto alcuno; pur dice tutto, tacendolo; perchè nel primo tomo della ſua Teologia raccoglie tutti i Concilj Generali, e ne fà una diligente Criſi, fuor ſolamente, che del Concilio Lateranenſe V.; di cui ſi contenta non parlarne punto, come ſe ſtato non ci foſſe al mondo. Ma Autori ancora impegnati per la Corte Romana, a più non potere, confeſſano eſſer queſta una controverſia tra' Dottori Cattolici. Queſti ſono il Cardinal Bellarmino, & Andrea Vallio; dicendone il primo, (d) *Et de Concilio Lateranenſi, quod expreſſiſſimè rem definivit, nonnulli dubitant, an fuerit verè generale; ideò, uſque ad hanc diem queſtio ſuperest etiam inter Catholicos.* Perchè Giovan Marſilio nella riſpoſta, che egli fà per Vineggia al detto Cardinal, gli dice. (e) *Errat tertiò, quia Concilium Lateranenſe, ut paſſim fatetur Illuſtriſſima ſua Dominatio, non habetur pro generali; & quod dicit, non indubitatum cenſetur.* Il ſecondo, (f) dice. *Ad Concilium Lateranenſe, quod multò expreſſiùs loquitur, quam Florentinum, varia ſunt reſponſiones: quidam enim, ajunt, non fuiſſe verè, & propriè generale, cùm ei vix centum Epiſcopi interfuerint.* Crederan forſe, che noi ci andremo imbrigando in quell' altra riſpoſta, che quantunque foſſe ſtato Generale quel Conci-

(a) *Loco ſupra citato.* (b) *Tom. 8. Hiſtor. in ſchol. 12. ad diſſert. 8. art. 7.* (c) *De imagine Pontificiæ dignitatis c. 3.* (d) *Bellarm. de Conciliorum author. lib. 2. cap. 13.* (e) *Pag. 346.* (f) *Lib. de ſumma poteſtate Papæ queſt. 7.*

Digitized by Google

Cócilio;pure intorno al capo del sequestro de'beni Ecclesiastici, non fosse stato dal Concilio disaminato ; ma solamente si fosse proposta al Concilio,da Lione X., la Bolla, che ei fe su questa materia; come Andrea Vallio (a) narra del cap. 11. di questo Concilio. *Alii dicunt, caput illud undecimam, in quo de authoritate Concilii supra Pontificem mentio fit, à Concilio non fuisse discussum, aut examinatum; sed tantùm perlectum coram Prælatis Concilii : qui, sine prævio examine, illud approbarunt: ideoque dici non posse, Conciliariter conclusum, & definitum : sicut de Concilii Constantiensis definitione dictum est* . Onde questo dubbio , che si propone intorno all'undecima sessione , procede anche contra la nona . O pure , quantunque fosse stato questo punto dal Concilio disaminato ; non di meno sia punto della disciplina ; e che in conseguenza non contenga materia sì necessaria alla Repubblica Cristiana , che senza tal determinazion non si possa mantener lo stato di quella: ma , che riguardi a cose , che contengon la maggior venustà, e governo della Chiesa; perloche , egli è agevole a creder , che vi si sia potuto prendere errore; come il confessa Diego Paiva (b) Dadrada , Padre di sommo pregio nel Cócilio di Trento,che fù Teologo del Rè di Portogallo,che il Cardinal Pallavicino(c)l'appella. *Non minùs doctũ, nec minoris authoritatis*; e li fà ecco Natal d'Aless.(d) In somma qui vi porgo in un gruppo tutte affollate queste risposte,che ritrovãsi presso Simon Vigorio,(e) il qual così dice. *Che quãto a quello di Laserano,egli nõ è stato mai tenuto per universale, nè legittimo ; ancor per la propria confession di parecchi, che scrivono a favor della Corte Romana. Il Guicciardino mostra assai,quale sia stato questo Cõcilio,che egli non è stato punto libero ; come si riconosce per la sola lettura degli atti;e nõ ha põto avuti altri Prelati,che vi abbiano assistito,che*



(a) *Quæst.7.lib.de suprema Potestate Papæ.* (b) *Lib.1. de Conciliorum generalium authoritate.* (c) *Hist.del Concil.di Tren.lib.24.cap.10.* (d) *Tom.8.hist.differt.12.art.16. n.43.* (e) *Dello Stato,e governo della Chiesa lib.4. cap.4.*

*Italiani;& ancor quei, che eran della portata ordinaria della Corte Romana. Inoltre contra ogni giustizia, e la libertà de' Concilj, Giulio proibì, che non vi venisse più d'un Vescovo da ciascuna Provincia, sotto pretesto di non voler metter le Chiese in dispendj. Non vi fu niente, che fosse risoluto canonicamente; i decreti v'erano apportati tutti fatti, per esser solamente letti, e registrati, non per deliberare. E chi avesse osato di cõtraddire a Giulio, o a Leone suo successor nella Città di Roma, capitale del loro Stato, fortificata da una grossa armata nel Campo, e da una guarnigione nella Città? Questa è la cagion, perchè il Caranza, Autor del Sommario de' Concilj, e'l Genebrardo nella sua Cronologia, testimonian, che Giulio era molto più rinomato per le sue armi, che per le virtù, che dovevan rilucere in un Pontefice. Del rimanẽte questo Concilio di Laterano, non fù pubblicato da Giulio per altro fine, che per rompere il Concilio; il quale era stato ragunato a Pisa, intorno al soggetto di riformar la Chiesa, sì quanto al capo, come quanto alle membra.* A questi intrighi, che hanno opposti gli Autori per lo più Francesi, penseranno alcuni, che siam noi per appigliarne. Ma sian lungi da noi queste risposte; le quali san di poca reverenza alla Santa Sede: noi ci avvagliamo di una risposta intrinseca; e che mostra, in sostanza, che'l Concilio non siasi dipartito dal dovere.

Egli è certo, secondo la mente del Concilio, che al Principe laico spettino alcuni modi di sequestrar legittimamente le robe Ecclesiastiche; quando, secondo altri modi, ciò non li verrebbe a spettare. Ciò si argomenta da quelle parole del medemo Concilio; ove dice, che'l Principe, non possa sequestrar sotto COLORE, e PRETESTO della fabbrica, e delle limosine delle Chiese: il che è segno manifesto, che ove non è colore, o pretesto: ma che senza frode, veramente s'intenda di fabbricar le Chiese, e di far le debite limosine a' poveri; allora il Concilio non abbia voluto scomunicar color, che procurano, (anche con i sequestri, di far porre in esecuzione opere sì giuste, e pie. Così giudicar fermamente noi dobbiam di quel Santissimo Papa, e Zelantissimo

della

della disciplina Ecclesiastica; perciocchè spesso avviene, che sotto colorato titolo di pietà, e di giusti, e santi fini, si voglia arrappar l'altrui, e far taglie, e ruberie manifeste: il che, meglio di tutti, ben saper possono i Romani. Onde si verrebbe a prender l'occasion dal caso permesso, essendo vero; di passare al caso proibito, essendo falso. (a) Di modo che non sempre, & indistintamente si vieta fare il sequestro dal Giudice secolare; & il divieto si deve intender, secondo l'altre leggi Canoniche, e gli altri Concilj; i quali solamente han ragionato del Principe, o del giudice, che voglia usurpare: ma quando ciò si faccia, non per occupar le dette robe, non per usurpare il diritto sopra di quelle, il qual sarebbe il caso vietato: ma si fa affinchè, o si osservino interamente i Canoni, o perchè così richiede il pubblico bene; in questo caso sarebbe sciocchezza l'interpetrare il Concilio, che l'avesse vietato sotto pena di scomunica; imperocchè averebbe ingionta la Scomunica in caso, che il Principe meritesebbe più tosto, che peccherebbe.

Ma supponiam pure, che al Principe non spetti niun diritto, niuna giuridizione in far ciò, che ha egli già fatto; non perciò sarà egli tosto da dichiarare scomunicato, quando ben si potrebbe dir, che tal sequestro si fosse fatto straordinariamente, e per modo di difesa de' Sudditi; & appunto come, se ciascun di noi venisse assalito da un Chierico, che ci volesse torre violentemente la vita, o le robe; nel qual caso, ben sarebbe a noi lecito, contrapporci in tutti i modi; e fra gli altri togliendoli di mano,

per

(a) *L. sub pretexta 19. & 29. Cod. de transactionibus. l. sub pretextu, Cod. de hereditariis actionibus, cap. inter Monasterium 20. ibi sub pretextu novorum instrumentorum, & cap. suberta ad finem de sent. & re judicata Hieronymus Gonsalez in regula de mens. & alternat. gloss. 57. nu. 1. Villalobos in sua eleganti summa 1. part. tract. 19. difficul. 61. num. 60. ad finem. Sousa in explicat. Bullæ Cœnæ concl. 30. Enriquez in tractatu de Pontificia cleve cap. 12. §. 1. P. & tunc judex incurrit excommunicationem cap. 21. §. 2.*

per esempio, la spada, che egli n'impugna. Così appunto si può dir del Principe; il quale ha sequestrate le rendite Ecclesiastiche, per difesa de'suoi Vassalli; perocchè vedesi, che i Cherici, togliendo le robe Ecclesiastiche del Regno; non solamente fan contra il pubblico bene, procurando estinguerlo: ma in oltre procurano uccider, per così dire, tanti poveri; i quali si muojon per la fame; e tante Chiese, che rovinan per la povertà. In questo caso il Principe certamente si può dire, aver sequestrate le rendite Ecclesiastiche, non permodo attenente a giurisdizione, & autorevole: ma per modo di difesa; il qual non vien compreso in guisa veruna dalle Censure del Concilio; siccome, fra gli altri, l'hanno insegnato Martin Navarro, (a) & il Cardinal Gaetano, (b) dicendo costui: *sequitur quinta scilicet, quia ista fiant quasi authoritativè: ut nobiles domini, & ministri, qui usurpant, aut arripiunt, aut sequestrant, quasi potestatem habentes, incurrant hunc Canonem: qui directè factum est ad protegendum beneficiatos ab hujusmodi usurpationibus.* Dalche si vede, che questi Dottori, non parlano indistintamente del sequestro: ma il restringon solo a ciò, che si fà con autorità, e giurisdizione; segno manifesto, che conoscano altra spezie di sequestro, che non vien compresa in quella autorevole, e giudiziale.

Ma, o in questo, o in quel modo sia la constituzion del Concilio di Laterano V.; non può in maniera alcuna offenderci; perchè nó ne fu pubblicata; & in conseguenza non accettata da'Popoli; come, infra gli altri, avverte Ludovico Bail, dicendo in questa guisa. (c) *Verumtamèn, quia in turbulento tempore peractum est; hinc ejus authoritas minor fuit, nec decreta ejus ubique publicata, ac recepta fuerunt, quamvis res gravissimæ, ac magni momenti, per ea determinatæ fuerint. Certè ejus excommunicationes, non admittit Cajet-*

(a) *To. 1. cap. 27. de excommunicatione in Bulla Cœnæ n. 71*

(b) *In summula cap. 27. verbo excommunicatio.*

(c) *In summa Conciliorum tom. 1. ad Concilium Lateranense V. tit. de controversiis hujus Concilii.*

Digitized by Google

*Cajetanus in summula, verbo excomunicatio, cap.* 81. (Qui si parla del Cardinal Gaetano, che fù nel tempo di tal Concilio, e principal ministro di Giulio II., e più di Lione X.) *Ubi enim multa excõmunicationum genera proposuit, subdit. Prater has autem excõmunicationes inveniuntur multæ aliæ, in tria distincte genera. Earum enim aliquæ, quamvis sint notæ, non tamen sunt, consensu utentium, approbatæ. Aliæ sunt communiter ignotæ, quales sunt multæ, quæ dicuntur Ioannis XXII. Vidit fortè aliquis unam copiam, & scripsit, quòd ea facilitate reicitur, qua proponitur. Has ego non retuli, quia nolo esse Doctor similium. Et hæc duo genera, non ligant, quia leges infirmæ, seu abrogatæ sunt. Aliæ sunt novæ quidèm: sed quia novæ, & nescio, an sint receptæ; ideò ambiguus sum, ni sunt illæ, quæ in Concilio Lateranensi vultimo, sub Julio II., & Leone X. continentur; quas glossare, præsumere excõmunicatum, ibi est. Hæc Cajetanus. Favet, Suarez, tom. 5. in 3. part. Divi Thomæ disput. 23. sect. 7. ubi annotat post Cajetanum, & Navarrum, censuras hujus Concilii, non esse usu receptas.* Sicchè del Concilio di Laterano, non bisogna più far parola.

Veniamo adunque a diviſar del Concilio di Trento; (a) il qual parlò in questa materia con più chiarezza, e distinzione; vietando espressamente il sequestrare i beni Ecclesiastici, quando si faccia per usurpargli; e propriamente quando: *malorum omnium radix cupiditas occupaverit*, come egli dice; onde è, che comprende, così i Laici, come gli Ecclesiastici, che usurpassero in qualche modo le rendite delle Chiese, & a lor proprio uso le convertisser; volendo dannati alla scomunica, così gli uni, come gli altri; segno manifesto, che abbia inteso de' soli usurpatori di quelle; altrimente verrebbe a toglier la facoltà di sequestrare, e di far sequestrare, anche da' giudici Ecclesiastici. Onde i Dottori han così generalmente inteso il detto Concilio Tridõtino; come può vedersi appresso Barbosa, (b) che sì lo spone. *Sed, & Tridentinum Concilium sess. 22. de reformat. c. ultim. de hujusmodi*

(a) *Sess. 22. cap. 11.* (b) *De jure Ecclesiastico lib. 3. cap. 29. num. 12.*

Digitized by Google

*di rebus decrevit, ut si quis Clericorum, vel laicorum, quacumque is dignitate, etiam Imperiali, aut Regali præfulgeat, alicujus Ecclesiæ, seu cujusvis beneficii Ecclesiastici, aut quorumcumque piorum locorum, & Montium Pietatis, jurisdictiones, bona, census, ac jura, etiam feudalia, fructus, emolumenta, seu quascumque obventiones, quæ in Ministrorum, & pauperum necessitates converti debent, quocumque modo, vel via, aut arte, vel colore in proprios usus convertere, illosque usurpare præsumpserit; seu impedire, nè ab iis, ad quos de jure pertinent, percipiantur; is anathemati tandiù subjaceat, quandiù ea omnia, quæ ad eum quoquo modo pervenerint; etiam ex donatione suppositæ personæ, & Ecclesiæ, cujusque administratori, sivè beneficiato integrè restituerit, ac deindè à Romano Pontifice absolutionem obtinuerit; de quo Villagut. de rebus Eccles. restitun. lib. 2. cap. 2. num. 5. cum seqq. Azeved. l. 11. num. 2. tit. 2. lib. 1. Recopil. Suarez tom. 5. disp. 22. sect. 6. num. 22. Sayr. de censuris lib. 3. cap. 31. num. 26. Azor. institut. moralium part. 1. lib. 9. cap. 27. quæst. 10. in medio Vgolinus de officio Episcopi, cap. 8. §. 4. num. 1. Valer. Reginald. in praxi fori pœnit. lib. 30. tract. 3. num. 154. vers. 13. Franc. Leo in thesauro fori Ecclesiæ part. 1. cap. 15. num. 44. Paul. Comitol. resp. morali lib. 6. quæst. 23. num. 2.*

Anzi è così vero, che'l Concilio di Trento parli nel caso del solo usurpatore; che il celebre Natal d'Aless. nelle note, che fà al detto decreto, non si prende briga di distinguer, se il Principe faccia il sequestro, o giurisdizionalmente, o per via di cognizione estraordinaria; ma è contento di dir, che il Concilio parli in caso d'usurpazione; tantochè sostiene, che possa sequestar dette rendite Ecclesiastiche per alcun diritto, che li compete sopra quelle, il qual non si abbia già prima usurpato; & in questa guisa si fà incontro all'Eretico Gentileto, il qual gli oppone, che per questo Capo XI. si vengano a rinovar dal Concilio di Trento le contese avvenute un tempo tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello. (a) *In decretum sessionis hujusce de reformatione XI. obiicit Gentiletus*, così egli dice, *id esse magni, periculosique momenti, ex quo nimirum consequatur Regem*

(a) *Tom. 8. hist. Eccles. diss. 12. art. 12. num. 6.*

Digitized by Google

*Regem vacantium beneficiorum, jure Regalig, poſſeſſionem apprehendere non poſſe, neque beneficia vacantia, & controverſa à ſequeſtro, poſſidere jubere. Adeo ut PP. Tridentini veterem Pontificis Bonifacii VIII., Regiſque Philippi Pulchri querelam, ante annos ducentos, & octoginta exagitatam, renovare velle videantur.* A cui riſponde. *Nec Regaliæ juri, nec ſimilibus juribus Regiis, hoc decreto vulnus ullum infligi, ſed invaſiones dumtaxat Eccleſiarum, beneficiorum, piorum locorum, juriſdictionum, bonorum, cenſuum, jurium, ac fructuum eorundem prohiberi. Undè citrà calumniam dici non poteſt, Tridentinam Synodum, veterem Bonifacii VIII., & Regis Philippi Pulchri querelam revocare voluiſſe. Iſtud ſanè Concilii Tridentini decretum, non magis Regiis juribus adverſatur, quàm illud Caroli Magni in Capitularibus.* Onde reca egli un lungo capo di quel Capitolare, in cui ſi vieta l'uſurpar le robe Eccleſiaſtiche. Ma che al noſtro Rè ſpettava diritto, quando ordinò il ſequeſtro, per qualunque modo de' ſopraddetti ſi foſſe, abaſtanza è ſopra dimoſtrato. Così ancor Bonacina, ragionando del ſequeſtro proibito dal Concilio di Trento, ſotto quella voce, *impedire*; nota, che ſe alcun ſequeſtraſſe i frutti Eccleſiaſtici iniquamẽte, incorrerebbe nelle ſcomuniche del Concilio. (a) *Quartò ſequitur, iniquè ſequeſtrantes, vel uſurpantes quotidianas diſtributiones, affici cenſura Concilii.* E poco appreſſo. *Quintò ſurripientem, vel iniquè ſequeſtrantem fructus alicujus beneficii, affici excommunicatione Concilii; etiamſi beneficium vacet: hìc enim dicitur fructus beneficii in ſe convertere uſurpãdo, vel impedire nè à dominis percipiantur, ſequeſtrando.* Ove è d'avvertire la voce, *iniquè*, che dinota, ſenza giuſtizia, e ſenza dritto alcuno; acciocchè in ſentenza di coſtui, non ſi poſſa dir ſcomunicato, chi giuſtamente ſequeſtra i beneficii Eccleſiaſtici; e ſpezialmente nel caſo noſtro, in cui con tanta ragione è proceduto il noſtro Re, che nulla più; ſicome ſopra è dimoſtrato. E così da noi ſi riſponde, ſenza entrar nelle ama-



(a) *Bonacina de cenſuris in Bulla cœnæ diſp. 1. quæſt. 18. punctо 4. n. 8. & 9.*

Digitized by Google

rezze di veder, se abbia luogo il Concilio di Trento nel Regno di Napoli, o non abbia luogo, in quanto a questo Canone, & ad alcuni altri appartenenti alla riforma; che il Chioccarelli, il Consigliero Gizzarello, e Giulio Capone (a) scrisser, che quãto a quelli nõ fu giammai ricevuto nel Regno; e per conseguente, che non obblighi; come si è insegnato dal Laiman, da Francesco Zipeto, e da altri innumerabili DD. (b)

Rimane ora, che noi favelliam della scomunica della Bolla *Cœnæ Domini* ma è invan ragionar di quella; poichè, come non pubblicata, nè ricevuta nel Regno; ella non può aver forza alcuna. Qualità richiesta, acciocchè una legge Canonica aver possa il suo vigore; come hanno insegnato i Dottori di più sana mente; così quanto alla pubblicazione; sicome notano il Panormitano, (c) il Molina, Domenico Soto, Niccolò Serrario, il Giovenin, il Cabassutio, & il Cardinal Gaetano, per tralasciar gli altri; come ancor, quanto all'accettazion, per qual riguardo, che dice S. Agostino. (d) *Ipsa quippe mutatio consuetudinis, qua adiuvat utilitate, novitate perturbat.* E per altre considerazioni, che hanno fatto il Gersone, (e) il

(a) *Chioccarellus, to. 17. Variorum de Concilio Tridentino, Gizzarellus de Concilio Trident. & quibus casibus, non fuerit receptum, nec exequtum in Reg. Caponus t. 5. discept. 397. sub n. 59.* (b) *Laiman tract. 4. cap. 3. de legibus n. 4. Zipetus de jure Pontificio lib. 1. de constitutionibus n. 6.*

(c) *Panormitanus in cap. cognoscentes de constitutionibus, Molina disput. 395. Soto lib. 1. de just. quæst. 2. ad 4. Serrarius disp. de legibus à n. 56. usque ad 61. Juvenin to. 5. institutionum Theologicar. part. 5. dissert. 6. cap. 3. Cabassutius lib. 1. juris Canonici Theoriæ, & praxis cap. 4. Cuetanus, part. 2. quæst. 90. art. 4.* (d) *Epist. 118.* (e) *Gerson tract. de vita spirituali lectione 4. Covarruvias lib. 2. variarum cap. 16. n. 6. Navarrus in summa c. 23. n. 4. Joannes Major Doctor Parisien. in 4. dist. 15. quæst. 4. Driedo lib. 1. de libert. Christi cap. 9. docum. 2. Armilla verbo lex nu. 11. Juvenin loco quo supra cap. 4. Cabassut. loco cit.*

Digitized by Google

il Covarruvia; il Navarro, Giovan Maggiore, il Driedo, l'Armilla, e'l Cabasuzio. Or d'ambedue le sentenze, noi qui tralasciam recar le fortissime ragioni; come cose, che di leggieri posson vedersi appresso coloro; solamente diremo di quel punto accennato sopra; che in effetto non sia stata pubblicata, nè accettata la Bolla nel Regno. E sopra ciò, chi vorrà veder l'istoria delle consulte fatte a' nostri Rè; e degli ordini, in diversi tempi, da lor dati a' Ministri; e d'altri tali fatti, per impedir la detta pubblicazione; legga il Chioccarelli, (a) che tutti gli reca distintamente; & oltre a questi l'ha attestato il Regente Calà: (b) ma che servon questi attestati, se la pratica mostra abastanza tal verità? poichè non ostante ciò, che si dispone in quella Bolla, si è sempre usato nel Regno a non riceversi Bolla, Brieve, o altro ordine di Roma, senza il Regio *exequatur*: si sono imposti dazj alle Università del Regno, senza saputa di Roma; si continua a non fare uscir vettovaglie, & altre merci verso Roma; tanto che sene impetra da medesimi Ministri del Pontefice la tratta. Conservate, le quali espressamente vengon concesse in detta Bolla. Dunque non ha dubbio, che come non pubblicata, e non ricevuta, non possa aver alcun vigore. Ma, posto pur che l'abbia, e sia pubblicata, e ricevuta; certamente intorno alla nostra contesa, non favoreggia punto più ella i contrarj, che avesse fatto il Concilio di Laterano, o quel di Trento; i quali, siccome lungamente è dimostrato, non s'oppongon punto al nostro insegnamento.



(a) *Tom. 4. de Bulla Cœnæ D. & in quibus casibus præjudicet Regiæ jurisdictioni, & quantum fuerit laboratum, ne in hoc Regno publicaretur, nec exequeretur.* (b) *De contrabandis Clericorum.*

Digitized by Google

# CAPO II.

## *In cui fassi manifesto, che da quì innanzi si debbano i beneficj investire a' Regnicoli, avendo così il Principe stabilito.*

NON può in conto veruno richiamarsi in dubbio, che i beneficj si debbiano a' distrettuali del luogo; così dettando la legge della natura; così il diritto Canonico; così in fine, le constituzioni civili. Un sol dubbio vi è, che offusca la chiarezza di quel diritto, che vi hanno i nativi, e nasce dall'uso; essendosi per lungo tempo permesso, e comportato, che gli abbiano ancora gli stranieri. Onde è sorta un'opinione appresso alcuni, che ben fia convenevole, che i beneficj a' nativi s'investan: ma, che ottenendogli i forestieri, non sia ingiustizia, e gravezza de' nativi; non essendo ciò contra legge alcuna divina, & umana. Ma se coloro avessero attentamente considerate le ragioni, che son su tal materia, quanto manifeste, e quanto conchiudenti fian; certo è, che punto non avrebbon parlato di diritto di convenienza: ma l'avrebbono affermato di necessità; e detto avrebbon, che il Papa, o i Vescovi abbian facoltà d'investirgli a chi che sia; sol quando libera, e non isforzata volontà c'interviene di quei popoli, presso cui sono i beneficj; quasi che per espresso, o tacito consentimento di color, venga a cessare il rigor di quei divieti, a favor de' nativi; sì veramente, che ripugnando coloro espressamente da per se stessi, o per cagion loro il Principe; il quale è organo de' suoi Vassalli; non possano i Vescovi, non possa il Papa istesso agli stranieri concedergli, per diritto di natura, Canonico, e civile.

Questa verità è quella, la quale noi dimostrerem, facendo vedere, che, se finora si sono i beneficj del Regno, mischiatamente conceduti, & a' nativi, & a' forestieri, ciò non ha potuto per altro avvenire; se non perchè non hanno

no i Regnicoli avuto ardir, nè forza di contenderlo al Pontefice; e nè pure i lorò Prìncipi si ſon curati, di prenderne briga avvegnadiochè più volte ancor promeſſo ne l'abbian. Ma è venuto alla perfine un Principe, il qual veramente faccēdo l'uficio di Padre, ha con ſevero ordin vietato, l'inveſtirſi i beneficj agli ſtranieri. Onde i Veſcovi, & il Papa, da ora innanzi, eſſendo lor manifeſta la repugnanza del Principe, e de' popoli, non poſſon, ne debbono agli ſtranieri inveſtirgli; e facendolo, si può lor legittimamente uſar reſiſtenza.

E per ciò provare; noi dividerem il preſente capo in ſette articoli. Nel primo biſogna, per intelligenza dell' argomento, (che trattiam brievemente) recare un' Iſtoria; come ſia variata queſta materia d'inveſtire i beneficj; conſiderando generalmente a chi ſpettaſſe, e come mutato ſiaſi queſto diritto.

Nel ſecondo, eſaminiam le ragioni, & i diritti, che convingon doverſi inveſtire i beneficj, non ad altri, che a' diſtrettuali de' luoghi, ove quelli ſono.

Nel terzo, quando è avvenuto, che abbia in alcun modo ripugnato, o il popolo, o in vece di quello il Principe, preſſo, i quali erano i beneficj; toſto i Pontefici, o han ceduto, o ſono ſtati coſtretti a cedere.

Nel quarto, farem manifeſto, che il Papa non poſſa, ſtante la detta repugnanza, inveſtirgli a chi che ſia, in virtù della pienezza di podeſtà, che ſe li attribuiſce.

Nel quinto, ſi dirà, quelche convenga farſi, per recar rimedio, quando il Papa s'abuſa di detta podeſtà, inveſtendone ſtranieri.

Nel ſeſto, ſi vedrà, ſe vi ſia alcuna ragione, perchè il Papa poſſa inveſtirgli a' Cherici della Corte Romana; non oſtante la detta repugnanza del popolo, o del Principe.

Nel ſettimo, finalmēte ſi dimoſtra, che il Regno di Napoli non abbia giāmai veramente cōſentito, che ſi dipartiſſero i beneficj agli ſtranieri; nè poterſi ciò cavar dalla tolleranza, che ſuppongono aver noi avuta. Le quali coſe dimoſtrate, che ſaranno; crederem, che ſia la preſente controverſia affatto riſoluta.

ARTI-

# ARTICOLO I.

*In cui Istoricamente fassi vedere, come siasi variata questa disciplina della Chiesa nell' investire i beneficj.*

DAlle cose dette finora; e spezialmente ove trattammo della limosina dovuta a' poveri per obbligo di giustizia, si raccoglie qual fosse stata la natura de' beneficj ne' primi secoli della Chiesa; e qual fosse stata doppoi nell' undecimo, e dodicesimo secolo; quando propriamente nacquero i beneficj, i quali consistono in quel diritto, che hanno i Chierici di raccorre i frutti da' poderi, che sono della Chiesa: ma a loro assegnati, per cagion del loro ufficio, o titolo, che chiamar vogliam; perciocchè erano anticamente distribuiti certi ufici, o titoli a' Chierici, in ciascheduna Chiesa; oltre a' quali non vi potea essere altro Chierico, perchè egli sarebbe stato senza titolo, o ufficio; & in conseguenza, senza beneficio; perciocchè erano allor, si è talmente divisi i beni delle Chiese, che non ci era ufficio, il qual non avesse il suo beneficio; e perciò era vietato a' Vescovi potere ordinare alcun Chierico, senza tale ufficio, e titolo. (a)

Ma cadendo il secolo undecimo, già cominciava a cader questa disciplina, e molto più rovinò verso la fine del dodicesimo; ordinandosi i Chierici, senza verun titolo; perchè a tempo d' Alessandro III. nel 1179. nel Concilio di Laterano si fe un Canone, con cui ordinossi, che (b) *Episcopus si aliquem, sine certo titulo, de quo necessaria vita percipiat, in Diaconum, vel Presbyterum ordinaverit, tandiu necessaria ei subministret, donec in aliqua ei Ecclesia convenientia stipendia, militiæ Clericalis assignet. Nisi forte talis, qui ordinatur, exstiterit, qui de sua, vel paterna hereditate*

(a) *Conc. Placentinum an. 1095. can. 15. Conc. Londinense anno 1125. can. 8.* (b) *Can. 5. Conc. Lateran.*

Digitized by Google

*reditate subsidium vitæ possit habere.* Dal che avvenne, che vi fosse qualche agevolezza co' Vescovi, che ordinavano i Clerici senza titolo: ma dopo a' tempi d'Innocenzo III., che fu nel principio del tredicesimo secolo, si venne a restringer questa libertà; perchè si stabilì, che non fosse lecito a' Vescovi ordinare i Clerici, senza assegnar lor le convenevoli civanze; (a) non dimeno si era introdotto, che ad un medesimo titolo di Chiesa, si ordinasser più Clerici, i quali tutti dovesser viver dalle rendite di quella Chiesa. (b) Indi venne Gregorio IX., e promulgò i Decretali, ne' quali, oltre il riferir la determinazion del Concilio di Laterano, (c) fà un Canone, contenente i sopraddetti sentimenti d'Innocenzo. (d) Con tutto ciò prevalse l'uso, che i Vescovi ordinassero almeno i Clerici, che avesser patrimonio da sostenersi; onde questi li nominarono *adsumsit patrimonii*; (e) il quale uso fu confermato poi dal Concilio Tridentino, sì veramente, che il Vescovo avvertisse a non ordinar Clerici; se non se color, che bisognassero, e fosser necessarj Ministri per le lor Chiese. Quinci, se si osservasse il sentimento del Concilio, non ci sarebbon Chierici sciolti; perocchè per amendue le maniere, che fossero ordinati, sarebbono a certa Chiesa destinati. Abbiam voluto dir tutto ciò, alquanto largamente; perchè non poco servirà a ciò, che appresso sarem per dire. Mattornando al fil del nostro ragionamento; da ciò, che abbiam detto, manifestamente conoscesi; come sempre i Vescovi siano stati i dispensatori ordinarj de' benefiz; perocchè essi erano i dispensatori degli ordini; con cui si distribuivano i benefiz. E che ciò sia stato fin dal principio della Chiesa; vien comprovato della disposizion

di

(a) *Cap. accepimus de ætate, & qualitate ordinandorum.*

(b) *Cap. per tuas, de simonia.* (c) *Cap. Episcopus, de prebendis.* (d) *Cap. non liceat, eodem tit.*

(e) *Concil. Biterrense ann. 1233. Can. 6. & 8. & Can. Senonens. ann. 1528. Can. 4. & Concil. Aurelianense an. 1560. art. 12. & Conc. Trid. sess. 21. cap. 2.*

Digitized by Google

di varj Concilj particolari, (a) da varie Epistole de' Pontefici, (b) e dal Concilio Lateranense I., fatto sotto Calisto II.; per li quali han piena autorità i Vescovi di dispensar le robe Ecclesiastiche. *Secundùm Apostolorum Canones*, dice il Concilio Lateranense, (c) *Omnium negotiorum Ecclesiasticorum curam Episcopus habeat, ut ea, velut Deo contemplante, dispenset.* Anzi non solo aveano eglino commessa la cura di cõpartire i beneficj delle robe della Chiesa: ma anche rispetto a' padronati; perciocchè se a quelli non eran presentate persone meritevoli: o se per altre cagioni Canoniche, non si provvedevan; spettava a' Vescovi porvi gli economi; i quali dovesser raccorre i frutti, per spendergli in servigio delle Chiese, o di riserbargli al futuro beneficiato, come lo stabilì Alessandro III. (d) Come parimente di tutti gli accidenti, che intorno a detti beneficj avvenivano, essi ne avevan la provvedenza; siccome lungamente si raccoglie da' Canoni fatti dal medesimo Alessandro III. nel Concilio di Laterano III.; ove ancora accomandossi agli Arcivescovi, che avesser cura sopra i Vescovi suffraganti sù tale affare. (e)

Ma sì lodevol costume durò nel suo vigore infino alla metà del dodicesimo secolo; perocchè Adriano IV., il qual fiorì nel 1154., cominciò da prima con lettere d'accomodazione a scrivere a qualche Vescovo, o Capitolo, che si compiacesse, in grazia sua, investir qualche dignità ad alcuno; avvegnachè ciò pur facesse di persone Diocesane del luogo, ove scriveva; & ad istanza de' medesimi luoghi, e talvolta anche de' Principi loro: come si può veder da un mandato, che così l'appellavan, scritto al Vescovo di Parigi; dove con termini supplichevoli li raccoman-

(a) *Concil. Seunstadiens. cap.* 13. *Concil. Pictavienſe cap.* 1. *Concil. Melfitan. cap.* 5. *Concil. Londinen. an.* 1125. *can.* 4.
(b) *Vrbon II. in Epist. ad Pibonem Epis. Tullens. Alexander III. Epist. ad Patriarcam Hierosolymitan.* (c) *Lateranense I. an.* 1123. *can.* 4. (d) *In rescripto ad Archiepis. Cantaurienſe, cap.* 21. (e) *Can.* 8. *Concil. Lateranensis. III*

Digitized by Google

mandò Ugone Cancellier di Parigi. (a) Ma poichè il Vescovo sene morì, senza avere alcuna prebenda assegnata ad Ugone; & essendone poi vacata una, dopo la morte di colui, egli ritornò a fare altra raccomãdagione al Capitolo, con termini più precisi, che ne l'investissero. (b)

Succedè poi Alessi. III., il quale scrisse una somigliante lettera a Pietro, Abate di S. Remigio; in cui li accomanda, che la prima prebenda, che vacasse nella Chiesa di S. Timoteo, assegnasse ad Uberto: e ciò, perchè. (c) *Viris literatis, atque devotis, tantò propensiùs providere tenemur*; & ancor, perciocchè colui doveva provveder de' beneficj i Chierici, che n'erano sforniti. Nè già pria d'allora abbiam noi contezza alcuna, che avessero preteso i Pontefici di Roma, esser in lor balia beneficio alcun, che fosse fuora del lor distretto, & eserne eglino quei sommi, & assoluti Signori; sicome or vantano i Romani, per tutto il Mondo Cristiano, che di tutti a lor talento dispor potessero.

Ma indi avendo tal'usanza appoco appoco, preso vigor, sormontò a tale, che i Pontefici, non si contenner nelle sole preghiere, e raccomandagioni: ma spedivano i commessarj, i quali facesser sì, che le persone accomandate avesser con effetto i beneficj; come avvenne in tempo del medemo Alessandro III., e Lucio III. suo successore: tantochè Innocenzo III. distingue in ciò trè sorte di lettere: nella prima si contengono i mandati: nella seconda le replicate munizioni: e nella terza l'esecutorie; (d) come in effetto esso Innocenzo le praticò, avendo spediti i Commessarj, anche in alcune Chiese Orientali, con piena balia di scomunicare color, che non l'ubbidissero. Et ecco spogliati gli Ordinarj de' luoghi del lor diritto di provvedere i beneficj; con assorbirsi ogni cosa la Corte Romana, & il tutto correr colà, faccendosene in un tratto il Papa Signor con titol per addietro mai più usato.



(a) *Epist.* 10. 11. 12. *Thomassinus de benefic. p. 2. lib. 1. cap. 43. num. 2.* (b) *Epist.* 24. (c) *Appendice 1. epist. 7. n. 43.* (d) *Epist. 95. in regest.*

Digitized by Google

Ma non sol questo procurò di fare Innocenzo III.: ma altresì di metter mano a provveder gli Arcivescovadi, prendendone l'opportunità dalla vacazion dell'Arcivescovado Cantaurienſe: poichè contendevasi fra' Monaci dell'istessa Diocesi, il Rè Giovanni d'Inghilterra, chi dovesse ammettersi a tal carica; egli fè, che nè l'una, nè l'altra elezione (cioè nè quella de' Monaci, nè del Rè) avesse luogo: ma, che dovesse ottener quella Chiesa altra persona da lui destinata; la qual discendeva dall'Inghilterra. Ma perche il Rè nó la volle ricevere, egli interdisse il Reame, onde avendo presa cagione il Principe di crucciarsi, contra i Chierici, venne il Papa all'ultimo atto di scomunicarlo; nè perciò tali interdetti, e scomuniche valser cosa in rimuovere il Rè dal suo ostinato intendimento: e nella pace poi, che si fè fra loro, fu costretto il Papa a dichiarar, che dall'ora in poi dovessero essere tutte le elezioni Canoniche. (a) Dopo Innocenzo seguì ancor Gregorio IX. ad usare in ciò quella suprema autorità, arrogatasi dal suo predecessore, armãdo sempre contali mandati di censure, e scomuniche; intantochè ne crebbe sopramodo la signoria del Vescovo universale. *Eiusdi, quæ preces Pontificum*, dice il Tomassino, (b) *præcepta etiam fuere: nec alius est rerum humanarum cursus, usitatissimus, nec aliter se summa, per varias temporum vices, Principum potestas explicat.* E sì, e talmente tal costuma avanzossi con consentimento almen tacito de' Principi, a' quali non si mostrarono ingrati i Sommi Pontefici; secondando color le lor voglie, come dice il medesimo autore, (c) *Cùm non posset novæ illæ mandatorum, & reservationum consuetudo disciplina, sine tacito saltem Regum assensu, quandoque & auxilio; ità, & non poterat, non, & aliqua gratiarum ejusmodi pars in Reges, vel Regum Ministros redundare.*

Cosa la quale ha data cagion di giudicar forse falsamente a Francesco Duareno, (d) nobile giurista, che i Pontefici siansi

(a) *Matthæus Parisiensis ad ann. 1215. Natalis Alex. tom. 7. suæ historiæ Ecclesiasticæ cap. 7. art. 2.* (b) *Part. 2. de beneficiis lib. 1. cap. 43. num. 3.* (c) *Part. 2. lib. 1. cap. 49. n. 1. in fine.* (d) *Tract. de benefic. lib. 3. cap. 1.*

Digitized by Google

fassi intromessi in tal modo d'investire i benefici. *De potestate Romani Episcopi in beneficia, & ministeria Ecclesiæ*, ei dice. *Quod ad primū attinet, sciendum est, cum priscis temporibus nullum jus, nullamque potestatem ordinandorum Sacerdotum, aut Clericorum extra propriam Diœcesin sibi vindicasse. Nam veteribus Canonibus Episcopus à Metropolitano, & aliis, qui sunt in Provincia Episcopis, jubetur ordinari electione Cleri, ac plebis consensu hanc ordinationem antecedente. Cæteri verò Clerici ab Episcopo suo ordinantur, non à Romano Episcopo, sed cum assensu plebis, & Civium, ut de Episcopo jam dictum est. Cùm ergo Pontifex Romanus, secundùm antiquos Canones in alienis Ecclesiis neminem ordinare, ideſt ad ministerium Ecclesiæ promovere possit; satis perspicuum est ex his, quæ superiori libri diximus, cap. 3. Ecclesiastica beneficia totius orbis ab eo conferri non posse. Nec verò dubium est, quin vetustiores, sanctioresque Urbis Romæ Episcopi Sedes, Ecclesiaque propria contenti, reliquis Episcopis Ecclesiarum ipsis commissarum liberam administrationem reliquerint, quasi urbis unius magis, quàm orbis Episcopi, ut antè annotavimus. . . . Posteriores verò Pontifices sese intra hos fines, non continuerunt, sed velut Domini, Regesque omnia pro potestate agere, ac Universalis Ecclesiæ gubernationem sibi arrogare non dubitarunt.* E prima di lui giudicarno così alcuni valent'uomini, i quali riferisce il Gersone, (a) dicendo. *Contendunt nunc aliqui pollentes literis, quòd post institutas, per Generalia Concilia, regulas, super electionibus faciendis, & beneficiis per Ordinarios conferendis, juxta fundatorum intentionem, quemadmodùm observatur de jure patronatus apud laicos, nequaquam licitum fuit Papæ, tales cassare regulas, præsertim, ita generaliter, & passim per reservationes, & aliter, sicut visum est à centum annis, vel ultra. Non licuit præterea facere tot, & tales non obstantias eorum, quæ constituta sunt in generalibus Conciliis: quot, & qualibus non obstantiis uti solet passim in Bullis suis: adeò, quidem, ut Alexander V. indutus sit in pauculis quibusdam Bullis ponere non obstantiam hujus saluberrimi, ac celebriter observati statuti, omnis utriusque*



(a) *De potestate Ecclesiast. considerat. 10.*

*que ſexus*. Ma che che ſia di ciò, che han detto coſtoro; egli è certo, che per le varie vicende, che han le coſe umane; ſi variò poi, non poco, nell'uſo l'autorità d'aſſegnare i beneficj; e di una maniera ella cominciò, di un'altra crebbe, e di un'altra poi quaſi ſcemò. *Si verò poteſtas hæc*, dice il recato Tommaſino, (a) *verò non eodem ſemper ſe circumſcripſit gyro, quo ceperat: ſi latiùs ſerpſit, ſi repugnari non eſt ampliùs paſſa, poſtquàm longo uſu corroborata fuit, Doctorumque, & piorum omnium adgratulatione, & voto: illud unum occurrere debet animo, eam eſſe rerum humanarum ſortem, ut ſemper adoleſcant, vel ſeneſcant: augeantur, vel minuantur: nunquam diù conſtent, eodem, ſivè in bonum, ſivè in malum gradu.*

Et in effetto da principio ebbe tale uſanza un veloce avanzamento; perchè non venne introdotta da' Pontefici, ſe non ſe per zelo, & accreſcimento d'una miglior diſciplina: o perchè i Cherici ordinati ſenza titolo aveſſero il lor beneficio: o perchè, eſſendo uomini letterati, e dabbene, aveſsero il conveniente impiego nella Chieſa. Ma eſſendo già introdotta, fù agevol coſa poia corromperſi, & a ſuccedere, in vece di quegli ottimi fini, altri fini di avarizia, e di ſignoria; come ſi moſtrerà nel corſo di queſto racconto iſtorico. *Hinc illud iterum, iterumque admonemur*, dice il Tommaſino, (b) *Authores, & architectos eorum decretorum, conſuetudinumque earum, quibus quandoque minùs Religioſi offenduntur, fuiſſe non rarò eos Pontifices, qui à terrenis erant affectibus alieniſſimi, puriſſimoque æſtuabant ſanctioris diſciplinæ zelo; ſed ubi Carnales avaritiam nunc ſomniant, ambitionem ſuſpicantur, illi nova commentabantur adminicula provehendæ in meliùs politiæ Eccleſiaſticæ.*

Perciò non ſtette guari, che eſſendo ſoverchio ſteſa tal podeſtà di far mandati, e riſerbe; S. Luigi, Rè di Francia, nel 1228. fè una prammatica ſanzione; con cui, non ſol vietò varie eſazioni dalla Corte Romana: ma anche comandò, che foſſer ſerbati interi i lor diritti a' Prelati delle

(a) *Part. 2. de benefic. lib. 1. cap. 43. num. 7.* (b) *Part. 2. lib. 1. cap. 48. num. 3.*

Digitized by Google

delle Chiese, e a' padroni, & all'investitura de' benefici; per modo che dovesser l' elezioni farsi dalle Chiese nel modo libero, e secondo il diritto comune.(a) E d'altra parte Arrigo III., Rè d'Inghilterra, nel 1244. scrisse una lettera dal Papa, lagnãdosi delle molte riserbe, e riscotimenti della Corte Romana, che si facean nel suo Reame; (b) e poi nell'anno 1245; similmente i Prelati d'Inghilterra scrissero una lettera al Pontefice, lamentandosi di cotestе riserbe; la quale epistola letta dal Papa nel Concilio di Lione, stimò allor non rispondere intorno a tali querele.(c) Et in vero era cotanto montato questo abuso di far mandati per gli Vescovadi, e Badie, e Priorati, che lo stesso Innocenzo IV. nell'an. 1252. prese a rivocar con una Bolla tutte quelle riserbe, che diceva egli essergli state attorto tolte; (d) ma non però dimeno egli fu tra 'primi; il quale ver la metà del trediceſimo secol, ponesse mano a provvedere i Vescovadi, con cagion che per qualche accidente si divolgessero alla Santa Sede; quando prima, anche secondo la determinazion del Concilio IV. di Laterano, (e) costumavasi eleggere il Vescovo dal Capitolo.(f)

Ma all'incontro dicesi, che nel 1265. Clemente IV. si riserbò tutti i benefici, che vacavan nella Corte Romana; dicẽdo, che egli ciò faceva per una antica costumãza, che si era introddotta; quantunque non sene legga, ne pur menoma parolina ne' decretali di Gregorio. (g) Ma tal diritto venne poi distеso da altri Pontefici; come da Clemente V., da Giovanni XXII., e spezialmente da Bonifacio VIII.; poichè questo Pontefice procurò oltremodo far formotare i confini della sua potestà intorno a' benefici; nè fu pur contento di riserbarsi tutti i benefici, & i Vescovadi

(che

(a) *Natal. Alex. histor. tom. 7. cap. 10. art. 3.* (b) *Matth. Parisiensis ad an. 1244.* (c) *Natal. Alex. tom. 7. histor. cap. 7. art. 3.* (d) *Additionator ad Matthæum Parisiensem Natal. Alex. tom. 7. histor. cap. 7. art. 3.* (e) *Can. 23. 24. 25.* (f) *Natal. Alex. tom. 7. histor. Eccles. cap. 7. art. 2. num. 1.* (g) *Cap. licet, de prebend. & dignitat. Thomassinus de benef. part. 2. lib. 1. cap. 48.*

Digitized by Google

(che in sostanza anche essi son benefici) che vacavan nella Curia; (a) non pur satollò di sceglian da prima il diritto della prevenzione; (b) il quale era stato fino a quel tempo soppiantò, e non era uscito in campo a farsi sentire; ancorchè le riserbe, e le spettative fosser cominciate fin da ducento anni in dietro; e non sazio degl'indulti, che prese a concedere a' Principi, e Ministri Regii; i quali poco appresso si sperimentaron di non poco pregiudizio alla Chiesa: (d) ma essendo nate trà lui, e Filippo il Bello gravi contese; gli ritenne, tutte l'elezioni da lui fatte, nella Francia, de' beneficiati; e si riserbò tutte l'investiture de' benefici, che eran per vacare infin, che durava la differenzia ne in quel luogo fra il Sacerdozio, e l'Imperio; (e) perchè eran sì, e talmente le cose, fra queste due podestà sorpassate, che si trattavan con termini poco convenevoli alla lor dignità. Quinci scriveva Bonifacio a Filippo. *Bonifacius servus servorum Dei, Philippo Francorum Regi Deum time, & mandata ejus observare curare volumus, quod in spiritualibus, & temporalibus nobis subes. Beneficiorum, & prebendarum ad te collatio nulla spectat, & si aliquorum vacantem custodiam habeas usumfructum eorum, successoribus reservos: & si quæ contulisti, collationem haberi irritam decernimus, & quatenus præcesserit revocamus: adjicientes hæreticos reputamus, & declaramus.* Quindi risponde Filippo. *Philippus Dei gratia Francorum Rex Bonifacio se gerenti pro summo Pontifice, salutem modicam, sive nullam: sciat tua maxima fatuitas in temporalibus, nos alicui non subesse, aliquarum Ecclesiarum, & prebendarum vacantem collationem ad nos jure Regio pertinere, & pertinere fundus earum contra omnes possessores nos utiliter egisse. Tenui facùs autem credentes fatuos reputamus, atque dementes.* E sì, e tanto le brighe crebbero, che passaron dalle parole a' fatti; perchè Bonifacio per l'ira. *Maledixit in Regem Philippum*

(a) *Cap. pia, de prabendis, & dignit. lib. 6. Natal. Alex. loco supra cit.* (b) *Cap. si de Sede, de prebendis in 6.* (c) *Thomasinus de benefic. part. 2. lib. 1. cap. 47. num. 4.* (d) *Thomasinus ibidem cap. 89. n. 2.* (e) *Raynaldus an. 1303. n. 39.*

*pum jactis*, dice lo Spondano, (a) *ex dolore incidit in morbum ardentissimum, quo furenti simili decessit.* E cotanta stizza ne aveva, che percotendo il capo per le mura, rodevasi le dita della mano; avverandosi con ciò quello, che gli avea profetizzato il suo antecessor San Celestino, che *intravit, ut vulpes; regnabit ut Leo; morietur, ut Canis* (b) e ne passò tal motto in proverbio fra i Giuristi, come si può vedere appresso Baldo, Gio: Andrea, & Aufrerio. (c) Così conveniva, che morisse un uomo, il qual, narra lo Spondano, (d) per testimonianza del Villani (e) *fuerat, Crudelem, ambitiosum, & mundanum, avaritiæ sordibus fœdasse, ut Ecclesiam exaltaret, ac propinquos, & gentiles locupletaret, dignitatibusque, tam Ecclesiasticis, quàm sæcularibus augeret.* E sopra tutto egli fu uomo, come afferma il Platina: (f) *Aurum undiq; conquisitum plusquam dici potest faciens.* Ma avendo egli sì travolta la disciplina della Chiesa, per le tante riserbe; Benedetto XI. che ne fu successore, pensò da senno a porvi riparo; e nel primo anno del suo Pontificato fè una Bolla; con la quale, a richiesta di Filippo il Bello, rivocò le riserbe, che avea fatte Bonifacio, restituendo all'antico diritto le Chiese. (g) Ma non istette guari a mancarsi con la sua vita il buono incamminato, che avea questo Santo Pontefice, morto da veleno, propinatogli da alcuni Cardinali, per invidia, come narrano gli Autori (h) recati dallo Spondano.

Per lo contrario Clemente V. Successore, non nelle virtù di Benedetto, ma ne' vizj di Bonifacio, ritornò di nuovo all'usata ingordigia delle riserbe, e decime tratte; provvedendo per tutto i Benefici, e li dispensava per lo più ad un novero infinito di Chierici, i quali avendo dis-

pato

(a) *Ad an.* 1303. *ad n.* 13. (b) *Ciacchonius, & Nicolaus Gilius.* (c) *Baldus in tit. de natura feudi, Joannes Andreas in cap. 1. de rescriptis in 6. Aufrer. ad Clementinam 1. de officio ordinarii cap. 2.* (d) *Loco citato n.* 14. (e) *Giovan Villani lib. 8. cap. 64.* (f) *Platina in vita Bonifacii VIII.* (g) *Prov. della Chiesa di Francia tom. 2. cap. 2. pag. 814.* (h) *Ad an.* 1304. *n.* 3.

pato il lor Padrimonio, ricorrevan da lui, per ottener benefici; & ei con larga mano, non sò se debbia dirmi, che li distribuiva, o dissipava; in guisache in una Chiesa Vescovale, che tenea venti, prebende in venti anni, che ne vacarono trenta cinque, non ne potè provedere il Vescovo, che due solamente. (a) Oltre all'aversi riserbati i Vescovadi, che eran vacati, & eran per vacare, nella Curia, per tutto il tempo del suo Ponteficato. (b) Oltre all'aver distese le mani anche alle riserve de' Vescovadi; poichè in Inghilterra, ove sempre si eran mantenute le Canoniche elezioni, egli si riserbò qualche Vescovado, come quello di Cantabrigia. (c)

Cose, le quali dieder cagione alle querele, che feron i Prelati nel Concilio di Vienna: onde fù commesso a Durando Vescovo di Mande, (d) che facesse una consulta degli abusi, che si dovean torre; infra i quali era anche quello: *Videtur Ecclesiasticus ordo confundi, quia Ecclesiastica beneficia ad Episcoporum collationem, & provisionem pertinentia, per Sedem Apostolicam, & per alios conferuntur, etiam antequàm vacent, non solùm in Curia Romana, sed extra.* Ma ciò non ostante, seguì Papa Clemente il suo ingordo intendimento, biasimato, e non poco, da tutti, e spezialmente da Giovan Villani. (e) *Questi fù uomo*, scrive di lui nelle sue Cronache, *molto cupido di moneta, e simoniaco, che ogni beneficio, per moneta, in sua Corte si vendea; e fù lussurioso, che palese si dicea, che tenea per amicala Contessa di Paraborgo, Bellissima Donna, figliuola del Conte di Ros. E lasciò i suoi nipoti, e a suo lignaggio grandissimo, & innumerabile tesoro.* Alli quali cose di leggieri non daremo credenza, se non venisser confermate da S. Antonino, Arcivescovo di Firenze. (f) *Hic, ut Chronica refert, fuit nimis cupiditatibus deditus, propter quod scelus simoniæ, maximè à Canonibus detestatum, & puni-*

(a) *Thomas. de benefic. part. 2. lib. 1. cap. 24. num. 1.* (b) *Natalis Alex. Tomo 7. Historiæ Ecclesiasticæ cap. 7. artic. 2.* (c) *L'istesso Aut. Cap. 7. art. 2.* (d) *Tit. 7. parte 2.* (e) *Lib. 9. ca. 58.* (f) *Part. 3. tit. 21. cap. 3. §. 3.*

Digitized by Google

*panitum multum viguit in Curia ſua circa beneficia. Iuſuper, & minùs honeſtæ vitæ fuit; & cõmunitèr diccbatur, cum quadam Comitiſſa, pulcherrima muliere, contubernium habere... Nepotibus quoque ſuis, & aliis attinentibus magnum theſaurum reliquit.*

Ma di Giovanni XXII., che noi diremo? Il qual ſegui in ciò il ſuo anteceſſore; anzi, ſe il vero dir vogliamo, molto avanzollo; perchè egli non ſol ſi riſerbò molti benefici: ma aſſai ne diè in commenda, così a' Cardinali, come ad altre perſone; intantochè convenne poi a Benedetto XII. rivocarele; laſciandole ſolamente per diſpenza a' Cardinali, e Patriarchi. Ma Giovanni accrebbe non poco il teſoro con l'annate, che introduſſe a prenderſi da' benefici, e dagli ſpogli, che egli oltremodo promoſſe: e ſopra tutto fù egli il primo, che poneſſe sù le regole della Cancellaria Apoſtolica; le quali conſiſtono ne' ſeguenti capi, che il Tommaſino,(a) rapporta; faccendo paragone fra le regole ſuddette, e la decretale: *ad Regimen*, di Benedetto XII. *Ea, ut ita dicam, rudimenta erant regularũ Cancellariæ, quarum ſecunda, Pontifici reſervat Eccleſias omnes Epiſcopales, & Abbatiales Chriſtiani orbis, quarum redditus ſuperant ducentos florenos. Tertia reſervat dignitates omnes Cathedralium, quę principem locum tenent poſt Epiſcopatum: primas item Collegialium, Prioratus, aliaſque Dignitates Conventuales. Indè eſt, ut ait Fagnanus, quòd in electionibus nullus eſt jam in Italia, & Hiſpania reſiduus locus, ubi hæ Reſervationes uſu receptæ ſunt. Octava Pontifici reſervat octo menſes, quatuor tantùm Epiſcopis permittit ad nominationem omnium beneficiorum. Ioannẽ XXII. vulgò exiſtimant prima jeciſſe fundamenta Regularũ Cancellariæ, quas ejus ſucceſſores publicarunt, auxeruntque, uſque ad Nicolaum V. à quo in eam, qua nunc ſunt, redactæ ſunt formam.* Per le quali regole della Cancellaria, è per altro tutto, che Giovanni XXII. oprò; ſe noi vogliam formar giudizio di lui, ſecondo l'idea, che cene fà formare il Veſcovo Sarneſe, Auditor del Sacro Palazzo, Luigi Gomes; egli è certo, che un

O triſto

(a) *De benef. part. 2. lib. 1. cap. 44. n. 2.*

tristo Pontefice egli dovette essere ; e degno di biasimo; perocchè dice. (a) *Redeamus igitur undè digressi sumus. Et dicamus, quòd licet ante tempora Ioannis XXII., Vicecancellarius, scriptores, & correctores litterarum, jam constituti fuissent, nihilominùs Regulæ Cancellariæ, nondum compositæ fuerant. Sed primus omnium Ioannes XXII., tanquàm bonus Domus suæ paterfamilias eas introduxit. Nec solùm regulas, sed etiam, ut rem angustam domi juvaret, beneficiorum etiam electivorum reservationes, ac taxas, quibus æstimarentur, invenit. Collegium quoque scriptorum Apostolicorum, antea sinè ordine vacans, numero distinxit, ut de istis Gulielmus Hispanus in pragmatica Francia, ac Polydorus, lib. 8. de inventoribus rerum. c. 2. meminerunt. Quinimò beneficiorum annatas, ex quibus, tam magnos provenerunt sibi, & Ecclesiæ comparavit in Concilio Viennensi, sub contentione dimissas, ut refert Ioannes And., licet mendosè in Cinten catena, col. 5 de off. ord. in usum revocavit. Adeò ut marinus vigesies quinquies centum millia numerorum aureorum Ecclesiæ dimiserit, ut refert Frater Ptolomæus de Luca in Historia Ecclesiastica Pontificum, in vita Ioannis. Et hoc idem dicit, tacito Authore, D. Petrus And. Gammarus. Rotæ auditor, in scholiis quibusdã impressis ad extravagantem Iulii II. Quã quidèm annatarum inventionem magnum toto orbi scandalum generavit. Nec mirum, quia Ioann. XXII. adeò cupidi, & audacissimi animi fuit, ut non solùm hoc uno malo Ecclesiasticos viros gravare, sed quod magis mirandum fuit, non est veritus constitutionem facere, qua, & Regnum Germaniæ à Regno Franciæ divideret, & Italiam ab Imperio segregaret, ut Albericus author est.* La quale idea non punto discorda da quella, nè fè Giovan Villani, che fu del tempo di esso Giovanni XXII., di cui così ebbe a dire (b) *E nota, che dopo la sua morte si trovò nel tesoro della Chiesa in Vignone in moneta d'oro coniata, il valore, e compito di diecidotto milioni di fiorin d'oro, e più. Et in Vasellamenti, Croci, Corone, e Mitrie, & altri gioelli d'oro, con pietre pretiose, fu stimò à larga di valuta di sesta milioni di fiorin d'oro. Sichè in tutto fù il tesoro di valuta di*

(a) *In proem. Verbo Episcoporum dignitatis.* (b) *Lib. 11. c. 20.*

Digitized by Google

*di più di venticique milion di fiorin d'oro, che ogni milione, è mille migliaja di fiorin d'oro la valuta. E noi ne, possiamo far piena fede, e testimonianza vera, che il nostro fratello carnale, uomo degno di fede, che allora era in corte mercatante di Papa, che da' tesorieri, e da altri, che furono diputati al contare, e pesare il detto tesoro, gli fu detto, & accertato. Et in somma, recato per farne relatione al Collegio de' Cardinali, per mettere inventario: e così il trovarono. Il detto tesoro fù raunato la maggior parte per lo Papa Giovanni, per sua industria, e sagacità, che infino l'anno 1319. pose le riservazioni di tutti i benefici collegiati di Cristianità, e tutti gli volea dare egli, dicendo il facea, per levare le simonie. E di questo trasse, e raunò infinito tesoro, & oltre à ciò, per la detta reservazione, quasi mai non confermò lezione di niun Prelato: ma promovea un Vescovo in uno Arcivescovado vacato, e del Vescovado del Vescovo promosso, promovea un minor Vescovo; & allora avveniva ben sovente, che d'una vacazione d'un Vescovado grande, ò Arcivescovado, ò Patriarcato facea sei, ò più promozioni, e simile d'altri benefici. Onde molte, e grandi provisioni di moneta tornavano alla Camera del Papa.* Or che dunque, dobbiam noi giudicar dell'esser di costui, e degli altri nel far tali operazioni, di riserbe, e d'altro; e con qual ragion, ciò impreso avessero contra la disciplina antica? Certamente, non altro gli mosse a tanto, che la lor cupidigia, per volersi ingojar tutto, & il tutto trarne a Roma con iscandalo universale della Cristianità; e sopra tutto per quelle regole della Cancellaria, che son tante ragne, & uncini. Ma quel, che più ne apporta maraviglia, è il vedere, che appresso altri Pontefici l'han pur sostenute, & ampliate; e spezialmente il successor di Giovanni, Benedetto XII. il quale cacciò una constituzione, (a) in cui contengonsi quasi tutte quelle regole.

*Sicut grex totus in agris*
*Unius scabie cadit, porrigine porci,*
*Vnaque conspecta livorem ducit ab ova.*

Ma essendosi per tal modo aperta da prima sì larga via da coloro, nò mancò poi Clemente VI. di passare an-



(a) *Constitutione ad regimen Rain. n. 67. an. 1365.*

Digitized by Google

che più oltre, ſicome una rovina chiama l'altra, riſerbādo egli a sè molti Veſcovadi nel mondo Criſtiano; e concedette varie aſpettative; che in buona lingua ſuonan ſucceſſioni ad uomini viventi. (a) E concede varj beneficj in cōmenda; coſa nō cōvevole a farſi. Onde diede cagione ad Eduardo III. Rè d'Inghilterra, nell'anno 1340., che ne faceſſe gravi querele; perchè venivano impedite tutte le elezioni de' beneficj del ſuo Regno. (b) *Vt patroni, patronatus ſui ſolatium, non amittant, Eccleſiæque Cathedrales, & aliæ dicti Regni liberas electiones, & earum effectum habeant.* Et appreſſo ei dice: *Sed contra formam conceſſionis,* (cioè della Sede Apoſtolica) *& confirmationis prædictarum, dicta Sedes per reſervationes, & proviſiones ſuas dictis Capitulis, electiones adimit ſupradictas, & nobis jus, & prærogativam, quæ juxta formam dictæ conceſſionis nobis competunt in hac parte.* Sù quale affare il Pontefice gli riſcriſſe, dandogli ſolo belle parole, e frattanto gli raccomandava color, che egli avea poſti nelle Chieſe. (c) Nondimeno Eduardo non perdè di veduta quel negozio; anzi dopo mandò Ambaſciadori a Gregorio XI., a' qual diede commeſſion, che pregaſſer ſua Santità, che per innanzi ſoſpendeſse tali riſerbe de' beneficj; e che i Cherici godeſſer delle elezioni con pien diritto. Onde nel 1334. intervenne un trattato fra Gregorio, & Eduardo. (d) *Concordatum eſt inter eos, quòd Papa de cætero reſervationibus beneficiorum minimè uteretur.* Ma delle elezioni de' Veſcovi, per le quali nell'anno prima ſi erano mandati gli Ambaſciadori, ſi vede un alto ſilenzio.

Intanto, eſſendo ſucceduto a' Clemente Innocenzo VI.; il quale aveva animo aſſai più moderato; egli rivocò tutti i beneficj, dati in commenda da' ſuoi anteceſſori; e ſpezialmente da Clemente VI. *Attendentes*, dice, (e) *quòd occaſione Commendarum, & conceſſionum hujuſmodi, in commendatis, & retentis eiſdem, ſicut experientia docuit, ut plurimùm Divinus Cultus minuitur, animarum in eis, quibus*

(a) *Thomaſin. de benef. part. 2. lib. 1. cap. 44. n. 6.*

(b) *Thomas Walſingbamus in Eduardum III.*

(c) *Walſinghamus ibidem.* (d) *Walſinghamus ibidem.*

(e) *Rainaldus ad an. 1353. nu. 31.*

Digitized by Google

*bus immineat, cura negligitur, hospitalitas confracta, & debita, non servatur, ruinis ædificia patent, ipsorum jura in spiritualibus, & temporalibus collabuntur: ac propterea huiusmodi malis occurrere, & Ecclesiis, & Monasteriis, Prælaturis, beneficiis, & aliis prædictis taliter commendatis, & retentis de Pastoribus, & Rectoribus propriis, qui eis præesse velint, & valeant providere.*

Ma per ritornare a' tempi, che seguiron la morte di Gregorio XI.; quando fù quel crudelissimo Scisma, che pose in soqquadro tutto il Mondo Cristiano, sedendo in Francia Clemente VII., & in Roma Urbano VI., e poi Bonifacio IX. Chi può ridire a baltanza lo strazio, che si faceva, si dall'uno, come dagli altri sù gli affari de' beneficj? Non si può appieno narrare, quanto Clemente VII. sconciamente, e vergognosamente operasse; riserbandosi tutti i beneficj; acciocche tutti li disperdesse; (a) perloche nell'anno 1399., essendosi ragunato un Concilio della Chiesa Gallicana in Parigi, in tempo di Carlo VI., dopo aver tolta l'ubbidiéza all'uno, & all'altro Pontefice, fù diterminato, che non si desse più luogo alle grazie aspettative; poichè eran fomento da nudrir lo Scisma; e fu anche stabilito, che dall'ora innanzi si provvedessero i beneficj con l'elezion Canonica, e con la libera nomina de' Vescovi, e de' padroni. (b) Et una somigliante determinazione fù fatta in Ispagna da' Vescovi ragunati in Alcalà di Henares, sotto Arrigo III. (c)

Dall'altra parte, i Pontefici, i quali risedevano in Roma, anche malmenavano i beneficj; e spezialmente Bonifacio IX., il qual, fra l'altre cose, che fe, si riserbò le meze annate di tutti i beneficj, le quali volle, che si dovessero incamerare, a differenza di Giovanni XXII., che parimente impose il tributo dell'annate: ma de' soli beneficj non elettivi per tre anni. (d) Non di meno questo tributo intro-

(a) *Thomasinus de benef. part. 2. lib. 1. cap. 44. n. 6.*
(b) *Istoria di Carlo VI. an. 1348. Prove della libertà della Chiesa Gallicana cap. 20. n. 5. 6. 8. 16. 17. & 20.*
(c) *Thomasinus loco cit. n. 6.* (d) *Ex constitutione non nulla.*

Digitized by Google

trodotto da Bonifacio, le nazioni del suo partito l'ammiser tutte; salvo gl'Inglesi; i quali permiser, che fol da' Vescovi si potesser riscuotere; anzi nel 1391., dopo la morte di Urbano VI., fu fatto un bando dal Parlamento d'Inghilterra, sotto Riccardo II., che le elezioni de' Vescovadi, e Badie, e le nomine de' padroni agli altri benefici, si facesser con l'antica, e canonica libertà; e se il Pontefice l'avesse conferiti, fi fiabilì, che: *Insuper habita collatione ea, Rex ea vice nominaret, ut qui primarius sit, & Princeps patronus Episcopatuum, Abbatiarum, omniumque Regni beneficiorum.* Come attesta il Tommasino. (a) E Bonifacio IX. dichiarò in ciò essere stato ingannato il Rè da' suoi Cortigiani: *In quibus refrixit charitas, intepuit fides, spes labavit, justitia, cæteræque virtutes parvum locum, aut nullum habere videntur.* (b) Ma non dovem maravigliarci di ciò, che facea Bonifacio; perchè al dir di S. Antonino, (c) e del Platina. *Multa crimina per simoniacam pravitatem committebantur, petentibus cõtra jus, fasq; omnia, tum fratribus, tũ cognatis, quorũ magna multitudo quæstus gratia Romam venerat. Indulgentiæ verò, & quidem plenariæ; ita passim vendebantur, ut jam vilesceret clavium, & literarum Apostolicarum authoritas. Revocare hæc omnia Bonifacius conatus, cognatorum precibus, eo identidem redire cogebatur.* Anzi Berardino Corio narra, che egli concede una Indulgenza simile à quella di Roma nello Stato di Milano, da poterfi guadagnar da ognuno, ancorchè fosse, ne confessato, nè contrito de' suoi peccati. *Cioè*, dice l'Istorico, *che ciascuno del dominio del Visconte, se anche non fusse contrito, nè confesso, fusse assolto di qualunque peccato.* (d) Meno ci dovrem maravigliar di Giovanni XXIII.; che verso l'anno 1414. rivolgendo tutta la materia beneficiaria da imo al sommo, si commettevano in suo tempo pubblicamente le simonie, tanto che ebbe a dir Giovan Giuvenale Ursino, Arci-

ve-

(a) *Loco cit. & Raynaldum ad ann. 1391. nu. 14.* (b) *Vedi Natal. Alex. Hist. tom. 7. cap. 2. art. 9.* (c) *S. Antoninus in Cronica tit. 2. cap. 3.* (d) *Il Corio nell'Istoria.*

Digitized by Google

vescovo di Reims. (a) *Rex, & Magnates in Prælaturarum elargitione, tantùm non eadem, qua Pontifices potestate gaudebant. Sequax enim erat ad eorum nutum Pontifex. Nec pecuniæ parcebatur, licitabantur Ecclesias. Erant; Lutetiæ Longobardi, qui pecunias magno fœnore Romæ numerari curabant.* In guisache dal Platina si racchiude tutto il suo costume in queste poche parole. *Adeò ut multa etiam, quæ loqui fas non erat, sibi licere arbitraretur.*

Ma per ritornare alla Francia, ove questa podestà Pontificia ebbe più, che in altra parte, le sue vicende, egli sarà opportuno nel seguire il presente discorso, punto di partirci da' fatti accaduti in quella ne' tempi delli seguenti Pontefici; e poi ripigliare, a divisar dell'altre nazioni; acciocchè così si possan veder le vicende di tal podestà. Diremo già della deliberazion della Francia, presa su tale affare, quando quella, nè all'uno, nè all'altro Pontefice stimava ubbidire, in tempo di Clemente VII. ma dopo essendo succeduto Benedetto XIII., a cui nel 1403. la Francia ubbidiva, godè colui dell'intera podestà di provvedere i benefici, che il suo antecessore avea goduto; avendo prima promesso, che farebbe tutta l'opera per allegiamento delle Chiese del Reame. (b) Ma acciocchè a tale inconvenente si potesse da senno provvedere di rimedio, Carlo VI. convocò un'altra assemblea de' Vescovi della Francia in Parigi, nella fine dell'anno 1406.; e quivi il Reale Avvocato rappresentò il confondimento, che da alcuni anni si era introdotto da' Pontefici sul provvedimento de' Prelati, e degli altri benefici, per cagion delle riserbe, e delle grazie aspettative; le quali toglievan le elezioni a' Capitoli, & a' Vescovi, di investire i benefici, in dispregio de' decreti de' Concilj generali; e che da ciò seguivan danni gravissimi, e sconcezze irreparabili al Reame. Per le che in quel Concilio distrettuale deliberossi, che dall'ora innanzi si serbasse la forma contenuta negli stabilimenti de' Concilj generali, e ne' decreti de' S.PP., così nelli provvedimenti delle Chiese Cattedrali, e Collegiali, come degli altri

(a) *Vide Thomasinum, part. 2. lib. 1. cap. 49. ad n. 3.*

(b) *Thomasinus de benef. part. 2. lib. 1. cap. 44. n. 6.*

ri benefici secolari, e regolari; i quali era usanza provvedersi per elezione; e si volle, che restasser nel lor vigore. Ma quanto agli altri benefici stabiliron, che quelli si provvedessero per collazione, per presentazione, & per instituzione da coloro, a' quali competeva il diritto, o per legge comune, o per privilegio particolare, o per consuetudine. Onde tolsero affatto le riserbe fatte dal Sommo Pontefice, e le grazie aspettative; fino a tanto, chè si stabilisse in un Concilio generale, legittimamente congregato; al cui ordine si sottometteva la Chiesa di Francia. Questa fu la determinazion di quel Concilio; la quale in tutto approvò Carlo VI., con un decreto fatto nella sua Corte; in cui ne comandò l'esecuzione.

Nulla di meno quest'Editto non si pubblicò su la speranza, che si avea, che il Pontifice, sentendo tali determinazioni, dovesse da sè spontaneamente por mano, per riparare a quel male, che affliggea la Francia: ma coloro vedendosi scherniti nella speranza; nell'anno 1408. mosser Carlo VI. a far, che in sua presenza si pubblicasse l'Editto da lui fatto: ma che non si tosto si eseguisse per la speranza, che avea si nel pubblico Concilio, che da quello vi s'avesse a riparare (a).

Intanto essendosi ragunato il Concilio Pisano; & avendo quello deposti, così Benedetto XIII. che dimorava in Avignone, come Gregorio XII., che risedeva in Roma; creò Alessandro V., il quale rispose nel suo stato tutti gli antichi diritti; avvegnachè avesse ancor confermati gli ordini, onde eransi prima provvedute le varie Chiese; quando a niuna parte erano i Francesi appiccati. (b) Ma da là a poco, li succedè Giovanni XXIII.; e perciò fu opportuno, che dal Rè si mandasse un Legato al Papa, esponendogli que' mali, che la Chiesa di Francia avea procurato di torre. Fè sembiante il Papa di prenderlo a grado; e tosto mandò il Cardinal Pisano nella Francia; acciocchè provvedesse d'op-

(a) *Marca de concord. Sacerd. & Imperii lib. 6. cap. 9. n. 4. & 5. ex Thomasino loc. cit.* (b) *Istoria di Carlo VI. lib. 28. cap. 1.*

Digitized by Google

d'opportuno rimedio: ma si crede, che ciò egli facesse, più tosto per dar soddisfazione al Re, che per provvedervi da senno. Et in effetto, giunto in Francia il Legato, studiavasi con varj aggiramenti di frastornar l'esecuzion dell'Editto. Perche conoscendo il Re l'artificio di costui, nel 1413. ne domandò consiglio per lettere al Parlamento; il quale rispose, che non bisognava altro, che porre in osservanti l'Editto del 1408., e di tale intendimento era ancora il Re: *Ejus tamen executio*, come avverte Pietro Marca, (a) *retardata est ante quorumnam è Consilio Regio, ob privatam suam utilitatem*. Ma in tanto essendo chiamato il Concilio generale in Costanza, il Chericato di Francia ragunato nell'anno 1414. in Parigi, per comandamento del Re, mandò i Deputati con espressa commessione, che dimandassero dal Concilio la conferma della determinazion della Chiesa di Francia sul proveggimento de' benefici. Ma perchè i Deputati non vollero intendere la discussion di quello affare, se non se dopo l'elezion del Papa. Onde essendo stato Martin V. nel Concilio, quanto si sperava, che si provvedesse, secondo la promessa, fu affogato quello affare de' benefici con profondo silenzio. Perche que' decreti, che si veggon dopoi nello aggiungimento del Concilio intorno alla materia beneficiaria, son da stimarsi più tosto bozzi di decreti fatti da alcuno privatamente, che propri decreti discussi, e vagliati, come osserva il Tommasino. (b) Ma ciò vedendo il Re, nell'anno 1417. fè ragunare i Vescovi, e colori del Consiglio Regio, e de' Parlamenti, e stabilì, che affatto si eseguisse l'Editto dell'anno 1406. e quello fu confermato, poi ne pubblicato con altro Editto somigliante nell'anno 1418.

Fu poi di bel nuovo ristabilito, e trombato quell'Editto per ordine di Carlo VII. tosto che egli succedè al Padre nell'an. 1422. ma nell'an. 1425., il Rè si vide intepidirsi nell'esecuzion di questo; e quantunque egli avesse giurato di mantenerlo, ne fu prosciolto dal giuramento, con [illegible] breve.

(a) *Loc. citat. pag.* 955. (b) *Part. 2. de benefic. lib. 1. cap. 44. n. 7.*

Brieve di Martin V.; il qual si fu in: scusarlo; che come Delfino, e non come Rè di Francia avesse fatto tal giuramento; onde il Papa fu riposto nel primier diritto d'investire i benefici. (a)

Venne dopoi il Concilio di Basilea; il quale nell'anno 1433. & 1436. restituì l'elezioni libere, e tolse via tutte le Riserbe, (b) salvo quelle comprese nel corpo della legge Canonica antica; furon parimente cassate l'aspettative, & altro, intorno a' beneci; i quali decreti noi non vogliam minutamente raccontare; poichè, come dice il Commanssino, (c) *Concilii Basileensis decreta, ne in Gallia quidem probata, usu recepta fuere unquam, ac diuturnis aliis Ecclesiæ Catholicæ Provinciis.* Non però di meno, la Chiesa di Francia, ragunata dal medesimo Carlo VII. nell'anno 1438. abbracciò i decreti di quel Concilio con alcune convegne; e specialmente, che si togliesser le riserbe, e l'aspettative; e che si rituccsser l'elezioni, e le collazioni alla lor libertà. La qual determinazione egli confermò con altro Editto, che chiamossi, *Prammatica Sanzione*; e sostennella vigorosamente; non ostanti le preghiere di Eugenio IV., e di Pio II. Ma succeduto gli nel Regno Luigi XI; il qual tenea per suo primier Ministro il Cardinal d'Artois, o per acquistar l'amistà del Papa, o perchè odiava le cose, che avea fatte prese Carlo VII. suo Padre; rivocò la prammatica; e ne mandò l'originale a Pio II., nell'anno 1461.; acciocchè se ne perdesse affatto la memoria. Onde fu quella strascinata per le fangose strade di Roma, e sbeffata a maraviglia. (d)

Dal che mosso a sdegno il Senato di Parigi, ordinò al Rè intorno a tal cancellamento della prammatica; e quella nel medesimo anno 1461., fu richiamata in uso; ma non si ben fu rimessa; che non avessero avuto alcun luogo le riserbe, e le aspettative. (e) Ne per tanto s'intermise-

(a) *Thomassinus loco citato cap. 44. num.* (b) *Sess. 12. 23. 31.*
(c) *Thomassinus loco citato cap. 45. num. in fine.* (d) *Istoria della prammat., e del Concordato.* (e) *Prove delle libertà della Chiesa di Francia tom. 2. num. 24.*

ro gli quisti della Corte Romana, per farla di nuovo cancellare; perocchè Paolo II., successor di Pio, nel 1464. diè la porpora al Balva, che avea avuta la commessione di procurarne l'annullamento dal Rè. Ma all'incontro il Senato di Parigi, secondo suo uso, ottenne, che non si pubblicasse l'Editto di cassarla; avendo pubblicamente confessato Giovanni Santomano, Procurator Regio, che in quel poco di tempo, che sotto Pio II. s'era cessato dall'uso di quella, era andata in Roma dalla Francia smisurata quantità d'oro. A questi usicj del Senato giunse i suoi l'Università di Parigi; e per difesa della prammatica, appellò al general Concilio. Niente di meno, il Rè facea i suoi sforzi in contrario, perchè avea promesso al Pontefice di torla via, allora quando avesse conceduto a suo fratello la dispensa delle nozze con la Duchessa di Borgogna. Ma dopoi tentò di nuovo Sisto IV. di farla cassare; e non vedendo di poterne venire a capo; propose anche di averne a mezo l'esecuzione; e con quella Bolla, che comincia: *Ad Universalis*, nell'anno 1472. determinò, che sei mesi dell'anno fosse la collazion de' Vescovi, e sei del Papa. Nulla di manco, quella Bolla non fu ricevuta, come ne fa testimonianza Cosimo Guimier. (a) In fatti comunque, si fosse, la prammatica non si osservò esattamente in tempo della vita di Luigi XI.; quantunque si fosse procurato confirmarla nella ragunanza di Orleans, nell'anno 1478. (b)

Ma essendo morto Luigi; & essendosi ragunati gli Squittini del Reame, nell'anno 1483. appresso la Città di Turone, si domandò comunemente, che fosse la prammatica riposta nel primo vigore: all'incontro, non mancò punto per diligenze usate da Innocenzo VIII., per mezo del Nunzio, che stava appresso Carlo VIII., facendogli rappresentare, che la prammatica non era confirmata dal Concilio di Basilea, e che però era affatto nul-



(a) *Ad pragmaticam sanctionem, de collationibus, §. quod si quis, §. quatuor.* (b) *Preuve della libertà della Chiesa di Francia cap. 22. num. 26.*

la. (a) Ma finalmente, nell'anno 1499. fu la detta prammatica con pubblico Editto confermata, e ristabilita da Luigi XII. Onde Giulio II. adirossi non poco, sì che nella sessione quarta del Concilio di Laterano V. fe, che si leggesse la revocazion della prammatica di Luigi XI.; e che nell'istesso tempo si spedisse le munizioni a' Prelati, a' Prencipi, & al Parlamento di Francia, che avessero d'assistere al Concilio. Ma essendo a Giulio succeduto Lione X.; prolungò il tempo per la difesa della prammatica; & in fine, quella fu revocata per la convenza, che passò fra Lione X., e Francesco I., Rè di Francia; essendosi ambedue accontati nell'anno 1515. in Bologna, ove si stabilì il Concordato. Per lo che fu pubblicata da Lione X. la Bolla della revocazion della prammatica. (b) E fu approvato dal Concilio il Concordato fatto in Bologna, e framesso negli atti del Concilio, nel 1516. Ma per ciò, che quivi si convenne, poco, o nulla, si venne a derogare alla prammatica; perciocchè quivi fu stabilito, Che non più Capitoli elegger dovessero i Vescovi: ma, che il Rè dovesse nominare al Pontefice, infra tre mesi, dalla vacanza della Chiesa; e se nominava persona non adatta, fra tre altri mesi, dovesse quella nominare; altrimente il Pontefice potesse da sè provvedergli. Che il Papa avesse facoltà d'investir quelli, che vacavan nella Curia. Che nelle Badie, ne' Priorati Conventuali veri elettivi, con l'istessa ragion si nominasser dal Rè, come si è detto de' Vescovi. Che permettesse a' Capitoli delle Chiese d'eleggere eglino, se l'avesser per ispezial privilegio della Sede Apostolica. Che le riserbe, e le spettative fussero affatto estinte. Che tutti i Collatori, e Patroni Ecclesiastici, dovessero chiamar nella terza parte de' benefici i Graduati, cioè in tutti i benefici, che fosser vacati nel mese destinato a' Graduati; il quale essendo finito, dovevan seguir due altri mesi liberi. Che i Pontefici nel tempo del lor Pontificato potessero spedire un mandato Apostolico a quei Collatori; i quali

(a) *Istoria della prammatica sanzione.* (b) *Sess. 11. Concil. Lateran. 5.*

quali ne potesser conferir dieci benefitj, e due mandati a color, che ne potesser conferir quaranta, & altre cose somiglianti di poco momento. La qual cosa poi si è praticata dal tempo del Concordato innanzi, avvegnache a principio, non senza turbamento de' Francesi si fosse quello promulgato, & accettato; poichè il Senato di Parigi per lungo tempo si oppose fortemente alla promulgazion di quello, nè volle mai registrarlo, negli atti; se non fu finalmente alli 12. di Marzo 1517. *Ordinatione, & de præcepto Regis iteratis vicibus facto*; come dice Natal d'Alois (a). Et anche l'Accademia di Parigi s'oppose alla promulgazion di quello, e ne appellò al futuro Concilio. Et in somma da parte del Clericato Gallicano, non si riceve, come quello, che ridondava in ruina della Chiesa del Reame di Francia; e perciò supplicò spesse volte il Re di Francia, che volesse restituire al primiero stato le elezioni, togliendo affatto il Concordato, per le orazioni di più Vescovi, & in diversi tempi fatte. E finalmente s'oppose il celebre Genebrardo, Dottor Teologo di Parigi, & Arcivescovo di Aix in Provenza; il qual fè un libro intitolato. *De Sacrarum Electionum jure, & necessitate ad Ecclesiæ Gallicanæ restitutionem*; e nel lib. 4. della Cronologia, nell'anno 1517. chiama espressamente il Concordato. *Mysterium iniquitatis, quo perditum Ecclesiam Gallicanam deflemus.* Perloche fu facile, che si dessero gli orecchj alle accuse del Genebrardo, come inquieto, e turbolento verso la Maestà Regia; onde avvenne, che nell'anno 1596. fu scacciato dal Regno; confiscati gli beni, & il libro *De Sacrorum Electionum jure*, bruciato per man di Boia: ma finalmente si acquetaron tutti a ricevere il Concordato.

Ora, lasciando da parte la Francia, avvenendo di nuovo all'Inghilterra, ove dicemmo, che da Riccardo II. nell'anno 1391. s'era pubblicato Editto, col qual si vietavan le riserbe. Et egli ben pare, che questo Editto fosse stato mantenuto ne' tempi appresso dagli altri Re: imperochè Martin V. nell'anno 1427. scrisse una lettera al Re d'

In-

(a) *Tom. 8. hist. Eccles. dissert. 11. n. 8. art. 6.*

Inghilterra, riprendendolo, che avesse avuto ardir d'in-
infranger le sue Vescovali riserbe; e poi Eugenio IV. nell'
anno 1435., scrisse una lettera ad Arrigo VI., che adem-
piesse egli alla fin ciò, che avea promesso suo Padre; e
che non avea potuto eseguire, sendo prevenuto dalla mor-
te: cioè, che permettesse la disposizion libera de' benefici
dell'Inghilterra al Papa. Ma, che in effetto ei facesse, nol
ritraviam dall'antiche Istorie. Egli non di meno è certo,
che in un una lettera, scritta da Eugenio, nell'anno 1440. al
Rè di Portogallo; ove si querelava di avere il Papa provve-
duto, senza suo consentimento il Vescovado di Viseo; af-
ferma, che (a) *Supplicant nobis Reges Francie, Anglie, & Hispanie, ceterique pro Prælatorum promotionibus, nobilque commendant, quos utiles, & idoneos credunt. Nos examinamus, quantùm cum Deo possumus, & honore nostro preces eorum. Vbi verò aliter videtur nobis pro commodo, & bono regimine Ecclesiarum, Reges, & Principes acquiescunt.* Dove ciò, che dice, rispetto alla Francia, è da intendere dell'uso, che vi era prima d'esser fatta la prammatica sanzione; la qua-
le fu pubblicata, come dicemmo, nell'anno 1438. (b)

Ma ove noi abbiam tralasciato la Polonia? La qual pa-
rimente avea interrotte queste riserbe, che i Pontefici fa-
ceano de' Vescovadi; onde parimente Martin V. scrisse a
Ladislao Rè; dolendosi di tal novità, (c) dicendo, che
egli avea provveduti quei Vescovi a preghiere del Rè, e
non a nomina, o instituzion Regia; sicome pretendeva il
suddetto Principe: ma alla fine pure vi intervenne un tale
accordo.

Della Germania ci sono i concordati stabiliti tra Federico
III., e Niccolò V. Pontefice, dell'an. 1448.; ne' quali scrive
Enea Silvio, nell'anno 1457. al Cancellier dell' Arcive-
scovo di Magonza, che esso vi era intervenuto. (d) E visi
eran

(a) *Rainaldus ad an. 1439. n. 37. & ad an. 1440. n. 2.* (b) *Thomassinus de benefic. part. 2. lib. 1. cap. 45. n. 3. in fine.* (c) *Rainaldus ad ann. 1429. num. 13. & 14. Thomassinus de benefic. to. m. 2. lib. 1. cap. 45. num. 4. & lib. 2. cap. 38. num. ult.* (d) *Rainaldus ad an. 1457. n. 47. Æneas Silvius epist. 169.*

Digitized by Google

eran parte ammessi, e parte ributtati i decreti del Concilio di Basilea; perchè si era stabilito, che le elezioni fosser libere: ma che il Pontefice in alcuni casi speziali, da se promuoverle potesse; de' quali non è al presente da ragionare, potendosi vedere presso Goldasto. (a) Ma non istette interamente ciò in osservanza dall'anno 1510. in poi; perchè i Tedeschi querelavansi, che ne veniva non poco gravata la nazió loro; onde procurossi, che si andasse cò alcùriguardo. Della Spagna, che diremo? Egli è certo, che dopo essere acchetata dalle lunghe Guerre de' Mori; cominciò a sentir, non meno, che altre nazioni gli effetti della podestà del Papa; intantochè il Mariana, (b) narra dell'anno 1367., come un caso strano, che i Pontefici si fossero contentati, contra il diritto, & autorità loro, che Pietro Rè di Castiglia, detto il Crudele, avesse preteso, che senza il suo consentimento, non dovesse il Pontefice destinar Vescovi, nè Maestri degli Ordini Militari, nè Priori degli Spedali, nè d'altri maggiori benefici; e che la terza parte delle decime, che dovevasi al Papa de' benefici, fosse del Rè, per aiuto della Guerra de' Mori. E forse da ciò era stato tratto il costume antico, che era nelle Spagne, che i Rè presentassero i Vescovi; di modo che sovente accadevan piati, tra Pontefici, & i Rè, intorno all'investir de' Vescovadi; fino a tanto, che Sisto IV. concesse al Rè Ferdinando, successor di Errico IV. Rè di Castiglia, la podestà di nominare i Vescovi. (c) Quale concessione fu poi, come noi crediamo, estesa in tutti i Regni di Spagna, a tempo del concordato fatto da Carlo V., & Adriano VI; cioè, che quelle, che eran mere presentazioni, o suppliche del Rè al Papa, si cambiassero in nomine; e ciò fu determinato, con una Bolla spedita nel 1523. e di più li concedè perpetuamente ciò, che i Rè non avean, che a tempo, di tenere amministrazion de'

Magi-

(a) *In constitutionibus Imperii tom. 1. pag. 403. Natal. Alex. tom. 8. Hist. Eccles. cap. 7. art. 2. §. 7. Thomassinus loco cit. n. 4.* (b) *Lib. 17. cap. 11.* (c) *Mariana lib. 24. cap. 16.*

Magistrati, e degli Ordini (a) Ma del Regno di Napoli nel l'ultimo capo appieno ne ragioneremo.

Abbiam noi in breve raccolto, come è andata la bisogna de' benefici, dalla primitiva Chiesa, fino a' tempi nostri: ma gioverà sentir dal dottissimo Tommasino, come in poche parole l'hi epilogata. (b) *Collatores, & institutores primarii omnium fuere Episcopi, utpotè earum omnium Ecclesiarum Fundatores, vel Fundatorum hæredes, & successores. Longo seculorum decursu iuris illius Episcopalis, rivuli aliqui in patronos, seu laicos, seu Ecclesiasticos, institutores item, & collatores alios plures dimanarunt; ita tamen, ut iam inde ab ipso Episcopi iure hos suo gaviси sint, nominando nominatos, aliis instituendo, conferendo aliorum collationes, consensu saltem tacito, ratos habendo. At Romani Pontifices ex adverso, etsi à Petro orti, omnium Ecclesiarum parentes, non tamen ferè, se interposuere in ullas beneficiorum provisiones per cæteras extra Italiam Provincias annis amplius centum supra mille. Principum ambitione, piorum, & doctorumque virorum instigatione, seculo demum XII. aliquid eiusmodi aggressi sunt. Ea potestas, ut solet, lapsu temporis latius serpsit, ulteriusque progressa est, quam plerique aptassent; ita modos, fines, & temperamenta ei nox adhibuere Principes, Concilia, Pontifices ipsi.* Or qual sia miglior modo di conferire i benefici, se il primiero de XII. secoli in dietro, o questo secondo introdotto piano piano con l'uso, egli non risolve la quistione, come malagevole: ma soggiunge. *Sive Pontifices, sive Episcopi, Patroni, aut Collatores beneficia dispensent, unum id curæ, unum id cordi esse debet, ut dignioribus ea largiantur, & parationibus Ecclesiam ædificare, & ornare moribus, aq obsequiis suis; ut una sit, eaque religiosissima, qua omnes succendantur æmulatio, non qui beneficia conferant, sed qui sanctiùs, qui sanctioribus conferant.* Considerazione in vero dignissima di quel gran uomo; la quale varrebbe in giudicar della presen-

(a) *Summario dell' Istorie di Spagna di Mariana nell' anno 1523. & lib. 26. c. 5. Thomas. par. 2. lib. 2. cap. 35. n. 8.*

(b) *Thomas. part. 2. lib. 1. cap. 45. num. 14.*

Digitized by Google

preſente controverſia;ſe ſia miglior l'inſtituto antico,d'inveſtirſi i beneficj da' Veſcovi,o l'uſo poi introdotto da'Pōtefici;il qual ſi è veduto con tante variazioni,quando in ſoſtanza era prima perſeverato conſtantiſſimamente,e ſenza variazion veruna per dodeci ſecoli quello antico coſtume. Ma tralaſciando ora di formar queſto giudizio; non hà dubbio alcuno, che quando i Veſcovi inveſtivano i beneficj, come infra diremo, gl'inveſtivano a'nativi del luogo,o pure a'foreſtieri;i quali aſſieme co'beneficj,avendo aſsegnata alcuna Chieſa a ſervire, venivan con ciò ad eſsere eletti, e compreſi fra'Cittadini. Ma all'incontro, quando i Pontefici cominciarono ad uſar queſto nuovo diritto;(quantūque foſse un diritto, contraddiſtinto dal diſtribuirli, o a'nazj, o ad altri; percciochè la collazione può avvenire in gente così ſtraniera,come nativa) fu cagion di introdurſi,che s'inveſtiſsero i beneficj agli ſtranieri vagabondi.Laonde ſi ha da veder ſe poſsa il Papa(nell'eſercizio di queſto diritto di dare i beneficj) inveſtirli a' ſtranieri, o a' nativi.

## ARTICOLO II.

### *Si eſaminan le ragioni, & i diritti, che convincon, doverſi inveſtire i beneficj, non ad altri, che a'nazi del luogo, ove ſon fondati.*

DI queſta verità ſtan perſuaſi tutti gli uomini, che a'nazj,e diſtrettuali ſi debbano i beneficj;ma nō ſtan perſuaſi,per qual diritto propriamente quelli loro ne ſpettino; tātochè il privarnegli, ſarebbe lo ſteſso che involargli coſa propria.Perciò noi farem vedere, e toccar con mani, che loro ſpettino per chiaro, & indifficultabil diritto, così di natura, come canonico; e che anche lor s'appartenghino per diritto civile.

Forſe alcun giudicherà,che noi, di ciò diviſar dovendo, proveré,che quelli ſi debbano inveſtire a' nazj per diritto

diuino positivo; e che perciò abbiamo ad allegar có Alfonso Azevedo, (a) & altri quel luogo del Deuteronomio, dove dice Iddio (b) *Propheta de gente tua, & de fratribus tuis, sicut me suscitabit tibi Dñs Deus tuus, ipsum audias.* E similmente uno altro luogo del medesimo Deuteronomio. (c) *Non poteris alterius gentis hominem facere Regem, qui non sit frater tuus.* In vigor de' quali luoghi spone S. Tommaso, (d) che vêga a provarsi, che dal gêbo di ciascuna Chiesa si abbia a sceglier colui, che la reggerà: ma noi non siamo per fondarci, se nó in luoghi, che sappiá di certo, non poter patire altra interpetrazion, che a noi favorevole. Laonde lasciam da parte il primo luogo del Deuteronomio, perche viene espressamente da S. Paulo Ap., e da S. Stefano inteso del Messia; (e) & il secondo, puossi pigliare, come spezial legge del popolo Ebreo, da non trarsi ad altre nazioni. Perciò sarem noi contenti de riporre tutto il nostro fondamêto nella legge della natura; la quale è somigliantemente legge, che riconosce Iddio per autore; avendola sparsa nel petto di tutti gli uomini; perciò ognuno, che voglia prenderne consiglio; e presto ad avvisar ciò, che gli conviene. Questa legge ne ammaestra, non per distorte vie, non per lunghe, e ravviluppate conseguêze: ma speditamente, e chiaramente, che ciò, che è nostro, non si possa per giustizia, senza nostro cõsentimêto a noi torre. Adunq; i beneficj, i quali son nostri, non si potranno a noi torre, senza il nostro consentimento. Che sian nostri i beneficj, cioè a dir, che appartengano a noi Regnicoli quelli, che son fondati nel Regno, così quanto al dominio, come quanto a' frutti; è cosa a bastanza dimostrata addietro; perciò dicemmo, che si debbon dispensar le rendite di quelli a' poveri Regnicoli, e non agli stranieri. E per l'istessa ragion convien ci dire, che quelli son da dispensare a' Cherici del Regno, e non a' forestieri; perciocchè i

Cheri-

(a) *Azevedus in Commentariis juris civilis Hispanici lib. 1. tit. 3. l. 14. n. 1.* (b) *Deuteron. cap. 18. n. 15.* (c) *Cap. 17. n. 15.* (d) *2. 2. quæst. 63. art. 2. ad 4.* (e) *Actorum 3. & 7. Estius in loca difficiliora scripturæ cap. 18. Deuteron.*

Chierici di quelli participano, come poveri; anzi per più forte ragione, perciocchè i Chierici debbon primieramente goder di quelli; & indi, ciòche avanza, debbon dare a' poveri. Or se i poveri convien, che sian del luogo, che averà a dirsi de' Chierici stessi? Questa è una ragio sì chiara, e sì manifesta, che si lascia vedere a chiunque abbia gli occhj della mente no offuscati; tanto che l'avverte anche il Reggente Tappia (a) *Quia bona Ecclesiæ pauperum appellantur, & beneficia pauperibus danda sunt. Vnde fit, ut cùm in distributione eleemosynarum Regnicolæ sint exteris præferendi; ita in collatione beneficiorum*. Senzachè sarebbe cosa assai da rider, che la signoria de' beni Ecclesiastici si dicesse stare appresso i Regnicoli; e poscia i beneficiati stranieri avessero il diritto di raccorglierne frutti, e trargli fuori del Regno, senzachè i Regnicoli n'abbian punto a godere; quando è dettame della ragion naturale, non dico, della civile, che i frutti, che nascono in un paese, abbian prima da nutrire i paesani, e poscia i forestieri, se son bastanti. *Copia frumentorum*, dice Cassiodoro, (b) *Provinciæ debet primùm prodesse, cui nascitur, quia tutius est, ut incolis propria fœcunditas serviat, quàm peregrinis commerciis studiosa cupiditas exhauriat*. Ma per un contrario evento; mentre i forestieri, possedendo i beneficj, s'impinguano; anzi si ingojano i beni del Regno: i nazionali Regnicoli stan miseramente digiuni a perire. Male in vero troppo sensitivo, che di gran lunga avanza quel male, che han considerato gli Autori nella moltiplicità de' beneficj, quando si possedon da pochi; perciocchè considerano i Theologi, che una delle ragioni, onde è così detestabile la moltiplicità de' beneficj, sia; perchè mentre altri ne gode cotanti; altri per lo contrario ignudo ne rimane; perchè sclaman color cotra questo abuso, come pieno di scandali, e d'invidie. *Hæc omnia nocuta sunt pessimum*, dice il Tommasino, (c) *in temporali, & spirituali administratione Ecclesiæ; unde emersit*



(a) *Decis. 14. Supremi Italiæ Senatus num. 6.* (b) *Cassiodorus lib. 1. epist. 34. l. proses. C. de servitutibus.* (c) *De benefic. part. 2. lib. 3. cap. 1. num. 7.*

Digitized by Google

*sit illa portentosa in Cleri disciplina fœditas; de qua dolent, gemuntque mirum in modum pii, & cordati omnes; alios, rebus necessariis destitui, dum alii sacras opes, & patrimonia pauperum otio, & luxu diffluentes dilapidant*. E ciò, che disse in più ristrette parole S. Tommaso. (a) *Sequitur etiam inæqualitas, dum unus pluribus beneficiis abundet; & alius, nec unum habere potest*. Or quanto più, quando si veggan non i propri paesani; non color, da' quali si può ritrarre qualche utile: ma gente straniera, che non ha punto, che far con noi altri, se non che succiarne il sangue, posseder tesori immensi, che da' nostri benefici provengon; quanto più grande è lo scandalo, e l'invidia, che muovon costor, di quella de' paesani istessi, se li possedessero inegualmente? Et accresce le nostre giuste querele il veder quell'istesse rendite, che i nostri maggiori ne han lasciate, acciocchè da noi si possedano, con servir noi alle nostre Chiese, e reciare i divini uficj; ora, contra la volontà di coloro, carpirsele i forestieri, con adagiarsi, & arricchirsi ingiustamente; quando eglino non han contribuito nulla alle fondazioni di que' benefici; e sol per ingordigia se gli han procacciati, contra ogni diritto, & ogni ragione. (b) Con qual buon animo noi comporterem, che in que' gradi, in quei posti, in quelle dignità Ecclesiastiche, si vadano allogati gli stranieri; quando quelle eran dovute a noi? Onde par, che si avveri in noi quella minaccia, che il Signore fe agli Ebrei. *Advena, qui tecũ versatur in terra, ascendet super te, eritq; sublimior: tu autem descendes, & eris inferior: ipse fœnerabit tibi, & tu non fœnerabis ei. ipse erit in caput, & tu eris in caudam.*

Grandissimo Popolo è nel Regno; e spezialmente nella Città di Napoli: & assai Chiese vi son da dovercisi esercitare i sacri uficj, per insegnare i fedeli, e mantenere, & accrescer continuo in loro la devozione; e tutto ciò, che abbisogna, per la nostra Santa Religione. Ma come potrà ciò farsi, essendone ingiustamente tolte tutte quelle rendi-

(a) *Quodlibeto 9. art. 15.* (b) *Petrus Rebuffus in practica beneficiali de rescriptis mistis.* (c) *Deuteron. cap. 28. versic. 43.*

Digitized by Google

rendite, che impiegar dovrebbonsi a' Sacri Ministri per gli stipendj di tante fatiche, e premj, da allettargli a ciò fare? Si Travaglia ogni Cherico nella sua Chiesa, acciochè ne conseguisca il frutto della sua milizia. *Habet unusquisque Clericorum*, dice S. Celestino Papa, (a) *suæ fructum militiæ in Ecclesia, in qua suam per omnia officia transegit ætatem.* Perlochè avverte egli a' Vescovi della Francia, che facciano, che. *In aliena stipendia, minimè alter obrepat; nec alii debitam, alter sibi audeat, vendicare mercedem.* Dal che siegue infinito danno nella Repubblica; perciochè vedendosi i Chierici privi di quella mercede lor dovuta, senza speranza di poterla conseguire; convien, che s' abbandonino in una supina negligenza; e così non avanzeranno nelle Sacre Lettere; & in conseguenza verranno a mancare i Ministri della sacra dottrina; qual mancanza i Prelati, non avendo benefici da provvedere, sensibilmente la provano; perciocchè non avran ministri, o non l'avranno idonei agli carichi Ecclesiastici; come considerò quel S. Vescovo, che scrisse intorno agli abusi da riformarsi nel Concilio di Vienna, sotto Clemente V. *Prælati, non possunt hodiè bonis personis de beneficiis, nec beneficiis de bonis personis providere: ex quo fit, quòd dicti Prælati, dum non habent, quid pro meritis retribuant literatis personis; non inveniunt servitores, sinè quibus Prælationes suas rectè administrare nō possūt.* Anzida ciò verrà meno la disciplina Ecclesiastica; la quale altrove abbiam considerato di quanto giovamento sia, non pure all'anima, ma anche alla temporal vita. Delle quali sconcezze querelaronsi (perciocchè ben le conoscevan per pruova) la Chiesa di Francia, Eduardo Rè d'Inghilterra, la Spagna, & altri luoghi, come accennato è nel nostro proemio; perchè punto si può sperare alcun prò dagli stranieri, come tutti intesi a sueller le rendite; mettendo in non cale le Chiese, che rovinano; il culto Divino, che si strapazza; e' poveri, che languiscono. E in sì fatta guisa viene in tutto a defrodarsi alla pia mente de' fondatori; i quali non per altro han lasciato

(a) *Epist. 2. cap. 5.*

sciato le lor sostanze alle Chiese, se non perchè di queste si sostenessero i Ministri, si ristorassero i poveri, si mantenesse sempre vivo il culto Divino; tantochè noi abbiamo una formola delle suddette offerte, fra le formole di Marculfo; la quale troviamo anche fra i Capitolari di Carlo Magno. (a) *Offero Deo, atque dedico omnes res, quæ hac in chartula conscriptæ sunt inserte; pro remissione peccatorum meorum, ac parentum, & filiorum, ad serviendum ex his Deo in Sacrificiis, missarumque solemniis, orationibus, luminariis, pauperum, ac Clericorum alimoniis, & cæteris divinis cultibus, atque illius Ecclesiæ utilitatibus. Si quis autem eas inde, quòd fieri nullatenus credo, abstulerit, sub pœna Sacrilegii ex hoc Domino Deo coniceas offero, atque dedico, districtissimas reddet rationes.* Ora adunque, se dalle rendite della Chiesa, non si nutriscono i poveri, non si mantengono i Ministri nelle Chiese, o non s'impiegano in altre opere pie; certo è, che s'incorre, *sub pœna Sacrilegii*, nella quale incorrono sempremai gli stranieri; perocchè fan, come dicemmo, per lo più lontani alle Chiese, onde non si eseguc l'Intendimento de' benefattori. Considerazion, che cadde in mente di tutti; e spezialmente della Chiesa di Francia, nella risposta, che diede a' Cardinali del Concilio di Costanza. (b) *Tum quia scandala oriuntur*, ella, *& inde murmurantur, cum recurrunt ad causas, propter quas talia contingerunt: dicentes non fuisse intentionem fundatorum, nec eorum existere; quòd propter tales exactiones, vel etiam similes, vel propter replere quadraginta, aut etiã plures personas, deberent frustrari intentionibus suis fundatores, & ipsi in hoc pati verecundiam, quòd dotata per eos, & largita, tam exuberanter deducantur ad ruinam, & patria reddatur infirmior ad se defendendum contra hostes, eo quòd castra, & munitiones, nec retinere, nec defendere possunt, quibus collata sunt, & propterea id nolle pati omninò dicunt.*

Ma oltre a ciò, ci sono altre ragioni, le quali convincon, che i benefici s'abbiano a dare a' nati de' luoghi; per-

(a) *In capitularibus collectis a Benedicto Levita lib. 8. cap. 132.* (b) *Prove della Chiesa di Francia nella Risp. §. 11.*

perciocchè da che cominciossi a dispensare a' laici le leggi, cominciò ancora la corruttela di nò risedere i beneficiari, o sia sèplici, o curati, del proprio luogo, quàdo il beneficio nò è altro, che mercede, la quale si dà al beneficiato (nella forma, che è detto) per cagion del servigio, che deve prestare egli alla Chiesa del suo beneficio. Onde la Chiesa nò potendo raffrenar, come voleva, nella propria residenza i Clerici, determinò, che sol si dessero a quei Clerici i beneficj, i quali fossero per risedervi. *Cùm iuxta Ecclesiæ, vel Ecclesiasticum ministerium commissa debuerit*, dice la Chiesa per bocca nel Concilio generale di Laterano III. (a) *talis eligatur persona, quæ ibidem residere in loco, & diuinum per se ipsam valeat exercere*. Or non vi par, che posta risedervi più agevolmente d'un forestiere un paesano? Gli stranieri sogliono starsene ne' lor paesi, senza vedere, ne rampognare la Chiesa, dove i paesani, se accade, che per qualche tempo stiano fuora, pur sempre gli occorrenti della patria, della casa, de' parenti, o non dico il bisogno della sua Chiesa, dolcemente richiamano.

Ma da questa ragion dipende una altra, che finalmente proverà, che i beneficj son da dare a' nativi più tosto, che a' forestieri; perciocchè si debbò dar, per consentimento di tutti i PP. e de' Teologi, alla persona più degna: e per persona più degna egli nò si ha da intendere, o il più Dotto, o il più Santo; ma colui, che più assiduamente, più accortamente, più utilmente può servire alla Chiesa, alla quale è destinato. Così S. Gregorio Magno si recava a grande scrupolo in trascegliere i soggetti, non solo più abili: ma tra gli abili i più utili, nell'ordinazione de' Clerici; cioè a dire ne' beneficj. (b) *Et utrumque cominus constituens, illos, qui Deo placuerit, & utilior visus fuerit*. Et altrove (c) *Si in duorum electione diuiserint, his qui utilior fuerit, ordinetur*. Onde ha spiegato ottimamente questo punto S. Tommaso, dicendo (d) *Aliquis potest dici melior uno modo simpliciter, qui est sanctior, vel plus habens de Charitate: alio modo dicitur*

(a) *Cap. 13.* (b) *Lib. 4. ep. 47.* (c) *Lib. 9. ep. 74.* (d) *Quodlibet 6. quæst. 5. art. 3. & 2. 2. quæst. 63. art. 2. in corpore.*

*citur aliquis melior, quò ad aliquid. Contingit autem quandoque, aliquem esse meliorem simpliciter, qui tamen non est melior, quantùm ad hoc, quod beneficium percipiat: quia aliquis fortè potest Ecclesiam magis juvare, vel per consilium Sapientiæ, vel per auxilium potentiæ, vel quia servivit in Ecclesia. Non ergo Episcopus tenetur semper dare meliori simpliciter, sed tenetur dare meliori, quò ad hoc.* Sentimento, il qual non patisce verun dubbio; venendo confermato comunemente da' Teologi. (a) Quindi è, che Filippo Augusto Rè di Francia, impone in un Editto, che i benefici, i quali dependevan dalla sua podestà, i suoi Ministri l'avessero dati. (b) *Secundùm Deum, ad honorem Dei, & utilitatem Regni.* Dunque stimerassi piu utile alle Chiese, & in conseguẽza piu degno, un forestiere, che un paesano? Dunque un forestiere amerà piu la Chiesa, cioè a dire, non solo il Tẽpio materiale, ma anche il tẽpio Spirituale, che sono i Fedeli di quella? Porrà meglio dunque del paesano adornarla, e ripararla? Porrà dunque il forestiere piu cura ne' beni Ecclesiastici, i quali per ventura nó ha mai veduti, ne dopo sua morte ha speranza, che li vega alcun de' suoi. Penserà dũque piu a ristorare i poveri, a consolar gli afflitti, & a mettere in via color, che saranno smarriti? Et in fine sarà dũque meglio inteso del paesano degli intrighi, e delle bisogne di quei fedeli, appresso i quali, non mai ha abbitato, quando quello ivi è nudrito, & allevato? Certo è, che il contrario ha giudicato il Vescovo Sarnense Luigi Gomes; il qual così disse. (d) *Quis enim negabit originarios meliùs conditiones hominum suæ patriæ cognoscere, quàm quivis alius? Judicat enim, quis facilè de his, quæ novit, ut dicitur primo Ethicorum, & Diuum Bernardum, sequitur Antoninus in tertia parte summæ tit. 2. c. 2. §. 2.* Certo è, che così non pensan tutti color, che san quanto da

(a) *Natalis Alex. in Theologia dogm. lib. 2. cap. 6. regula 20. Genettus tom. 2. tract. 1. de beneficiis cap. 4. quæst. 11.*

(b) *Rigordus in vita Philippi.* (c) *In quæst. 1. de Idiomate ad Regulas Cancellariæ Azevedus in recopilat. legum Hispaniæ lib. 3. tit. 3. l. 14. nu. 25. & 26.*

Digitized by Google

da meno ſia ad eſercitare i detti uficj di pietà, chi non riconoſce il volto della ſua greggia; e chi non ha ben bene conoſciute le rughe del ſuo volto. (a) Onde dice il Regente Tappia. (b) *Regnicola erit magis inſtructus circa vitia Regni, unde erit magis idoneus, quàm exterus ad ſciendum diſtinguere inter lepram, & lepram.* Certo, che non l'hanno ſtimato i Teologi, e fra gli altri Domenico Soto; (c) il quale così ebbe a dire: *Nam ut modò dicebam, non parvi æſtimandus eſt ingenitus amor, quem quiſque ad natiuum ſolum habet: præſertim quòd licèt poſſent, nonnunquàm inveniri extranei meritis præſtantiores: multò eſſet tamen Eccleſiæ conducentius, ut ambitionibus, & litibus ſibi moleſtiſſimis, ac peſtilentiſſimis, obviaretur: præterea, ut incolæ, ſpe illa, animarentur liberos, & literis, & moribus informare.* Ma vi è di più, che il foreſtiere intenderà meno il linguaggio uſato del luogo, che i paeſani; & in conſeguenza riuſcirà meno atto a ſermonar la parola di Dio, a conſolar gli afflitti, & ad aſcoltar le confeſſioni. Nè ſaranno gli ſtranieri più amati da' fedeli del luogo, che non ſono i Cherici paeſani; perocchè dice S. Agoſtino. (d) *Meliùs enim quis cum ſuo cane, quàm cum homine diverſi idiomatis converſatur.* È per queſta cagion S. Celeſtino Papa voleva, che a' foreſtieri foſſero antipoſti i proprj figliuoli del luogo, in ottenere i beneficj. *Nec emeritis*, dice egli, (e) *in ſuis Eccleſiis Clericis, peregrini, & exteri, & qui antè ignorati ſint, ad excluſionem eorum, qui benè de ſuorum Civium merentur teſtimonio, præponantur.* Queſta è ſtata l'antica pratica della Chieſa, di antiporre ſempre mai a' foreſtieri i cittadini nel fatto de' beneficj, come riputati più utili; & in conſeguenza più degni d'eſercitarli; come l'atteſta S. Tomaſo. (f) *Quòd ille, qui de gremio Eccleſiæ aſſumitur, ut in pluribus conſuevit eſſe utilior, quantùm ab bonum commune: quia magis diligit Eccleſiam, in qua eſt nutritus.* Onde è, che



(a) *Azevedus loco cit.* (b) *Deciſ. 14. Supremi Senatus n. 6.* (c) *De juſt., & jur, lib. 3. q. 6.* (d) *Auguſt. lib. 12. de Civit. Dei, cap. 7.* (e) *Epiſt. 2.* (f) *2. 2. quæſt. 63, artic. 2, ad 4.*

Digitized by Google

che Ludovico XIII., nell'anno 1229., fè uno Editto; nel quale prescrive, che in sostanza siano i più degni preferiti, e più idonei, soggiungendo. *Si plures occurrant æquè idonei, primas ferat, qui ex ipsa Diœcesi, vel ex ipso etiam loco oriundus fuerit.* Onde se oggimai si preferiscono a' paesani i forestieri, cioè i men degni a' più degni, de' crederssi, che avvenga per un disordin, che piangeva S. Girolamo, (a) dicendo. *At nunc cernimus, plurimos hanc rem beneficium facere, ut non quærant eos in Ecclesia columnas erigere, quos plùs cognoscant Ecclesiæ prodesse: sed quos, vel ipsi amant, vel quorum sunt obsequiis deliniti, vel pro quibus Majorum quispiam rogaverit, vel ut deteriora taceam, qui ut Clerici fierent, muneribus impetrarunt.* Altra scusa, non potran recar di ciò; salvochè quella opinion d'alcuni mal consigliati Teologi; i quali afferman potersi ciò fare, almeno ne' beneficj semplici; cioè di onorarne i men degni, quando ci sono i più degni. Per tanto tale opinione io non imprendo a confutare; perciocchè la suppongo lontana da' Vescovi, e dal primo de' Vescovi, che è il Papa; cui sappiam, che giammai, non son piaciute somiglianti proposizioni, cacciate in campo da' fallaci adulatori: ma bèsì sempre hanno stimato con Innocenzo III. (b) *Non ex affectu carnali, sed discreto judicio destribui Ecclesiasticum officium, & beneficium in persona magis idonea dispensare.* Perchè deve esser costume de' Pontefici, che sian leali, diligenti, & avveduti dispensatori del ministerio Divino; e per ciò han eglino sempre avuto in uso di pensare, che. *Contra justitiam distributivam est, si detur minus digno*; come avverte S. Antonino, Arcivescovo di Firenze, (c) appunto ne' beneficj semplici: e stimarèmo noi far torto alla dignità del Papa, se in tale opportunità rifiutassimo una opinione; la qual dinigrerebbe la lor santità, più con insegnarla come vera, che in praticarla, come lecita.

Ma

(a) *Lib. 1. in Epist. ad Titum.* (b) *Cap. unico, ut Ecclesiastica beneficia, sinè diminutione conferantur.*
(c) *Parte 3. tit. 15. cap. 1. §. 3.*

Digitized by Google

Ma per ripigliare il ragionamento, che facevamo; e per mostrar più distesamente, che la disciplina della Chiesa sia stata sempre di antiporre i nazj a' forestieri, per lo ammaestramento di tante ragioni, che convincon questo dovere; egli è cosa risaputa, che fù antico costume della Chiesa, non ordinare i Cherici, se non nazj; il che era il medesimo, che eleggergli a certo titolo, o beneficio, come noi dicemmo altrove; e se talun sene ordinava forestiero, per qualche veduta cagione; era colui sì propriamente appiccato al Vescovo, che l'ordinava; e sì era affisso alla Chiesa, cui era destinato, cioe al beneficio, che ne diveniva da stranier paesano; per modo che non eragli punto lecito vacare. (a) Son molti i Canoni, che di questa materia ragionano; e fra gli altri, il Canone del Concilio Generale di Calcedonia, fatto nell'anno 451. (b) ove si dice. *Neminem absolutè ordinari jubemus Presbyterorum, neque Diaconum, nec quemlibet in Ecclesiastica ordinatione constitutum, nisi manifestè in Ecclesia suæ Civitatis, sivè possessionis, aut in Martyrio, aut in Monasterio, hic, qui ordinatur, mereatur ordinationis publicæ vocabulum.* Ove deesi osservar, che il Cherico da ordinarsi dovea esser della propria Città, ove si ordinava, e di provati costumi; sì che non potea affatto ordinarsi alcun forestiere; e perciò non potea avere alcun titolo, o beneficio, come chiamar vogliamo: perchè riserbavasi per gli Cherici del luogo. Ma più chiaramente fù questa disciplina determinata nel Concilio VIII. di Costantinopoli Generale, che fù tenuto nell'anno 869, ove si stabilì espressamente, che non fossero ammessi gli stranieri ad ordinarsi. (c) *Quoniàm quidem dicit alicubi divinum eloquium: dignus est operarius mercede sua; hujus rei gratia, & nos decernimus, & promulgamus, ut magnæ Ecclesiæ Clerici, qui in subjectis ordinibus morati sunt, ad majores gradus ascendant, & si digni claruerint melioribus perfrui mereantur*



(a) *Thomasinus part. 2. de benef. lib. 1. cap. 1. & 2.*

(b) *Canon. 6. actione 16. & Canon. neminem, il secondo dist. 70.* (c) *Canon. 13.*

Digitized by Google

*tur honoribus; cùm aliqui eorum, qui in ipsis sunt, aut per incrementum ad superiora ministeria advocati fuerint, aut per communem naturæ terminum dormientes defuerint; sed non ex illis, qui foris sunt, aliqui se his innectentes, debitas eis, qui multo tempore laboraverunt, dignitates, vel honores recipiant; ac per hoc inveniantur Ecclesiæ Clerici, nullo modo posse proficere... Si verò quis præter definitionem, quam nunc protulimus, promotus fuerit in quocumque magnæ Ecclesiæ gradu, reprobetur omnimodis ab omni Ecclesiastico gradu, tanquàm qui contra magnam Synodum provectus extiterit.* Determinazione in vero, che fa veder, quanto la disciplina della Chiesa sia stata restia di ammettere a' beneficj Ecclesiastici, gli stranieri, e non figliuoli allevati nel seno della propria Chiesa. E questo sentimento prese quel Santo Synodo dalla lettera, che scrisse Niccolò Pontefice a Michele Augusto; ove confortava, che ciò non fosse solamente da praticare in quel Patriarcato, ma in tutte altre Chiese; essendo così stabilito da' Canoni. (a) *Quod non solùm*, dice, *in tanto Patriarchatu observari omninò debet; verùm etiàm in singulis, quibusque Civitatibus, ex consuetudine Canonicæ, magna cum cautela servatur, & custoditur.* Il qual sentimento stette nel suo vigore, fino a i tempi di Graziano; perchè egli ne compilò un Canone, tolto da una sentenza di S. Agostino, dicendo. (b) *Hortamur Christianitatem vestram, juxta Sanctorum Canonum instituta; ut in Ecclesiis à vobis fundatis, aliundè veniens Presbyter, non suscipiatur.* Et egli parimente fè un altro Canone, intorno ad un beneficio regolare, dicendo. (c) *Defuncto verò Abbate, cujuscumque Congregationis, non extraneus eligatur, nisi de eadem Congregatione, quem sibi propria voluntate concors fratrum societas elegerit.*

E crederete, che questa pratica, non avesse ancor luogo nelle elezione de' Vescovi? Anzi in quella spezialmente era con più rigore osservata. Ne abbiam chiari documenti

(a) *Hortamur dist.* 71. (b) *Ep. ad Michael. Augustum.* (c) *Canon. quam sit necessarium causa* 18. *quæst.* 2.

Digitized by Google

mẽti de' Pontefici; i quali volevan, che dal medesimo Chericato della Diocesi vacante, si elegessero i Vescovi. E manifesta l'Epist., che scrisse Celestino I. a' Vescovi della Frãcia. (a) *Tunc alter de altera eligatur Ecclesia, si de Civitatis ipsius Clericis, cui est Episcopus ordinandus, nullus dignus, quod evenire nõ credimus, poterit inveniri. Primũ enim illi reprobãdi sunt, ut aliqui de alienis Ecclesiis meritò præferantur... sit facultas.* Si fa quell'altra Epistola, che scrisse S. Lione Magno in questi sensi. (b) *Metropolitano defuncto, cùm in locum ejus fuerit subrogandus, provinciales Episcopi ad Civitatẽ Metropolitanam convenire debebunt, ut omnium Clericorum, atque omnium Civium voluntate discussa, ex Presbyteris ejusdem Ecclesiæ, vel ex Diaconibus optimus eligatur.* E che noi direm d'Ilario Papa; il quale avvisò a' Vescovi della Spagna, che dal Chericato di Barcellona dovessero eleggere il Vescovo mãcante: *Barcionensibus de suo Clero protinùs ordinetur Antistes.* E per tralasciare altre determinazioni, che si son fatte, anche intorno alle elezioni de Pontefice, che dovesse esser del seno della Chiesa di Roma; (c) vaglia per tutte la decision del Cancilio di Laterano, fatto sotto Innocenzo III.; la quale parimente ordina, che si provveda. (d) *Viduatæ Ecclesiæ de persona idonea ipsius quidem Ecclesiæ, vel alterius, si digna non reperiatur in illa.* Dunque, o vogliamo attender le elezioni de' Vescovi, o de' medesimi Chierici; quella fu, fino a' tempi d'Innocenzo, cavata dal seno della medesima Chiesa.

Ma poi tal disciplina andò appoco appoco perdendo, essendosi introdotta una nuova opinione, che colui, che era sotto un medesimo Arcivescovo, quantunque fosse di diversa Chiesa suffraganea, riputavasi, come Cittadino della Città Arcivescovale; onde eleggendosi, o in Chierico, o in Vescovo dell'Arcivescovale, non giudicavasi come forestiere in quel grado; & allo incontro un naturale della Città Arcivescovale si reputava per paesano de' luoghi

(a) *Epist. 2. cap. 5.* (b) *Epist. 84. cap. 6.* (c) *Canon. oportebat distin. 79. Canon. in omne 2. distin. 23.* (d) *Cap. nè pro defectu 41. de electione.*

Digitized by Google

luoghi suffraganei. E così s'andò mischiando la materia, per modo, che color, che eran d'un luogo suffraganeo, si riputaron dell'altro; e tutti color, che stavan sotto un medesimo Arcivescovo, si estimavan paesani. E quindi ancor si venne a giudicar, che i Cherici della Corte Romana, come Capo di tutte le Chiese, ben potessero esser tenuti, come del grembo di ciascuna altra Chiesa particolare; il che si ricava da una lettera d'Innocenzo III. al Capitolo di Ravenna; il qual contendeva della elezion del Vescovo; perchè altri volevano un Cardinale della Corte Romana; altri il Vescovo d'Imola, che era suffraganeo a quello di Ravenna. E si adducon le ragioni in detta epistola quinci, e quindi; perchè si dicea per parte del Vescovo, che come suffraganeo si reputava della medesima Chiesa Arcivescovale; e per parte del Cardinale, che egli ancor fosse, come Cherico di Ravenna, essendo Cherico della Corte Romana. (a) *Verùm pars altera proponebat, quòd digniores personæ postularant Episcopum Imolensem, & quòd in postulatione ipsius, & forma Canonica, & tenor compromissi fuerat observatus; cùm tanquam suffraganeus Ravennatis Ecclesiæ postulatus de ipsius gremio extitisset.* Ma all'incontro dall'altra parte si diceva, che *Poterat tamen de Romanæ Sedis Collegio, propter ipsius privilegium, præfata postulari persona, cùm membra capitis, à membris corporis censeri non debeant aliena.* Onde si vede, quanto per tal cagion, si andoron mischiando, e turbando i confini delle cose: e 'l dottissimo Tomasino porta opinione, che ciò sia stato il colore; onde si deleguò quella antica osservanza della Chiesa, cotanto incaricata da' Canoni. (b) *A vero, aut à veri certè similitudine nō aberrabis, si existimes, quidquid novatum est in hac disciplinæ parte, profectum id esse à majori Ecclesiarum, tum inter sese privatim Communione, tum conjunctione cum summo vertice suo posteriori hac ætate. Monuit nos suprà Innocentius III. cujusque Provinciæ Episcopos in Metropolitana Ecclesia hospites jam non haberi*

(a) *Cap. bonæ memoriæ 3. de postulat. Prelatorum.* (b) *Thomasinus de benef. tom. 2. lib. 1. cap. 103. n. 9.*

Digitized by Google

*haberi, aut extreneos. Clerici Romanæ Ecclesiæ ubique terrarum, ut in propria patria versabantur. Adrianus IV. id præseferabat, Romam allici Clericos omnes virtutum, & eruditionis gloria spectabiles, ut in communem fidelium omnium patriam, & natale solum. Quos toto ex orbe Clericos invitabat Romam Pontifex meritis claros, in omnem mox Orbem illos disseminabat, & præcipuis mancipabat Ecclesiarum dignitatibus. Adde, quòd cùm fuerint universitates, velut publica quædam Seminaria omnium unius Regni Provinciarum; imò, & complurium quandoque Regnorum, hinc dulcior, strictiorque fiebat conjunctio plurimarum inter sese, Ecclesiarum. Aliundè accersebantur, aut advolabant plerumque professores; Tyrones alteri huic, quasi patriæ suæ adhæresebunt longo, & decennii perspè domicilio. Qui gradus ibi consequebantur, qua Universitas, qua Regnum latissimè patebat, cives habebantur.* Così picciole cose, che da prima si introdducono, si avanzan poi col tempo; e da faville divengon vastissimi incendj, che tutto si divorano: e si ancora mirasi il mondo Cristiano ingombro tutto da sì sconcio abuso, che, come tanti logli, avvien, che suffoghi il frumento della buona dottrina, e de' Canoni. Nulla dimeno l'osservanza della Chiesa per dodici secoli, & i Canoni di più Concilj, non fanno intanto altro, che sclamare, che a' naturali del luogo si debbiano i benefici Ecclesiastici, e che i forestieri ne siano esclusi.

Ma perchè sempre la verità ha luogo, e fassi sentire, chi penserebbe, che Giovanni XXII., Autor delle regole della Cancelleria, proccurò in parte riparare a tale abuso, con istabilir, che fosser sempre antiposti a' forestieri i paesani in alcun beneficio? (a) *Et cæteris paribus, oriundus, non oriundo, & Diœcesanus, non Diœcesano . . . . præferantur.* Onde è, che Quintiliano Mandosio (b) aggiunge, commentando quella regola. *Quod jure divino præferant originarios aliis.* Ma che che sia di ciò, egli non son mancati mai uomini di zelo, e di dottrina grandissima

(a) *Regula 16. Cancellariæ Rebuffus n. 488.* (b) *Ad regulam 16. Cancellariæ n 9.*

dissima, che abbian questa sorte di collazione a' forestieri, vituperata, e condannata, come pestilenziosa alla Religione, & a' costumi. E spezialmente nell'an. 1311. in tempo del Concilio di Vienna; ove estremamente lagnadonsi quei Padri del Concilio di tale abuso; fù imposto da Clemente V. a Durando, Vescovo di Mande, che facesse un trattato degli abusi, eran da svellersi nella Chiesa; & infra gli altri Durādo vi ānoverò questo. (a) *Provideri posset prædictis de Ecclesiasticis beneficiis, quæ tenent multi alienigenæ in alienis Regnis, quorum linguagia non intelligunt, nec habiles sunt ad curam exercendam in eis, nec in ipsis residere intendunt, nec etiam possunt.* E nel medesimo tempo, e con la medesima opportunità, un altro Santo Vescovo fè parimente una consulta al Papa, & al Concilio, per riformagion de' costumi; ove frà le altre sconvenevolezze ragiono de' beneficj, che agli stranieri si dāno. (b) *Quia multi vita, & moribus, detestabiles, de diversis mundi partibus, ad Sedē Apostolicam cōcurrentes, tàm in forma pauperum, quam aliàs beneficia cum cura, vel sinè cura quotidiè impetrare nesciuntur, maximè in locis, in quibus de vita eorum, & moribus cognitio non habetur.* E poco dopo. *Eu mittuntur ad Ecclesias, vel personæ inutiles, vel peregrinæ linguæ, & barbaræ nationis, ideſt extraneæ; pauperibus patriæ largitio consueta subtrahitur, præter fundantium, seu donantium voluntates, & propulso pietatis officio, defraudantur.*

Queste, & altre cose propone questo Santo Vescovo su gli affari de' benefic a Clemente V.: ma in fatti questo istesso, o poco dissimile disser que' dottissimi Cardinali, e Prelati a Paolo III.; il quale gli aveva eletti; acciocchè provvedessero agli abusi, che bruttavan la Chiesa. (c) *Abusus alius*, loro dicono, *maximi ponderis est in collatione beneficiorum Ecclesiasticorum, maximè curatorum, & præ omnibus Episcopatuum, in quibus usus invaluit, ut provideatur personis, quibus conferuntur beneficia, non autem gregi*

(a) *Tit. 43. part. 3.* (b) *Vide Rainaldum ad ann. 1311. n. 59. & 60.* (c) *Natalis Alex. t. 8. historiæ Eccles. cap. 1. art. 16.*

Digitized by Google

*gregi Christi, & Ecclesiæ . Ideò in conferendis his beneficiis Curatis, inquam, sed præ aliis Episcopatibus, curandum est, ut conferantur viris bonis, doctisque; idcò ut per se possint fungi illis muneribus, ad quæ tenentur; insuper illis, quos verisimile est Residentiam facturos. Non ergo Italo conferendum est beneficium in Hispania, aut Brittandia, aut è contra.*

E pensate, che nel Concilio di Trento non si guardasse a provvedere a tali disordini? Con questa commessione spezialmente andarono gli Ambasciadori della Francia; a' quali fù accommandato, come dice il Tommasino. (a) *Ut nè cui extraneo committi possent Regni beneficia, nisi vernaculam calleret linguam, & in propria resideret Ecclesia; hanc verò legem, nec Pontifex ipse relaxaret.* Si propose, e si squittinò la materia, come si ravvisa da Domenico Soto, uno de' Padri intervenuto con fama di dotto nel Concilio di Trento; & egli ben fà testimonianza, che tutti i Padri quivi fur di accordo a voler, che i beneficj dovessero provvedersi a' nazj, almeno quelli, che hanno unita la cura di anime. (b) *Respondetur, leges illas æquissimas esse, quas utinam de beneficiis, saltèm parecialibus, quibus annexa est animarum cura, ubique sanciret Ecclesia: quemadmodum in Trid. Concilio, summo omnium consenju, me præsente, consultabatur.* Nulla di meno, si lasciò quivi sospesa tal materia: o perchè vi sursero dubbj malagevoli a superare, come dice Pier Soave, (c) Autor di sospetta fede: o perchè il Concilio, intendendo allora a riparare, e fermare isconcezze di maggior considerazione, tralasciò questa, & altre infinite di minor conto; come giudica Antonio Arnaldo; (d) e ciò anche si ravvisa dalle parole del medesimo Concilio; il quale dice. (e) *Adeò dura, difficilisque est præsentium temporum conditio, ut nec statim omnibus; nec commune ubique, quod optaret remedium possit adhiberi.*



(a) *Thomasinus de benefic. p. 2. lib. 1. cap. 103. nu. 10. Memorie del Concilio di Trento pag. 174.* (b) *De justitia, & jure lib. 3. qu. 6. in 9. concluſ.* (c) *Istoria del Concilio di Trento nell'an. 1546.* (d) *Nella prefazione della frequente comunione al cap. 19.* (e) *Concilium Trid. sess. 25. cap. 21.*

Digitized by Google

Per lo che non ci deve recar maraviglia, che Innocenzo III. aveſſe riputato grave peccato l'aſſegnare alla Chieſa di Strigonia un Prete per Veſcovo, che non foſſe eſtratto dal Reame d'Ungheria; de' quali egli non aveva contezza: ecco le ſue parole. (a) *Quia nan plenam de perſonis illius Regni notitiam habebamus; ideoque non poteramus, ſalva conſcientia, eidē Eccleſiæ in alia perſona, niſi, quæ de Regno Ungariæ originem duceret, congrue prouidere, nec vellemus ei præficere alienum.* Ove è da notare, che ſi ha ferma oſservanza dal Pontefice, a non volere trapaſſar le leggi d'Ungheria; le quali ſtabilivan, che niun foreſtiero foſſe a' beneficj ammeſſo; e sì il recarſi sommamente a coſcienza eleggervi una perſona eſtrania; perchè dice l'Altaſerra. (b) *Ideoque ſalva, & ſecura conſcientia, non poſſet ignotum de Regno Vngariæ oriundum, congrue prouidere, nec vellet Strigonienſi Eccleſiæ alienum, ideſt peregrinum, ſeu alienigenam præficere, nè injuriam faceret indigenis; & vis inferretur legibus Regni Vngarici, quibus alienigenæ arcebantur à Dignitatibus, & aliis beneficiis Eccleſiaſticis*

Non fia adunque ſtrano, ſe gl'Imperadori, i quali ſempremai procurarono conformar le lor leggi a' Canoni, & alla perfetta ragion naturale; habbiano eſpreſſamente ſtabilito, che non poteſſero ordinarſi Cherici di altro luogo della Dioceſi del Veſcovo, per aſſegnarli alle Chieſe di quella altrove locate; che è quanto a dire, non poterſi eleggere un Cherico, che diſcendeſſe da un luogo, & aſſegnarſi al beneficio, o titolo di un altro; come manifeſtamente ſi ha in una legge di Arcadio, e di Onorio; (c) la quale così dice. *In Eccleſiis, quæ in poſſeſſionibus (ut fieri aſſolet) diverſorum vicis etiam, vel quibuslibet locis ſunt conſtitutę, Clerici non ex alia poſſeſſione, vel vico, ſed ex eo, ubi Eccleſiam eſſe conſtiterit, ordinentur.* Onde i Dottori comunemente conchiudono, che da quella legge ſi determini,

(a) *Cap. bona memoriæ de poſtulat. Prælatorum.* (b) *Ad dictum cap. bonę memorię.* (c) *L. in Eccleſiis 11. Cod. de Epiſcopis, & Clericis.*

Digitized by Google

termini, che il natio, e non altri possa esser beneficiato del suo luogo, quando idoneo si ritrovi. (a) Che che si dica diversamente Giacomo Gottofredo, (b) che quella legge non comprenda quel caso, che debbia esser preferito nel Chericato, e per conseguente nel beneficio, l'originario al peregrino: ma, che non si possa trasferire un Cherico da un Contado, all'altro. *Nè sui cuique loco desint Clerici, sic abunde petantur: ac præsertim modico loco veluti possessioni, vico, qui Clericatui idoneos, haud adeò multos habere possunt. Vnius loci reverentia, vel utilitas, alterius nuditate redimenda non est.* Ma che che sia di ciò, bene il nostro intendimento si ravvisa dal testo; il qual semplicemente dice, che i Cherici di un luogo, non si ordinino per altro luogo; e così l'intende parimente Dionigi Gottofredo nella spianazione di detta legge del Codice.

Da ciò agevolmante potrà ciascuno immaginare, che si debbano aver detto gravissimi Dottori, così dell'una, come dell'altra legge, su tale affare? Essi tutti si sono accordati in affermare, che debbansi investire i beneficj a' nazj; così ha insegnato l'Abbate Panormitano, dicendo. (c) *Est enim quis honorandus, & promovendus in eo loco, ubi suam peregit ætatem; neque debet alius abripere stipendia aliis debita; licet hodiè malè ferveatur.* Così Innocenzo l'afferma. (d) *Justum est, ut Episcopus provideat Clericis in terra propria.* Così parimente l'ha insegnato Pier Rebuffo. (e) *In præsentatione, ut externus præsentari non possit ad Regni beneficia, tenet Rochus de Curte in tract. de jure patronatu, in verbo honorificum quæst. 18. Tum quòd in dandis beneficiis nihil contribuerunt. Tum etiammè secreta Regni revelent, & quia non est bonum sumere panem*



(a) *Barbosa in collectaneis Codicis in dicta l. in Ecclesiis, Cod. de Episc., & Clericis*, dove più Dottori reca. (b) *Tom. 6. l. Ecclesiis 33. Cod. Theod. de Episc. & Cler.* (c) *Cap. bonæ memoriæ 2. de postul. Prælatorum num. 16.* (d) *In cap. quia diversæ de concessione præbendæ.* (e) *In tract. de pacificis possessoribus num. 217.*

*filiorum Regni, & dare canibus exteris.*

Ma che noi stiamo a recar Dottori, se ne ragunò infiniti il dottissimo Emanuel Gonsalez; (a) trattando appunto di questo argomento? Fra gli altri, egli annovera Azorio, Mastrillo, Selva, Corasio, Pietro Gregorio, Cenedo, Gregorio Lopez, Diego Perez, Azevedo, Sanchez, Salgado, Solorzano, Valenzuola, Salzedo, Acugna, Bosquero, Idumaii, Osualto, Schiffordegero, Sesse, Bossio, Arellano, Navarrette, Betancurs., Valensis, Prado, Barbosa, Pietro di Marca, Alteserra, Crespi, e che so io? A' quali ben potrem noi ancora aggiungere il Covarruvias, Odofredo, Mandosio, Paolo Parisio, Rolando a Valle, l'Abolense, Spinomierez, Cevallos, Camillo Borrelli, e quanti altri si foglion sù questa materia recare:

Ma non fia sconvenevol, che noi qui facciam menzione di alcuni DD., che sono stati del nostro Regno, o d'altri che ne abbian parlato. Primieramente, Follerio così disse (b) *Non autem de officiis Ecclesiasticis, quia originariis, & oriundis dandæ sunt, beneficia Ecclesiastica illis de patria conferri debent, & non exteris, de alieno Regno oriundis.* Il Reggente Carlo Tappia. (c) ancora. *Quoad jus commune attinet, pro Regnicolis dicebatur, nõ esse alienigenas ad beneficia Ecclesiastica admittendos; quòd jure divino fundatum esse tradit Azevedus.* L'istesso insegna il Consiglier Francesco Rocco (d) con queste parole. *Omnia beneficia Regni, non sunt alienigenis concedenda . . . Secundò, quia illi sunt præferendi in assignatione beneficii Ecclesiastici, ex quorum bonis Ecclesiæ fuerunt fundatæ; & quia exteri, & parentes illorum nihil dederunt pro fundandis, aut construendis, & dotandis Ecclesiis Regni, quas Regnicolæ fecerunt; ideò excluduntur.*

(a) *In cap.te nobis 3. de Clericis peregrinis.* (b) *Follerius in constitutionibus de officio justitiarii constit. justitiarii per Provincias num. 5.* (c) *Decis. 14. Supremi Senatus Italiæ num. 3.* (d) *Roccus de officiis rubr. 2. de officiis, & benefic. Eccles. naturalibus Regni concedendis à num. 66. usque ad 71.*

Digitized by Google

*duntur. Tertiò, quia beneficia etiam maximè residentiam requirunt. Quartò, quia Regi, & Regno interest, nè arcana ejusdem Regni revelentur exteris. Quintò, quia in distributione eleemosynarum Regnicolæ sunt exteris præferendi, cùm bona Ecclesiastica pauperum appellentur. Sextò, quia Regnicola est magis instructus circa vitia Regni, & magis idoneus, quàm externus, & docet populum verbo, & exemplo, & distinguit lepram à lepra.* Ma ove noi tralasciam Cutello; (a) il quale dice, che. *Collationes beneficiorum Ecclesiasticorum factas exteris, quando adsunt naturales idonei, esse contra justitiam, contra jus naturale, & gentium, & contra bonum publicum in hoc Neapolitano Regno.* E finalmente il Consiglier D. Carlo Petra, (b) conobbe questa necessità di investirsi i beneficj a' nazionali. *Beneficia Ecclesiastica exteri obtinere nequeunt, tum jure communi, in cap. cum de beneficiis de prabendis in 6.* E seguendo ad allegar Covarruvia, Garzia, Crespi di Valdaura, Giovanni Langeo, Guglielmo Antoniano De Freundeberg; Gasparre Klochio, Filippo Knipschildt. *Tum legibus peculiaribus omnium ferè Regnorum attentis, ut de Polonia, Gallia, Navarra, & Aragona, testes sunt Salzedo ad Bernardum Diaz c. in principio de Regno Castellæ, & Francia Gonzalez, &c.* Ecco adunque provato, se pur non m'inganno, con ragioni chiare, e manifeste, che i beneficj siano da investire a' nazj del loro luogo; perchè così richiede il diritto della natura, così il diritto Canonico, e Civile.

Altro a ciò or non ne rimane, che sciorre alcuni dubbj; i qual potrebbonsi opporre da qualche sofistico ingegno. Et il primo si è, che quantunque sian da antiporre i nazj a' forestieri ad ottenere i beneficj: nulla di meno tal regola ben può talvolta fallare; perchè può spesso avvenire, che non ci sian nazj del luogo, a cui convegna quel beneficio; perchè, come diceva Gregorio

VII.

(a) *In C. legum Siculorum cap. 67. num. 70.* (b) *Ad ritus Mag. Curiæ rit. 265. n. 150. tom. 3.*

VII. (a) *Ecclesiæ regimen propriè bonos exoptat*. Perlochè allor bisogna ricorrere a' forestieri. *Eligatur indè*, dice il medesimo Gregorio, cioè dal grembo della medesima Chiesa: *si inveniri potest; sin autem, aliundè expetatur.* Eccezion buona in vero, e che affarrebbesi al nostro proposito, se i forestieri, che si propongono, veramente si eleggesser, che con effetto essi s'adoperassero a tutto ciò, che conviene: ma che giova, che valentissimi uomini eglino pur siano, se nulla approdano alle Chiese de' benefici, & al bisogno de' fedeli distrettuali; nè altro vi operan, che carpirne ingordamente i frutti? Ma via si ammetta pur somigliante isfuggevole scusa; nè anche però sarà valevole, a chiamar da' lontani paesi i beneficiati; quando ben si possono avere dalla medesima Provincia, o dal Regno stesso. Dunque, perchè nella Diocesi d' Aversa V. G. non è uomo abile a sostener qualche beneficio, che quivi hassi a provvedere; perciò si havrà a prendere un Romano, o un Genovese; e non più tosto un Napoletano, un Capuano, o altro suggetto delle Diocesi circonstanti? Quando in costoro certamente, se non concorron tutte le ragioni sopra accennate, vi concorre almeno una buona parte di quelle; e questo è un caso appunto deciso nel Concilio di Valenza III., tenuto nell' anno 855., ove si stabilisce. (b) *Ut in Clero, aut in Diœcesi certè ipsa, vel si opus sit, in vicinia ipsius, probata persona quæratur, & eligatur.* Senzachè questo sembra un caso pressochè metafisico; perciocchè è malagevole molto a creder, che non si possa trovar quivi suggetto abile a sostener quel carico: come il disse Celestino Papa I. (c) nell'elezion de' Vescovi della Francia. *Tunc alter de altera eligatur Ecclesia, si de Civitate ipsius Cleri, cui est Episcopus ordinandus, nullus dignus, quod evenire non credimus, poterit reperiri.* E sarebbe fare una grandissima villania al Chericato, nō dico già di alcun luogo spaziale: ma del Regno intiero, a dire, che non ci sian soggetti abi-

(a) *Lib. 9. epist. 2.* (b) *Canon. 7.* (c) *Epist. 4. ad Gallię Episcopos.*

Digitized by Google

abili a promuoversi a' beneficj, e spezialmente in Napoli, ove, perchè per lo più sono i Cherici agiati con le lor patrimoniali facoltà; ben potran meglio degli altri attendere alle funzioni Ecclesiastiche; come appunto S. Gregorio Papa scrive a' Nobili Napoletani, nell' opportunità della elezion del Vescovo di Napoli; dicendo lor, che sarebbe un torto grandissimo, che si farebbe al Chericato Napoletano, se affermasser, che quivi non sia persona datanto, che possasi a ciò scegliere. (a) *Nam grave Cleri illius erit opprobium, ut si hic fortasse probatus non fuerit, alium se dicant, qui eligi debeat, non habere.*

Si potrà oltracciò comunemente addurre in contrario il *c. ad decorem 5. de institutionibus*; ove Innocenzo III. scrive quell'Epistola decretale, nell'anno 1212. a' Cardinali di S. Marcello, e di S. Susanna suoi legati, nelle parti d'Oriente, che non permettesser, che i beneficj di Constantinopoli solamente s'occupasser da' Viniziani: ma che n'avesser la parte, ancora i Cherici Latini, di qualunque paese si fossero, e spezialmente i Francesi. *Sicut*, egli dice, *nostris auribus est suggestum, Constantinopolitanus Patriarcha, aliarum nationum Clericos spernens, Venetos tantùm in Constantinopolitanis Ecclesiis satagit collocare: nec attendens, quòd in omni gente, qui facit justitiam, acceptus est Deo: nec Sanctuarium Dei convenit jure hæreditario possideri. Quò circa mandamus, quatenus moneatis eundem, ut viros literatos, & aliàs idoneos, undecumque originem duxerint, in prædictis Ecclesiis, & maximè in majori instituere, non postponat: alioquin indignum se reddet, ut vos aliarum Clericos nationum ad ejus obedientiam compellatis. Nec dissimulare potestis, quin hoc nostris auribus intimetis, ut ex hoc ipso, an verum sit, quòd super hoc Venetis dicitur promisisse, conjicere valeamus.* Si chiara, e manifesta decretale non si può creder, quanto abbia faticati i prammatici Dottori per risponderci, chi per una via, e chi per altra; e quanti altri ne abbia soddotti nella contraria opinione; dicendo, che solamente una cotal convenienza sia di eleggersi

(a) *Gregor. epist. 40. Clero, & nobilibus Civibus Neapolitanis lib. 8. & Canone studii distinct. 61.*

Digitized by Google

gersi al beneficio il nazio del luogo ; non già che per istretta giustizia si debba.

Ma potea mettere in dubbio questi Dottori, ad affermar sì strana opinione, e sì lontana da ogni diritto, come si è dimostrato, se avesser saputo, che Innocenzo III. scrisse varj mandati nell'Occidente, tutti a favor de' nazj: o pure, se alcun forestier ne avesse accomandato; vi fu colui frammesso, per consentimento speziale de' Principi. Se avesser saputo, con quanta diligenza egli imposto avesse, che si eleggesse per Vescovo un del proprio Chericato, fino a farlo determinar dal Cócilio di Laterano IV. Se finalmente avessero avvertito, che egli ordinò a' Vescovi nell'Oriente, i quali avevan soggetti, popoli mescolati di varie nazioni; che quelli provvedesser lor di varj ministri; i quali fosero intesi delle varie lingue loro. (a) Perchè, se era Innocenzo colui, che nudriva tali sentimenti, come poi scriver dovette questa lettera, sì favorevole agli stranieri latini; acciocchè occupassero i beneficj di Constantinopoli; che si sarebber dovuti provveder tutti a' Greci nazj? Questo al certo dovea porre a partito la lor mente, e dubbitare, e cercar la verità della cosa, che ben si sarebbe fatta lor manifesta dall'istoria di quei tempi; onde manifesto avrebbon conosciuto, che non potevano antiporsi i Greci di quei tempi a' Latini; e che de' Latini, non dovessero essere solamente i Viniziani preferiti nel fatto de' beneficj; perocchè allora fu, che i Latini segnati della Crociata per l'Oriente, si indirizaron contra Alesso, cognominato il Martzulfio, Imperador tiranno, che aveva ucciso il giovanetto Alesso legittimo Imperador d'Oriente: e poser l'assedio a Constantinopoli, nell'anno 1204., e venne lor fatto di conquistarla; avendo stabilito prima infra loro, che se l'Imperador da elegger, fosse Francese, il Patriarca esser dovesse Viniziano; & all'incontro, se l'Imperador fosse Viniziano, il Patriarca dovesse esser Francese. Ma poichè cadde la elezion dell'Imperadore in persona di Balduino, Conte di Fiandra; fu il Patriarca Viniziano, di casa Morosini;

(a) *Cap. 24. de offic. ordinar.*

Digitized by Google

ani; l'qual, come Viniziano, che egli era, procurava porre alla Chiesa di S. Sofia, & alle altre Chiese, per beneficiari i Viniziani solo; quando essendosi conquistata Costantinopoli, non sol da quelliera anco da altri popoli occidentali; era conveniente, che tutti si ammettessero a' benefici; tramine i Greci; perciocche quelli eran manifesti Scismatici. (a) Di questo fatto, avendo avuto contezza Innocenzo, scrisse quella Decretale a' suoi Legati, nell'anno 1212., o per meglio dire, nel 1206.; in cui voleva, che occupassero quei beneficj uomini di qualunque nazione; si veramente, che fosser letterati, & adatti; senza far punto mentione de' Greci; i quali, come Scismatici si eran resi inabili. *Igitur*, dice il Bosquet, (b) *meritò Innocentius, Patriarchum, quod ita mordicus suo errori adhæreret, ut Francis ecclesiis, solos Neopolitanos beneficiis oneraret. Nam licet iynpros Clericos, & exteranos ordinare; tamen nec recipere, jure sit prohibitum, & proprios Ecclesiæ Clericos, vel paracos aliis omnibus anteferri, Patrum regulis sit, cautum. Attamen quia jam fere nullus Constantinopoli Clericus, nam Iomines Constantinopolitani Patriarcha Græcus, cum omni Clero Civitatem exiverat. Novi coloni, ut proprii Clerici, & Ecclesiæ Constantinopolitanæ domestici censeri, debebant. Et eadem ea Francis simul, ac Venetis expulso cessisset, Francis etiam, Venetisque Ecclesiasticæ militiæ stipendia communia esse debebant.* E per maggiore intelligenza di ciò, egli de' saperfi, che era costume de' Latini in quei tempi, domar le Città degli scismatici Greci; & in alcune di esse fondarci la Chiesa Latina, in cui si amministravano i Sacramenti, e si cantavan gli uffici, secondo il rito latino, e non secondo la Chiesa Greca; la quale avvegnacche nó discordi dalla Latina, quando quella è Cattolica, quãto a' punti della Fede; non però si distingue da quella, quanto a' riti; per lo che sarebbe stato cosa malagevol mischiare insieme quelli due riti; e far, che secondo tutti e due unitamente, si amministrassero in una

 mede-

(a) *Dupin tom. 10. della Biblio. degli Aut. Eccles. c. 5. Aluferra ad Innoc. cap. ad decorem 5. de instit. lib. 3.* (b) *Bosquet. lib. 1. reg. 13. ep. 18.*

medema Chiesa i Sacramenti, e la parola di Dio. Or tanto più ciò era intollerabile, essendo i Chierici Greci assai Scismatici, & essendo la Greca Religione quasi del tutto perduta, per testimonianza di Lione Allacio, tantoche dice. (a) *Locis, quæ Latini occupaverat, Sacerdotes, & Antistites latinos, ut Ecclesias, eorum moribus dirigent, exclusis etiam Græcis, id tuto fieri poterat, præstiterunt.* Così gli avvenne in Constantinopoli; ove del tutto s'abolì la Chiesa Greca, & in sua vece si vi stabilì la Chiesa latina, con la quale i Chierici Greci non conservavano, essendo appiccati al lor Patriarca Scismatico; onde conveniva, che a' latini si compartisser quelli benefici. Or posto ciò, non sembra cosa degna di riso l'allegar, per la libertà d'investire i benefizi a chi si sia, quel testo del *cap. ad decorem*, che fu conceduto in quel caso particolare?

Rimarrebbe ora, a sciorre l'opposizion, che ordinariamente fassi, per lo *cap. significasti 18. de jure patronatus*. Ove secondoche vuole il Lambertino, e Giovan Niccolò, (b) si determina, che possa un Vescovo straniero, il qual tiene un padronato in Diocesi altrui, eleggere un Chierico anche straniero di quella. Ma considerano i medesimi Dottori col Gonsalez, (c) che ciò sia ricevuto semplicemente nel Vescovo, il qual tenga il padronato, e non in altri; onde dicon, non esser da addurre in esempio, per far regola. Ma se ben si considerano le parole del testo, non dicesi quivi, che possa il Vescovo eleggere un Chierico forestiere: ma una persona abile, la qual non si ha da intendere, che sia straniera, senzache quel capitolo, quando fosse da intender per gli forestieri, verrebbe più tosto a confirmare il nostro intendimento, che ad oppugnarlo, perchè potrebbe il Vescovo straniero, essendo fondator del beneficio, elegger chi che sia; e ciò non per altro, a nostro credere, se non perchè egli è padron di porre chi si voglia nel beneficio da se fonduto: ma i forestieri non hanno alcun diritto, che possan goder de' nostri benefici.

ARTI-

(a) *Leo Allatius de Eccles. occident. cum orient. consens. lib. 2. cap. 13.* (b) *Lambertinus de jure patron. part. 1. lib. 2. art. 25. q. 7. Nicolaus eodem tr. lib. 2. p. 197.* (c) *Loco supra cit.*

# ARTICOLO III.

*Nel qual dimostrasi, essere avvenuto, che nè i Vescovi, nè il Papa abbia investiti i beneficj agli stranieri, non avendo il consenso, o la tolleranza del popolo, o del Principe del luogo, ove sono i beneficj.*

COntra ciò, che finora è dimostrato nel precedente articolo, che i beneficj sian da investire a' nazj, per legge di natura, canonica, e civile; e che concedergli a'forestieri, sarebbe in un tratto violar tutteetre le suddette leggi; insorge un dubbio, & è, che fu praticato il contrario tal volta ne' primieri secoli della Chiesa, ordinandosi anche gli stranieri; il che era abilitargli a goder de' beneficj; al cui titol si ordinavano. E ppi molto più, e con più larga mano fu ciò ammesso da' Pontefici de' tempi bassi; i quali per lo più provvedevano gli stranieri de' beneficj nelle loro riserbe. Nè può, nè deve supporsi, che uomini allogati in tal grado di dignità, abbian tutti voluto trapassare, e romper le suddette leggi, che chiaramente determinano a favor de' nazj.

Da sì fatta opposizione noi ben potremo svilupparne, con dire in precise parole; che noi non abbiamo a cercar ciò, che sia fatto: ma ciò, che debbasi fare. *Non modo quærimus utrum sit factum*, dice S. Agostino, (a) *sed utrum fuerit faciendum? Sana quippè ratio etiam exemplis anteponenda est*. Perciò non convien sempre recare esempj de' grandi uomini, per regola dell'operare; quando abbiamo in contrario la ragione, che grida; perchè. *Non omnia, quæ à Sanctis, vel à viris justis legimus facta, transferre debemus in mores*; dice l'istesso S. Padre; (b) saggiamente quivi av-



(a) *Lib. 2. de li. cap. 23.* (b) *Lib. contra Macedonium cap. 9.*

vertendoci. *Nè violemus præcepta, dùm passim sectamur exempla*; e ben dicono ancora i nostri Giuristi, che (a) *Non exemplis, sed legibus judicandum.* E che. (b) *Non tàm spectandum quid antèa factum sit, quàm quid fieri debeat.* Verità, la quale stette ferma un tempo nella mente di Niccolò II. Pontefice; il quale presedendo nel Concilio Romano, disse, che non dovessero prendere esempio da sè i Pontefici avvenire; perocchè ciò, che avea egli fatto intorno alla dispensa di coloro, che erano stati ordinati, non simoniacamente, da' Vescovi per altro simoniaci, era stato per la necessità de' tempi. *Ita tamen, authoritate Sanctorum Apostolorum Petri, & Pauli, omnimodis interdicimus, nè aliquando aliquis successorum nostrorum ex hac nostra permissione, regulam sibi, vel alicui assumat, vel præfigat: quia hoc non authoritas antiquorum Patrum jubendo, aut concedendo promulgavit, sed temporis nimia necessitas permittendum à nobis extorsit.* Et a questo proposito è anche memorabile la sentenza, che disse Paolo IV. in una Congregazion di Cardinali, e Prelati, ragunati per determinare una quistione intorno alla podestà Pontificia; in questa guisa affermando. (c) *Nè quæso vos teneant Decessorum meorum facta, & exempla, quæ eatenùs sequi volo, quatenùs Scripturæ authoritas, & Theologorum rationes vos ad illud agendum inducent.... non dubito quin ego, & Decessores mei errare aliquando potuerimus; non solùm in hoc, sed etiam in pluribus aliis rerum generibus; & tamen planè condemnandi non sumus. Nam Deus suam ità regit Ecclesiam, ut illi certum ad tempus abscondat multa, quæ tum indè patefacit.*

Queste, & altre cose, noi ben potrem dire, per isciogliere, e troncare affatto quella opposizione. Non di meno, perchè ci è agevolissima la risposta; stando quella nel suo vigore; diremo, che i Vescovi, e 'l Papa non son giammai

(a) *L. nemo, de sententiis.* (b) *L. sed licet, ff. de offic. Præsid.* (c) *Ioannes Haya Theologus Parisien. apud Michaelem Castelnavi Maluisserium tom. 2. comment. & in lib. 6. additionum ad eosdem comment. qui ann. 1659. editi sunt Parisiis,*

Digitized by Google

mai ſtati uſi d'inveſtire i beneficj agli ſtranieri; ſe non vi ſia concorſo il conſentimento eſpreſſo, o la tolleranza de' popoli, over de' Principi de' luoghi. E ſe alcun giammai aveſſe tentato d'inveſtirgli, non oſtante la ſcordanza di coloro, non è da recarſi in eſempio; nè ci deve eſſer di norma a regolar queſto coſtume. Ma quando ciò interviene con conſenſo del popolo, o del Principe par, che venga a ceſſar quel rigor di legge naturale, che non permette, che altri il noſtro ſi prenda, ſenza il noſtro libito piacimento; e vengon parimente ſcemando in qualche parte quelle altre conſiderazioni; onde, ſe non baſta a giuſtificare, baſterà a ſcuſar tale azione. Ma quando vi è eſpreſſo il conſentimento del popolo, o del Principe; è coſa affatto lontana dalla ragione, il volere inveſtire i beneficj a quei, i quali, come ſtranieri, vengon ricuſati da' popoli. E che queſto ſia vero, moſtreraſſi iſtoricamente, prima favellando de' tempi, che inveſtivano i Veſcovi i beneficj; ſecondo de' tempi baſſi, che i Pontefici li conferiſcono; e ciò per indifficultabile ſi dimoſtra, quante volte il Principe dichiara queſto convenire al ben pubblico.

## §. I.

*Si dimoſtra iſtoricamente, che i Cherici ſtranieri non han potuto eſſere ordinati da' Veſcovi; & in conſeguenza, non han potuto ottenere i beneficj; fuor ſolamente, che col conſentimento di coloro, che ſon del luogo del beneficio.*

EGli è fuor di dubbio a chi i fatti dell'antichità ſon conoſciuti, che per tutto quel tempo, che i Pontefici non poſer mano a' beneficj: ma era in poter de' Veſcovi l'inveſtirgli; e che gli ſteſſi Veſcovadi ſi eleggevan per lo popolo, e per gli Cherici; non mai ſi ſolea ordinar

Che-

Chierico, che non vi intervenisse, o l'espresso consentimento o la promozione, o la testimoniaza, o almeno il tacito consentimento del popolo, o del Chericato; perciò S. Ciprian si propone una legge, che niuno egli ordinerebbe, senza il piacer del suo Chericato, e del suo popolo. (a) *In ordinandis Clericis, fratres carissimi, solemus vos antè consulere, & mores, ac merita singulorum communi consilio ponderare.* Perlochè si stabilì nel Concilio IV. di Cartagine, (b) che il Vescovo dovesse aver nell'ordinazioni i voti del suo Chericato, e 'l beneplacito del suo popolo. *Ut Episcopus sinè consilio Clericorum suorum, Clericos non ordinet, ità ut Civium conniventiam, & testimonium quærat.* Così al narrar di Possidonio, soleva S. Agostino ordinare i suoi Cherici, dicendo. *In ordinandis Sacerdotibus, & Clericis consensum majorem Christianorum, & consuetudinem Ecclesiæ sequendam esse arbitrabatur.* E ciò si vede parimente ne' Canoni di Teofilo Vescovo d'Alessandria, che reca Balsamone; in vigor de' quali si richiedeva il consentimento de' Chierici, e la presenza, e testimonianza del popolo. *De ijs, qui ordinandi sunt, hæc erit forma, ut quidquid est Sacerdotalis ordinis, consentiat, & eligat, & tunc Episcopus examinet*; & indi a poco. *Ordinet in media Ecclesia, præsente populo, & Episcopo alloquēte, ut etiā possit ei populus ferre testimoniū.* Laonde dice il Tommasino. (c) *Populi erat ergo rimari, & nudare mores, vitā, gesta, virtutes, & vitia privatorū, qui oculos, auresque, & conscientiā fallere possunt paucorum, non omniū, non populi.* E per questa cagion Siricio decretò. (d) *Diaconus accessu temporum Presbyterium, vel Episcopatum, si cùm Cleri, aut plebis evocaverit electio, non immeritò fortietur.* E S. Lione Papa, scrivendo a Rustico Vescovo di Narbona, gli dice, che se i Cherici ordinati da' Vescovi indebitamente intromessi, erano ordinati col consentimento di coloro, i quali presedevano (qui s'intende di co-

(a) *Lib. 2. epist. 5. ad Presbyteros, Diaconos, plebemque Carthaginensem.* (b) *Canon. 22.* (c) *De beneficiis par. 2. lib. 1. cap. 33. num. 5.* (d) *Siricius epist. 1. cap. 10.*

Digitized by Google

color, che il Comune rappresentan) (a) si sosteneva l'ordinazione. (b) *Si qui autem Clerici ab istis Pseudo-Episcopis in eis Ecclesiis ordinati sunt, quæ ad proprios Episcopos pertinebant, & ordinatio eorum, cum consensu, & judicio Præsidentium facta est, potest rata haberi; ità ut in ipsis Ecclesiis perseverent; aliter autem vana habenda est ordinatio, quæ nec loco fundata est, nec auctoritate munita.* Non dee adunque recar meraviglia, che Gratiano abbia nel suo decreto framessa quella sentenza. (c) *Vota Civium, testimonia populorum, honoratum arbitrium, electio Clericorum in ordinationibus Sacerdotum constituantur.* Per questo, e somiglianti Canoni, non ebbe dubbio Durando di creder, che all'ordinazion de' Chierici si richiedesse il parer della plebe, e de' Cittadini, dicendo. *Cæteri verò Clerici ab Episcopo suo ordinantur, non a Romano Episcopo, sed cum assensu plebis, & Civium* (d)

Dal che è nato, che tal volta anche il consentimento del Principe ci vediam richiesto; come Grazian medesimo afferma, per quella sentenza di S. Lione. (e) *Electio Clericorum est consensus Principis, petitio plebis.* Et altrove parimente si richiede il cõsentimẽto del Principe. (f) Il che noi pensiam, che sia stata la cagione, che in molti Stati si serbava per antico, che i benefici non s'investissero, che alle prime preghiere de' Principi; e spezialmente in Germania a richiesta degli Imperadori: come si raccoglie da diverse memorie, postate dal Goldasto. (g) Et in Inghilterra parimente è manifesto, che molti benefici si conferivano a preghiere de' lor Principi, come ne fan testimonianza molti reseritti fatti da Eduardo I. (h) E nelle Spagne leggiamo, che nel 681. fu fatto il Concilio Toletano dodicesimo, (i) che cõcedè al Rè, & al Vescovo, potere insieme in-

ve-

(a) *Thomasinus de benef. par. 2. lib. 2. cap. 10. num. 3.*

(b) *Epistola 95. regest. to. 1.* (c) *Canon. vota dist. 63. Canon. Cleri dist. 63.* (d) *Duarenus de benef. lib. 3. cap. 1.* (e) *Canon. breviter dist. 62.* (f) *Canon. Principes dist. 63.* (g) *Tom. 1. & to. 3. Constitutionum Imperialium pag. 343., & 406, & 375.* (h) *In Collectione antiquarum Constitutionum Regum Angliæ,* (i) *Canon. 6.*

Digitized by Google

vestire i beneficj. E peravventura anche quindi più oltre passando, s'era introdotto, che molti Principi aveano essi la facoltà di investirgli; màche che sia di ciò, non si può negar, che sempre ci voleva il consentimento de' Principi; perocchè essi eran surrogati ne' diritti, che avea il popolo.

Ora sendo così adunque, che i Vescovi non ordinavano i Cherici, senza consentimento, o tacito, o espresso del popolo; e che non si ordinava Cherico, che non fosse a certo titolo; nè segue, che non doveano eglino dare beneficj a' Cherici stranieri; de' quali non ne avessero il beneplacito, o la testimonianza dell'istesso popolo, o Chericato; perchè senza ciò non gli ordinavano; & in conseguenza mancava il mezo solito per conferire i beneficj. E sarebbe stata cosa molto strana, e sconcia, che ripugnando il popolo, e contraddicendo il Chericato, pure il Vescovo avesse voluto introdurre forestieri a goder de' beneficj destinati a' suoi distrettuali.

Questo è quello, che con più rigore, e strettezza si osservò in eleggere i Vescovi; perche prima in tutti i modi vi si ricercava il cõsentimẽto del Chericato, e del popolo; cioè ne' primi secoli della Chiesa furon del Chericato i voti in eleggere, con la testimoniãza de' popoli; indi al Chericato, & al popolo era cõmessa la elezione, & il giudizio; e poi la confirmazione al Metropolitano; come con più testimonianza fà palese Natal d'Ales. (a); e se accadeva, che vi fosse stata contesa; dice S. Lione, che il Metropolitano eleggeva colui, che gli pareva aver maggior voci, e meriti; per modo che niuno ordinavasi de' Vescovi senza consentimento de' Cittadini. (b) *Ille omnibus præponatur, quem Cleri, plebisque consensus concorditèr postularint; ità ut si in aliam fortè personam partium se vota diviserint, Metropolitani judicio is alteri præferatur, qui majoribus, & studiis juvatur, & meritis; tantùm, ut nullus invitis, & non petentibus ordinetur.* Et altrove ebbe a dire. (c) *Nulla ratio finit, ut inter Episcopos*

(a) *Tom. 8. historiæ Eccles. differt. 11. art. 6. n. 1.* (b) *Epist. 84. c. 5.* (c) *Epist. 95. ad Rusticum Narbonensem Episcopum.*

*scopos habeantur, quinec à Clericis sunt electi, nec à plebibus expetiti, nec à Provincialibus Episcopis, cum Metropolitani judicio consecrati.*

Ma poi a poco a poco, in luogo delle elezioni del popolo prese il Principe a nominare; perciocchè egli tiene veci di tutto il popolo. *Tum verò, si plebi*, dice il Tommasino, (a) *si populo, si populi honoratioribus, si Magistratibus, si nobilibus multùm pro suo quibusque modo tribuerat Ecclesia, quid summis Principibus, ut populi, & Rei totius publicæ Capitibus, quorum, & prudentia, & sagacitas tantò copiosior, quorum pietas in Ecclesiam, quorum potestas ad promovendam pietatem, tantò amplior? Si falli quandoque, si à recti orbita aberrare nonnunquam Principes contingat, quid populum, quid vulgi facem? Si ejus rei contemplatione excluſi non sunt populi ab electionibus: ergò nè Principes quidem, his autem justissimis de causis constat, quod dixit Socrates, ex quo Christi jugum subiere Imperatores, maxima quæque in Ecclesiæ negotia, plurimum illis tributum fuisse juris, & potestatis. Ex quo Christiani esse cæperunt Imperatores, Ecclesiæ, negotia ex illis pendere cæperunt.* Adunque potettero i Principi, come dice il Tommasino, (b) prendersi per proprio diritto quella podestà, che'l popolo avea nell'elezione; lasciando insieme al popolo, o non lasciadogli quella facoltà d'intervenirvi; e d'altra parte bene il popolo potea altresì concedere al Principe quella sua podestà. *Quin possit*, dice egli, *ea vicissim observantia, & cedendi alternatio, voluntaria, & libera videri? Seu populo Princeps, seù Principi populus eligenti, tacitus ipse, tunc acquiesceret, & assentiretur, liber hic erat utrobique consensus, libera electio.* Cosa la quale spezialmente l'osservarono nella Chiesa di Francia Pietro Marca, e Natale d'Aless. (c) Anzi passò più oltre la pretenzion del Rè, che in varie elezioni commutarono il consentimento in precetto; perocchè togliédosi da mezo l'elezion del Che-

 ricato,

(a) *Part. 2. lib. 2. cap. 6. num. 1.* (b) *Thomasinus ibid. nu. 5.*
(c) *Petrus Marca lib. 8. de concordia Sacerdotii, & Imperii cap. 9. & Natalis Alex. dicta dissertat. 11. art. 6. num. 2.*

Digitized by Google

ricato, e del popolo, essi provvedevano i Vescovadi con re-
scritto. (a)

Or questo diritto, che i Principi aveano, o di nomina-
re i Vescovi, o di presentargli, o di permettergli, o di dar
loro il consentimento, era vario, secondo i varj tempi, o
le varie nazioni: e tuttavia si è propagato fino a' dì nostri
in molte nazioni del Cristianesimo; anzi era in vigore
il consentimento anche nelle elezioni de' Pontefici. (c) Il che
essendo vero, come poteva accader, che uno straniero si
avesse legittimamente per Vescovo, senza il voler del Che-
ricato, o del popolo, o del Principe? Perchè noi vediam,
senza punto maravigliarci, varie lettere, scritte da'
Pontefici, di non doversi ammettere stranieri per Vescovi,
senza il consentimento di coloro, che aveano a reggere.
E S. Zosimo Papa (c) riprese Lazzaro, & Erote, che
i stranieri avessero occupate le Chiese di Francia; quando
il Chericato gli ricusava, come nuovi, e sconosciuti; &
a deporre le dette Chiese gli costrinse. *Parui hos*, dice egli,
*inordinatis ordinationibus, plebe, Cleroque contradicente, ignotos, alienigenas intra Gallias Sacerdotia vendicasse, quibus se ipsi propria abdicavere sententia.*

Ma ciò disse con termini più chiari S. Celestino Papa,
scrivendo a' Vescovi di Vienna, e di Narbona; ove si pro-
testa espressamente, che (d) *Nullus invitis detur Episco-
pus. Cleri, plebis, & ordinis consensus, ac desiderium requira-
tur*. E poco dopo. *Sit facultas Clericis veniendi, si se
viderint pragravari: & quem sibi ingeri ex transverso, non ti-
meant refutare. Qui, etsi non debitum Episcopatus præmium,
vel liberum de eo, qui eis rectorem est, debent habere judicium.*
Quindi egli avverte, che allor solamente sia lecito chiama-
re uno straniero per Vescovo, quando fatto un diligente disa-
minamento, nó si ritrova infra di loro persona, che abile sia.

Che poi direm di Gregorio Magno; il quale scrisse una

lette-

(a) *Natal. Alex. ibidem num. 3.* (b) *Canone quia igitur, ca-
none quanto, canon. cum longe dist. 63. Thomas. part. 2. lib. 2.
cap. 6. & seq.* (c) *Epist. 3.* (d) *Epist. 1. cap. 5. &
canon. nullus dist. 61.*

Digitized by Google

lettera al Duca della Campagna Felice, che avesse congregati i nobili, & il popolo Napolerano per una nuova elezion del Vescovo; il qual se non l'avessero idoneo ritrovato nel Chericato Napolerano; dovessero elegger trè persone di conosciuta bontà, e prudenza; le quali dovessero andare in Roma, & eleggere il Vescovo; e questo non di men si facesse, se tutti del popolo vi consentissero. (a) *Sin aptum non invenietis*, egli dice, *in quam possitis consentire personam, saltem tres viros rectos, ac sapientes elegite, quos ad hanc Vrbem, generalitatis vice mittatis, quorum, & judicio plebs tota consentiat.*

Ma per venire a' tempi più bassi; Innocenzo III. scrisse una decretale per lo Capirolo di Capua, il quale avea eletto per suo Vescovo un Cardinale straniero, dicendo chiaramente, che potea bene il Chericato renunciare a ciò, che era indotto a suo favor da' Canoni; e che perciò ben poteva eleggere un forestiere: ma non di meno, che a niuno straniero fosse lecito framettersi nel Vescovado con dispiacer del Capitolo; il quale avea facoltà di ripugnare. (b) *Licet cautum reperiatur in Canone, ut nemo alter de altera Ecclesia eligatur, cum nullus in propria fuerit repertus idoneus: quia tamen hoc in favorem introductum est Clericorum, & cuique licet renunciare juri, quod pro se noscitur introductum.* E poi dice. *Præsertim, cum illud decretum locum habere videatur, quando Clericis renitentibus, & invitis, per alicujus violentiam potestatis, extraneus ingeritur ex adverso; propter quod sequitur in decreto, ut Clericis sit facultas resistendi, si se viderint prægravari.*

Laonde si sono or sostenuti, or riburtati i Vescovi stranieri; secondochè con consentimento, o repugnanza del Chericato hanno ottenute le Chiese. Così S. Pier Damiani dice, che il Chericato Romano aveva volontariamente eletto, contra il suo costume, un Pontefice della Corte Imperiale; quando era uso di sceglierlo dal suo grembo. (c) *In constituendo Pontifice Romano, Ecclesia à charitate Regia non*



(a) *Lib. 2. epist. 15.* (b) *Cap. cum olim de electione 19.*
(c) *Disceptatrices adversarias Regis, & Den. Eccl.*

*non recessit, quia cùm in Clero suo Religiosis viris, & sapientibus abundaret, non de propriis, sed cum, qui Regi tanquam domesticus, & familiaris erat, elegit, &c. Ei privilegium non tulit, sed roboravit, dum non de Romana Ecclesia, sed ex aula Regia Sacerdotem ad Apostolicæ Sedis culmen evexit.* Così S. Giovan Grisostomo, e S. Agostino furono eletti da diverse Chiese; l'uno per Vescovo di Costantinopoli, l'altro di Ippona. Così all'incontro Giulio Papa (a) si lamenta degli Arriani; i quali aveano introdotto Giorgio per Vescovo nella Chiesa di Alessandria, il qual non era quivi nato, nè battezzato, nè conosciuto, nè desiderato per osserne contra la forma dell'antica tradizione, e de' Canoni. *Ubi istiusmodi Ecclesiasticus Canon, aut traditio Apostolica, in pace agente Ecclesia, & Episcopis concordibus cum Episcopo Alexandriæ Athanasio, immittere Georgium peregrinum, & externum hominem, neque Alexandriæ baptizatum, neque plebi cognitum, neque postulatum à Presbyteris, neque ab Episcopis, neque à populis, eumque Antiochiæ creare Episcopum, atque indè deducere Alexandriam, non cum Presbyteris, aut Diaconis Civitatis, non cum Episcopis Ægypti, sed cum militibus, &c. Si enim in culpa fuisset deprehensus Athanasius, non tamen oportuit creationem novi Episcopi; ità illegaliter, & præter Ecclesiasticum Canonem fieri, sed in ipsa Ecclesia, & ex ipso Sacerdotali Ordine, & ex ipso Clero Episcopos Provinciæ constituere, nequaquàm autem Apostolorum Canones violare.* Da questi esempli adunque fassi manifesto, che quando vi concorreva il popolo, o pur coloro, a cui si apparteneva l'elezione, ben poteva il Vescovo essere straniero: ma quando color discordavano, s'avea solo per illegittimamente intromesso.

§. II.

(a) *In epist. ad Orientales recitata da S. Atanasio nel Apol. 2.*

## §. II.

*Si esamina l'istessa verità, e si dimostra, che nel tempo istesso, che i Pontefici han conceduti beneficj; si è osservato, che ordinariamente gli hanno investiti a' naziolali, quando i Principi, o i popoli hanno così espressamente voluto.*

ABbiam veduto nel precedente §. esserſi così inviolabilmente praticato, che i beneficj non si poteano provvedere agli stranieri, senzache il popolo, o il Principe vi avesse dato il suo consentimento, almen tacito; e questo, quando era in poder de' Vescovi, l'investire i detti beneficj. Ora hassi a vedere, che siasi poi osservato, quando è passato a' Pontefici il compartirgli: e se siasi osservata l'istessa pratica di non concedergli agli stranieri, senza il cósentimeto, o espresso, o tacito del Principe, o de' distrettuali del luogo. Ma perchè questa materia della collazione de' beneficj, ha avute varie vicende, quando è stata in poder de' Pótefici; delle quali, altre si posson ridurre alla mera podestà di conferirli: altre all'esercizio, & uso di tal podestà; cioè postoche avean questa podestà di cóferirli, ne nascea il vedere, a chi li potessero investire. Perciò bisogna distinguere que' torbidi, e quelle vicende; le quali sono state intorno a tal facoltà d'investire: e quelle, che sono state intorno all'esercizio d'investirgli; le quali amendue è avvenuto, che da' Principi si son confuse, e mischiate in mal menarle. Ma noi abbiam ragionato della prima; cioè della facoltà d'investire, nell' articolo primo di questo Capo; conviene ora, che ragioniam della seconda; cioè a dire dell'esercizio; come, per esempio, Bonifacio VIII., in assegnar tutti i beneficj della Francia, ben si avvalse della facoltà di conferire: ma l'esercizio di quella, non istese egli già ovunque si poteva estendere; perchè egli si contenne a prov-

a provvedergli a' natj, e non a'forestieri della Francia. Ora adunque noi mostrerem quali vicende abbia avuto questo esercizio di concedere i beneficj; e farem palese, che i Pontefici, avendo sempre avuto presente avanti agli occhj le ragioni, che ci son per dargli a' natj; han sempre soluto attendere il consentimento, o espresso, o tacito, dalla toleranza dependente, o del Principe, o de' popoli, quando gli hanno investiti a gente straniera. Et ove della repugnanza espressamente di quei lor costava; non gli hanno ordinariamente agli stranieri conferiti.

E perchè su tal materia puossi dir qualche cosa di ciascuna nazione; incominceremo dalla più rimota a noi, che è l'Inglese; ove mi si para tosto avanti il fatto di Arrigo II; il quale avendo fiere contese con Tommaso, Vescovo di Cambrigde; desiderava, che fosse colui degradato dal posto di Arcivescovo, che egli si satebbe contentato di dar la collazione di tutti i beneficj ad Alessandro III. Papa; come scrive Giovanni di Saltzburg. (a) *Concedebat, ut tam in Ecclesia Cantuariensi, quam in aliis Archiepiscopatibus in Anglia Pastores ordinaret ad libitum.* Segno manifesto, che dependeva dal beneplacito del Rè il potere, o non potere il Pontefice concedere i beneficj a ciascuno. Et in effetto conobbe tal verità Innocenzo III., nell'anno 1213.; perchè scrisse una lettera a Niccolò Legato Apostolico in Inghilterra, che non dasse beneficj, fuor solamente, che a persone; le quali, oltre al servigio di Dio, potessero anche servire al Rè; e che perciò le facesse con consentimento di lui. (b) *Mandamus, quatenus Episcopatus, & Abbatias Angliæ nunc vacantes; facias cum suo consilio de personis idoneis per electionem, vel postulationem canonicam ordinari; qui non solum vitæ, & scientiæ sint præclari; verumetiam Regi fideles, & Regno utiles, nec non ad auxilium, & consilium efficaces, assensu Regio requisito.*

Anzi questa ragion di doversi investire a' paesani, cotanto prevalse, che fece sì, che i Monaci di Vinchester, i quali

(a) *Epist. 17.* (b) *Nauclus Alexand. 7. histor. Eccles. G. 1. an. 25.*

quali avevan la facoltà d'eleggere il Vescovo; essendo in contesa col Re Arrigo III. intorno a quella elezione; in fine ottenner dal Pontefice, che non potessero esser costretti per niuna instàzia del Rèad eleggere uno straniere. (a) *Vt nullam alienigenam personam, & invisam universitati Regni, per Regis acerbam instantiam, vel imperiosas ejus preces in suarum animarum custodem, & Episcopum eligerent.*

Mà ove noi tralasciamo un fatto degno di memoria, che accadde in quei tempi in Inghilterra? E fù nell'anno 1226., che Ottone, Nunzio Apostolico, quivi domandò a quei Vescovi da parte del Pontefice, che l'assegnasser due prebende per chiascuna Chiesa; le quali servisser per ristorar la Corte Romana, oppressa da miserie, e calamità: mà i Vescovi si schermiron per allora da tal domanda, dicendo, che mancava il lor Principe, il quale era lontano; perlocchè essi non potevan determinare affar cotanto pregiudiziale al Reame. (b) Mà essendo richiamato Ottone, restò Stefano Vescovo di Cabrigde; acciocchè ne insistesse da parte del Pontefice; il quale fe l'uficio fino a tanto, che il Rè gli rispose in questa forma; siccome porta Matteo Parigino. (c) *Rex, convocatis seorsim Prælatis, & quibusdam Magnatibus, hoc Archiepiscopo dedit responsum. Ista, qua suadet nobis Dominus Papa, universam Christianitatis latitudinem respiciunt: & quia nos quasi in extremis Orbis constituti sumus partibus, cùm viderimus qualiter cætera Regna erga tales se habuerint ex rationes, Dñs Papa cùm ab aliis Regnis habuerimus exemplum, in obsequiis nos inveniet promptiores.* Ecco adunque come il Papa volea servirsi per la Corte Romana di quelle prebende; le quali non osò poi di toccar per la repugnanza de' Prelati, & del Principe.

Mà quello, che i Pontefici non avevan potuto ottener per un verso, procurarono per altro; & introdussero a riserbarsi i beneficj Ecclesiastici; & anche quelli, che eran di padronato Regio, e Baronale: i quali beneficj per lo

(a) *Natalis Alex. dicto to. 7. loco cit.* (b) *Thomassinus de benef. lib. 1. cap. 43. nu. 7.* (c) *Matthæus Parisiensis ad an. 1226.*

Digitized by Google

lo più l'investivano agli stranieri. Per lo che si risentì il Rè, e dopo parimente i Baroni. Onde prima al Rè, & appresso a' Baroni, i quali avevano scritta una lettera molto adirata a Gregorio IX., nel 1239. concedè il Papa, che non più si sarebbe parlato di questi padronati Baronali. (a) *Nè beneficia Angliæ, quæ ad præsentationem secularium pertinent patronorum, authoritate nostra cuiquam conferantur.*

Mà si lasciò, come prima, al Pontefice la podestà, che avea egli usata sù i beneficj del padronato Ecclesiastico; tantochè quasi tutti gli dispensava ad Italiani; & a questo proposito narra Matteo di Parigi, che nell'anno 1240. *Gregorius IX. misit præcepta sua Cantuariensi Archiepiscopo, & Lincolniensi, & Sarisberiensi Episcopis, ut trecentis Romanis in primis beneficiis vacantibus providerent; scientes se suspensos à beneficiorum collatione, donec tot competenter providerentur.* Perche il medesimo Matteo di Parigi con lingua alquanto mordace, disse. *Solùm datæ sunt in direptionem, & prædam possessiones personarum Ecclesiasticarum, & imbellium Religiosorum. Iam jam igitur in antiquum Chaos mundus ruere comminatur.* La quale acerbità di scrivere, è non di meno scusata dal celebre Tommasino, dicendo. (b) *Retunderentur aliquanto etiam æquiùs, & validiùs Matthæi obtrectationes, si Pontifices, vel Pontificum potiùs Legati, minùs indulsissent privatis affectibus, suæque propensioni ad ditandos Italos, maximè autem Romanos propinquosque suos, quorum in sinum opes infundebant Provinciarum, extraneisque hominibus universos, jam Angliæ Ecclesias referserant.* Mà che che sia intorno a queste querele, che fà il Parigino; egli è senza dubbio, che i Pontefici tosto ritrasser la man da quei beneficj di padronato; in cui lor si mostrò resistenza; tenendola distesa a quegli altri; i quali pareva lor, che agevolmente comportavano i popoli.

Mà perchè trapassavano i confini del convenevole i Pontefici nelle dette collazioni agli stranieri; perciò com-

min-

(a) *Gregorius IX. epist. 13.* (b) *Parte 2. de benef. lib. I. cap. 43. num. 8.*

Digitized by Google

minciarono a risentirsi i Prelati Inglesi nel Concilio di Lione, supplicando al Pontefice di dar riparo a questo male. *Vehementèr exulcerati adversùs Italos*, dice il Tommasino, (a) *qui omnia penè Angliæ invaserant beneficia Patronatus Ecclesiastici; ità ut ad eos redirent annis singulis plusquàm sexaginta millia marcarum argenti, quantam pecuniæ summam non facilè Rex, universo ex Regno, exigere potuisset*. Ma Innocenzo IV. avendo ricevuta la lettera de' Prelati, che si lagnavan, nell'anno 1245., interpose tempo a deliberar, forse mosso dalle ragioni, che coloro esponevano: ma pur rattenuto dall'utile, che ne sentiva; perciò si ritornarono a replicar le sensibili querele del Parlamento d'Inghilterra, nell'anno 1246.; tantochè pervennero fino alle orecchie del Papa. E poi di bel nuovo si rinovaron più notabilmente, nell'anno 1247.; tantochè il Pontefice Innocenzo IV. procurò d'addolcir l'animo del Rè d'Inghilterra; avendogli promesso, che dall'ora innàzi, se alcun beneficio provveder si doveva a' nipoti de' Cardinali, e del Papa; sene manderebbon le preghiere al Re. *Quòd quando*, dice Matteo di Parigi, *Papa providet alicui, vel aliquibus ex nepotibus suis, vel Cardinalium, ipse, vel ipsi Cardinales rogabunt Dominum Regem, cum instantia magna, quod placeat Domino Regi, ut provideatur sic.* Con questo temperamento allenì l'animo del Rè Innocenzo IV. Nulla di meno, egli più che ciascuno altro trasse dall'Inghilterra infinite quantità d'oro; come in effetto il dichiarò, nell'an. 1252., il Vescovo di Lilcolne; dicendo che di tutti gli antecessori suoi uniti insieme, più essosolo ne cavasse dall'Inghilterra; tantochè eran giunte a tal segno le rendite, che gl'Italiani ne riscotevan, che montavano a settantamila marche d'argento l'anno: nè tante ne aveva la cassa del Rè; anzi nè pur la terza parte. *Reditus Regis merus, non ad ejus partem tertiam computabatur*, dice Matteo Parigino. Dal che si vede, che fu un porre della polvere agli occhi quella licenza, che la Corte Romana aspettava dal Re: ma in effetto continuavan nel medesimo intendi-



(a) *Part. 2. lib. 1. cap. 43. num. 9.*

Digitized by Google

rendimento i Pontefici a succiarne immensi tesori, come abbiam detto; finchè disposesi in un tratto Eduardo III. Rè d'Inghilterra di porre opportun riparo a tante rovine, e nel 1343., distrusse affatto, e rivocò tutte le provviste delle Chiese, che avea quivi fatte Clemente VI. (a) Meglio di ogni altro racconta ciò Arrigo Spondano. (b) *In Anglia item hoc eodem anno, qui fuit Eduardi Regis vigesimusquintus, cùm quæsti sæpè Angli de pressuris, quas eorum Ecclesia patiebatur à Romanis Pontificibus in collatione beneficiorum exteris personis, iisdemque absentibus, & minùs idoneis, inque reservatione fructuum, & exactione sumptuum legatorum, quos in Angliam Pontifices mittebat; jam viderent parùm se suis iis de rebus oblatis supplicationibus profecisse: hoc, inquam, anno re solicitiùs in Parlamento, seu Comitiis Regni tractata, & amaro nimis animo deliberata: cautum est, ut perpetuis vinculis, aut exilio mulctaretur, quicumque aliquod Ecclesiasticum beneficium in Anglia ex Pontificis donatione consequeretur, aut hujusmodi literas in Angliam deferret. Itemque, nisi Episcopi, Cœnobia, aut reliqui ex Clero, ad quos patronatus beneficii, aut dignitatis per Papam collatorum spectaret, intra quatuor menses vacationis designarent, quos vellent curam eorum suscipere, totum illud designandi jus ad Regem devolveretur.* Et altre, e somiglianti determinazioni essendosi fatte; continua egli a dire. *Et constituti, qui ad portus maritimos excubarent, diligenter excussuri, si quis diplomata ejusmodi, aut alias quascumque literas à Romana Curia deferret. Resciss quoque donationes pecuniarum à summo Pontifice quibusdam Cardinalibus, ex Provinciis Cantuariensi, & Eboracensi factæ. Ac denique prohibitum, ne Legatorum, aut Nuncciorum Papæ, qui pacis conciliandæ gratia in Angliam irent, sumptus per Clerum reficerentur.* Ma intanto scrisse Eduardo una lettera al Papa; di cui abbiam fatta mezion nel proemio; ove gli fà palese tutte le scocezze, che apportava l'investire i beneficj a' forestieri. Al che il Pontefice non ristette a rispondere, e fra l'altre cose, che non

(a) *Thomasinus tom. 2. de benef. lib. 2. cap. 34. num. 12.*

(b) *In continuatione Baronii ad ann. 1351. num. 5.*

Digitized by Google

non poteva non pianger l'Inghilterra ; la qual sola era ritrosa fra tutte le Provincie del Cristianesmo a portar quel giusto peso. (a) *Certum est autem, quòd non solùm in Regno, & terris tuis ; imò quasi in omnibus Regnis, & partibus, tàm propinquis, quàm remotis, ubi Catholicæ Fidei viget cultus, aliis novis Cardinalibus consimilem gratiam fecimus, in quibus rebellionē aliquā nullatenùs audivimus.* Ma perchè, non perciò si rimoveva il Rè da' decreti fatti ; ritornò di nuovo il Pontefice a scrivergli, che a sè spettava, e non ad altri la piena disposizion de' benefici; perocchè S. Pietro avea fondata la Chiesa in Roma ; e perciò avea constituito l'altre Chiese Cattedrali, e le dignità di quelle per lo mondo sparse ; nella qual cosa quanto dicesse male Clemente, sarà materia, che appresso si dovrà discifrare.

Ma sembra, che poi meglio si fosse sopra ciò provveduto, nell'anno 1374., sedendo nella Cattedra di Pietro Gregorio XI.; perchè avendo l'anno antecedente mandato Eduardo gli Ambasciadori in Roma con ispezial commessione di trattar quell'affare de' benefici ; si convenne fra loro, che il Papa non si dovesse più riserbar benefici, come detto è sopra. (b) Nulla di meno io vedo pur fatta menzion di ciò da' Rè appresso, come da Riccardo II., figlio del detto Eduardo ; e molto più da Arrigo V., il quale in un Concilio dell'Inghilterra, ragunato per lo Stato del Reame, stabilì, che fosser perpetuamente esclusi i forestieri da' benefici. (c)

Or che direm noi delle Spagne? In quelle parimente in varj tempi, secondo i varj luoghi han protestato i Principi, o i popoli di non volere stranieri nel lor Reame. E quantunque per molto tempo fossero stati in piedi simili statuti fatti, tenzache li Pontefici gli avesser espressamente secondati; nó di meno, in fine rispetto di alcuni di essi, si leggon le cócessioni ; e per dirne alcuna cosa spezialmente;



(a) *Rainaldus ad an. 1344. n. 58.* (b) *Natalis Alex. tom. 7. historiæ Eccles. art. 2. cap. 7.* (c) *Polydorus Virgilius lib. 22. historiæ Anglię, Petrus Gregorius de Republica lib. 13. cap. 17. num. 2.*

Digitized by Google

egli ſembra, che foſse coſtume antico, che nõ ſi dafsero i beneficj, ſe non che a' paeſani; perchè verſo l'anno 1348. Clemente VI. avendo provveduto nella Città di Coria uno ſtraniere; molto lagnoſſi il Rè Alfonſo di Caſtiglia di tale ſtrabocchamẽto; perchè proccurò il Pontefice addolcir l'animo del Re, adducendo in mezo l'eſempio di S. Giacomo; il quale avvegnache foreſtiero, era ſtato Apoſtolo nelle Spagne (a) (che che ſe n'abbia da creder, ſecondo l'erudita diſsertazion di Natal d'Aleſsandro;) (b) commendando ſopramodo i pregi del Veſcovo eletto, perchè cittadino, e non peregrin doveaſi ſtimare. (c) Onde ſi vede, che sù l'affar di provvedere i foreſtieri, andava il Papa con riguardo; proccurando perſuadere il Rè; e non con podeſtà diſpotica, ch'egli ſi aveſse preteſo di poterlo fare. Ma appreſso, perchè pianpiano nelle Caſtiglie i Pontefici s'eran diſteſi in provvedere i beneficj agli ſtranieri; ſpezialmente nel tempo della fanciullezza di Arrigo III. Rè di Caſtiglia; perciò avvedutiſene i Governatori del Reame, provvider toſto di ſequeſtro a' frutti de' beneficj, che poſſedean quivi gli ſtranieri: e richiamandoſe il Nunzio; e faccendovi ogni trattato nelle Corti, che ſi tennero per la coronazion del Rè, nell'anno 1393.; dopo molto dibattimento, ſi diſpoſe in fine, non aver ragione gli ſtranieri di poſsedere i beneficj, & eſsere ottimamente provveduto da' Governatori. Non di meno alcuni cortigiani, per intereſſi loro, e per ſegreti trattati, & promeſse del Nunzio, sì, e talmente ſi adoperarono, acciocchè il detto provvedimẽto non veniſse a capo, che venne lor fatto, ſpezialmente, per eſserne il Rè tenero d'età, e facile ad eſser ſuolto; non dimeno ſi ottenne, che altra volta ſi tratterebbe più di accordo tale affare in altre Corti, che ſi convẽnero tenerſi, ove aveano ſtabilito trattar di negozj di maggior lieva. (d) Ma fatto poi più grande il Rè, pubblicò una prammatica, nel-

l'anno

(a) *Rainaldus ad ann. 1348. num. 14.* (b) *Tom. 3. diſſert. 15. propoſ. 2.* (c) *Thomaſinus de benefic. p. 2. lib. 1. c. 103. n. 6.* (d) *Mariana iſtoria di Spagna lib. 19. cap. 1. Thomaſinus part. 2. lib. 1. cap. 103. num. 10.*

Digitized by Google

l'anno 1396. nelle Corti di Toledo; ove vietò agli ſtranieri di tener beneficj nel ſuo Reame, fuor ſolamente, che alcuni pochi, che li teneſſer per diſpenza; (a) la qual legge noi crediam, che ſteſſe poi in oſſervanza; avvegnachè i Rè ſucceſſori non aveſſero impetrato alcun conſentimento da' Pontefici, come per cótrario fè Arrigo IV. da Siſto IV.; il qual provvide con iſpezial Bolla, che foſſero eſcluſi da' beneficj i foreſtieri; come l'atteſta Pier Salzedo (b) in queſta guiſa. *Hæc ratio Hiſpanos commovit ad ſtatuẽdam, ſeu ferendã legem prohibentem admiſſionem exterorum ad Eccleſiaſtica beneficia, quòd etſi generaliter antè Henrici IV. Regis tempora vigebat, & à quamplurimis Regibus fuiſſet cognitum, propter aſſidua Maurorum bella, ea Pontificibus proponere recuſaruni: quouſque tẽpore Siſti IV. quo jam ex parte à Barbarorum jugo Hiſpania liberata ab Enrico IV. Rege, fuit Pontifici expoſitum, ut tantùm naturales Regni Caſtellæ ad Eccleſiaſtica beneficia admitterentur, nè exterorum admiſſione, quod ſua, fuorumque patrum ſanguine fuit à Mauris, ac Barbaris acquiſitum, ab exteris in naturalium præjudicium potiretur, ut denotat lex 18. & 19. tit. 3. lib. 1. ordinationum, & l. 14. tit. 3. lib. 1. recopil. Quibus à Papa cognitis, antiquorũ patrũ veſtigiis inhærens, conſtituit Sixtus IV., ut tantũ Regnicolæ ab beneficia Eccleſiaſtica admitterentur. Quod poſtea, ſequẽti tẽpore, à Catholicis Regibus Ferdinando, & Eliſabet, anno 1473., Pontificis Sixti conſtitutionem roborantibus fuit ſtatutum.* Non di meno il Mariana dice, che ſolamente quel Pontefice aveſſe ciò conceduto con due Bolle a' Rè di Caſtiglia: con una la nomina de' Veſcovi, e con l'altra, che non più ſi deſſero aſpettative agli ſtranieri ne' beneficj di quel Reame; la qual Bolla narra, che fù ottenuta dal Rè Arrigo, nell'an. 1474. (c) Ma all'incontro Guglielmo de' Beneditti dice aſſolutamente, come anche il Salzedo, che Siſto concedè la Bolla per eſcluſion de' foreſtieri. (d) *Ubi gloſſa dicit Papam Sixtum, motu proprio Bullam conceſſiſſe Regi Hiſpaniæ, quòd in Regno*

(a) *Mariana lib. 19. c. 7.* (b) *De leg. politica lib. 2. c. 15. n. 84. & 85.*
(c) *Mariana lib. 24. cap. 16.* (d) *In cap. Rainutius de teſtam. verbo, & uxorem de ſucceſs. ab inteſtato n. 483.*

*gno suo nullus forensis tenere posset beneficium, sine consensu suo*. E questa opinione par, che sia da seguir, come più verisimile; perchè quale era il fin di vietar le spettative a' forestieri de' beneficj; se color non venivano affatto esclusi da goderli? Pur poi si vede replicata la legge dell' esclusioni de' forastieri da Ferdinando il Cattolico, confermando le altre leggi, fatte da' Rè predecessori; le cui parole abbiamo in parte recate nel nostro preambio. (a)

Mà non men sono antiche le leggi del Reame di Valenza; perchè ritroviam, che, nell'anno 1420., fù fatta una legge d'Alfonzo III., Rè di Aragona, e di Valenza, figlio di Ferdinando I.; con la qual vieta, che si provveda no i beneficj di Valenza a' forestieri; *Ordinamus*, dice egli, (b) *volumus, ac etiam prohibemus, & in privilegium pactumque, & conditionem concedimus specialiter de certa scientia, & expresè; quòd aliqui extranei a Regnis, & Terris nostris: qui videlicet non sunt viri naturales, originarii, subditi, & vassalli, cujuscumque dignitatis, status, & conditionis existant. etiamsi Cardinalatus fulgeant dignitate, ad aliqua beneficia Ecclesiastica dicti Regni, nec ad aliquas dignitates, personatus, administrationes, præceptorias, vel officia, etiamsi Episcopatus, Abbatiatus, Prioratus, Archidiaconatus, vel alia quæcumque fuerint, vel aliquas pensiones, aut responsiones illorum deinceps per nos, & alium quemcumque, nullatenus admittatur*. Et in oltre ordinò, come avverte Crisoforo Crespi; *Naturalibus nè pensiones exteris respondeant, & tàm Laicis, quàm Clericis sub fide, & statu alitate, qua Regi sunt adstricti, nè acceptent procurationem extrinsecorum ad beneficia obtinenda, aut eorum possessionem, & fructus jubet officialibus, ut in toto Regno, sub pœna privationis officiorum hæc faciant inviolabiliter observari. Si Prælati ad hæc consequenda dederint favorem, vel auxilium, jubet occupari eorum temporalitates, & inimicos Regis, & sibi suspectos, voce præconia, publicent, & eos ut tales infra quindecim die-*

(a) *Lib. Regiarum ordinationum tit. 3. l. 18.* (b) *Foro secundo tit. quod officia Regni non conferantur extraneis Crespi de Valdaura observat. 6. §. 2. num. 55. 56. & 57.*

Digitized by Google

*dierum terminum, post publicationem hujusmodi à toto Regno prædicto per salita remedia expellant, &c.* E questi ordini furon fatti, per quel, che si può raccogliere dall'antiche memorie, senza consentimento de' Pontefici. *Fuit autem*, dice il Crespi, (a) *Sanctio Principis nostri, & non video eam confirmatam à Pontifice*; la qual cosa si deve intendere fino a' tempi di Sisto V.; il qual fè una bolla, nell'anno 1587. (b) Con cui determinò, secondo il voler de' quei popoli, che non si ammettessero stranieri a goder de' benefici di quel Reame.

Mà che noi direm dell'Aragona istessa? Quella ancora è libera da tal giogo degli stranieri, (c) con speziale legge fatta, nel 1423., dalla Regina Maria, luogotenente del Re, con cui comanda strettamente, che i nati sol di quel Reame gli debban possedere; e così di mano in mano fu determinato poi quivi con altre leggi. (d) Anzi se un poco più antica vogliam ripetere l'origine di somiglianti statuti; noi troviam, che Giovan d'Aragona con uno statuto del 1332. ordinò, che tutti i frutti de' benefici del suo Stato, posseduti dagli stranieri, si sequestrassero. (e) Che direm del Contado di Catalogna, che anche hà esclusi tutti i forestieri dal possesso de' benefici? (f) Che del Regno di Portogallo; ove è antica costumanza, nata dalla costante volontà di quei popoli di non ammettere stranieri; e confermata dalle leggi antiche di quel Regno? (g) Così parimente abbiamo a dire della Navarra. (h) Mà che sto io ad annoverare i Regni della Spagna un per uno, se a tempo di Carlo V., che signoreggiava tutta la Spagna, si fè legge, nel 1523., che i benefici si conferissero a' paesani?

An-

(a) *Loco cit. num.* 55. (b) *Che si contiene nel foro* 127. *Curiarum ann.* 1604., *& Thomasinus de benef. par.* 2. *lib.* 2. *cap.* 103. *num.* 12. (c) *Foro* 1. *& 2. de Prælatis Petrus Calistus Ramirez de lege Regia. §.* 27. *num.* 27. (d) *Foro* 2. *& 5. eodem tit.* (e) *Carlo de Frevet. de gli abusi lib.* 3. *cap.* 2. *num.* 15. (f) *Cancerius lib.* 3. *resolutionum de manu tenen. cap.* 24. *num.* 62. (g) *Pereira de manu Reg. cap.* 61. *num.* 37., *Salzedo de lege politica lib.* 2. *cap.* 15. (h) *Salzedo loco cit. num.* 25.

Digitized by Google

(a) Anzi con prammatiche espresse, vietò egli, che non si trattassero in Roma cause de' beneficiati; onde ebbe ardir, come testimonia il Guicciardino, (b) un Notajo Spagnuolo d'entrar nella Ruota di Roma il dì assegnato all'audienza, ad intimare, in nome di Cesare, ad alcuni, che lasciasser di litigare in quella Corte. E poscia sono stati confermati tali editti da Filippo II. nell'an. 1560. (c) Onde da quel tempo si osserva inalterabilmente, che non siano stati ammessi i forestieri, come testimonia Salzedo. *A quo tempore sic observatur, ut nunquam exteri, sivè alienigenæ possint ad beneficia Ecclesiastica, apud Hispanos sita, provideri.* (d)

Mà per passare alla Francia; bastantemente ciascun di quella sul nostro affare giudicar potrebbe; se tutti or qui noi ragunar volessimo i fatti Istorici, sparsi per la presente scrittura: ciò sono, quello di S. Luigi, Rè di Francia; quello di Filippo il Bello, in tempo di Bonifacio VIII., e spezialmente dell'Università di Parigi, che cotanto di tale isconcezza schiamazzò con detto Pontefice; quelli editti di Carlo VI., e di Carlo VII.; così ormai manifesti, che nulla più: da' quali fatti, se per poco si gitta lo sguardo sopra essi, tosto nè accorgerem, che i Pontefici, quantunque di mala voglia gli abbian comportati, perchè restringevan lor la balìa di concedere i benefici agli stranieri; nulla di manco l'hanno però più dissimulati. Mà acciocchè meglio ciò si possa scorger; noi altri fatti or recheremo, per darne più piéna contezza.

Et in prima noi diremo d'Alessandro III.; ilqual potea, se egli volea, spedire un mandato, come solea, per guiderdonare dell'Arcidiaconato Carnutense un Cherico fuggitivo d'Italia, per le contese, che vi ardevano trà egli, e l'antipapa

(a) *Gonsalez ad capit. te nobis cap. 4. n. 5. de Clericis peregrinis, Salzedo de lege politic. lib. 2. cap. 15. n. 86. Covarruvias pract. quæst. cap. 35. nu. 5., Crespi observat. 6. num. 96. & seqq.*
(b) *Lib. 17. anno 1525.* (c) *Gonzalez loc. cit. n. 5., Salzed. ibid.*
(d) *Covarruvias quæstionum practic. cap. 35. nu. 5., Bobadilla in polit. lib. 2. cap. 18. num. 208., Amaya in l. Cives num. 33. Cod. de incolis lib. 10.*

Digitized by Google

tipapa Vittore: ma perocchè colui era ſtraniero, ne ſcriſſe egli al Rè, & pregollo di quel beneficio: *Rogantes attentiùs, & monentes*, diceſi nell'epiſtola: (a) ma quel Principe ſene moſtrò ritroſo, fino a tanto, che s'avvaleſſe della autorità di lui; acciocchè ſi provvedeſſe una prebenda della Chieſa di Parigi al Nipote del Veſcovo di Meaux; onde egli ſcriſſe una lettera al Capitolo di Parigi in queſta guiſa. (b) *Precibus Illuſtris Francorum Regis, Reginæ quoque, & aliarum magnarum perſonarum inducti, Univerſitatem veſtram per Apoſtolica ſcripta monemus, mandamus, atque præcipimus quatenus, &c.* È vaglia il vero, a tempo d'Innocenzo III., quantunque ſi ſpediſſero i mandati con più libera mano, come dicemmo, e ſi praticaſſer le riſerbe; pur quelle, o erano ad inſtanzia de' medeſimi Rè, o eran per guiderdonare alcuni meritevoli delle proprie Dioceſi, alle quali ſervivano. *At verò*, dice il Tommaſino, (c) *quidem id fiebat interpellatione, & inſtigatione Francorum ipſorum Regum, Principum, Epiſcoporum, & Abbatum, virorum ſanctitatis laude clarorum; qui Pontifices ipſos ad hæc ſtimulabant. Tantò clementiores eſſe nos in his decet, quòd totum fiebat in gratiam Francorum ipſorum Civium, & plerumque Diœceſanorum, quibus, & merita ſuffragabantur, & obſequia Eccleſiæ præſtita, & demum inculentiſſima omnium ſuffragatrix paupertas.* Per lo che Innocenzo III. ricevè a molto grado eſſergli offerta dal Veſcovo di Parigi una prebenda della ſua Chieſa, da donarla a chiunque egli voleſſe, anche ad un ſuo parente. (d) *Prebendam vacantem reſervaſti cuicumq; vellemus conferendam, habiturus gratiſſimum, ſi alicui de ſanguine noſtro, &c.* Sicche avea per vero Innocenzo III., che il Veſcovo gli offeriſſe coſa a ſe non appartenente; perchè cotante grazie gliene rendè.

Queſto ſentimento ſi ſcorge da un'altro fatto di Onorio III.; il qual deſiderãdo, che per ciaſcheduna delle Chieſe di



(a) *Appendice 2. epiſt. 96.* (b) *Ibidem epiſt. 107.*
(c) *Part. 2. de benef. lib. 1. cap. 43. num. 6.* (d) *Regeſto 13. epiſt. 130.*

Digitized by Google

Francia si fossero assegnate due prebende alla Corte di Roma; egli nè scrisse al Legato, che teneva in Francia, acciocchè avvedutamente, e con artificial maestria guidasse il trattato. Cosa la quale egli non averebbe fatta, se alla sua podestà, quanto ad applicarle alla Corte Romana, l'avesse stimate sottoposte. E in effetto il Legato, dopo avere trattati gli affari di maggior lieva nel Concilio di Bourges, nell'anno 1226., procurava, che fossero licenziati i Procuratori de' Capitoli, essendo solamente rimasi gli Arcivescovi, i Vescovi, & i semplici Prelati; a' quali propose la sua commessione; ma i Procuratori avendo odorata la cosa, ritornarono, e così dissero: *Domine audivimus, quòd habetis literas speciales à Curia Romana, de exhibendis prabendis in omnibus Ecclesiis Commentualibus, sivè Cathedralibus. Quocirca mirum miramur, quòd non in hoc Consilio proposuistis eas, nobis audientibus, quos specialiter tangunt; undè rogamus in Domino, nè illud scandalum oriatur per vos in Ecclesia Gallicana scientes, quòd sine maximo scandalo, & inestimabili damno, non posset hìc ad effectum perduci. Quia est, quòd aliquis assentiret, nullus esset ejus assensus in rebus, quæ omnes tangunt, cùm ferè omnes majores, & generaliter omnes subditi, necnon, & ipse Rex, & omnes Principes parati sint contradicere, & resistere, usque ad capitis expositionem, & omnis honoris privationem: præsertim cùm videatur imminere propter hoc scandalum, subversio Regni, & Ecclesiæ generalis. Ratio autem nostri timoris est, quòd cum cæteris Regnis non habuistis sermonem; & quibusdam Episcopis præcepistis, & Abbatibus, ut cùm prælatæ vacaverint, ad opus Domini Papæ reservarent.* Ciò detto da colori, cacciò fuora il Legato la commession del Pontefice; e procacciò con varie ragioni persuadergli: ma i Prelati di Francia, & i Sacerdoti del secondo ordine, molte cose opposero, & infra l'altre, che essi non potevano obbligarsi; perciocchè i successori non ammetterebbon la detta obbligagione; dicendo per ultimo; siccome narra Matteo Parigino. *Domine movent vos Zelus Universalis Ecclesiæ, & Sanctæ Sedis Romanæ: quia si*

Digitized by Google

*omnium esset universalis oppressio; posset timeri nè imminueret generalis discessio, quod Deus avertat.* La qual malagevolezza avendo il Legato avvisata, procurò tantosto scusarsi, che gli era giùta la commessione, dopo essere entrato nella Francia; della qual molto si doleva. *Addidit etiam, super hæc, quidquid præcepit, tali conditione, licèt tacita, intellexisse, si imperium, & alia Regna consentirent. Adiecit insuper, se nihil amplius super hæc attentaturum, donec per Regna alia Prælati consenserint, quod credidit provenire non posse.* Dal che apertamente ricavasi, che il Pontefice, quantunque avesse la podestà libera di riserbarsi qualunque beneficj, e di concederne anche l'aspettative; nulladimeno, quando voleva servirsi de' beneficj della Francia, o per Italiani, o per la Corte Romana, ne richiedeva il consentimento, se poteva; non attentando di contendervi con la forza.

Cosa la qual si fà anche manifesta da ciò, che operò Innocenzo IV., nell'anno 1245., con la Chiesa di Lion di Francia, desiderando aver due prebende di quella, per due suoi parenti: ma essendogli si opposti i Canonici del Capitolo, non ne fè più motto; come narra Matteo Parigino. *Cùm vellet D. Papa quibusdã præbendis Lugdunensis Ecclesiæ vacãtibus quosdã alienigenas consanguineos, vel affines suos, inconsulto Capitulo, intradere, restiterunt ei in facie Canonici Lugdunenses, comminantes, & cum juramento obtestantes, quòd si tales apud Lugdunum apparerent, non posset eos; vel Archiepiscopus, vel Canonici protegere, quin in Rhodanum mergerentur. Nec ipsi, qui beneficium fuerant accepturi ultra usquam comparverunt.*

Ma non così fè Alessandro IV. desiderando, che nell'Arcivescovado d'Ambrun fossero ammessi alcuni beneficiati stranieri suoi acconti: perche adontato, che l'Arcivescovo nõ gli aveva ammessi, sospeselo, e scomunicollo; ma colui durò fermo, e forte sul suo proposito; e per romor, che facesse il Papa, pur vinse la punga. *Inexpertos, & linguæ Gallicanæ ignaros renuit acceptare*, come narra ancor Matteo di Parigi. (a) Mà gli altri Pontefici appresso, ben co-



(a) *Ad ann.* 1258.

Digitized by Google

conoscendo la ragione; operarono in ciò più dolcemente, e con maggior senno; perchè Bonifacio VIII., quantunque avesse con Filippo il Bello gravi contese, pur provide tutti i benefici a' Francesi, salvo, che due; ciò furon, l'Arcivescovado di Bourges, e'l Vescovado d'Arras; i quali a due Italiani provide; non però egli, dice, che erano. (a) *Ipsi Regi non suspectis, nec Regno.* Anzi l'uno, e l'altro era, *nutritus in Regno*. Et Clemente VI. ancor si sentì molto lieto, che la Reina di Francia avesse un diploma rivocato; con cui vietavasi, dare i benefici agli stranieri, ancor che fosser Cardinali. (b) Onde questo diritto d' investirne i Cittadini, o gli stranieri ebbe sempre le sue vicende nella Francia; finche si stabilì con l'editto di Carlo VII. (c) nè poi punto si mutò per l'accordo tra Lione X., e Francesco I. Per modo, che Simon Vigorio (d) pórta questa pratica nella Francia. *Che i Giudici nõ han punto riguardo a ciò, che il Papa si faccia contra la disposizion degli ordini; come quando egli dispensa ad uno straniere di tener benefici in Francia; e quando si frametton quelle clausole nella Signatura, proprio motu, o de plenitudine potestatis, le quali son formole introdotte contra i Canoni, e le regole Ecclesiastiche; che se il Papa ricusa d'investire un beneficio, secondo il costume della Chiesa Francese; allora i Giudici provvedon d'un Collatore, la cui collazione hà pari forza, e virtù, che se fosse della Signatura.* E l'istessa pratica apporta confirmata da più decisioni Carlo Feuret; quanto alla materia delli provvedimẽti fatti a' forestieri dalla Corte Romana. (e) Mà troppo a lungo noi verremo; se di tutte l'altre nazioni del mondo Christiano distintamente ragionar voleffimo sul nostro pro-

(a) *Histor. Universitatis Parisiensis to. 4. pag. 27. 29. 30. & 296.* (b) *Histor. Vniversit. Parisiensis loco cit.* (c) *Gonzalez ad Capitulum te nobis num. 5. de Clericis peregrinis, Alteserra de Ducibus lib. 1. cap. 7., Rebuffus in praxi tit. de idiomate, Gloss. 1., Chioppinus lib. 3. de dominio Francię, Boerius decis. 13. num. 17., Salzedo de lege polit. lib. 2. cap. 15. num. 24.* (d) *Lib. 1. della Monarchia Ecclesiastica cap. 11.* (e) *Carlo Feuret lib. 3. c. 1, n. 15.*

Digitized by Google

propoſito; impertanto baſterà, che alla rinfuſa s'accenni ſpezialmente della Polonia, che quella ancora abbia provveduto a raffrenare in ciò le voglie di Roma, con quell'editto fatto dal Re Ladislao, nell'anno 1429., che eſclude tutti i foreſtieri da' beneficj; coſa la qual non potè ſoffrire di buono animo Martino V.; onde ne ſcriſſe al Rè, proponendoli i ſentimenti acerbi del ſuo penſiero, come reca il Rainaldo. Della Boemia, (a) e dell' Ungheria (b) ſi legge ſomigliante Grida. E della noſtra Italia, noi crederem, che per tutto s'ammettan foreſtieri? Certamente che nò; perchè nello Stato di Vinegia non ne hanno un menomo quattrino; come racconta il Carlo Feuret (c) Di Bologna il narra il Barbazia. (d) Di Firenze, egli è manifeſto per la continua pratica della Dataria. Della Sicilia, ne ragiona l'Abbate Rocco Pirro, (e) che non s'ammettano gli ſtranieri. Mà ove tralaſcio lo Stato di Savoja, e del Piemonte, con tutte le Provincie, che s'appartengono a quella Sereniſſima Caſa; ove affatto non han, che pretendere i foreſtieri? (f) E credete, che abbiam finito? Certo, che nò; perchè anche appreſſo i Sardi, per conceſſion di Clemente VIII. non s'ammette a' lor beneficj alcun, che nazional non foſſe; teſtimoniandolo con queſte paróle il Conſiglier Franceſco di Vico. (g) *Hinc eſt, quòd cũ beneficia Eccleſiaſtica ex indulto Apoſtolico felicis recordationis Clementis VIII conferri debeant Regnicolis naturalibus; verè, & non fictè in Regno Sardiniæ natis, & ibi*

(a) *Schiffordegerus tract. vult. quæſt. 4. ad Antonium Fabrum.* (b) *Capitulo bonæ memoriæ de poſtulat. Prælatorum, Salzedo de lege politica loco cit. num. 23.* (c) *Nel trattato degli abuſi lib. 3. c. 1. n. 15., Ferrettus Conſilio 279. vol. 2. addit. marginal. ad Panormitan. ad cap. proponente de reſcript.* (d) *Conſil. 23. nu. 9., Salzedo de lege polit. lib. 2. cap. 15. num. 25., Petrus Gregor. de benef. c. 37. num. 17., Panorm. conſ. 23. vol. 1.* (e) *Tom. 1. Sicilia Sacræ in Eccleſia Meſſanenſi ann. 1418.* (f) *Carlo de Feuret nel trattat. degli abuſi lib. 3. cap. 1. n. 15.* (g) *Tit. 19. n. 24. in Pragmaticis Regni Sardiniæ.*

Digitized by Google

*ibi habitantibus, qua iidem disponuntur in Abbatiis, & pensionibus Ecclesiasticis ex Capitulo Curiæ D. Laurentii Fernandez de Heredia, sequitur, quòd ea nullo modo conferri possint Civilibus, vel habitatoribus naturalizatis ex privilegio.* Ma vi è di più, chi il crederebbe, che anche il piccolo Scoglio di Malta gode questa prerogativa; onde meritamente ebbe a dire Azevedo. (a) *Ex quibus omnibus rectè sequitur multis juribus nullibi gentium maximè in hoc Regno, alienigenas posse obtinere beneficia Ecclesiastica.* Solamente il nostro Regno di Napoli è continuo succiato da tante mignatte, che non le lascian sangue, onde si regga: e tutto il nostro aver corre a colmare il sacco dell'avarizia degli stranieri.

Ben si vede da' fatti istorici sopra recati, che molte Provincie del Cristianesmo godan del diritto di esser libere dal giogo de' forestieri, altre per propria legge, & osservanza; altre essere state immuni parimente per proprj statuti; benchè da qualche tempo a questa parte, abbian questo istesso avuto per concession della Santa Sede; altre aver ciò ottenuto per concession de' Pontefici. In somma, o per l'uno, o per l'altro verso, che sia, quasi a tutte le Provincie del Cristianesmo è fatta questa ragione, che non si possano i lor benefici investire agli stranieri; se non con lor consentimento. Perchè rimane vero ciò, ché sopra dicemmo, che prima i Vescovi, e poi i Pontefici non sono stati usi d'investire i benefici a' forestieri, senza il consentimento espresso, o tacito de' popoli, o de' Principi. E si è veduto manifestamente la varietà di questi due diritti: l'uno d'investire i benefici, che dopoche lo si hano attribuito i Pontefici, sempre l'han sostenuto, e difeso con più forza, e vigore, facendo ordini, scomuniche, & altro; benchè non sempre sia lor riuscito felicemente. L'altro, che è d'investirgli a' forestieri; eglino ancora han cercato qualche volta di arrogarlosi contra i popoli, e i Principi; benche con così tenace mente: e perciò di soppiatto talvolta, e con artificio operando; talvolta con riguardo, e rispetto chiedendolo a grado; e talvolta ancora contracambiandolo con alcun bisogno, che n'abbian avuto i

Princi-

(a) *Lib. 1. tit. 3. l. 14. num. 7.*

Digitized by Google

Principi, hanno temperata queſta facoltà.

Ora penſate come può il Papa, o i Veſcovi inveſtire i beneficj agli ſtranieri; quando il Principe non pur non conſente: ma con iſtretti ordini, e leggi opponendoſi, lor dichiara apertamente il ſuo volere, che i ſuoi vaſſalli ſoli aveſſero i beneficj, come è di dovere; le quali leggi ſon diſtrettamente da eſeguire; perciochè diſpongon di coſa, che, ſe ſi riguarda il diritto naturale, e canonico, è ben dovuta; e perciò può il Principe, come protettor de' Canoni, comandarla. E ſe, ſi vuol mirar, come magiſtrato politico, anche è coſa, dove può metter mano; eſſendo della natura di quelle, che ſono indifferenti, e temporali; perchè quantunque la collazione de' beneficj abbia alquanto di ſpirituale, con che ſi appartenerebbe aſſai all'Eccleſiaſtico; non però di meno ha ancora la ſua parte di temporale, che è quell'aſſegnarſi più toſto ad una perſona, che ad altre, quando di egual merito ſiano; perciò può il Principe ordinar, che a' ſol nati del paeſe ſi diſpenſino; e non già a' foreſtieri; ſpezialmente, che di maggior prò ſono i nati alle Chieſe, & a' poveri, che i foreſtieri; ſicome ſopra è detto; onde i Dottori han riconoſciuta queſta podeſtà nel Principe, (a)

§. III.

(a) *Portol. in additione ad Molinum, §. alienigena num. 1. Cevedus in quæſt. Canonicis quæſt. 18. Azevedus in l. 14. n. 20. & 46. tit. 3. lib. 1. recop. Petrus Antonius Petra in tract. de poteſt. Principis cap. 6. num. 9. Mandoſ. in tract. de monitor. quæſt. 13. num. 3. Ojeda de benefic. incompatibil. 1. part. cap. final. num. 16. Azorius in inſtitut. moral. part. 2. lib. 6. cap. 4. quæſt. 25.*

## §. III.

*In cui fassi vedere, che quando conviene al pubblico Stato, & al governo del Regno l'investirsi a' nati i beneficj; e perciò sene pubblica legge dal Principe, deve cessare ogni intendimento degli Ecclesiastici.*

SE il Principe potrà metter mano a far leggi intorno a' beneficj, sol per la ragion generale sopra considerata; or quanto ciò sarà più vero, quando giudicherà, che il suo Stato non possa ben reggersi, e felicemente, senzache i nati occupino i lor beneficj; questa è verità non contesa presso i buoni Dottori; (a) non contrastata dalle leggi Canoniche; perchè, come altrove dicemmo, non mai fia possibile, che la ragion canonica, la quale è tutta bontà, voglia trarre alla soversion d'uno Stato.

Ora quali esser possono le cagioni, che muovan giustamente l'intendimento del Principe a determinare sù tale affare de' beneficj? Ben possono esser molte: ma le più spesse esser sogliono. Prima, che i forestieri non debbono ammettersi agevolmente entro lo Stato; perciocchè possono di leggieri con quella opportunità i segreti saperne, & avvisarne i loro Principi: & ancora possono intorbidar lo Stato, e tramar ribellioni; perciocchè hanno la lor clientela, essendo beneficiati. Per questa sola ragione hanno affermato i Dottori, che ben possa il Principe non eseguir l'elezioni di sì fatte persone sospette del suo Reame.

(a) *Angelus cons. 23. Azevedus lib. 1. tit. 3. recopil. l. 14. n. 46. Thesaurus decis. 131. num. 2. & 7. Cancer. variarum resolut. part. 3. c. 14. nu. 63., ove apporta Sahagun, & Marium Ant.*

me. (a) E di ciò sì son sovente lagnati i Principi, quando si son voluti intrometter forestieri ne' loro Stati. La seconda cagione è, quando vedon, che malvolentieri i sudditi ciò patiscono; onde ne prevedon, che ne sian per avvenire degli scandali, e de' tumulti; avvertendo spezialmente Azevedo, (b) che questa fu la cagion de tumulti succeduti in Ispagna. *Sed ego habeo maximum fore scandalum Regnicolis, si ipsis expulsis, alienigenæ recipiantur in derogationem juris patronatus hujus Regni; prout inquit noster textus ibi. E specialmente del año de sesenta, y quatro à esta parte; que se comensaron los movimientos, y turbaciones en nuestros Reynos. Et refert copiosè Doctor Illescas en su historia Pontifical, capitulo de la guerra final del Rey de Francia para cobrar el Ducado de Milan. Et ibi refert, has commotiones hac de causa evenisse, quòd contra nostram legem providerentur exteris officia, & beneficia.* E l'istessa cagion si apporta nelle leggi di Aragona, ove si ha. (c) *Onde ne' tempi passati son seguiti gravi danni, scandali, & inconvenienti irreparabili; per riparare i quali, e far cessare in tutto gl'inconvenienti danni, scandali, dibattimenti, e pregiu-*

Z

(a) *Innocentius in cap. super his num. 8. de accusat. Panorm. in cap. 1. num. 9 & in cap. quod sicut num. 7. de election. Hostiens. in tit. de elect. §. quis possit eligere num. 5. sed electione jam facta, Selva de benefic. 2. part. quæst. fin. num. 65. Palatius Rubeus in rubr. de donationibus inter vir., & uxorem, in præfation. §. decretalis, num. 29. & 30. Hieron. Gonsalez in reg. de alternat. glos. 4. num. 166. Cassaneus in catalog. gloriæ mundi, part. 5. consider. 24. versic. 194. Covarruvias in cap. quamvis pactum in 2. part. relection. num. 5. in fin., Camillus Borrellus de præstan. Regis Catholici cap. 50. num. 19. Azedus in l. 14. tit. 3. lib. 1. recopilat. num. 19. & 20., e fanno a proposito la l. si quis aliquid, §. transfugæ, ff. de pœnis, l. omnes, §. exploratores, ff. de re militar. l. mercatores, Cod. de commerc. & mercat. Petrus Greg. de benefic. cap. 37. n. 77.*

(b) *Azevedus lib. 1. tit. 3. l. 14. n. 3. 1. recopil.* (c) *Lib. 1. Fororum Regni Aragon. de Prælatur., & aliis benefic., & alienig. non possidend.*

Digitized by Google

*gindizj, che da quelli ne son seguiti, e ne seguono, e potran seguire; e per soddisfare all'incolumità del Regno, de' Re, e de' nostri sudditi, e vassalli, &c.* L'ultima cagione è quella, che più, che ogni altra cosa ha mosso il nostro Principe, è l'impoverimento del Regno; che lo rendon corrotto esangue i beneficiati forestieri, che ormai non può regersi. Sufficiente in ver cagione, che gli altri Principi hanno avuta, per far leggi somiglianti alla nostra.

## ARTICOLO IV.

### *Ove fassi manifesto, se possa il Pontefice per la podestà sovrana, e piena, che dicon tenere, nella materia beneficiaria, investir benefici agli stranieri.*

EGli sembra soverchio, l'andar rintracciando altre ragioni, se possa il Papa investire i beneficj agli stranieri; quando è dimostrato, che egli nol possa, senza il consentimento del popolo, o del Principe; e spezialmente, se il Principe ha ciò determinato per lo ben pubblico del suo Stato. Nulladimeno, perciochè aspro troppo tal sentimento sembra ad alcuni, e peravventura ancora di qualche scandalo fra' più pietosi fedeli, quando il Papa pretenda, poter ciò fare in vigore della piena podestà; perciò egli è di uopo più oltre ragionarne. E sappiam, che in questo punto, non son mancati Canonisti, i quali a torto, o a diritto han procurato inalzar la podestà del Pontefice, oltre a quei confini, che le prescrive la moderanza di ciò, che è convenevole, e spedente; tantochè è memorabile ciò, che narra Martin Navarro (a) intorno all'affare di dar più beneficj, che avevagli detto Pio V. di santa memoria, avere troppo strabocchevolmente i Giuristi dilatata la podestà del Papa; per tanto doversi quella restringer, secondo i termini del convenevole. *Quæ omnia, quia parum perpensa fuerunt à multis Neotericis Iuriscon sultis, contraria opinio cepit no-*

*stra*

(a) *De spoliis Clericorum, §. 3. num. 3.*

*ſtra ætate nimium valere, aliis docentibus illam, ut ſibi, & aliis ambientibus habere multa beneficia placerent, aliis acceptantibus illam tanquàm ſuæ ambitioni, & avaritiæ commodantem; adeò quidem, ut duo viri doctiſſimi, egregia virtute alioqui præditi, alter Theologus, alter Canoniſta, quorum nomina, cauſa honoris, taceo, publicè docuerunt eam, dicentes ſe acceptaros libenter omnia beneficia Regni, ſi ea Papa eis conferret. Quod fortè, vel alia ſimilia fuerunt in cauſa, quòd felicis recordationis Pius V. mihi ſemel dixerit. Juriſconſultos ſolitos eſſe plùs ſatis poteſtatis tribuere Papæ: cui humillimè reſpondi, non omnes id facere; imò aliquos nimium detrahere: ſed media, eademq; recta via jura naturalia, & divina cum humanis conciliãdo, eſſe incedendũ, quòd omnibus juris utriuſq; poſſeſſoribus perſuaſum iri, quàm maximè cupio, nedùm ſola jura humana cum deductis ex eis à Neotericis divina ignorantibus, magnificant, multa contra naturalia, & divina reſpondent.*

Così essere intervenuto a costoro parmi intorno a questa materia de' beneficj; perocchè avendo i Canonisti ritrovato una Constituzione di Clemente IV.; (a) ove si stabilisce, che al Papa si appartenga la piena podestà d'investire i beneficj; & una altra Constituzione di Clemente V.; (b) ove con più chiare parole viene questa stessa podestà confermata in tal guisa. *Salvo tamen in præmiſſis omnibus Romani Pontificis poteſtate, ad quem Eccleſiarum, perſonatuum, dignitatum, aliorumque beneficiorum Eccleſiaſticorum plena, & libera diſpoſitio ex ſua poteſtatis plenitudine noſcitur pertinere.* Donde così tosto hanno inferito alcuni, che così è piena questa podestà del Papa, che possa indistintamente investire i beneficj, quando in verità quei capitoli non parlan di così ampia facoltà, nè potean favellarne; imperocchè si ha da intender della podestà di prevenzione, che ha il Pontefice rispetto di tutti gli Ordinarj; di modo che usando questo diritto, può pienamente, e liberamente investire i beneficj; volendo dire il Pontefice, che



(a) *Cap. licet 2. de prebendis, & dignitatibus in 6.*

(b) *Clementina 1. ut lite pendente nil innovetur.*

la loro podestà in distribuir, non può punto esser limitata, o ristretta dal diritto, che vi hanno gli Ordinarj. E così l'ha intesa ottimamente il celebre Altaserra, dicendo. *Salvo tamen jure Romani Pontificis, ad quem de plenitudine potestatis pertinet plena, & libera collatio omnium dignitatum, & beneficiorum Ecclesiasticorum, ex hac constitutione, & dicto cap. 2. de præbendis in 6. per præventionem scilicet, quia Romanus Pontifex concurrit, cum omnibus Ordinariis, & jure præventionis habet collationem omnium beneficiorum, cap. si à Sede de præbendis in 6. cap. quia diversitatem de concessione præbendarum.*

E prima di lui il famoso Martin Navarro (a) in sentimenti, da questi non dissimili, spiegò maestrevolmente la libertà piena, narrata nelle dette Clementine, che avesse il Papa intorno a' benefici. *Nec obstat Clementina 2. sub finem, ut lite pendente in argumento citata*, dice, *licèt eam in hoc plurimi faciat Ant. Burgensis in rubr. de emptione, column. 2., appellando eam in hoc singularem, ut eam meliorem juris, dixit Selva*, (b) *quatenùs habet liberam dispositionem beneficiorum pertinere ad Papam, quia verbum, liberè, licèt significet, sinè licentia, & consensu, & non obstante contradictione alterius, juxtà gloss. celebrem in Clement. dudum, verbo liberè, de sepulturis, recipit tamen interpretationem, & restrictionem per alia jura, ut colligitur, ex glos. cap. cum nobis, de elect. verb. liberam, ut latiùs tradit Decius, in cap. quę in Ecclesiarum, num. 3. de constit., & debet intelligi, sinè præjudicio tertii, ut colligit Decius ex cap. directè, de appellat. num. 2., & significat libertatem ab impedimento, de quo tractatur, & non ab alio, ut colligitur, ex cap. de multa, de præbendis, & l. si quando, Cod. de inoffic. testam. & l. 1. Cod. de Sacros. Eccles., & ideò Clem. illa, quæ dat liberam beneficiorum dispositionem Papæ, debet restringi, secundùm alia jura, & intelligi sinè præjudicio tertii, & de libertate ab impedimento disponendi, quod nascitur ex pendentia litis, de quo loquitur prædicta Clem., quæ est aptissima responsio. Nec obstat etiam capit. (c) in argumento citatum, quatenùs habet, plenariam dispositionem bene-*

(a) *De spoliis Clericorum, §. 3. num. 3.* (b) *De benefic. 2. part. qu. 5.* (c) *Cap. 2. de præb. tit. 6.*

Digitized by Google

*beneficiorum pertinere ad Papam, quia debet interpretari, & exponi, sicut diximus exponendum, verbum, libere, positum, in Clem. 2. ut lite pendente; licet enim Papa habeat plenariam administrationem bonorum Ecclesiæ, ut supra dictum est, non tamen licet ei de illis pro libito disponere, ut probat hoc cap., & secundùm notabile ex eo collectum.* La stessa spiegagione dà il Soto (a) a questa Clementina, dicendo. *Nam, quod ait, libera, hoc tantùm significat, quod nullum agnoscit in terris superiorem.* Non però di meno ha sopra di sè la ragione, e la convenevolenza d'amministratore.

Posto ciò adunque, noi non sappiam vedere, con quali argani si possan tirare questi Capitoli al sentimento di questi mal consigliati Dottori, i quali voglion trarre la podestà del Papa, che è libera, e piena rispetto solo degli Ordinarj, cioè, che non riceva alcun restringimento dell'eservi coloro: ad una podestà sfrenata, e senza limite; la quale pretendon essi, che abbia di investire i benefici agli stranieri, o a' nati, e che ne abbia a disporne, secondo, che gli aggrada delle robe della Chiesa; la qual cosa vedremo rifiutata da' più sani Theologi, e Dottori, che finora sono stati. Ma acciocchè meglio la cosa venga a chiarirsi; noi per alcuni Paragrafi esamineremo la materia della pienezza della lor podestà.

## §. I.

### *Si cerca in che propriamente consista la podestà piena, e da che tempo se ne sono i Pontifici avvaluti.*

LA pienezza della podestà, che ha il Pontefice sopra la Chiesa, voglion, che abbia origine dal primato, che egli sopra di quella ha, per diritto divino; e che consista in tre cose. La prima, in avere il Pontefice podestà sopra le Chiese particolari per lo mondo sparse; acciocchè quelle regga, secondo il diritto divino, naturale, e canonico. La seconda, in aver l'autorità d'interpretar le leggi divine, le naturali, e canoniche; e per conseguente, che posa dispensare a' Canoni ne' casi, in cui vi dispenserebbe,

(a) *De justit. & jur. lib. 3. quæst. 6. art. 2. ad 5.*

be, se fosse ragunato il Concilio. La terza, in far leggi, e Canoni; i quali poi dipendon dall'accettazione della Chiesa. Or di queste tre facoltà, della prima conviene a noi ragionare, per quanto si appartiene a' beni temporali della Chiesa; e vedere, in che cósista, e fin dove propriamente si stenda; perocchè quella non è una tal balia spodestata, e di cui non si sappiano i confini: ma come disse colui

*Est modus in rebus, sunt certi denique fines,*
*Quos ultra, citraque nequit consistere rectum.*

Ma noi dovendone divisare, la piglierem nel più largo, senso ammesso da chi è amico della verità, e non dell'adulazione. E direm, riprendendo alquanto la materia più da alto, che le robe, che possiede la Chiesa, sono state date alle Chiese particolari, che sono i particolari Comuni de' fedeli; acciocchè da quelle si mantenesser quivi gli ufici divini, le limosine, & altro, secondo ciò, che sopra è detto; sì che non ci ha persona particolare, fuor solamente, che la comunità stessa, che ha la signoria di quelle: ma la persona singolare, non come singolare, ma come una parte, e membro della comunità, ha sopra di quelle il diritto di chiedere, e di servirsi di quelle per lo suo sostentamento, secondo l'uopo, e'l convenevole del suo stato. Non di meno fra queste membra singolari ce ne ha uno, il quale è membro principale; e sì è il Vescovo, che è capo di tale adunanza; e perciò, come tale ha non solo l'uso di quei beni, secondochè richiede il suo stato: ma ancora l'amministrazione, e lo dispensamento generale di tutti i beni del Comune; ripartendo a ciascun ciò, che li conviene, secondo la dovuta proporzion di giustizia. Per lo che non solo spetta a lui far quella distribuzione per minuto di ciò, che pervien dalle rendite di quella: ma l'assegnamento ancora in grosso delle medesime rendite de' benefici a que' Cherici, che più meritevoli ne sono. Fin quì si è inteso, che sia la podestà de' Vescovi: ora è da intendere, che sia quella del Papa; quella non consiste in altro, che essendo le Chiese particolari unite tutte fra sè con unione spirituale, in quan-

to

so fanno una Chiesa Romana Cattolica, hanno per ciò un membro principale; a cui ne spetta la cura generale, il quale è il Papa; non di meno esso come supremo capo, e principal membro della Chiesa universale; è sol generale dispensator di tutti i beni Ecclesiastici, spirituali, e temporali.

Questa non è nostra spiegagione: mà quella, che ne dà il P. Giovan di Parigi, Teologo Domenicano, & il Cardinal Piero Allacci? (a) *Verùm quia non solum quælibet Congregatio Ecclesiasticorum virorum est una in spirituali unitate, imò omnes Ecclesiasticæ Congregationes habent quandam generalem unitatem, in quantum sunt una Ecclesia, habens connexionem ad unum principale membrum, cui incumbit Ecclesiæ cura generalis, scilicet Dominum Papam; ideo ipse tanquam supremum caput, & principale membrum universalis Ecclesiæ est generalis dispensator omnium generaliter bonorum Ecclesiasticorum spiritualium, & temporalium; non quidem quod sit dominus eorum, sed sola Communitas universalis Ecclesiæ est domina, & proprietaria illorum bonorum generaliter: & singulæ Communitates Ecclesiæ dominium habens in bonis sibi competentibus similiter.*

Questa è la podestà piena, che si può dir, che abbia il Papa, quanto al governo de' beni della Chiesa universale; ne sen'è veduta fatta alcuna menzione prima de' tempi di Celestino III.; il qual, siccome narra Ruggerio, non ancora essendo finite le contese fra l'Arcivescovo, e'l Capitolo Eboracense, intorno alla Collazione del Decanato, nominò per Decano quell'istesso, che aveva eletto il Capitolo: *Fretus suæ potestate, de cujus amplitudine dubitare fas non est, Decanatum contulit.* Parole non prima intese per lo spazio di dodeci Secoli; onde il dottissimo Tomassino nota brevemente, (b) *Permira sunt ea verba: nec illud minus mirum, quòd nemo unum obstreperit.* Mà non così fu-

ron

(a) *Joannes Parisiensis tract. de potest. Regia, & Papali cap. 6. Petrus Allatius, de Ecclesiæ, & Cardinalium auth. lib. unico in 2. part.* (b) *Thomassinus de benef. to. 2. lib. 1. cap. 43. n. 6.*

ron dette, che toſto non ſi vedeſſero uſate da altri Pontefici in ſomiglianti opportunità. Et Innocenzo III. l'usò nella conteſa dell'Arciveſcovo Cantuarienſe, di cui ſopra dicemmo. (a) *Sciatis nos plenariam habere in Eccleſia Cantuarienſi poteſtatem*. Così anche in altre opportunità ſpeſſo ſene avvalſe. (b) E per tralaſciare altri Pontefici, che ne feron menzione, come ſi furon Clemente IV., & V. vi fù Eugenio IV.; il quale ſcrivendo ad Alfonſo, Rè di Portogallo, intorno alla proviſta di un Veſcovado del ſuo Regno, diſſe. (c) *Jura tribuunt Sedi Apoſtolicæ, & Petri ſucceſſoribus liberam Eccleſiarum omnium diſpoſitionem, ad quarum regimen eligit, & præficit, ſecundùm Eccleſiarum utilitatem, &c.*

Ma di queſta podeſtà, che gli altri Pontefici ſi eran contentati affermare; Clemente VI. fù quello, che nel 1344. ne volle aſſegnare una particolar ragione. E queſto lo fè ſcrivendo ad Eduardo III., Rè d'Inghilterra; il quale l'aveva negati i benefici del ſuo Regno. (d) *Verbum illud per quod conſtitutum eſt Cœlum, & terra, Romanam fundavit Eccleſiam; quæ quidem omnes Patriarchales, Metropolitanas, & Cathedrales Eccleſias, & ipſarum cujuslibet ordinis dignitates conſtituit. Ad cujus Paſtorem, & Rectorem Eccleſiæ, videlicet Romanum Pontificem, omnium Eccleſiarum, perſonatuum, officiorum, & beneficiorum Eccleſiaſticorum plenaria diſpoſitio noſcitur pertinere.* Ragione in verità, la quale trapaſſa alquanto la giuriſdizione del Papa; e ci fà veder, che egli non abbia più un diritto univerſale di governare i beni della Chieſa: ma un diritto proprio, e particolare; quaſichè tutti i beni dell'altre Chieſe ſi appartengano alla Chieſa Romana, come fondatrice di tutte loro. Per lo che non ſi potè ritenere il Tommaſino, (e) che non diceſſe,

*Obje-*

(a) *Matthæus Pariſienſis ad ann. 1205. Natalis Alex. tom. 7. hiſtor. Eccleſ. cap. 7. art. 2. lit. B.* (b) *Regeſt. 13. epiſt. 9. Thomaſinus part. 2. lib. 1. cap. 47. num. 1.* (c) *Rainaldus ad ann. 2460. num. 3.* (d) *Rainaldus ad ann. 1344. num. 58.* (e) *Part. 2. de benefic. lib. 1, cap. 44. n. 4.*

Digitized by Google

*Objectari potest capitalè hanc rationè à nullo priorum hactenùs Pontificum excogitatam, à nullo certè propositam fuisse, nisi postquàm juris illius possessionem pacificam, & universalem adepti erant Romani Pontifices. Et vicissim responderi à nobis potest: ut res ad eum se habeat modũ, nec mirum videri debere, nec novum, si olim allegatis novæ subindè accumulentur rationes ad astruendum jus, quod universaliter jam ubique receptum ist.* Imperocchè, dice egli, nel fatto dell'amministrazion de'beni della Chiesa, prima da' Pontefici si videro usar le preghiere; quindi gradatamente aggiunsero i precetti, dimostrando, che sì far si doveva, per sollievo de'Cherici bisognosi, e de'poveri. Di più usaron riserbarsi, e fare ordini sopra i minori beneficj; perciocchè quanto a' Vescovadi, & alle Badie, non osaron da prima porci mano. Per lo che ciascuno uom dabbene volentieri il comportava, attribuendolo a zelo, e stimando convenir, che ci fosse nella Chiesa una suprema podestà, la qual si adoperasse in edificazion di quella. *Indè id resultat servitum tantummodò fuisse Ecclesiæ necessitatibus; eo omnibus persuaso, & præjudicato, nunquàm deficri Ecclesiam posse potestate ad salutem suam necessaria; quandiù inter has metas res cohibita fuit, & variùs, & parciùs restitum fuit.* Ma quando poi si videro provvedersi ingordamente de'beneficj le turbe de'nipoti, de'congionti, e degli acconti stranieri: quando si presero a dare i Vescovadi, e le Badie agli stranieri: in sõma, quãdo cominciarono ad abusarsi di tal podestà; allora sì, che richiamaronsi i popoli; e ne ferono altissime querele. *Tum deniq; apparet cõmendatas fuisse novas rationes, quibus suffulciretur jus, quod cùm novum jam non esset, novis subindè impulsionibus concutiebatur. Inter rei primordia necessitas Ecclesiæ rationum omnium instar erat. Ubi ultrà necessitatis forsan limites effuderunt se mandata, minùs dociles eis se prubere Præsules, Principesque. Tum forsan, sivè altiùs, sivè longiùs petitis rationibus impeti, & ipsi cæpere.*

Dal che manifesto si raccoglie, che sù i principj, che tal diritto apparve, si mantenne fra la moderatezza, & i

confini del cõvenevole; dimodochè bene i popoli il comportatavano; quantunque pareva usarsi quella pienezza di podestà; onde il Papa ha il potersi stẽdere oltre la meta della propria Diocesi di Roma. Tuttavia, perchè era una podestà, la qual si ristringea fra i termini del cõvenevole, e del decẽte; perciò era da tutti ricevuta, perchè dice il Tomasino, che *Conveniebat omnibus orthodoxis, & de Primatu Sedis Apostolicæ divinitùs instituto, & de fine, ac scopo exercẽdæ hujus summæ potestatis, ad Religionis incremẽta, & ædificationem Ecclesiæ. De his inter Pontifices, inter fideles omnes certò constabat.* Ma dopo si mutò il sembiante delle cose, e dall'essersi alterato l'uso di quella, cominciarono le dissensioni. *Sed indè scatebant tot concertationes, quot non omnibus conveniret, quid ad Ecclesiæ ædificationẽ cõducibile, quid amplum, quid necessarium esset. Hinc dissentiones, & opinionum dissidia, & ex opinionum dissidiis pugnæ, tum vel maximè, cùm inopinis illudunt affectus terreni, & cupiditatum præstigiæ.* Quinci essersi introdotto appresso i Canonisti un nuovo linguaggio di adulazione; onde appellano il Papa Collator de' Collatori, e sommo dispensiere de' beni della Chiesa. Per lo che non aggradando quella ragion di podestà sì raccorciata a Clemente VI., che voleva a suo piacer disporre delle robe della Chiesa; alzò egli l'ingegno, a pensar quell'altra ragione, che lo faceva assoluto signore delle robe delle Chiese tutte, come successor di S. Pietro, fondator dalla Chiesa Romana; onde l'altre trassero origine. Ma tal ragione, benchè l'avesse egli con tutto vigore procurata di promovere, pur non si vede, che abbia avuto seguela alcuna; come contraria manifestamente a quello, che sempre mai si è creduto, che gli Apostoli tutti per lo mondo sparsi, avesser fondate le diverse Chiese, a cui dopoi son succeduti i Vescovi nel lor luogo; e che prima, che fosse fondata la Chiesa Romana, furono stabilite diverse altre Chiese nel mondo Cristiano; e che i Vescovi son quelli, i quali hanno avuto sempre il diritto d'investire i beneficj. *Superioribus quidem capitibus declaratum est*, dice fondatamente il Tommasino, (a) *esse Episcopos, & semper fuisse col-*

(a) *Ibidem num. 9.*

*latores*

*latores universales omnium beneficiorum, ex eo jure, quod ab origine fuerint ipsi, Majoresque eorum fundatores omnium Ecclesiarum. Sed magnum profectò interiacet discrimen. Est enim non jus tantùm ratiocinando altiùs petitum, sed ipsa juris hujus possessio penès Episcopos jam indè à primoribus seculis. Cùm nè aliter quidam fieri potuerit, quin, & Episcopi Apostolorum in vicem succedentes, Ecclesias fundarent, easque, quibus vellent Pastoribus assignarent regendas. Valent ergo hujusmodi generales rationes, ad confirmanda, quæ iam usu invaluerunt, non ad astruendum novi aliquid juris.*

E fù questa una ragione, che fù in parte agitata per la Corte Romana, in tempo del Concilio di Costanza, a cui la Chiesa di Francia in somigliante guisa, ebbe a dire. (a) *Respondetur, quòd quilibet Episcopatus certos suos habet redditus pro dotatione, & sustentatione sua; sivè Episcopi: sicut habet Episcopus Romanus, quę sufficere, & sufficere possunt cum industria, & alia, quæ extraordinariæ supervenient. Nam Apostolus ex industria quærebat sibi victum, nè quibus ministrabat esset nimium onerosus: etsi non sufficiant redditus Episcopi Romani de præsenti, primo habet requirere subsidium à Clero suæ Civitatis, & Diœcesis; deindè suæ Provinciæ, & per modum subsidii charitativi temporalis, & non perpetui census; & postmodum ab aliis Ecclesiis immediatè subditis, potest subsidium benignè implorare, quę (causa necessaria supposita, expressaque, & vera) honestè non possunt denegare ad tēpus. Nec tunc fortè exactio subventionis facienda, respectu datæ temporalitatis per fundatores Ecclesiarum, ut certum onus supportetur, aut aliquid aliud fiat, secundùm eorum ordinationem, nè frustrentur ordinatione, & intentione sua, sed tantùm respectu eorum, quæ proveniunt ratione spiritualitatis, & dotis constitutæ à jure: ut sunt decimæ, oblationes, portio Canonica mortuariorum, & similia. Quod autem Ecclesiæ alię descenderint à Roma, præcessit Ecclesia Græca in qua primo sedit Petrus Antiochiæ, & Iacobus Hierosolymis, & fuerunt aliquæ, quæ contendebant de pari, & quæ præcesserunt tempore; undè ab ea non videntur descendisse.*



(a) *Responsio Nationis Gallicę Dñs Cardinalibus, &c. n. 17.*

Digitized by Google

*Verumtamen, ab omnibus recognoscitur tanquàm Suprema, Domina, & Magistra omnium, propter virtutes, & merita Petri, & eorum, qui præfuerunt in ea, cuius ultima non correspondent primis.*

Lasceremo adunque da parte stare la pienezza della podestà, spiegata in questo modo da Clemente VI., come contraria manifestamente a' fatti istorici; e come data fuori dalla sua mête per procacciarsi nuovi diritti, e nó mai usati. E' ne ristringeremo a quella ragion di amministrator generale, che abbiamo sul principio detta; di cui sembra, che avessero inteso i Pontefici con quella voce di pienezza di podestà; e sembra, che abbiano usata Clemente IV., e Clemente V. ne' predetti Capitoli.

## §. II.

### *In cui dimostrasi fra quali confini la podestà piena del Papa si stenda, intorno all'amministrazion de' beni Ecclesiastici.*

CRederanno alcuni, che noi, dovendo far parola della podestà del Papa, intorno a' beni Ecclesiastici, abbiam da ragionar dell'opinion di coloro, che ne fanno il Papa non amministratore, non dispensatore: ma assolutamente padrone, e dispositore a suo talento; che in sostanza gli danno una podestà più ampia della piena; perocchè il fan padrone, a disporre de' beni Ecclesiastici, come di cosa sua propria. Ma noi non curerem di rifiutare una opinion poggiata su l'adulazione; e che sappiam di certo, che non fia stata agrado de' migliori Pontefici; come quella, che non solo è contraria agl'insegnamenti della Scrittura, e de' PP.; tantochè ebbe a dir Domenico Soto. (a) *Nullo est opus argumento, ubi Apostolica tuba canit. Quis, inquit, putas est fidelis dispensator, & prudens, &c. Neque verò sacri Canones transversum unguem ab hoc Evangelio discrepant, quia*

(a) *Soto lib. 3, de justit, & jurep. art. 2, ad 5. q. 6.*

Digitized by Google

*quia neque discrepare possunt*; ma è ancora abbominevole; come sorgiva d'infiniti inconvenienti, quale la dichiararon quei Cardinali, e Prelati; i quali formarono a Paolo III. una consulta degli abbusi, che eran da ammendare nella Chiesa, dicendo. *Et quoniam Sanctitas tua spiritu Dei erudita (qui, ut inquit Augustinus, loquitur in cordibus nullo verborum strepitu) probè noverat principium horum malorum indè fuisse, quòd nonnulli Pontifices tui prædecessores, prurientes auribus, ut inquit Apostolus Paulus, congesserunt sibi Magistros ad desideria sua, non ut ab eis discerent, quid facere deberent, sed, ut eorum studio, & calliditate inveniretur ratio, qua liceret id, quod liberet: indè effectum est, (præterquam quòd Principatum omnem sequitur adulatio, ut umbra corpus, difficillimùsque semper fuit aditus veritatis ad aures Principum,) quòd confestim prodirent Doctores, qui docerent Pontificem esse Dominum beneficiorum omnium; ac ideò cùm Dominus jure vendat id, quod suum est, necessariò sequi in Pontificem non posse cadere simoniam. Ità quòd voluntas Pontificis, qualiscumque ea fuerit, sit regula, qua ejus operationes, & actiones dirigantur: ex quo proculdubio effici, ut quidquid libeat, id etiam liceat. Ex hoc fonte Sancte Pater, tanquàm ex equo Trojano irrupere in Ecclesiam Dei tot abusus, & tam gravissimi morbi, quibus nunc conspicimus eam ad desperationem ferè salutis laborasse; & manasse harum rerum famam ad infideles usque (credat Sanctitas vestra scientibus) qui ob hanc præcipuè causam, Christianam Religionem deridentadeò, ut per nos, inquimus, nomen Christi blasphemetur inter gentes.* E spezialmente notan l'abbuso, che si commette nell'investitura de' benefici, mercè di queste opinioni. *Videat Sanctitas tua, quo processit assentatoria illa doctrina, qua tamen effectum est, ut id liceat, quod libet.* Anzi questa istessa verità disaminossi in una Congregazion del Concilio di Trento; in cui ragionandosi de' danni, che recava alla Chiesa il non dare i benefici per concorso; si venne a questo punto, se'l Papa sia padrone, o dispensatore; si giudicò essere sconcia opinione quella, che il dichiarava padrone; come testimoniano Domenico Pimentel, Vesco-

vo

vo di Cordova, e D. Giovan Chumacero, inviati ad Urbano VIII. dalla M. Cattolica. Narrane del Santo Vescovo D. Bartolomeo de' Martiri, che si trovò in simil fatto, „ dicendo. (a) Chipotrà sentire, senza gran disonore, „ & orrore questa pestilenzial parola (e non manca a chi „ li risuona in bocca) che il Papa è Signore, e non dispen- „ satore de' beneficj? Proposizione sì pregiudiziale „ all'anime; come in se stessa falsissima: e che avanti „ della Chiesa di Dio si protestava, che se non vi si pone- „ va rimedio, lascerebbe la sua Chiesa; e se ne tornereb- „ be alla sua cella, per non veder con suoi occhj (come „ diceva Agar per Ismaele) morire il bambino di pura „ fere. Et essendo rimesso il caso da sua Santità; perchè „ si studiasse, e votasse in assemblèa di Cardinali; giudi- „ carono proposizione abbominevol quella, che dice- „ va, che il Papa sia padrone, e non dispensatore de' be- „ neficj, Proposizione ritrovata da' Maestri mentiori, per piaggiare i Sommi Pontefici, & acquistarsene grado, e benevolenza pe' lor fini; per lo che tralasciatala affat- to, seguiremo ora a dir di quella podestà, che i migliori Teologi, e di maggior senno, e coscienza assegnano, in- torno a ciò, al Papa, come capo general della Chiesa; e come da intender sia la pienezza di quella.

Quando adunque si dice, che il Papa abbia quella po- destà compiuta, piena, & arbitraria sopra i beneficj, non è già da intéder per una podestà diretta, e strabbocchevo- le, che non istia ristretta fra' cancelli del giusto, e del conve- nevole; perocchè sì, non sarebbe da dire podestà: ma po- tenza, che altri, con più aspro nome, direbbe ancor vio- lenza; quando per comun detto, così de' Giuristi, come de' Teologi, non merita nome di podestà quella, che non è accompagnata da giustizia. *Non est potestas*, dice, Mario Giurba, (b) *quæ ad injustitiam exercendam potens est: id enim possumus, quod juste, & licitè possumus. glossa, & capitulo gratia*

(a) *Replica consegnata a sua Santità, rispondendo al discarico, che si propose in ciascuno de' capitoli del memoriale dato a S. S. cap. 1. num. 14.* (b) *Consil. 1.*

Digitized by Google

gratia, verbo hb. potest, de reforiptis in 6. Tum Alex. Aude, Cravetta, Sanchez, Rinaldus junior, Molina, Menochius, Fontanella, Tuscus, Reuden, Gratian Thesaur. Molfestus, Ant. Sola, Masciardus, Cenedus, Petrus Gregorius, Matthieu. Nec dicitur Princeps posse, quod bene ità non possit; Rinaldus junior, Fabius Anna, Caballus. Quod enim rectum est, inquit Plato, Regia lex existit. Proindè, quod bonum & justum est, de jure status fieri potest, alioquin non jus, sed injuria esset.

Fin qui i Dottori: ma non meno i Teologi l'istesso affermano, parlando spezialmente della piena podestà del Papa, e meglio di tutti Natal d'Alessandro (a) *Nec ideò tamen plenitudinem Pontificiæ potestatis Reges Christianissimi, & Gallicani Præsules ullatenus revocarunt in dubium; quia sciunt, quòd Deus se ipsum negare non potest, laus est, non limitatio omnipotentiæ divinæ. Ita laus est plenissima potestatis Romano Pontifici à Christo concessæ, quòd nihil adversus veritatem, & æquitatem, sed pro veritate plus cæteris Consacerdotibus potest, ut ait Facundus Hermianensis. Et sicut Deus multa facere non posse quodam sensu dicitur, quia sapientiæ ipsius, atque consiliis repugnarent, nec tamen omnipotens esse desinit, quia non impotenter, sed sapienter non potest: ita Summus Pontifex non desinit habere plenitudinem potestatis, quamvis contra Canones, & æquitatem nihil possit; quia Canonum observantiam sibi met summa sapientia, & S. Spiritus, quo reguntur afflatu, Christi Vicarii præscripserunt, atque præscribunt. Unde quòd Canones violare non possint. Non impotenter, sed sapienter non possunt; ut non minus plenitudinem justitiæ, quàm plenitudinem potestatis habeant.*

Mà che stò io ad addurre autorità di Dottori, e di Teologi, se vi fù il glorioso Bernardo, il qual dichiara apertamente, che dove non è giustizia, non può essere pienezza di podestà. (b) *Sic facitando, probatis vos habere plenitudinem potestatis, sed justitiæ fortè non ita. Honorum, ac dignitatum gradus, & ordines, quibusque suos servare præstitistis; non invidere. At quomodò non indecens tibi, columbate pro*

lege

(a) *To. 6. Histor. Ecclesiast. cap. 4. art. 30. seculo 9. & 10.*

(b) *Divus Bernardus lib. 3. cap. 4. de consideral.*

*lege uti, & quia non eſt ad quem appelleris, poteſtatem exercere, negligere rationem? Tu nè major Domino tuo, qui ait: Non veni facere voluntatem meam? Quid ſi fortè nec licet? Ignoſce mihi, non facile adducor licitum conſentire, quod tot illicita parturit. Tu nè denique tibi licitum cenſeas ſuis Eccleſiæ mutilare membris, confundere ordinem, perturbare terminos, quos poſuerunt patres tui? Si juſtitiæ eſt jus cuique ſervare ſuum, auferre cuiquam ſua, juſto quomodo poterit convenire? Erras ſi ut ſummam, ita, & ſolam inſtitutam à Deo veſtram Apoſtolicam poteſtatem exiſtimas. Si hoc ſentis, diſſentis ab eo, qui ait. Non eſt poteſtas niſi à Deo.*

Mà per dir qualche coſa in particolar di queſta pienezza di podeſtà del Papa; egli è da notare, che altra podeſtà non hà il Pontefice, ſe non eſſere amministrator leale, e ſupremo delle robe della Chieſa; così inſegnò l'Apoſtolo (a) *Sic nos exiſtimet homo ut miniſtros Chriſti, & diſpenſatores miſteriorum Dei. Hic jam quæritur inter diſpenſatores, ut fidelis quis inveniatur.* Così S. Pietro (b) il diſſe. *Sicut boni diſpenſatores multiformis gratiæ Dei. Si quis loquitur, quaſi ſermones Dei: ſi quis miniſtrat, tanquàm ex virtute, quam adminiſtrat Deus.* Mà perchè, peravventura, queſte parole della ſcrittura ſi potrebono altrove torcere; vediam, che n'han detto i Teologi, & i Teologi de' tempi baſſi, quando i Pontefici aveano cominciato ad attribuirſi tal balìa ne' beni della Chieſa. E benchè più nè potrei addurre, baſtino nondimeno due partiggiani dell'autorità del Papa, S. Tommaſo dico, & il Cardinal Gaetano: de' quali il primo ſcriſſe ragionando del Papa, (c) *Quamvis enim res Eccleſiæ ſint ejus, ut principalis diſpenſatoris, non tamen ſunt ejus, ut Domini, & Poſſeſſoris.* Il ſecondo dice ſponendo la detta dottrina di San Tommaſo: *Nota quod cùm poteſtas Papæ, quo ad res temporales Eccleſiæ, non ſit poteſtas Domini, ſed diſpenſatoris; conſequens eſt, ut plenitudo poteſtatis Papalis, circa bona Eccleſiæ temporalia, non exeat limites poteſtatis diſpenſativæ, &c.* ed

ap-

(a) *Paulus I. ad corinth. 4.* (b) *Epiſt. 1. cap. 4.*
(c) *Secunda ſecundæ quæſt. 100. art. 1. ad 7.*

Digitized by Google

appresso. *Ex eodem quoque fundamento, scilicet; quòd Papa non est Dñs, sed dispensator, sequitur, quòd de plenitudine potestatis nõ possit ad libitũ dare bona Ecclesiæ, cui voluerit, aut consanguineis, &c. : sed teneatur fideliter dispensare, ut recta ratio suadet, juxta illud: hic jam quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Et rursus. Fidelis servus, & prudens, quem constituit Dominus super familiam, ut det illis in tempore tritici mensuram, & non ad libitum, quantum volet.*

Or dunque diamo al Papa quanti titoli sà dargli, o la verità, o l'adulazione, di Supremo, di Vniversale, di Grande, di Signore, di Libero dispositore; non di meno tutta la sua balia, e reggimento aver dee i suoi confini, prescrittigli dal convenevole, e dalle leggi di Dio, e degli uomini; come dice S. Paolo, il qual distribuiva il patrimonio, che egli aveva, con riguadar sempre a Dio, & agli uomini; cioè a dire, mirando sempre, e faccendo, non ciò, che è più utile a se, mà ciò, che è più conveniente, secondo i pesi, e le misure, che pongono i Canoni, e detta la legge di natura, e di Dio. Il fare a talèto suo, e senza riguardo delle circõstãze delle cose, del luogo, e del tẽpo (le quali cose tutte deve attentamente considerar chi regge) egli è di chi trapassando il dovere, usa Signoria cieca, faccendosi lecito tutto ciò, che li piace.

Anzi, la facoltà del Papa in amministrare i beni della Chiesa, non la considera solamente S. Bernardo, come compresa fra' termini del lecito: mà più strettamente ancora, fra' vincoli dell'onesto, e di ciò, che è conveniente, e deve farsi. (a) *Putat tibi non licere, (etsi aliàs fortasse liceat,) quidquid malè fuerit coloratum .... Spiritualis homo ille, qui omne dijudicat, ut ipse à nemine judicetur, omne opus suum trina quadam consideratione præveniet. Primum quidèm an liceat, deindè, an deceat, postremò, an expediat. Nam, etsi constet in Christiana utiq; Philosophia, non decere, nisi quod licet; non expedire, nisi quod decet, & licet: non continuò tamen omne, quod licet, decere, aut expedire consequens erit. Age, aptemus si possumus, tria ipsa operi huic. At quomodò non in-*



(a) *Lib. 3. de consid. ad Eugen. III. Pontif. Max. cap. 4.*

Digitized by Google

*decens tibi voluntate pro lege uti; & quia non eſt ad quem appelleris; poteſtatem exercere negligere rationem?*

Or perchè in tanti ſtretti cancelli ſi conſidera l'azion del Pontefice? Se vuol ſaperſi la ragione, quella è pronta; perchè ci hà inſegnato S.Paolo, che ogni podeſtà miniſteriale data da Dio, deve adoperarſi in edificazione: non già indiſtruggimento della Chieſa. Verità quanto certa, tanto ampliata da' Pontefici, e tanto commendata da tutti, ſpezialmente dà Tommaſo Illirico, (a) Teologo dell'Ordine de' Minori, dicendo. *Nullum quippè ſtatum, nullum gradum dignitatis, nullum miniſtrationis genus dedit Deus, niſi in ædificationem ſuam, & utilitatem communem.* Onde è, che il celebre Tommaſino (b) la propone per iſcopo, e meta di tutte l'azioni de' Pontefici, in regger le coſe della Chieſa. *Vſque adeò indubitatum eſt, omnem Eccleſiaſticam juriſdictionem, & poteſtatem ſacram, etiam Pontificiam, unum haberem ſibi propoſitum ſcopum, ædificationem Eccleſiæ.*

Et i Teologi han detto con Giovan di Parigi. (c) *Quòd Papa non poteſt ad libitum detrahere, ſeu diſtrahere bona Eccleſiarum; itàquòd, quidquid ordinet de ipſis teneat. Hoc enim verum eſſet, ſi eſſet Dominus; ſed cùm ſit diſpenſator bonorum communitatis, in quo requiritur bona fides, non habet collativam poteſtatem ſuper ipſis bonis, niſi ad neceſſitatem, vel utilitatem Eccleſiæ communis. Vndè Apoſtolus 2. Corinthiorum 13. Agam ſecundùm poteſtatem, quàm Dominus dedit mihi in ædificationem, & non in deſtructionem. Propter quòd ſi alitèr pro libito diſtrahat Papa, & non bona fide, de jure non tenet: & non ſolùm tenetur ad pœnitentiam de peccato, (quaſi propter abuſum rei non ſuæ, quia infideliter agit) ſed etiam ad reſtitutionem, ſi aliundè de patrimonio proprio haberet, vel aliquid acquireret; cùm ſit rei non ſuæ defraudator.* Con altre tali parole, difende l'iſteſſo ſentimento il Cardinal Pier di Alliaco. (d) Concludendo amendue detti Teologi,

(a) *In Clypeo Papali, & Iacobus Almainus in tract. de poteſt. Eccleſ. cap. 27.* (b) *Part. 2. de benef. lib. 1. cap. 49. n. 6.* (c) *De poteſtate Regia, & Papali cap. 6.* (c) *In 2. parte operis num. 77.*

Digitized by Google

Teologi, che ſicome ſi potrebbe deporre uno Abbate, o un Veſcovo, ſe malmenaſſe le robe della Chieſa; così anche il Pontefice medeſimo, ſe ammonito, pur perſiſteſſe a ciò fare.

Nè vogliate creder, che queſti ſiano ſtati ſentimenti ſolamente della ſcuola di Parigi, o de' Dottori più antichi: ma egli è ancora de' Teologi moderni; e che ſon pure annoverati fra gli ſcrittori della Pontificia autorità; i quali il Padre Roccoberta ha in un libro adunati, ſtampato in Roma. Tale è il Padre Battiſta Frugoſio Geſuita, il qual diſcende più nel particolare, dicendo. (a) *Nec refert, ſi dicas, Prælatos habere liberam adminiſtrationem, & diſpoſitionem in fructibus, & rebus Eccleſiæ; ideò dicendum illos poſſe donare, vel pro libito diſponere; quia Abbas in cap. cum eſſes, colum. 13. ſub num. 29. verſ. 5. principaliter quæro extra de teſtamentis, reſpondet. Prælatos habentes adminiſtrationem, debere diſponere ad eum uſum, ſecundùm quem res fuerunt inſtitutæ. Idem dic de Summo Pontifice; nam licet in rebus Eccleſiarum liberam habeat poteſtatem, cap. cuncta per modum 9. quæſt. 3. prima Clementina Paſtoralis, in fine, de re judicata, Romanus conſil. 298. n. 2. Paulus de Caſtro conſ. 414. poſt principium, & 436. n. 14. & 15. lib. 1. Soccinus ſenior conſil. 164. num. 14. lib. 2. Felinus in cap. quæ in Eccleſiarum num. 6. de conſtitutionibus. Non poteſt tamen pro libito de illis aliquid facere. Turrecremata 2. lib. ſummæ cap. 113. propoſ. 6. Molina de juſt., & jure 2. diſput. 29. verſ. 2. concl. Ratio, quia quamvis ſit caput Eccleſiæ Univerſalis, & diſpenſator bonorum omnium, non ſolùm Eccleſiæ Romanæ, ſed etiam quatenùs eſt caput omnium, non eſt tamen eorum bonorum Domnus, Molina ſupra, Leſſius lib. 2. cap. 4. dubio 7. Ubi in ſpecie cenſent non eſſe Pontificem Dominum bonorum Eccleſiaſticorum, ſed adminiſtratorem; proindè leges fidelis diſpenſatoris debere ſervare, & ex conſequenti, ſinè cauſa non poſſe ad alios uſus, & ad alias Diœceſes transferre, nec donare; quòd ſi contrarium faciat, talis diſpenſatio revocatur, cap. ſi quis, de ſervis 12. q. 2. & ibidem cap. monemus, & cap. Diaconi.*



(a) *De poteſt. Pontificis quo ad Indulgentias diſp. 9. §. 1. nu. 2.*

Or posto tutto ciò, è da vedere, se il Pontefice provvedendo i beneficj a' forestieri, faccia cosa giusta, e ragionevole, e conveniente; o nò? Le cose dette finora, nō altro ci costringono a dire; senonche commetta ingiustizia manifesta, non dico cosa men decente, e convenevole; perche le robe delle Chiese particolari sono state date a' fedeli di quelle; acciocchè la signoria, e la tenuta di quelle si acquistasse propriamente, e principalmēte a coloro, acciocchè l'usassero, per sovvenire i lor poveri; per sostenere i Ministri della Chiesa; per mantenere il culto Divino; adunque l'amministrazion di tali beni propriamente spetta al Vescovo; come il dice Giovanni Parigino in poche parole: (a) *Cùm ergo fundatores Ecclesiarum intenderunt dominium, & proprietatem bonorum, quę dabant transferre primò, & directè in communitatem Collegii, scilicet talis Ecclesię ad usum Deo servientium, & non in Dominum Papam; manifestum est, quòd Communitas ipsa habet immediatum, & verum dominium in bonis ipsis, & non Papa, vel Prælatus aliquis inferior.* Et avvegnache spetti al Papa l'invigilare sù di quelli, o perche nō si amministrasser bene da Vescovi; o per altra giustissima cagione; nondimeno allora il Papa sēpre ha da amministrar le robe delle particolar Chiese; come se egli fosse il Vescovo di quelle; non dandogli la preminenza di supremo, e maggioranza di diritto: ma sol sopraintendenza a' diritti particolari; come in fatti si spiegò il celebre Martin Navarro, dicēdo (b) essere un furto e contro la legge naturale, e divina, se il Pontefice si toglieſſe l'amministrazion di quelle robe; le quali son date alle particolari Chiese; pur che ciò egli facesse, senza veduta cagione: *Constat Ecclesiam particularem, cui est applicata justè res aliqua per Papam, vel alium Prælatum in dotem, vel dotis augumentum ad sui sustentationem necessariam, vel decoram, habere usumfructum, usum, vel administrationem ejus in suam utilitatem, licet verum dominium, quod penes Christum est, non habeat.* (egli era

di

(a) *De potestate Regia, & Papali cap. 6.* (b) *De spoliis Clericorum §. 3. versic. dcindè facit.*

Digitized by Google

di questa opinione) *Ergò auferre illud pi, & conferre alteri, etiam Ecclesiæ, sine justa causa, est contra prædictam legem, naturalem, & divinam Decalogi*. Onde sicome non può un Vescovo distribuire i beni della sua Chiesa agli stranieri, perchè sarebbe far contra l'aperta ragione, che a quelli hanno i Cittadini: così parimente non può il Papa in pregiudizio di color provvedere i forestieri. Quinci avverte il lodato Navarro nel luogo sopra citato, che l'opinion della glosa, la qual dice, che, « *Papa in beneficialibus est pro ratione voluntas. Habet locum, quò ad ea, quæ sunt juris humani positivi; & quæ fieri possunt, non contravenendo illi legi naturali, aut divinæ; non autem in aliis*; (il che anche non procede senza difficoltà,) *& ità, quãdo fieri possunt sinè præjudicio tertii, quòd lege naturali fieri vetatur, per ea, quæ proximè in confirmatione nostræ conclusionis citata sunt, & per ea, quæ in responsione ad quartum dicentur; & consequenter, nec dicit, nec sentire præsumenda est, quod liceat Papæ, sinè ullâ causâ privare quem beneficio canonicè obtento, per proximè dicenda*. Potrà peravventura il Papa darne parte anche a' forestieri, come reggitor della Chiesa universale: ma non sì, che ne rimangano i paesani digiuni, e privi di ciò, che lor conviene; obbligando la carità, solo a sovvenire a' forestieri di ciò, che avanza a' Cittadini, a' quali prima la giustizia riguarda: nè la carità obbliga a restrigner alcun del convenevole; se non nel caso dell'estremo bisogno del prossimo. Or quanto più ciò ha luogo, quando con legge, od ordine del Principe, viene abastanza a darsi simile avviso al Pontefice; perocchè colui determina per il bene, e bisogno, che ne hanno i suoi vassalli, che non si dia beneficio, se non che a nari. Ma dicono alcuni, che l'artificio della Corte di Roma in ciò, fù ad innalzare i suoi Ministri con titoli maggiori, & in maggiore grado, fino a paragonargli a' grandi Principi; acciocchè in tale apparenza si riputassero in bisogno: e per contrario avvallò, & avvilì i Vescovi, e i Ministri, e i popoli, e le Chiese dell'altre Città; acciocchè i patrimonj loro, fosser da dir soverchi, per doversi cedere a quei

quei di Roma; & il tutto corre colà per mancpar coloro. Cosa in vero, che qualor fosse vera, sarebbe fortemente da biasimarsi; non di meno sarà materia, che altrove la vedremo.

Ma lasciando ciò tutto da parte stare; dicanci un poco li sostenitori di questa pienezza di podestà, è quella introdotta ad edificar la Chiesa, o più tosto a distruggerla? Con far sì, che le volontà de' fondatori non si adempiscano; i quali non per altro han lasciati i lor beni alle Chiese; se non acciocchè il Divin culto quivi si mantenesse, & avanzasse. Con far che i poveri del paese rimangan nudi, e famelici, senzache vi sia chi gli ascolti, quando si vedono involare ciò, che è lor dovuto. Con far che manchino i ministri del culto Divino, o non si faccia con quel fervore, e zelo, che si farebbe; quando i beneficj fossero in man de' paesani. Con far, che le Chiese vadano in evidente rovina. E per finirla in una parola, con fare, che cessi in un tratto la disciplina, che la Chiesa ha per molti secoli sperimentata utile, e profittevole. Tutto ciò segue manifestamente dal provvedere i beneficj agli stranieri; come è abastanza dimostrato di sopra, come adunque si potrà sostener la pienezza della podestà in tal caso; ove manca la giustizia, non che la ragionevolezza, e la convenienza?

## §. III.

### *Nel quale si dimostra, che contra ogni ragione si riscuoton da questo Regno gli spogli; e si mantiene il Tribunal della Fabbrica di S. Pietro, in vigore della piena podestà del Papa.*

PEr altro verso si pretende dalla Corte Romana prendere i frutti de' beneficj vacati; e raccoglierssi spogli de' Preti, e de' Vescovi, che muojono; e di più riscuoter tutti

tutti i legati pii, i quali non si adempiscono; o sono in qualche modo incerti, o ad incapaci lasciati; in vigor della piena podestà, che dicono il Papa avere sopra i beni della Chiesa, per far che servin alla Corte di Roma. E questo è l'altro modo, che usano per ispogliar le Chiese particolari; e far, che tutto vada a colmar di ricchezze la Corte Romana; nò ostante, che per la pratica inveterata di molti secoli la Chiesa gli abbia destinati, sicome è la loro instituzione, per servigio delle particolari Chiese, onde quelli sono. E per parlar partitamente di quelli; non ha dubio, che i frutti de' beneficj, quando vacano, infin, che il nuovo beneficiato ne prenda la tenuta, s'impiegano alla Chiesa o si serbano al futuro beneficiato, dal Chericato medesimo, per man dell'Economo, o dell'Arcidiacono, o d'altro, che si fosse colui, che presiede a' beni temporali, o del Vescovo più vicino alla Chiesa vacante, o del Metropolitano, o di persona a tal'uficio destinata, dal Papa, o dal Chericato medesimo. In somma si riduceva l'uficio di que' Custodi a serbare i frutti della Chiesa (trattone ciò si spendea in usi necessarj) al Vescovo, & al beneficiato futuro; il quale dopo avea pensier di dispensarli, secondo conveniva; come con più testimonj di Canoni, (a) e de' PP. questa dottrina inviolabil si veder nella Chiesa il dottissimo Tommasino. (b) E spezialmente si provide dal Concilio di Costanza, con approvazion di Martino V., che i frutti predetti non si avessero ad incamerare; ma si lasciassero alla dispozizion del diritto, e della consuetudine; e ciò si provide per via di concordia con le Nazioni, che diedero memoriale al Concilio per la riforma degli abusi. (c) *Fructus, & proventus Ecclesiarum, Monasteriorum, beneficiorum vacantes tempore obvenientes, juris, & consuetudinis, vel privilegii dispositioni relinquimus, illosque nobis, vel Apostolicæ Cameræ prohibemus applicari.* . . . . . Egli

(a) *Capitulo cum vos de officio ordinarii.* (b) *Part. 3. de benef. lib. 2. cap. 15. n. 1. 2. & 3. cap. 52. n. 1. 2. & seqq. cap. 53. num. 1. 2. & 3. par. 2. lib. 3. cap. 10. num. 2. & 3., & lib. 2 cap. 3, num. 6.* (c) *Sess. 43. & 40.*

Digitized by Google

Egli è stato parimente antico costume della Chiesa riserbar le robe degli Ecclesiastici, le quali eran loro avanzate, in tempo di morte, dal peculio Ecclesiastico, come robe dovute a' poveri; onde facea di color lo spoglio, e si riserbavano al prossimo successore. Primieramente, dice Monsignor Pamiers, (a) in quanto al godimento de' frutti era regola osservata di ogni tempo; e che in conseguenza deve esser considerata, come proveniente dalla tradizione degli Apostoli, che tutto ciò, di mobili, o d'immobili che lasciava un Vescovo morendo, s'apparteneva alla sua Chiesa, eccettuati però i beni proprj, e patrimoniali, de' quali poteva egli disporre per testamento, o che tornavano a' suoi parenti, & eredi più prossimi. E questi beni così lasciati dal Vescovo erano uniti, come per accrescimento a quelli, che avea già la Chiesa; & si rimettevano al Vescovo successore; con tutti i frutti decorsi nella vacanza. Il che si nota nel quarantesimo de' Canoni attribuiti agli Apostoli, nel 24. del Concilio di Antiochia, & nel 22. & 25. del Concilio generale di Calcedonia. Questo ultimo Canone, che noi abbiamo riferito nella prima parte del Capitolo 3., ordina espressamente, che i beni, & entrate della Chiesa vacante siano conservate nel loro intero dall'Economo per esser rimesse al Vescovo, che sarà eletto. Quanto all'entrate, parole di detto Concilio, (b) delle Chiese vacanti saranno conservate accuratamente nel loro intero dall'Economo di ciascuna Chiesa. Il quale viene anche a comprovarsi da altri Concilj dal medesimo recati. (c) Ma ritornando agli spogli, è certissimo, che spettino alle Chiese, come vien determinato dal Concilio di Lat. III.; (d) il qual si hà nel Canone, *cum in officiis de testamentis*, di cui ecco le sue parole. *Cum in officiis charitatis primo loco illis teneamur obnoxii, à quibus beneficium nos cognoscimus recepisse: è contra quidam Clerici cùm ab Ecclesiis suis multa beneficia perceperint, bona per eos acquisita, in*

*alias*

(a) *Della regalia p. 1. c. 2.* (b) *Delle regalie cap. 2. par. 2. Can. 23.* (c) *Detto cap. 2. par. 2.* (d) *Cap. 15.*

Digitized by Google

*alios transferre presumunt. Hoc igitur, quia antiquis Canonibus constat inhibitum, nos indemnitati Ecclesiarum providere volentes, sivè intestati decesserint, sivè aliis conferre voluerint, penès Ecclesias eadem bona præcipimus remanere.* Onde noi tralasciam di recare altri Canoni, & altri sentimenti de' Pontefici, e de' Padri; i quali ciò determinano.(a) Lasciam parimente di apportare altre leggi di Principi; le quali l'istesso comandano; (b) essendo fuor di dubbio, che tali spogli si debbano alle Chiese, per ragione, e per osservanza consacrata per più secoli della Chiesa; e perche così richiedeva la natura di dette robe de' Cherici. *Rerum natura id flagitat*, dice il Tommasino, (c) *& ipse Ecclesiasticarum legum cursus, ut spolia obeuntium beneficiariorum, vel in sartta tecta Ecclesiæ effundantur, vel integra serventur successoribus.*

E perciò, nell'anno 1409., che si era già cominciato ad introdurre d'applicarsi gli spogli alla Corte Romana; Alessandro V. nel Concilio Pisano, rinunciò agli spogli da' suoi antecessori riserbati. (d) *Dominus noster notificavit omnibus per organum Domini Archiepiscopi Pisani, quòd non intendit amodò, ut antea, reservare bona, seu spolia Prælatorum, & aliorum morientium Prælatorum.* Perciò anche avvenne, che si giudicasse dal Concilio di Costanza, tenuto nell'anno 1417. esser cosa molto convenevole, che si togliesser da' Pontefici le riserbe degli spogli, essendo cotanto dannose alle Chiese. (e) *Cùm per Papam facta reservatio, & executio spoliorum decedentium Prælatorum, aliorumque Clericorum, gravia Ecclesiis, Monasteriis, & aliis beneficiis, Ecclesiasticisque personis afferant detrimenta,*



(a) *Cap. unusquisque, & cap. inquirendum, de peculio Clericorum, cap. relatum, de testam. Paschalis II. epist. 38. ad Episcopum Augustodunensem S. Gregorius lib. 5. epist. 1. lib. 7. epist. 55. lib. 9. epist. 14.* (b) *L. 33. & 47. Cod. de Episc. & Clericis. Constit. Iustiniani apud Baronium tom. 7. annalium, anno 528.* (c) *Part. 3. de benefic. cap. 57. nu. 3.* (d) *Sess. 22.* (e) *Sess. 39.*

Digitized by Google

*præsenti declaramus edicto, rationi fore cõsentaneum, & Reipublicæ accomodum, tales per Papam reservationes, ac per collectores exactiones, seu perceptiones, de cætero nullo modo fieri, seu attentari.*

Ma non ostante, che fossero annodati in questi sentimenti tanti Concilj particolari, e generali; tanti Pontefici, e Padri; pur poi la Corte Romana ha proccurato tutto trarre a sè col colore della podestà piena, che il Papa ha sopra l'altre Chiese; avvegnacchè si sperimentasser tali riscotimenti racchiudere infiniti disordini, e disturbamenti; perchè oltre alle cose tante volte dette, ne segue ancora, che il Regno si vuota di oro, che tutto corre a metter capo nella Corte Romana; quãdo la podestà piena, non è stata data da Dio per addurre sì gran prò a Roma; non per impoverir le altre Chiese; non acciocchè seguano degli scandali nel riscotimento di quelli: ma acciocchè tutto s'amministrasse con somma giustizia, e senza affetto di umana cupidigia; come saggiamẽte osservò la Chiesa di Francia, nell'annate, che proccurava aver la Corte di Roma, dicendo (a) *Nam licèt, secundum Apostolicam doctrinam, Papæ potestas à Christo immediatè sit, tamèn est ad Ecclesiæ ædificationem, & non ad ipsius destructionem, quæ tamen resultaret in observatione prædictorum; estque hujusmodi potestas ordinata ad justitiam, & rectum judicium exercendum: quod non obligat, & cessaret in exactionibus premissis; habetque præsidere propter bonum publicum, & salutem animarum, & non propter se ipsum, aliàs videretur abusus. Nec videtur facultas Papæ, aut Ecclesiæ Romanæ concessa, neque eis competit pro libito voluntatis, exactiones, sivè prestationes aliquas imponere Ecclesiis, aut personis Ecclesiasticis (cùm terram non sit Dominus, sed tam amandè Christus) maximè per quas causetur ipsarum oppressio, vel inde oriatur scandalum, deturque causa murmurandi, vel etiam resultet detrimentum animarum, aut frustretur, sivè fraudetur intentio fundatorum Ecclesiarum Cathedralium, Monasteriorum, & alio-*

(a) *Responsio per Nationem Gallicam ad Cardinales in Concilio Constantiensi num.* 10.

Digitized by Google

*& aliorum inferiorum beneficiorum*. Segue più a dir la Chiesa di Francia più minutamente altri inconvenienti, i quali qui tralascio per brevità.

Qual necessità si può addurre, perchè la Chiesa di Roma abbia a far ricolta di tant'oro, con la miseria di tante Provincie? Forse non è or quella; che, stata è per lo spazio di quattordici secoli, in piedi, senza tali sovvenimenti? Forse non è quella, la qual prima stava senza Stati; quando non ricercava, nè spogli, nè beni vacanti, nè annate, nè cosa veruna? Ora adunque da che son venute queste strette, queste necessità, che abbisogna di prendersi l'altrui? Per avventura vorrà mantenere sì fastose Corti? Vorrà fabbricare sì superbi dificj? Vorrà adornar sì eccelsi Templi? Ma ciò non basta a scusar quella pienezza di podestà, per la cui virtù tanto si opra. Diran forse, che questa è la podestà del Papa: disporre a suo piacer delle rendite dell'altre Chiese? Ma questo arbitrio è quello, che si niega; quando non è accompagnato dalla necessità, e dalla ragione. Roma ha (sicome sarà materia da dire appresso) le rendite sufficienti per il Papa, per gli Cardinali, e per tutti; onde non può, nè deve con oppression dell'altre Chiese, riscuoter da quelle cosa veruna, sicome il dice il gran Gersone. (a) *Addamus, Summum Pontificem, cum Collegio suo, ità præsidere bonis Ecclesiasticis; ut de eis statum habere sufficientem, & decentem oporteat; sed non ità, ut caput gravidum membra reliqua obruat mole sua; neque velit usurpare, contra naturam singularis membri, omnia officia membrorum, quibus singulis, ut ait Apostolus, proprium datum est officium: namsi omnia oculus, vel caput, ubi pes, ubi manus? Concernit hoc collationem beneficiorum multiplicitatem exemptionum odiosissimam, plenam erroris, & confusionis in Ecclesiastica Hyerarchia; & ità de reliquis.*

E per la medesima cagione, egli non è commendabile il Tribunal della Fabbrica di S. Pietro; il quale è posto, per invigilare alla esecuzion de' legati pii: ma egli ha sortito contrario effetto; essendo il sicuro rifugio degli eredi,



(a) *Consideratione* 12. *in tractat. de potest. Ecclesiast.*

Digitized by Google

che non adempiscon le pie volontà de' defonti ; perchè con piccola quantità di danajo, che quivi sborsano, sono disciolti da' legati pii trapassati. E così è un Tribunale, ove più tosto si liberano gli eredi, che si costringono ad adempir le pie intenzioni de' lor maggiori : le quali allor più rimangon vane ; quando vi s'intramette questo Tribunale ; perciocchè quel danajo, che sene cava, ad altro uso si logora, e si consuma. Tralasciam, che i legati pii, lasciati ad incerte persone, che pur sarebbon certe per interpetrazion di legge ; e i legati fatti a qualche Chiesa per scrupol di cose incerte, & altrui tolte ; e per non dilungarci, i legati fatti a persone incapaci ; i quali dovrebbon tornare agli eredi con l'istesso peso, che era a coloro apposto; per solenne legge il Tribunal della Fabbrica, tutti l'impiega a sè ; senza punto far ciò, che han disposto i Testatori. Onde i suffragi de le messe, che son lasciate ; e le limosine a' poveri, che si dovrebbon dispensare, secondo il dritto delle leggi, vanno a vuoto. Il che non può farsi senza che il Papa usi della sua pienezza della podestà, che dicon tenere, in mutare il voler de' morti. (a)

Ma siccome diciam, che questa facoltà non si ha da intédere arbitraria, & assoluta ; non essendoci legittima, & onesta cagione, onde quelle si possano cambiare in altre pie opere, le quai siano intese tacitamente dal Testatore; altrimente non è da mutar la legge imposta da' padroni per la sola volontà del Principe ; (b) il qual si stima, che faccia ancora ingiuria, togliendo quel dritto, che è altrui acquistato per la disposizion del padrone ; ne senza volontà di colui può certamente farlo. Così è da intender del Papa, che sol có giusta cagion possa mutar le volontà; come espres-

(a) *Clement. quia contingit, de religiosis domibus, Concil. Trident. sess. 7. de reformatione cap. 15. Guido Papa quest. 559. Covarruvias variarum resolutionum lib. 3. cap. 6. num. 7.* (b) *L. testamentum, Cod. de testamentis, l. causas, vel lites, Cod. de transact. l. de contractu, Cod. de rescind. vendit.*

Digitized by Google

espressamente insegnò Navarro; (a) dicendo. *Quòd non licet absq; justa causa ulli Monarchæ, & Papæ mutare voluntates eorum, qui aliqua in certum usum donarunt, & reliquerunt; quia id esset in effectu privare quem re sua, & facultate sibi lege naturali, & divina concessa, quod facere, sinè causa non possunt Monarchæ: at omnia ferè prædia Ecclesiarum particularium sunt donata, vel relicta eis à Christifidelibus ad earum necessitatem, & decorem: ergo non licet Papæ dare, aliis etiam Ecclesiis illa, sinè justa causa.* Or non si vede qual sia questa giusta cagione di trasportare i beni destinati ad una Chiesa, o certa per la disposizion del benefattore, o certa per disposizion di legge, che determina la volontà de' benefattori; ad altra Chiesa ricca, & abbondante, quale è quella di S. Pietro? Qual giusta cagion ci è di torre quei danari a' poveri del luogo, e torre i suffragj all'anime de' Defonti, per ornar di marmi, e d'arabeschi la Chiesa material di S. Pietro? Qual giusta cagione è spogliare i templi spirituali, per vestire un tempio materiale? Questo tanto è lontan dall'esser giusto: quanto grida S. Gio: Grisostomo. che meglio è dar la limosina a' poveri, che ornare il tempio. (b) *Vis domum Dei ædificare? Da fidelibus pauperibus, unde vivant, & ædificasti rationabilem domum Dei.... Nō gaudent Martyres, quādo ex illis pecuniis honorantur, pro quibus plorant pauperes.* Quanto S. Ambrogio (c) comanda, che in primo luogo si abbian da serbare i vasi viventi, e dopo s'abbian da fare i vasi di metallo delle Chiese. *Melius fuerat, ut vasa viventium servares, quàm vasa metallorum: his non potest responsum referri. Quid enim diceres? Timui, nè templo Domini ornatus deesset: responderes, aurum Sacramenta non quærunt, neque auro placent, quæ auro non emuntur; ornatus Sacramentorum redemptio Captivorum est.* Quanto S. Geronimo (d) non commenda questi, che edifican superbi templi; quando lor obligo è di pascere i famelici. *Alii ædificent Ecclesias, vestiant parietes marmorum*

(a) *De spoliis Clericorum §. 3. num. 3.* (b) *In Evangel. Matthæi.* (c) *Lib. 2. de officiis cap. 28.* (d) *Ad Demetriadem.*

*rum cruſtis; columnarum moles advehant, earumque deaurent capita, pretioſum ornatum non ſententia, ebore, argentoque valvas, & gemmis aurata diſtinguant Altaria. Non reprehendo, non abnuo. Unuſquiſque in ſuo ſenſu abundet: meliuſque hoc eſt facere, quàm repoſitis opibus incubare. Sed tibi aliud propoſitum eſt, Chriſtum veſtire in pauperibus; viſitare in languentibus, paſcere in eſurientibus; ſuſcipere in his, qui tecto indigent, & maximè in domeſticis fidei, &c.* Et altrove faccendoſi quella oppoſizion del Tempio di Salomone ricco, e riſplendente d'oro: riſponde. (a) *Neque verò mihi aliquis opponat, dives, in Judæa templum, menſam, lucernas, thurribula, patellas, ſchyphos, mortariola, & cætera ex auro fabricata. Tunc hæc probabantur à Domino, quando Sacerdotes hoſtias immolabant, & ſanguis pecudum erat remiſſio peccatorum, quæquàm hæc omnia præceſſerint in figura. Scriptum eſt autem, propter nos, in quos fines ſeculorum devenerunt. Nunc verò, cùm paupertatem domus ſuæ pauper Dominus dedicavit, portemus Crucem, & delicias luctum putemus.* Quanto Valfrido (b) Abbate ſtima lungamente più convenire alimentare i poveri, che edificare i templi; i quali ſi han da eriger moderatamente, & da' denari giuſtamente partoriti. *Videndum eſſe, ut ex juſtè partis extruantur, idque moderatè*, e poi. *Longè ſetiùs eſſe pauperibus ſubvenire, quàm parietes templorum ornare.* Quanto S. Bernardo ſclama, (c) quando vedeva il patrimonio de' poveri conſumarſi in ornamenti della Chieſa, più toſto, che diſpenſarſi a ſollevar la povertà; onde egli giudica eſſer ciò opera più toſto della cuvidigia, che della pietà: *An hoc totum facit avaritia, quæ eſt idolorum ſervitus; & non requirimus fructum, ſed datum? Si quæris quomodo? Miro, inquam, modo. Tali quadam arte ſpargitur æs, ut multiplicetur. Extenditur, ut augeatur, & effuſio copiam parit. Ipſo quippè viſu ſumptuoſarum, ſed mirandarum vanitatum accenduntur homines magis ad offerendum, quàm ad orandum. Sic opes opibus*

(a) *Canon. gloria Epiſcopi cauſa 12. queſt. 2.* (b) *Lib. 14 de extructione templorum.* (c) *In Apologia ad Guillelmum Abb. cap. 11.*

Digitized by Google

*bus auriuntur; sic pecunia, pecuniam trahit; quia nescio quo pacto ubi amplius divitiarum cernitur, ibi offertur libentius. Auro tectis reliquiis saginantur oculi, & loculi aperiuntur. Ostenditur pulcherrima forma Sancti, vel Sanctæ alicujus, & eò creditur Sanctior, quò coloratior: currunt homines ad osculandum, invitantur ad donandum, & magis mirantur pulchra, quàm venerantur sacra.... O vanitas vanitatum: sed non vanior, quàm insanior? Fulget Ecclesia in parietibus, & pauperibus eget; suos lapides induit auro, & suos filios nudos deserit. De sumptibus egenorum servitur oculis divitum. Inveniunt curiosi, quo delectentur; & non inveniunt miseri, quo sustententur.* Onde il Cardinal Bellarmino (a) da tali testimonianze convinto, quantunque difenda la magnificenza de' tempj, purche ella sia conveniente, e moderata; pur non può negar, che quando concorreno le fabbriche, e gli ornamenti de'tempj, con la pietà verso i poveri; sia cosa più onorata, e più di gloria di Dio, che si sovvengano i poveri, che s' inalzino i templi; mà quanto ciò maggiormente procede, quando si prendono i danari, che son lasciati a coloro, per amplificare il tempio del Signore? Questo, e non altro è lo scopo, a cui terminano i disegni del Tribunal della Fabbrica; perche molti fedeli, per non patir tali infestagioni ne' loro beni, si astengon di far legati pii. Dovrebbon bene esser ricordevoli i sommi Pontefici, che la fabbrica di sì superbo tempio, che' Lione X. volle edificar co' denari, che provvenivan dalla pubblicazion dell'indulgenza, a tal'effetto sparsa per lo mondo Cattolico, fu cagion della lagrimevol ruina di tante Provincie; avendo l'eresia di Lutero, non d'altronde avuto cominciamento. (b) Doverebbon considerar, che ormai si è finito di edificare sì fatto tempio; e tuttavia duran li riscotimenti per la fabbrica di quello.

Ma che che sia di ciò; questo Tribunal s'introdusse a poco a poco nel Regno; & in prima si tentò, nell'anno 1517., di metter solamente per pochi anni, come è manifesto

(a) *De cultu Sanctorum lib. 3. cap. 6.* (b) *Dupin. Biblioteca PP. sect. 16. cap. 2. §. 1.*

Digitized by Google

sto per un brieve spedito da Lione X.; a cui, perchè era per poco tempo, si concedè il solito decreto d'*exequatur*. Indi, come si raccoglie da un'altro brieve di Clemente VII., spedito nell'anno 1531., si proroga per due altri anni la commessione, per riscuotere i legati pii in nome della Fabbrica di S. Pietro. E finalmente nell'anno 1537., fù stabilito con una Bolla, spedita a 12. Febrajo da Paolo III. Ma perchè gli eccessi di tal Tribunale si rendevano troppo sensibili a' Napoletani: perciò, nell'anno 1540, con queste parole ne supplicarono a D. Pietro di Toledo, Vicerè. (a) Si supplica, che attento certi Commissarj della Fabbrica di S. Pietro di Roma, fanno grande estorsione de' legati per maritare le figliuole di madre, e delle messe, e cappelle, & anco de' sepolchri marmorei, e d'altri legati fatti alle Chiese, & infino al presente hanno estratti da docati centomila dal Regno; e non basta, che esiggono, si fanno fare polise dalle Chiese da farsi pagare tanto per cento di quello toccasse alle Chiese; oltreche loro esiggono la quinta parte, e fanno molte composizioni, talmente, che fanno retraere ogni persona di lasciare più alle Chiese; e per amor di Dio, sia servita V. E. interponere le parti sue con sua Santità, a talche detta esazione si estingua, tanto più, che detta esazione si vende, & affitta, &c. Alle quali suppliche rispose D. Pietro di Toledo, volersi informare, e provvedere, & anche interporre le sue parti con sua Santità: ma per l'usate disgrazie del Regno, il Tribunal vi fissò i piedi, nè mai più poi si tolse; tuttoche si sian continuate, e tuttavia si continuino somiglianti riscotimenti; ne' quali a gran pena potrà il Regno trovare altra Provincia d'Italia, non dico del mondo Cristiano, che le faccia compagnia,

ARTI-

(a) *Capitoli della Città.*

Digitized by Google

# ARTICOLO V.

*In cui si cerca il modo di riparare a tale sconcezza; quando il Papa, usando la sua piena podestà; di quella si abusa, investendo i beneficj agli stranieri, contra la volontà de' popoli, o del Principe.*

Siasi egli vero, quanto si vuole, diran gli Adulatori della podestà Pontificia, che il Papa non abbia tal podestà piena per provvedere i beneficj agli stranieri, contra la volontà de' popoli; sia vero, che egli commetta ingiustizia, in tal guisa dispensando, e distribuendo i beni della Chiesa; sia vero, che egli sia tenuto alla restituzion di ciò, che toglie alle particolari Chiese. Che per ciò? Sarebbene egli debitor di ciò avanti il Tribunal di Dio: ma quanto al Tribunal degli uomini, egli si eleva così alto, che quanti uomini ci sono, solamente, a lui si appartiene giudicarli: ma egli da niuno può esser giudicato. Questa è una verità insegnata in un Concilio Romano, a tempo di Simmaco; (a) e poi di mano in mano da più Pontefici replicata; che la prima Sede non possa da niuno giudicarsi. I giudizj di quella, bisogna riverire, e ricevergli sopra il capo, e venerargli con l'ossequio, e con l'ubbidienza; senza punto ricercarne la cagione; perciocchè chiti ha cõstituito giudice sopra i suoi giudizj? Onde costor ci dicon, come narra Giovan Gersone. (b) *De cujus potestate disputare instar sacrilegii est: cui neque quisquam dicere potest, cùm ita facis? Si etiam temporalia omnia, si Ecclesiastica bona, atque dominia mutaverit, diripuerit, distraxerit. Mentior, si non inveniuntur hæc scripta ab illis etiam, qui sapientes sunt in oculis suis: si pretereà non inveniuntur fuisse per aliquos Summos Pontifices hæc credita. Notum est illud Satyrici.*



(a) *Canon. nemo 9. quæst. 3.* (b) *Considerat. 12. de potestate Ecclesiast.*

Digitized by Google

*. . . . Nil est, quod credere de se*
*Non possit, cùm laudatur Diis æqua potestas.*

Anzi si son pure avanzati alcuni a dire, che il Papa sia impeccabile; sicome reca questa opinione, e dannala, come pestilenziosa, il medesimo Cancellier di Parigi. (a)

Di modo che costoro, piaggiando il Papa, vengon con ciò a vietarci tre cose, che noi non dobbiamo aprir gli occhj, e guatar ne' decreti del Papa; dovendogli ubbidire alla cieca: che noi non possiamo prerender di giudicar, se bene, o male egli si faccia: e che a noi non sia lecito far contra la volontà di lui. Mal fine, le quali sommamente pregiudicano alla verità; e son di non poca offesa a quella podestà, la qual vogliono inalzare; imperocchè non si avvedono, che per volerla di soverchio porre su, la vengono a rendere odiosa, e talvolta la avvallano, oltre a quei termini, che son convenienti. Per lo che noi con tutta la brevità, che fia possibile, andremo crivellando, quanto tali punti con la verità si confacciano.

## §. I.

*Mostrasi, che convenga usare avvedimento intorno alle determinazioni del Papa; e spezialmente intorno a quelle, che sieno apertamente ingiuste, per non dir nulle.*

Dovendo noi trattar di questa materia, egli è uopo distinguer le determinazioni del Papa, che, altre sieno in materia di fede, parlando, & insegnando alla Chiesa dalla Cattedra di Pietro; & altre, che alla Fede non spettino: ma che sian solo intorno a costumi. Delle prime non è da parlare; perchè non è argomento, che spetti a noi divisarne; delle seconde sì, in che hanno a formare il presente ragionamento. Et intorno a queste, volentieri ancor noi saressimo per ubbidire alla cieca, se non sapessimo, che alla

(a) *Gerson in sermon. Quatuor considerat. de pace, consid.* 1.

Digitized by Google

alla fine sono uomini i Pontefici ; e perciò conseguenza sottoposti agl' inganni, al fiotto delle passioni, alle corruzioni del tempo, che possono far loro ordinar molte, e varie cose; le quali sian lungi dalla santità, e dalla giustizia, che professano. Se non sapessimo, che molti Pontefici, sinceramente parlando, ci hanno eglino stessi avvertiti di questo difetto, che in loro è. *Quid miraris*, dice San Gregorio Magno (a) di sè, *quia fallimur, qui homines sumus? An mente excidit, quòd David, qui prophetiæ Spiritum habere consueverat, contra innocentem Jonathę filium sententiam dedit, cùm verba pueri mentientis audivit? Quid ergo mirum, si ore mentientium aliquando in aliud ducimur, qui prophetæ non sumus?* Se dell'istesso vizio, che spesso infestava le sue resoluzioni, si lagna Gregorio VII. (b) *Noverit*, dice, *prudentia tua, quia multa tanquam à nobis deferuntur, & dicta, & scripta nobis nescientibus. Multa etiam subripi possunt, minùs ad singula intentis: utpotè divisis ad plurima, & intentis ad maxima, quibus vehementer arctamur*. Onde Pio II., dottissimo Pontefice, considerando, non sol, che come uomini potevano errare i Pontefici: ma come uomini posti in mezzo de' cortigiani, che tutto procurano volgere in lor mano, & ogni cosa adulterano, e corrompono; disse candidamente a Martin Maiero. (c) *Fatemur in Romana Curia, quam homines regunt, non omnia esse, nitida, & plurima fieri digna correctione. Nec ambigimus ipsos primos, primæ Urbis Episcopos, cùm Christi Dei nostri Vicariatum assumunt, homines remanere; ac propterea falli, errare, labi, decipi posse.*

Ma, che andiam noi cercando tal verità fin da' tempi di Pio II.; vegniamo ora a' tempi più a noi alquanto vicini. Credem, che pertanto siasi purgata la Corte; onde non siavi quel timore d'incespparsi sovente tra gli errori, & i falli?



(a) *Il Rapporta Paleòfilo, nel libro intitolato, Imago Pontificiæ dignitatis, in epilogo.* (b) *Lib. 9. epist. 5 1. ad Hugonem.* (c) *Epist. ad Martinum Mayerum de moribus Germaniæ.*

Digitized by Google

Anzi teniam, che di peggio non siate avvenuto. Eccone la testimonianza certissima di Adriano VI.; (a) il qual fra' molti capi dell'ammaestrãza, che diede a Frãcesco Cherogaro, suo Ambasciadore in Germania, posevi ancor quello. *Scimus in hac Sancta Sede, aliquot jam annis, multa abominanda fuisse, abusus in spiritualibus, excessus in mandatis, & omnia denique in perversum mutata. Nec mirum si ægritudo à capite in membra, à Summis Pontificibus in alios inferiores Prælatos descenderit. Omnes nos, (idest Prælati) & Ecclesiastici declinavimus unusquisque in vias suas; nec fuit jamdiù, qui faceret bonum; nec fuit usque ad unum; quamobrem necesse est, ut omnes demus gloriam Deo, & humiliemus animas nostras ei; videatque unusquisque nostrum, undè ceciderit, & se potiùs quilibet judicet, quàm à Deo in virga furoris sui judicari velit.* Ma ciò, che Adriano aveva confessato al suo ministro; non guari appresso l'avvisarono altri ministri a Paolo III.; i quali egli aveva scelti per la riformagione della Corte Romana, e per gli abusi della Chiesa. Ecco come dicono que' Prelati, e Cardinali di somma dottrina. *Tibi significaremus abusus illos, gravissimos videlicet morbos, quibus jampridem Ecclesia Dei laborat, ac præsertim hæc Romana Curia; quibus effectum propè est, ut paulatim, ac sensim, ingravescentibus pestiferis his morbis, magnam hanc ruinam traxerit, quam videmus.*

E se in ciò non vogliamo star solamente al detto di Adriano VI., o de' Prelati di Paolo III.: ma vogliamo alquanto scorrer con l'occhio della mente per gli passati fatti istorici. Oh che vasto campo ci si aprirebbe avanti! e tosto ci viene in mente quel fatto d'Innocenzo IV.; il quale ordinò con una Bolla, quanto all'Inghilterra, che li retaggi di color, che morivan senza far testamento, dovessero spettare al Sommo Pontefice; & acciocchè gli ordini si eseguisser con più caldezza, ne commise la pubblicazione a' Padri Minori. Ma essendo d'infinito scandalo quella Bolla, e manifestissimo; perciò i Cardinali l'obbligarono

(a) *Rainaldus in annalibus Ecclesiast. tom. 20.*

no arivocarla prima, che morisse. (a) Mi si foggeriscono altre somiglianti cose: ma per non isvagarmi fuora della materia, che abbiamo alle mani; piacemi sol recar tre fatti istorici; acciocchè da quelli argomenti il leggitore il più, che si trace. L'uno è di Sisto IV.; il qual provvide una Chiesa Vescovale di Aragona ad un fanciullo di sei anni, e di più bastardo; avendocela data in perpetua commenda. (b) Il secondo è di Eugenio Quarto; il quale a preghiere di Carlo VII., Re di Francia, diede una Chiesa Metropolitana parimente, ad un giovanetto; onde dopo ottenutala, il Rè medesimo, si maravigliava, come Eugenio avesse provveduto così immaturamente quella dignità. Ecco le parole di Giacomo Cardinal di Pavia, che ne scrive al Cardinal di Mantova. (c). *Accidit quoque sæpè, ut illa maximè rogent, quæ minimum cupiant. Francorum Rex, Carolus, cùm contenderet ab Eugenio IV., juvenem ante annos legitimos, Metropoli Ecclesiæ præfici, idque assecutus, factum damnaret; dicente, quondam tui consessi, ô Rex; intercessi, inquit, rogatus, sed non eo animo, ut consessum in se videlicet postulationis contra Eugenii nimiæ facilitatis damnavit.* L'altro finalmente è di Urbano VIII.; il qual perchè si compiaceva di un celebre giucator di scacchi, soprannominato il Siracusano, volle guiderdonarlo con promoverlo ad un Vescovado; nè avendo colui altro merito personale, se non se saper dare un solenne scacchè matto; tantocchè vedendosi il valente giucatore immeritevol di tal dignità, la sua coscienza il recò a rinunziare il Vescovado, a cui il Papa non avea indugiato a promuoverlo; il che diè cagione ad uno scrittore Eretico di sclamar nella postilla. Oh che bel modo questo di dare i Vescovadi! (d)

Questi sono esempli de' Pontefici costumati; or che sarà di coloro, i quali sono stati immersi più negli abusi? Onde soleva S. Bernardo, scrivendo ad Eugenio III., dire, un sentimento

(a) *Matthæus Parisiensis ad annum* 1247. *Natalis Alexandri 7. histor. Ecclesiast. cap.* 12. *art.* 2. (b) *Mariana lib.* 24. *cap.* 16. *dell'Istorie di Spagna.* (c) *Epist.* 280. (d) *Bayle nel tesoro critico istorico nella parola Bbi.*

timento degno da esser scritto con caratteri d'oro, avanti al Conclave de' Pontefici: *Est vitium cujus si te immunem sentis, inter omnes, quos novi ex his, qui Cathedras ascenderunt, sedebis, me judice, solitarius: quia veraciter, singulariterque levasti te super te, juxta Prophetam. Facilitas credulitatis hæc est: cujus validissima vulpecula Magnorum neminem comperi satis cavisse versutias. Inde eis ipsis pro nihilo ire multæ; Inde innocentium frequens addictio; inde præjudicia in absentes.*

Se adunque noi riguarderemo a sì gravi sentimenti d'uomini di tanto essere; avrem molto, che temer delle determinazioni della Corte Romana; come di quelle, che si fanno da gente sottoposta a varie passioni, che loro agitano il core, per varj interessi; che li frastornan da' dritti provvedimenti, a varj inganni, che, come tanti lacciuoli, lor tendono i Cortigiani. Alle quali cose riguardando Marcello II., che fu partecipe de' consigli, e dell'epistole di Paolo III., prorupe in affermare, esser miserabil lo stato de' Pontefici; come sottoposto a tante sventure, che l'cingono: e paregli assai malagevole, che essendo uno a sì alto posto levato, si possa nell'altra vita salvare. *Ea simplicitate*, dice Panvinio, (a) *qua privatus cum esset, edebat, bibebatque sive publice, sive privatim convivaretur. Unaquemlibet in mensa, qui Sacros libros, aut Sanctorum PP. scripta legeret. Post longum in prandio silentium recordatus aliquando ea Adriani IV. Papæ verba: Romano Pontifice, nemo est miserabilior, conditione ejus, nulla miserior. Totius enim vitæ lætitia, & felicitas, amaritudo est: Cathedra Romani Pontificis est spinosa; iter undique confertum aculeis; pondus tantæ molis, ut robustissimos premat, & confringat humeros; manu mendum percutiens, dixit. Non video quomodo, qui locum hunc altissimum tenent, salvari possint.*

Or posto ciò, come noi dovremo ubbidire alla cieca a ciò, che ne viene imposto dalla Corte Romana? Dunque ancor ci dovranno esser Sacrosante, e come se dal Cielo fossero calate le determinazioni, che in quella si prendono;

(a) *In vita Marcelli II.*

dono, senza aprire gli occhi, e vedere, se sono in materia, di che nó si vieta ragionarne, essendo di cose temporali? E dovrem noi, come pecore maremmane, peggio, che ciascuna altra Provincia del Cristianesimo, lasciarne menare alla cieca dalle voglie della Corte Romana, e dal soldo degli Adulatori Ministri di quella; senza nè pur poterne lagnare delle nostre oppressioni, senza poterne difendere, e portar le manifeste ragioni, che ne soccorrono? E saremo noi da tanto temerarj a tanto osare; e se così Iddio vuole, anche così poco fedeli, ancorchè ciò, che ne è comandato, non sia conforme alle leggi della natura, e di Dio, & a' Canoni medesimi, ancorchè non rignardi all'edificazion dell'anime, ma all'util proprio loro, tanto che bene a ciò conviene quel motto di S. Agost. (a) *Certe enim tales sua quærunt, nõ quæ Jesu Christi.* Senza fallo altrimenti nè insegna S. Bernardo, che vuol, secondo il precetto di Cristo, che noi dobbiam più tosto ubbedire a Dio, che seguire gli uomini, quando diversamente ne impongono. *Si homo ille,* dice, (b) *quem imposuit Deus super capita nostra, aliter quàm Deus sentire voluerit; ponens tenebras lucem, & lucem tenebras; audacter refutandum est præcipientis imperium; & libera voce dicendum, Obedire oportet magis Deo, quàm hominibus. Certam igitur regulam tene, ut nec imperio Prælatorum bona, quæ Deus præcipit, relinquas, vel facias mala, à quibus, ut abstineamus jubet.* Diversamente ci comanda Iddio di ciò, che comanda il Papa; quando Iddio ci comanda, che nelle cose spirituali solamente ubbidiamo al Papa; e nondimeno da Roma assolutamente ne s'impongon cose temporali, per cui ne ha dato Iddio il Principe secolare, che ne regga. Diversamente ne comanda Iddio, o per la legge della natura, o per la legge divina, le cose pertenenti alla Religione: e nondimeno il Papa, non ostante la osservanza, che i Cristiani han sempre avuta di sì fatte leggi, ora il tutto turbar ne vuole, e porre in soqquadro. Onde il Cardinal

(a) *Augustin. tract. 46. in Joannem.* (b) *Sermone 41. de diversis.*

dinal di Toledo Gesuita (a) non ha avuto ritegno a dir generalmente, che. *Nulli superiori, præcipienti aliquid, ex quo sequitur scandalū, vel notabile detrimentū aliorū, est obediendum in tali præcepto.* E dopo aver portati più Dottori, dice. *Ita habet Panormitanus in cap. inquisitioni, de sententia excommunicationis. Et Silvester verbo obedientia, §. 5. ubi dicunt, non esse in hoc obediendum, quamvis superior sub excommunicationis pœna præcipiat. Hæc enim non ligat, quando malè imponitur.* Adunque egli è lodevol consiglio, non correr ciecamente ad eseguir gli ordini di Roma: ma riguardar se son spediti col privilegio di San Pietro; il quale, come dice S. Lione. (b) *Munera ergo Petri privilegium ubicunque ex ipsius fertur æquitate judicium.* Se provengon da quella podestà legittima, che ci deve reggere; altrimenti riesce pericoloso il non saperla, e non volerla discernere. *De potestate verò Domini Papæ*, dice il Padre Giovan di Parigi, (c) *quid possit, vel quid non possit, credo, quòd non sit reprehensibile inquirere veritatem, cum ignorantia sit periculosa, &c.*

## §. II.

### *Se convenga, o nò, far giudizio delle determinazioni del Papa.*

L'Altro ostacolo, che noi toglier dobbiamo, è quello, che oppongon del giudizio, che hassi a formar delle determinazioni del Papa; perchè eglino confessano, che queste delle quali noi facciamo parola, non siano di quelle, che alla fede si appartengono; nè siano, come si dice, *ex Cathedra*; e che perciò sian sottoposte ad errori, & inganni: ma non perciò, dicono essi, dovere i sudditi, farsi lecito giudicarle; non essendo fra gli uomini, chi sia superiore al Papa; onde quantunque siano,

(a) *De Septem peccatis mortalibus cap.* 15. (b) *S. Leo. serm. 3. in anniversar. cap. 3.* (c) *De potestate Regia, & Papali cap. 22.*

Digitized by Google

no, le sue determinazioni, contrarie al diritto; pur debbansi ritenere; e mi par di sentire l'opposizion, che si façea San Bernardo, quando dicea. *Quid ad me? Ille viderit, cui contradicere fas non erat: non est discipulus supra magistrum.*

Ma pure a tale oppositione dà la risposta assai accòcia il detto glorioso Santo; come và, dice egli, che nella Chiesa si dice, che noi dobbiã tutto provare, e ciò, che è buono ritenere, & il cattivo rigittare? Come ci avverte la Scrittura, che noi esser dobbiamo prudẽti, se tutto confusamente dobbiamo abbracciare? Altrimenti non si possono intender quei luoghi del Vangelo, ove dice, che noi riceviã ciò, che sperimẽtiamo buono, e riproviam quello, che conosciam cattivo. (a) *Si ità oportet, sinè causa legitur in Ecclesia: Omnia probosè: quod bonum est, tenete. Si ità oportet: deleamus de libro Evangelii: Estote prudentes, sicut serpentes: sufficiente quippè, quod sequitur. Et simplices sicut columbæ. Nec dico à subditis mandata Prepositorum esse diiudicanda, ubi nil juberi deprehenditur divinis cõtrarium institutis; sed necessariam affero, & prudentiam, qua advertatur, si quid adversetur, & libertatem, qua ingenuè contemnatur.*

Parole, le quali comprendon tutto ciò, che è da praticare in casi somiglianti; imperocchè in buon sentimento il Santo ne insegna, che noi dobbiamo esaminar ciascun precetto, che ne vien da' nostri superiori; e non correr dietro a quelli ciecamente; e che quando si saranno esaminati, se noi li troverem conformi alle leggi ricevute, & approvate, o non punto a quelle contrarj; allora si debbiano abbracciar con tutta semplicità, rimettentendone più maturo esame di quelle a chi ce li comanda; se li troverem manifestamente discordi dalle dette leggi; convien certamente giudicarli tali, & usar della prudenza in non riceverli.

Ne è da intendere, quel giudicar delle determinazioni del Papa, che già se ne debbia formar giudizio d'autorità, come di cosa soggetta si avesse a giudicare; perciocchè



(a) *Epist.7.*

in tal modo non è punto sottoposto a' nostri giudizj il Papa; essendo manifestamente determinato dagli stessi Sommi Pontefici, e da' Concilj, che la prima Sede da niuno sia giudicata; cioè a dir, con giudizio autorevole, e che abbia forza di costringere; avvegnacchè non sia ciò del Concilio Romano, fatto nella causa di Simmaco; perocchè quello è apocrifo; sicome, dopo altri, ha avvertito Cristian Lupo, il qual ebbe a dire. (a) *Etenim ipsarum confictor fuit omninò Catholicus, & vixit octavo seculo; ideoque juxtà communem sui temporis sententiam est loquutus, & regulæ substantia est longè antiquior*: ma secondo altre constituzioni, che sarebbe vanità il riferirle. Ma si deve intender del giudizio privato, e caritevole; onde noi non forziamo il Papa: ma o l'avvertiam del male operato, o ne serve, acciocchè non seguiam ciecamente il suo volere. Del che ne abbiamo uno illustre esempio in S. Paolo; il quale quantunque S. Pietro fosse maggiore di lui, e Pontefice; nondimeno, perchè l'avea osservato. *Non recto pede incedentem ad Evangelii veritatem*, come dice Tertulliano; (b) perciò se li oppose, e l'ammonì in presenza di molti. *Cùm autem venisset Cephas Antiochiam*, dice S. Paolo, (c) *in faciem ei restiti, quia reprehensibilis erat*. Quindi molti Santi Padri, (d) e fra gli altri S. Agostino (e) prese cagion di commendar sommamente, e l'umiltà di S. Pietro, e la carità di S. Paolo, proponendola come esempio da tramandarsi a' posteri. *Ipse verò Petrus, quod à Paulo fiebat utiliter libertate charitatis sanctæ, ac benignæ pietate humilitatis accepit: atque ità rarius, & sanctius exemplum posteris præbuit, quo non dedignarentur, si ubi forte recti tramitem reliquissent, etiam à posteroribus corrigi, quàm Paulus, quo confidenter auderent etiam*

(a) *Tom. 4. in dictatu Gregorii VII. can. 19. vers. expenditur novissimum cujusdam dogma.* (b) *Lib. 5. contra Marcionem cap. 3.* (c) *Epist. 2. ad Galatas.* (d) *Cyprianus in epist. 72. ad Quintum, Petrus Damianus Cardinalis in ep. 12. ad Alexand., Goffridus Dindocinensis, Abbas in opusculo de ordinatione Episcoporum, & de investitura laicorum.* (e) *Epist. 19. ad Hieronymum cap. 2.*

Digitized by Google

*etiam minores majoribus pro defendenda Evangelica veritate, salva fraterna charitate resistere. Nam cùm latiùs multo sit à tenendo itinere nullo, quàm in aliquo declinare: multò est tamen mirabilius, & laudabilius, libenter accipere corrigentem, quàm audacter corrigere deviantem. Et latus itaque justæ libertatis in Paulo, & sanctæ humilitatis in Petro.* E di ciò peravventura essendo ricordevole S. Gregorio Magno (a) Papa; scrive a Natale Vescovo Solonitano. *Ecce fraternitas tua egrè tulit se de conviviis à me esse reprehensam, cùm ego, qui etsi hanc non vita, tamen loco transgredior ab omnibus corripi, ab omnibus emendari paratus sim; & hunc solum mihi amicum æstimo, per cujus linguam autè apparationem districti Judicis, meæ maculas mentis tergo.*

Or in questo caso, che noi avvertiamo il Pontefice; tosto ne avvisiam di ciò, che gioverà per nostra ammaestranza, cioè di non punto ubbedirli; perchè seguendo i suoi detti, noi ci faremo rei della stessa riprensione, che noi caritevolmente li facciamo; onde gli stessi Pontefici hanno avvertito, che quando alcun loro precetto contiene qualche disordine; allor noi nol seguiamo; e che li facciamo accorti di ciò, che essi forse non sanno, o non considerano, come l'abbiam noi sopra notato nella prima parte al secondo Capo; perchè qui il tralasciamo, aggiungendo solamente sopra ciò i sentimenti di alcuni Teologi; onde si vegga la ferma dottrina della Chiesa in ammonire il Papa; se mai avvien, che in alcuna cosa manchi dal suo dovere.

Il primo è Fr. Giovan da Parigi, Domenicano, quando ragiona dell'abuso della podestà Pontificia, e spezialmente in quello della distribuzion de' beni Ecclesiastici; ecco come dice. (b) *De potestatis verò abusu, & personali defectu suo, an scilicet prebendas conferat pro communi necessitate Ecclesiæ, vel bono suo privato . . . . Si non sit evidens, aut manifestum, absque dubio, non licet judicare, sed semper in meliorem partem interpretandum est, & trahendum; etiamsi*



(a) *Lib. 2. epist. 37.* (b) *Tract. de potestate Regia, & Papali cap. 12.*

*prima facie aliquid mali coloris occurrat . Et multò minùs est litium de Papa, quàm de aliis quibuscumque . Si verò sit factum ex genere suo malum, & manifestum, ut incontinentia, vel homicidium, vel aliud ex lege prohibitum, non potest judicari per modum authoritatis ab aliquo, citando, vel excommunicando, cùm superiorem non habeat . . . . Ideo dicitur, si Papa errat privando Ecclesias jure suo* ( come avviene nel caso de' beneficj ) *dispergendo gregem Domini, scandalizando Ecclesiam ex quocumque facto suo ; potest de facto suo judicari, persuaderi, & reprehendi à quocumque ; quod si non ex officio, tamen ex charitatis zelo, non pœnam imponendo, sed cum reverentia exortando.*

Il secondo è il Cardinal Pietro Alliaco, (a) il quale in somigliante argomento, così dice. *Ex quo sequitur ulteriùs, quòd Papa non potest ad libitum detrahere bona Ecclesiarum, ità, quòd quidquid obtinet de ipsis, teneat, hoc enim haberet, si esset Dominus : sed cùm sit minister, & dispensator bonorum Communitatis, in quo requiritur bona fides, non habet collatam sibi potestatem super bonis ipsis, nisi ad necessitatem, vel communem Ecclesiæ utilitatem.* Onde conchiude, che non solo il Papa in questo caso pecchi, infedelmente opri, e sia tenuto alla restituzione, come frodatore delle cose altrui : ma che possa ancora essere ammonito da chiche sia : il che certamente non si fà senza formare un privato giudizio delle operazioni del Papa ; stimando, che se all'ammonizione non cede il Papa, ben possa deporsi. *Ex quibus videtur posse concludi, quod sicut Monachus potest agere ad depositionem Abbatis, vel particularis Ecclesia ad depositionem Episcopi, si constaret, quòd dissiparet bona Monasterii, vel Ecclesiæ, & quòd infideliter, non pro bono communi, sed privato ea detraheret ; sic & de Papa, si admonitus non corrigere tur : nam, 40. dist. in can si Papa. Ubi dicitur, Cuncios judicaturus, à nemine judicandus. Ibi dicit Glossa, quòd si deprehendatur in quocumque alio vitio, & admonitus non corrigatur, & scandalizat Ecclesiam ; idem posset fieri. Licet forte*

(a) *Lib. de Ecclesia, & Cardinalium authoritate part. 2. sui operis.*

*forte; secundùm aliquos per solum Concilium Generale, argum. dist. 21. can. Nunc autem, & in hoc in sacro Constantiensi Concilio concluſum, atque practicatum eſt.*

Viene in terzo luogo il Cardinal Gio: Torrecremata, il qual ſoſtenẽdo, che nó ſi poſſa formare autorevol giudizio del Papa, ſalvo che quando d'eresia foſſe macchiato; ammette non di meno la differenza fra i caſi del giudizio autorevole, che ſi avrebbe a formar da' ſudditi delle operazioni del Papa: e fra il privato giudizio, con cui haſſi a reſiſter da' medeſimi; onde riſponde a quel luogo di San Paolo ſopra recato. (a) *Reſpondetur, negando conſequentiam; quoniam ex illa authoritate, non habet aliquid contra concluſionem; quoniam aliud eſt reſiſtere, & ſe opponere Papæ, ubi imminneret periculum fidei; aut ſi aliquid præciperet contra legẽ Dei: & aliud eſt judicare, punire, & coercere pœnis; quoniam primum poteſt eſſe inferioris: ſecundum non eſt niſi ſuperioris, juxta c. Inferior d. 21. & 1. ad Corinth. 4. dicitur: Qui autem judicat me, Dominus eſt; unde concedimus, quòd ubi immineret fidei periculum manifeſtum, poſſet Collegium Dominorum Cardinalium, & Synodus Univerſalis Eccleſiæ, reſiſtere Romano Pontifici, ſicut Paulus Petro; ſed ex hoc nulla ſuperioritas authoritatis argueretur in Collegio Dominorum Cardinalium, ſive in Eccleſia, ultra Romanum Pontificem; ſicut nec in Paulo ex prædicta reſiſtentia, ſine correctione ſupra Petrum Pontificem, ſed bene arguitur, & commendatur in Petro charitas, & libertas, & humilitas in ſuſceptione correctionis ab inferiori.*

Ma ove noi tralaſciam di recare a queſto propoſito il celebre Antonio Charlas; il quale ſcriſſe in Roma, o per Roma nelle controverſie, che bollevano allor nella Francia? Queſto valente Teologo non ha punto ritegno di dire, che non ſolo i ſemplici ordini del Papa: ma le leggi ancor ſi debbano eſaminar per gli popoli; e che ſe non ſi ritroveran conformi a' veri diritti, ben ſi potranno ricuſare.

(a) *Cap. ſi Papa num. 3. & 4. diſt. 40. & in tract. de Eccleſ. lib. 3. cap. 106.*

sare. (a) *Possunt igitur, dissimulantibus etiam Summis Pontificibus, expendi novæ leges, antequam recipiantur, ut si quæ prodierint, quibus non sit necesse, vel etiam expediens parere, suspendatur executio, ac suspensionis causæ significentur; dummodo id cum bona fide, reverentia debita, & intentione sincera fiat.* In pruova del qual sentimento, potrei ancor recare infiniti altri Teologi: ma ben sarebbon soverchi, (spezialmente perciò, che è da dire appresso) in dimostrar, che si possa formar giudizio privato, e non autorevole delle determinazioni del Pontefice.

## §. III.

### *Di qual rimedio sia lecito avvalerci, quando il Papa trapassa la sua autorità, facendo determinazioni, le quali apertamente son contrarie al diritto naturale, o divino, o canonico.*

DAlle cose dette nella prima Parte al secondo Capo, e dall'altre testè recate, si fà abbastanza conoscere il rimedio, che è da usar contro del Pontefice, quando si abusa della sua autorità; facendo determinazioni, che espressamente ripugnano alla legge naturale, o divina, o canonica. Egli è la resistenza, fatta con la debita venerazion, che si deve a tal soggetto; perocchè altrimenti noi non potremmo accordar le nostre coscienze col precetto di Cristo; il qual c'impone, che dobbiamo ubbidire *Deo potiùs, quàm hominibus*. Questa è verità così chiara, e manifesta, che ripeterne qui le pruove, sarebbe *crambem recoquere*; non di meno, non sarebbe fuor di proposito aggiunger qui alcune autorità, le quali si son lasciate altrove di recare.

Et in prima tale schermo dà Gio: Gersone (a) a' Vesco-

vi

(a) *De libertatibus Ecclesiæ Gallicanæ lib. 2. cap. 3.*

(b) *Tract. de statibus Ecclesiasticis de statu Prælatorum consid. 9.*

Digitized by Google

vi; i quali vengon soverchio oppressi dal Papa. *Status Episcopalis, si nimis arctetur in suis juribus essentialibus, quoad restrictionem usus, vel exercitii, passim communiter per Papam, absque utilitate majori Ecclesiæ, sive hoc esset in exemptionibus subditorū ab eo, sive in reservationibus casuum in foro pœnitentiæ, seu in restrictione stipendiorum temporalium, seu in reservatione beneficiorum Ecclesiasticorum sub eo, seu per inductionem onerosam privilegiatorum, aut modis similibus: ille, inquam, status Episcopalis posset rationabiliter deferre querelam, vedum ad Papam, & Generale Concilium, quod est convenientissimum medium,* (ma quanto a questo io ne sospendo l'approvazione, & insisto in ciò, che segue appresso,) *sed ad Principes orthodoxos implorando juvamen opportunum.*

Devesi in secondo luogo sentire il parer dell'Arcivescovo di Parigi, Pietro Marca; (a) il qual rapportando Paludano (b) Iacobazio, (c) ed altri, dice. *Quid agendum sit, si rescripta ita Canones, & disciplinam violent, ut in apertum Reipublicæ Christianæ detrimentum cadant, referendam duxi eorum sententiam, quæ adeo apud illos certa est, ut in eam ex æquo consentiant utriusque opinionis vindices, tùm qui pro Pontifice stant in controversia de Conciliorum authoritate, tùm illi, qui Concilium Pontifici præferunt. Asserunt omnes eo casu reverenter agendum cum Romana Sede; ita tamen, ut executio rescriptorum suspendatur.* E poco dopo. *Eadem est sententia Innocentii IV., & Hostiensis, non esse parendum rescriptis Papæ, quibus status Ecclesiæ perturbaretur, aut insigniter decoloraretur, Panormitanus ait, eo casu Imperatorem teneri ad subsidium Ecclesiæ.*

Ma, che ne giova recar somiglianti Teologi, che dalla Corte Romana son reputati alquanto liberi; se ne abbiamo altri, i quali han consecrata la lor penna in ossequio del Pontefice? E pur la forza della verità loro ha strappato questo sentimento; come è fra gli altri Iuvone (d) Vescovo

(a) *De concordia Sacerdotii, & Imperii lib. 3. cap. 15. nu. 9.*
(b) *Tract. de potest. Papæ.* (c) *Lib. 8. art. 31. n. 6. & art. 12.*
(d) *Epist. 233.*

Digitized by Google

ſcovo di Chartes, eſpertiſſimo del diritto canonico; il qual diviſando intorno un fatto di Paſcale II. Pontefice, così ebbe a dire. *Vult enim hæc ſententia præcepta præſidentium ad Cathedram pertinentia obedienter impleri, etiamſi tales ſint, quales erant Phariſæi, non eos factioſa conſpiratione à ſuis ſedibus removeri. Si verò ea præcipiant, quæ ſint contra doctrinam Evangelicam, vel Apoſtolicam, ibi non eſſe eis obediendum, exemplo docemur Pauli Apoſtoli, qui Petro ſibi prælato, non rectè incedenti ad veritatem Evangelii, in faciem reſtitit, non tamen abjecit.* E queſto medeſimo fatto di Paſcale II., dietro al quale ſcriſſe Iuone, ci ricorda un altra propoſta fattali da Guidone Arciveſcovo di Vienna, e Legato Apoſtolico, poi Caliſto II.; il qual li domandava la conferma di un Concilio di Veſcovi, dal quale ſi era condannato il privilegio del medemo Paſcale, conceduto all'Imperadore Errico, dell'inveſtiture; così dicendoli: *Si verò, quod minimè credimus, aliam viam aggredi cæperitis, & noſtræ paternitatis aſſertiones prædictas roborare nolueritis, propitiùs ſit nobis Deus, quia nos à veſtra ſubjectione, & obedientia repelletis.* Ma perocchè non ſupponiate, che ſolo i DD. remoti da' tempi noſtri abbian così inteſo; ecco un moderno partigiano della Corte Romana, Andrea Duvallio, (a) il quale pur così dice. *Dices, Principes, & Reſpublicas, graviter nonnumquam conqueri ſe à Pontificibus graves injurias pati, nullumque ad has depellendas efficaciùs remedium eſſe, præter provocationem ad Concilium Generale. Reſpondeo non licere propterea ad Concilium provocare; cùm Principes ſibi, ſuiſque rebus poſſint alia via conſulere, ſcilicet non obediendo mandatis Pontificis; imò ſi aliter non poſſunt ſibi ſuccurrere, ſtrenuè, prudenterque reſiſtendo, & cum ea moderatione, quam ſuperiori quæſtione, ubi de inquis, & Eccleſiæ pernicioſis diſpenſationibus aſſignavimus.*

Nè è da tralaſciar il Cardinal Gaetano; il qual, come acerbiſſimo campion dell'autorità Pontificia, varrà per tutti;

(a) *Duvallius de ſuprema Romani Pontificis in Eccleſ. poteſtate part. 4. qu. ultima.*

Digitized by Google

nutij e pure questo valente Prelato ebbe a dire, che quando il Papa contro alle sudette leggi dispensa, e ordina, non gli si debbia ubbidire, anzi vuol, che resistere gli si debbia; (a) come in parte l'abbiam rapportato nel capo secondo della prima parte. *Ad secundam rationem, dicitur, quòd fallacia consistit in hoc, quòd aliud est auferre gladium, resistere, impedire, & hujusmodi; & aliud est facere, istamet authoritativè. Auferre namq; gladium de manu furiosi, resistere Tyranno, impedire oppressorem, & hujusmodi, cuilibet licet, & debitū est, ut actus virtutis: sed facere ista authoritativè soli superiori licitū est. Undè licet cuilibet vim in se, & in proximū vi repellere cum moderamine inculpatæ tutelæ; nō tamen cuilibet licet punire eum, qui vim infert. Et similiter, quamvis quilibet licitè posset Papam invasorem, se defendendo, occidere; nulli tamen licet Papam, propter homicidium, punire pœna mortis. Undè hujusmodi argumenta, & similia, non concludunt authoritatem Judicis ad puniendum, sed cujuslibet privati debitum ad resistendum, impediendum, defendendumque; nisi quis adeò desipiat, ut dicat quemlibet esse Judicem cujuslibet. Resistendum est ergo etiam in faciem Papæ, publicè dilanianti Ecclesiam V. G., quid non vult dare beneficia Ecclesiastica, nisi pro pecunia, aut commutatione officii, & cum omni reverentia, & obedientia neganda est possessio talium beneficiorum his, qui emerunt, & allegenda est causa simoniæ, etiam cum Papa, committente, & sine dubio Principes sæculi, & Clerus gladium de manu furiosi sic cum modestia tollerent.* Sentiméto in vero detto in parole così espressive, che nó ci è, che desiderare; perciò è vanità apportare altri Teologi, Dei Giuristi, che diremo? Già si sa, che questi (come noi facemmo mēzione nel secondo capo della prima parte) insegnā la medesima verità; e lor si potrebbe pur giugnere Guglielmo de' Benedetti, come colui, che ragiona in materie alle nostre tutte somiglianti. (b) *Undè tales oppressiones, & Ecclesiarum gravamina posset unusquisque, authoritate propria*

(a) *De authoritate Papæ, & Concilii c. 27.* (b) *Cap. Raynutius, verbo si absque liberis, de fideicommissaria substitutione num. 39.*

*propria, repellere, & tollere; præsertim cum illi, qui pensiones, & alia imponunt gravamina, nullum supra se habent superiorem, nec gravamen tollere volunt; immò illud exigunt, & solvere cogunt. Quo casu cessante, judicio, ac justitia civili, & politica, locum habet authoritate propria. Saltem manus Regia, qua olim actiones, & defensiones exercebantur, & justitia reddebatur, l. 2. ff. de origine juris. Et plenè Bartolus in l. 1. & l. fi. alias, S. bellissimè, juncta Glossa super verbo ex magna, ff. quod ci, aut clam. Sed quia in defendendo, authoritate propria, scandalum generari forsitan posset. Consultùs visum fuit, authoritate Regia, & manu seculari publica hæc omnia fieri, talesque oppressiones depellere.*

Ecco in effetto, che tali sentimenti abbiamo usati, o siano stati presti ad usare, o i particolari, o il Comune o Principi; è materia già veduta nell' Articolo terzo, ove è fatto manifesto, che molte determinazioni de' Pontefici si son rese vuote, per la resistenza fatta loro da quelli. Rimarrebbe solamente, che noi alcuna cosa dicessimo intorno a' riscotimenti, che i Pontifici han voluto far di varie imposte, e degli spogli de' Chierici, per impinguare la Corte Romana; e far vedere, che spesso hanno i Principi resistito alle lor voglie; quantunque tal volta da qualche nazione, o Principe sia stato lor permesso far dette raccolte. Ma per quanto s'appartiene al riscotimento delle imposte fatte da' Romani Pontefici, basterà quel fatto, che disparatamente si son recati nella presente scrittura; e specialmente nel capo secondo della prima parte, e nel capo primo della parte seconda; & il di più, che per avventura ne dice Carlo Peyer, (a) per mostrar la resistenza, che hanno in effetto usata i Principi. Ora sola, che altro no ci resta a dire, fuor, che alcuna cosa degli spogli de' Chierici, e de' Vescovi, che in fatti i Pontefici han riscossi, quando i Principi han così voluto, per non conoscerne il nocumento, che n'apportava a' loro stati: ma sempreche han considerato i danni, che da tali riscosse si producevano; altri si sono opposti con sommo vigore agli ordini della Corte Romana; & altri alquanto tiepidamente; di modo, che

(a) *Trattato degli abbusi lib. 3. cap. 1.*

che quel rifcotimento, il quale era universalmente imposto, s'è ridotto a poche Provincie del Cristianesmo.

E perche ciò si conosca con evidéza; egli è da saper, che il primo Reame ad essere in ciò gravato, fu la Francia; perche Clemente VII. Antipapa, che dimorava in Avignone, vedendosi spogliato di tutto l'aver della Chiesa in Italia, ove risedeva Urbano VI. Papa; e non avendo modo di sostenere trentasei Cardinali, che eran del suo partito; cominciò a riserbarsi alcuni ricchi benefici, e spogli, cosi de' Vescovi, come degli Abati, come anche de' beneficiati, che morivano. (a) *Exactiones fiebant, tùm vacantium Ecclesiarum*, dice la Cronica Francese nella vita di Carlo VI, nell'anno 1381., *tùm decimarum, hæredes Clericorum vehementer infestabantur, eorumque bona ad Pontificem spectare debere jactabatur, connivente ad hæc omnia Andium Duce, Regni Rectore, quem, & prædæ consortem suspicabantur.* Perchè ricogliendosi per la Francia quelle imposte; mentre era fanciullo il Re Carlo VI., fu grande il rumore, e lo strepito, che ivi facevasi; quale il descrive il Monaco di San Dionigi nella storia del suddetto Carlo VI. (b) *Si quis Episcoporum fato suo fungebatur, volitabant ubique Collectores, & Subcollectores Apostolicæ Cameræ, ne asportarent quidquid ab illis acquisitum esset mobilium, quamvis ea satis probabiliter hæredibus permittenda fuissent; vel certè executoribus testamentariis, ac nè sinebant quidem ea in reparationes maximè necessarias expendi. Temporalia quoque Cœnobiorum post mortè Abbatum invadebant: qui succedebant, Monachos ex tantillis reliquiis substentare non poterant, cogebanturque vili pretio, vel distrahere, vel oppignorare sacram Ecclesiarum suppellectilem, ut mendicitatis angustias declinarent.* Perciò il Comun di Parigi ne bruciava di zelo: ma ne era affrenato dal detto Reggente; il qual minacciava di carcere chiunque volesse difender la libertà delle lor Chiese.



(a) *Istoria di Carlo VI. di Giovan Judes Versus pag. 11. Prove della libertà della Chiesa di Francia cap. 22. num. 6.*

(b) *Lib. 1. cap. 11.*

Digitized by Google

Ma non passò poi guari, che il Rè Carlo essendo di età, e di consiglio più maturo, con fortezza di animo resistette a tali oppressioni, e con pubblico Editto, nell'anno 1385 andò annoverando i danni, che ne seguivano; ciò eran, che le Chiese, e i poderi Ecclesiastici cessavan di coltivarsi; che non si soddisfaceva a debiti de' Vescovi morti; che i parenti, e gli eredi de' Vescovi si riducevano ad estremo bisogno, prendendosi la Corte Romana confusamente i beni, che avean color, per propria industria, acquistati, e che lor non eran provvenuti dalla Chiesa; che si era ridotto a niente il diritto della regalia, che dovevasi da' Vescovadi vacanti; che si prendeva dagli Abbati dopo lor morte i beni mobili, ed immobili, come fosser loro; quando essi non potean posseder niente; onde avveniva, che gli Abbati appresso non potevan soffrire il peso, che portava seco la dignità, e che a civanzare i Monaci lor bisognava. (a) A questo Editto seguirono le lettere Regie, nell'ann. 1394, onde in Francia si pose allo silenzio al riscontro degli spogli; quantunque allora avesse grave ragion d'adoperarlo Clemente VII., perchè stava spogliato dell'Italia; la quale prestava ubbidienza ad Urbano VI. insieme con l'Alemagna, con l'Inghilterra, con Ungheria, con Portogallo, e con quasi tutte le nazioni, salvo la Francia, l'Aragona, e la Castiglia; le quali riconoscevano esso Clemente. (b)

Ma non così affatto s'impose silenzio agli spogli nella Francia, che di nuovo poi non si cominciassero a tentare. Onde il Rè Carlo VIII. fe contra quelli un'altro Editto; conoscendo esser quelli dovuti sol per soccorrere alle necessità delle Chiese particolari. (c) E pur poi Pio II., volle di nuovo parimente in Francia ritentargli: e di nuovo ancor ne fu ributtato da Luigi XI. con altro Editto nel 1463.

Ecco come la Francia, che fu prima a sentire i danni di

(a) *Pruove della libertà Gallicana cap. 22. n. 8.* (b) *Natalis Alexand. tom. 7. histor. Ecclesiast. cap. 2. art. 8.* (c) *Dicto cap. 22. nu. 9. delle pruove della libertà Gallicana.*

Digitized by Google

di questi spogli; fu ancor la prima a risentirsene ; con tanta fermezza , e vigilanza contra l' ostinazion della Corte Romana, che per ogni modo, e via di ciuffar l'altrui si studiava. Ma che direm noi delle altre nazioni? Dopoichè i Pontefici, con varie lettere, tentarono varj popoli di sottoporli agli spogli ; e dopoichè Paolo III. , nel 1541, fece una costituzion generale, con cui dichiarò, che quantunque prima con generale, ed Apostolica costituzione non si fosse manifestato, che i detti spogli spettassero alla Camera Apostolica; pur l'intendimento era stato sempre de' Pontefici di riserbargli alla Camera ; onde dichiara, che. *Res, & bona hujusmodi, spolia, ut preferitur, nuncupata, in quibuscumque Regnis, & dominiis, tàm citrà, quàm ultra Montes , & Maria, consistentia, quæ pro tempore, post obitus Prælatorum, & personarum prædictarum*; alla Camera Apostolica spettassero . Certo è, che la Francia ne restò affatto libera; come dicono il Fleuri, Tommasino, il Navarro, ed altri. (a) Certo è, che Portogallo anche ne è esente: per quelche narra Gabriello Pereira, (b) dicendo. *Tertia quæstio: est quid in hoc Regno observetur, & palam sit spolia Sedi Apostolicæ, non deberi*. Et opponendosi le Bolle, così risponde. *Quæ tamen brevia, & novæ constitutiones in hoc Regno receptæ non fuerunt, prout requiritur, ut obligent.* Certo è, che nella Castiglia abbia avuto luogo, solamente negli spogli de' Vescovi: ma non pertanto sempre ha procurato sgravarsi di tal giogo; come puoffi veder nel memoriale, che diedero le Corti congregate in Madrid, al Re, nell'anno 1633.; ove in sì fatta guisa dicono . (d) Con grande sconsuolo vivono, e muojono i Prelati, vedendo, che i lor beni han da parare in ispoglio ; perchè l'esperienzia lunga, & inconcussa in somiglianti casi, loro ha mostrato le miserie, & abbandono, che patiscon nell'ultima infer-

(a) *Fleuri nel institutione del diritto Eccleſiaſt. part. 2. cap. 24. Thomasinus de benefic. part. 3. lib. 2. cap. 17. Navarrus de spoliis. §. 5. n. 5.* (b) *De manu Regia lib. 2. tit. 1. §. 2. cap. 24. n. 32.* (c) *Navarrus l. c.* (d) *Memor. di S. M. Cattol. c. 8.*

„ infermità ; nella quale avrebbon bisogno di più solle-
„ vo, ed assistenza . I sequestri , che prima di morire, si
„ fanno per gli Collettori: le guardie, che si pongono: la
„ cupidigia di alcuni servidori, o per pigliarsi , o per pa-
„ garsi di lor mano di ciò , che lor si deve , o che pensano
„ doversi ( per non litigar dopoi con la Camera Apostо-
„ lica ) spogliano in vita il lor Padrone. Sovvente viene
„ a mancare il più necessario per lo vitto ; e la lascian
„ morire, senzache abbian chi loro assista; nè ci sia, nè pure
„ un vaso per una bevanda ; nè un candelliere per porvi
„ una candela ; nè ciò, che serve per atterrargli decente-
„ mente . Di questa maniera è trattato in morte un Pre-
„ lato , che per la dignità fu tanto rispettato , & assistito
„ in sua vita . E dopo aver altri inconvenienti esposti, di-
„ cono . Questo, Signore, succede, e si esegue in genere
„ di beni , che per decisioni canoniche , e molti Concilj,
„ appartengono al nuovo successore , ed alle Chiese . . .
Cagioni , che fra l'altre mossero il Concilio di Costanza per riprovare , e proibir questi spogli , dichiarandogli ingiusti , e contrarj al ben pubblico . Et appresso continuando ad esporre altri inconvenienti notabilissimi , passano (a) a' frutti de' Vescovadi vacanti , dicendo . La
„ medesima considerazione, e pregiudizio tengono i frutti
„ della Sede vacante , in che solamente si pervertono le
„ obbligazioni, e i lodevoli fini ; perchè non si applicano
„ i beni Ecclesiastici per la lor primiera elezione , e per
„ le donazioni de' Signori Rè progenitori di V. M. Ed è
„ dolore veder , che ad una Chiesa vacante , che talvolta
„ è di anni , non si dà una limosina ; nè si soccorre ad una
„ necessità ; nè si provvede al riparo , e fabbriche delle
„ Chiese : e non mutando i frutti il territorio , ne la cagio-
„ ne , e perseverando la medesima obbligazione , perde
„ la Chiesa il Pastore, & il Patrimonio . Sin dal principio
„ di questa introduzione ha sovvente ricercato il Regno
„ i Signori Rè, in differenti Corti, per lo rimedio di ambe-
„ due i casi . E benche nel principio dipende dal suo be-
placi-

a) *Cap. 9. num. 61. 62. 63.*

Digitized by Google

„ neplacito, e si permisero in quantità moderata, & in
„ casi di precisa necessità, e si contentavano i Collettori
„ con una cosa di valore; oggi è cresciuto tanto il rigor
„ dell'esazione, che non è tollerabile; e molto meno
„ nella necessità, che al presente tengono questi Regni,
„ e nella indulgenza, che godon le Chiese di Alemagna,
„ di Francia, di Ungheria, di Polonia, di Portogallo, e
„ di altre parti; nelle quali non han luogo alcune ca-
„ gioni per iscusarle da questa contribuzione. E quan-
„ tunque sua Santità sia amministratrice de' beni Eccle-
„ siastici; e secondo l'opportunità de' casi le tocca l'ap-
„ plicazione; come prudente dispensatore, vorrà giusti-
„ car la cagione di ciò, che dà ad uno, e leva all'altro. Et in
„ egual necessità non ispoglierà il Padrone. E l'applica-
„ zion da una Chiesa all'altra, che non sarebbe ragione-
„ vole dentro un medesimo Regno; meno si potrà qua-
„ lificare, cavando fuori di quello le ricchezze, e cessan-
„ do, come cessa la cagione, che obbligò a queste reserva-
„ zioni, deve anche cessare il suo effetto. Ed indi espo-
„ nendo la calamità della Spagna; viene a dire la felicità
„ della Corte Romana. Non patisce quella Corte li con-
„ trasti, e gli accidenti di questa Corona. Vive in pace,
„ e con abbondanza di tutte le cose. Ha aumentato mol-
„ to il patrimonio della Chiesa con la gionta di nuovi Sta-
„ ti, e rendite. Non farà ragione, Signore, nè sua San-
„ tità ben informata consentirà, che in questo tempo
„ escan da questo Regno maggiori quantità di argento, e
„ di oro di quelle, che rimangono in esso, &c.

Queste, ed altre cose esposero in quel Memoriale; il qua-
le intero fù mandato dal Rè di Spagna ad Urbano VIII.
per due Inviati, che si destinarono a trattar simili negozj
con la Corte Romana; e color fortemente promoffer le
ragioni del Rè, e de' Regni della Spagna; replicando con
franchezza inudita a' Ministri di Sua Santità, che rispose-
„ ro alle dette pretensioni, dicendo, frà l'altre (a) Che non

deve

(a) *Replica degli Ambasciatori alli Ministri di Vrbano VIII. cap. 8. degli spogli num. 160.*

„ deve prevalere uno stile assoluto, violento, & odioso,
„ contra l'antica, ed inconcussa osservanza di tanti Seco-
„ li, fondata in tanti diritti, ampliata, e difesa per tanti
„ Pontefici, qualificata con l'autorità di sì copioso nume-
„ ro de PP., che intervennero ne' Concilj riferiti. E que-
„ sto non è dar legge, come dice nel §. 4. della risposta;
„ ma è proporre quel, che vi è, e le ragioni, che con-
„ corrono, per cercare a Sua Santità il complimento.

Dell'altre Nazioni noi, che diremo? Basta solamente dir, che la sola Italiana, che che abbia a dirsi della Castigliana, ha ricevuto questo giogo, che i Pontefici han procurato di metterle da tempo in tempo; e pure essa in parte se n'è schermita in varj modi, come dice Agostino Barbosa. (a) *Et hoc quidem, etsi in omnibus, per Universum Orbem, Ecclesiis Romana Sedes sibi valeat vendicare, per totam Italiam tantùm, & non ultra Montes, & Maria vult ad hujusmodi manum extendere: Sed neque eorum, qui in Urbe Romana decesserint, aliquid, nomine spoliorum, percipere intendit; imò alibi quoque intra Italiam, ubi spolia hujusmodi ad Episcopales mensas ex consuetudine, vel privilegio, aut ad ipsas Ecclesias descendentium pervenire noscuntur, aut non consueverunt spolia hujusmodi perquiri, nihil horum nomine exigit.*

Ed acciocchè alcuna cosa si dica intorno al nostro Regno, è da saper, che stiede, fino all'anno 1528., libero da cotal riscuoter degli spogli; imperocchè si osservava quì l'antico uso, che, morendo il Vescovo, o altro Prelato, dal Rè si destinavan Commessarj per prender lo spoglio del morto; e per aver cura de' frutti del beneficio vacante; i quali dovevansi riserbare al beneficiato appresso; tolto ciò, che spendevasi in uso della Chiesa; come ne abbiamo una Constituzion del Regno, fatta da' Rugieri, (b) (o come vuole Afflitto, & Andrea d'Isarnia, da Guglielmo) il quale morì nell'anno 1159.; ove espressamente si determina, che vacando le Chiese, dovessero i Bajuli aver cura

(a) *De jure Ecclesiast. lib. 3. cap. 17. num. 63.* (b) *Constitutione pervenit, de administ. rerum Ecclesiast. &c.*

Digitized by Google

cura de' frutti di quelle. *Quia omnes Ecclesias Regni nostri, & specialiter ipsas, quæ Pastoribus carent, in manu, & protectione nostra habemus, nolentes, ut res Ecclesiarum illarum in aliquo minuantur, vel defraudentur; statuimus, & sancimus, ut deinceps si quis Archiepiscopus, vel Episcopus Regni nostri decesserit, res ipsius Ecclesiæ in custodia, & Curia trium de melioribus, & fidelioribus; necnon, & sapientioribus personis ipsius Ecclesiæ ad custodiendas, & cõservandas eas ad opus Ecclesiæ, usque dum de Pastore in eadem Ecclesia provideatur, committantur. Eo tamen modo, ut de redditibus, & proventibus ipsius Ecclesiæ ad usum servientium ibidem morantium necessaria rationabiliter, & sufficienter ministrentur: & ex eis ipsi Ecclesiæ multum benè, & rationabiliter serviatur, residuum ab ipsis custodibus ad opus ipsius Ecclesiæ salvè, & integrè custodiatur, donec ibi Pastor fuerit constitutus. Constituto autem in Ecclesia Pastore, quidquid de rebus, & introitibus ipsius Ecclesiæ remanserit, ipsi Pastori eorum assignent, & ei rationem inde reddant.* La qual constituzione avea luogo, non sol nelle Cattedrali: ma anche nelle Chiese minori, come giudica Afflitto. (a)

Stava, come dicemmo, ciò in osservanza; quando fu fatta una Bolla da Clemente VII., con cui si appropriò alla Camera Apostolica i detti spogli; avendo commesso il detto riscotimento a Fabio Arcella. (b) Onde cessarono i detti Commessarj, che s'imponevan dal Rè: ma tosto ne sentiron lo sconcio i Napoletani: perchè da' Commessarj Apostolici venivan costretti, e molestati indebitamente, sempreche alcun Cherico moriva, o avesse egli avute rendite grandi, picciole, o nulle de' beneficj, a dar conto degli spogli di colui; per lo che spesso vi cadevano i beni patrimoniali; onde, nell'anno 1532., ne' Capitoli, che presentarono a Carlo V., sene legge uno, espressamente sù questo propopositо; perchè venivano molestati, *Non solo per quello* (sono parole della Città,) *che legittimamente forse spettasse alla Camera Apostolica: ma ancora per quello,*



(a) *Tom. 1. lib. 7. rubric. 28. num. 3.* (b) *Manoscritto antico della biblioteca del Cardinal Brancacc,*

Digitized by Google

*che non ſpetta.* Pertanto ſupplicavan, che a ciò metteſſe compenſo. Ma per la ſolita ſventura di queſto Regno, non ſi riparò a tanto male; anzi più avanzoſſi; intanto, che il reca, come pratica oggimai oſſervata nel Regno, il Reggente Tappia; non avendo più luogo la detta coſtituzione del Ruggieri. (a) E crebbe tanto, che i Commeſſarj Apoſtolici eran sì rigoroſi riſcoritori, che non aſpettavano, che moriſſe un Prelato, ma avanti tempo, mentre era ridotto all'eſtremo di ſua vita, miſeramente gli toglievan davanti gli occhj i proprj arredi; della qual diſſaventura eſſendo ben conſapevole (fin da che era ſtato Veſcovo nel Regno) Innocenzo Duodecimo di felice ricordanza, fe una Bolla; nella quale eſpreſſamente, fra le altre cagioni, che dice avere, è quella dell'importunità de' riſcoritori; parecchi de' quali. (b) *Sub ſequeſtrationis, aſſeverationis, vel alio prætextu hujuſmodi Archiepiſcopos, Epiſcopos, & Prælatos gravitudine præſſos, & in extremis etiã laborantes commodo, uſu, & poſſeſſione bonorum præfatorum, vel aliquorum ex illis privare, ſeu aliter ipſos, ipſiſque inſervientes perturbare præſumpſerunt.* Per lo che egli fa liberi tutti i Veſcovi del Regno, e Prelati maggiori da cal moleſtia; volendo, che i loro ſpogli ſi acquiſtino alle Chieſe; come è giuſto, e dovere. Ma, come noi dicemmo nel proemio di queſta ſcrittura, ſi è poi da' Miniſtri della Corte Romana inteſo ciò di que' Veſcovi ſolo, che muojon nelle Dioceſi loro; e non di color, che muojono non più, che una ſpanna a quelle lontani: con che eſſi han ripoſto di nuovo, con sì sforzata dichiarazione, il riſcotimento degli ſpogli, colorando quello, con dir, che con la nuova Bolla non ſia già rimoſſa quell'altra fatta da Pio IV. (c) e rinovata poi da Urbano VIII., che per pena de' Veſcovi, i quali, oltra i termini preſcritti lor dal Concilio di Trento, dimoravan fuor della lor reſidenza, imponeva, che il loro

(a) *Tappia de iure Regni lib. 1. de Sacroſanctis Eccleſ. tit. 2. ad conſtitutionem pervenientium. 1. part. 1.* (b) *Bulla Inſcrutabili d'Innocenzo XII. fatta nell'anno 1695.*

(c) *Conſtitutione Ex Iuſupremo.*

loro spoglio si dovesse incamerare; rivocando ogni facoltà, che eglino avesser di testare. Ma che ha che far la contumacia de' Vescovi in soggiornar fuori delle lor Diocesi, con prenderne poi la pena dalle lor Chiese, che a nulla colpano, con privarle ingiustamente del redaggio de' loro sposi? Così le meschine, dopo essere state da coloro in vita abbandonate, con disaggio delle debite limosine; ne sono anche prive, dopo morte, di ciò, che lor si appartiene, e che forse, faccendosi coscienza i Vescovi, lor lascerebbono. Senza che, sotto tal colore, i Collettori distendon fuor di modo la loro autorità, senza aver riguardo alcuno, se i Vescovi, che muojono fuor delle lor Diocesi, dimoravan quivi legittimamente, secondo il termine permesso lor dal Concilio: o se pur vi dimoravan con ispezial licèza del Sòmo Pontefice: ne' quali due casi, nò si sà veder come coloro abbian fatto male, che ne sian da dir degni di pena: o per meglio dire, che debbian portarne pena le Chiese de' fatti, che nò si possan dir delitti, ne anche de' Vescovi: se già non vogliam dire, che delitto lor fù, non tanto il vivere fuor delle Diocesi, che loro era permesso, quàto il morirvi. Ma ben si sà, che mai costor non han lasciato per dritto, e per torto di arrapar tutto: e senza fallo mal provvedimento vi prese il Santo nostro Pontefice Innocenzo, & in darno studiossi col cristiano zelo di raffrenargli.

Ma checchè sia di questa Bolla, essi riscuoton da' Capitoli delle Chiese Vescovali del Regno certe somme, che per convèzione si han quelle volontariamète imposte; acciocchè non venisser molestati i Cherici d'inferiore ordine, o che avessero beni Ecclesiastici, o che non gli avessero, per gli spogli loro, che pur si son voluti tentare. Di più son restati in piedi i riscontimenti, che essi fanno de' beneficj vacanti.

E da ciò manifestamente si raccoglie, quanto mal fondato sia in ragione questo riscontimento degli spogli; quanto sia contra ogni diritto; come ha notato il Calderino, e'l Zabarella; (a) e che quantunque abbian preteso i Pon-



(a) *Calderinus cons. 328. alias 1. de peculio Clericorum. Zabarella in cap. nisi cum pridem in §. intueri de renunciatione.*

tefici raccoglierli da tutte le Chiese; non di meno, come è dimostrato sopra con Agostino Barbosa, per artificio, e forza, che vi abbian operato; non han potuto eglino mai saldamente stabilirli in alcuna parte fuor d'Italia; ove i Principi con buon senno hanno inteso a non farsi far mai pregiudizio alcuno ne' lor Reami. Solo non sappiam noi per qual cagione si sia ciò trascurato nel nostro Regno finora: e per avventura ci è intervenuta qualche cagion, che non conviene a noi indagare, nè pur ragionarne. Ma ora, che per la Dio mercè, siam sotto il felicissimo reggimento del nostro invittissimo Rè, dobbiam noi credere, che qualunque sia stata la cagion di prima; onde eran tenute a bada le nostre preghiere; quella al presente sia cessata affatto; e che altra più forte cagion sia di nuovo insorta; onde dobbiam noi confortarne, e sperare di dover venire a capo delle nostre giustissime richieste.

Onde non fia meraviglia, se questo riscotimento degli spogli, che fa la Corte Romana nel Regno, si suppone impedito per lo bando fatto generalmente, che tutte le rendite Ecclesiastiche s'intendan sequestrate; perciocchè, sicome si può veder dalle cose narrate, è un riscotimento irragionevole, e dannaggioso assai al nostro Comune. E benchè per l'addietro l'abbian comportato i Rè antecessori, con aver dato il Reale *exequatur* alle dette Bolle, & a' Ministri a ciò diputati da Roma; non di meno, lasciando da parte, che si avrebbe da vedere in quali termini il detto Reale *exequatur* sia conceduto; e se gli Ecclesiastici abbian punto trapassati i detti termini; non è cosa nuova, che i Principi, variando lo stato delle cose, o in meglio, o in peggio, ciò, che prima stimavan profittevole, o pure tollerabile per la Repubblica: ora stimino non potersi concedere; e per conseguente convenire, che altre leggi si faccian, contrarie alle già fatte; imperocchè, come dice Giovan Bodino. (a) *Cùm Reipublicæ, ac societatis tuendæ causa, leges omnes ferantur: nec leges quisquam legum Reipublicæ causas salvas esse velit. Est enim hæc rerum omnium*

(a) *Lib. 4. de Reipub. cap. 3.*

*nium publicarum prima, ac præcipua lex. Salus populi suprema lex esto: nulla igitur tam Sancta lex est, quę non oporteat, urgente necessitate, mutari.* Onde Cicerone (a) dice, che in ciò riluca maggiormente la prudenza di un legislatore, quando sà adattar le leggi all'uso del tempo. E nota il Bodino, (b) che la medesima ragion di stato fù quella, che fe a Temistocle afforzare Atene con le mura; e che poi detto a Teramene, che le sfabricasse. Ma che giova andar con gli esempli profani ciò confermando; se a sufficienza l'abbiamo nelle Sacre Scritture; e spezialmente in persona del Rè Artaserse; il quale scusavasi di non dovere esser tenuto per leggiero di animo, se comandava diverse cose; perchè. (c) *Pro qualitate, & necessitate temporum, ut Reipublicæ poscit utilitas, ferre sententiam.* Nè è degno di riprensione un Principe, che varia gli statuti, le leggi, i privilegj; avendo noi di ciò la testimonianza della Chiesa tutta; la quale così ne parla per bocca del Concilio di Laterano IV. (d) *Non debet reprehensibile judicari, si secundùm varietatem temporum, statuta quandoque varientur humana, præsertim cùm urgens necessitas, vel evidens utilitas id exposcit, quoniam ipse Deus ex iis, quę in veteri Testamento, vetuerat, nonnulla mutavit in Novo.* Et è indifficultabile fra' Dottori, appoggiati in testi canonici, che sempre, che uno privilegio si dimostra dannoso al pubblico; convenga quello rivocare: (e) ancorchè sia passato in contratto, o conceduto per qualche cagion necessaria; (f) e che la contezza di ciò, se convenga, o nò, ritrarlo, spetti al Principe, che l'ha

(a) *Lib. 1. de legibus.* (b) *Loco cit.* (c) *Cap. 16. nu. 9. Æster.* (d) *Cap. 50.* (e) *Cap. sugestum extra de decimis, cap. quanto de censibus, Antonius Mirabellus in consultat. pro Regia jurisdict. num. 52. & seqq. ubi Silvius, Paulus de Castro, Panormitanus, Muta, & alii.* (f) *Amonius Gabriel practicarum conclusionum tit. de jure quæsito non tollendo concl. 9. num. 19. & 6. cum seqq. Sanchez de matrim. lib. 8. disp. 33. n. 3. Suarez de legibus lib. 8. cap. 37. nu. 9. Moneta de commut. ultimarum volunt. cap. 8. quæst. 6. à num. 500. Castillo controversiarum tom. 5. c. 89. n. 93. & à nu. 86.*

Digitized by Google

l'ha concedoto. (a) Or chi nel noſtro caſo ha conceduto l'*exequatur*, il Principe? adun- que a lui ſi appartiene cono- ſcer, ſe convenga al pubblico bene più concederlo, o ſo- praſſedere. E ſon pur da rider coloro, che giudicano, in ciò ſtare in poſſeſſo la Corte Romana, che le ſia ſtato ſem- pre preſtato il conſentimento del noſtro Collateral Con- ſiglio; intantocche più per l'avvenire contender non ſe le poſſa: anzi al contrario, il poſſeſſo manifeſtamente è no- ſtro, di non aver mai poſte le mani la Corte Romana, ſen- za il noſtro conſentimento; il qual per altro ſarebbe vano, & inutile, ſe negar non ſi poteſſe; e ben ſi sà anche da' fan- ciulli, che. *Ejus eſt nolle, qui poteſt velle.* (b)

## §. IV.

*Si riſponde ad una ragione, addotta in favor della pie- na podeſtà del Papa, che ſia ſopra i Canoni, e che in conſeguenza egli poſſa diſpenſare all' oſſervanza di quelli.*

AVvegnachè i beneficj Eccleſiaſtici ſi debbano a' pa- ſani, per ciò, che i Canoni l'han diſpoſto, ſappiaſi nò- di meno, che tanta è la piena podeſtà del Papa, che ogni Canone ſolve, & è ſopra quello; perchè quàdo avvien, che egli n'inveſte alcun foreſtiere, convien giudicar, che a' ca- noni contrarj diſpenſi; anzi la ſua piena podeſtà anche ſi ſtende sù quel diritto naturale, e divino; quanto ſi ap- partiene alla moderazione, e regolamento di quello; onde in vano abbiam fabbricati cotanti argomenti, contra una podeſtà, che non ha pari. Così direbbe un partigiano della Corte Romana.

Ma noi per riſpoſta, altro non gli diciamo, che in vigor di

(a) *Innocentius in cap. cum veniſſet de judiciis. Hoſtienſis ibidem poſt princip. verſicul unde Enricus Boich. ibid. nu. 2. Butrius num. 3. Imola num. 4. & alii.* (b) *L. 3. de R. I. vide Cujac. & obſ. 39. & 15. obſ. 23.*

Digitized by Google

di due diritti; principalmẽte si debbano i benefici a' distrettuali; cioè a dir, del diritto naturale, e del canonico: e che se il Papa può sciorre i ligami, che appongono i Canoni; non potrà sì agevolvente sciorre quelli, che son della legge di natura. E che quantunque tal volta ancora 'l possa ritemperare ammodatamente; pur ciò procede sol nelle conseguenze rimotissime di tal diritto: ma non già nelle conseguenze vicine, & appiccate; le quali ad ogni uomo, che apra l'occhio della mente, e si consigli col lume naturale, che parla, sono evidentemente palesi. Questo diritto, & il divino è quello, che non puo mutarsi interamente; ne può dispensarlo il Papa: e in ciò convengon tutti i Teologi dietro a S. Tommaso. (a) Onde segue, che non possa il Pontefice in modo alcuno investire agli stranieri i benefici, essendo ciò affatto contrario al diritto naturale, e non tratto per ritorte, e lunghe conseguenze; come si è fatto manifesto sopra. Or quanto più ciò proceder deve, quando oltre alla ragion naturale, che il richiede, evvi ancor la ragion del pubblico bene, che ne grida, contra cui il Pontefice non potrebbe usar la sua podestà. *Non in edificationem, sed in destructionem?* Ben tal risposta a noi basterebbe, per abbattere affatto l'opposizion fattaneima nó di meno, per non parer, che noi procuriamo isfuggir la malagevolezza, e per maggiormente affrontarci con quella; pognamo pure, che il sol diritto Canonico abbia stabilito, che i benefici si diano a' paesani; dunque potrà il Papa dispensare al diritto Canonico, senza aver giusta, e manifesta cagione di necessità, o di utilità a ciò fare? Dunque potrà dispensarvi, ancorche durino ancora, anzi più che mai, le cagioni, che concorsero a far tali Canoni? Se ciò fosse, per-

(a) *D. Thomas quodlibeto 4. art. 13. & in 1. sententiarum distinct. 47. & in 3. sententiarum distinct. 37. & 1. 2. quæst. 97. artic. 4. 3. quæst. 100. art. 8. Innocentius III. lib. 15. regestæ epist. 104. Victoria de potest. Papæ, & Concilii num. 1. & sequentib. Rebuffus in prax. cap. de dispen. ad plura beneficia. Marca de concord. Sacerd. & Imperii lib. 3. cap. 15. num. 11. Almainus de potest. Ecclesiæ cap. 12. Covarruvias, & alii.*

permesso, sarebbe certo che'l Pontefice potesse levarsi più sù di essere amministratore de'beni della Chiesa, e de'Canoni; & sarebbene pieno Signore. Sentimenti, i quali noi non li vediamo ricevuti da'Pontefici antichi; perocchè S. Celestino Papa (a) ebbe a dire: *Dominentur nobis regulæ, non regulis dominemur, simus subjecti Canonibus, qui Canonum præcepta servamus*. Avevano essi i Canoni, come leggi, che fosser tenuti osservarli; non come precetti, che altrui l'imponessero. Cosa, che potrem ben mostrar col testimonio di più Pontefici, fino a tempo di Eugenio III.; anzi d'Innocenzo III.; poichè il primo disse. (b) *Contra Deum, & sacrorum Canonum sanctiones, nulli omninò petitioni possumus præbere consensum*. Et il secondo, ebbe a dire. *Si super hoc, absq; generali deliberatione Concilii statuere aliquid tentaremus, præter divinam offensam, & mundanam infamiam forsan ordinis, & officii nobis periculum immineret, cùm contra præmissam veritatis sententiam, nostra non possit authoritas dispensare.* Ora affermò, che l'autorità della Chiesa Universale; la qual conveniva al mantenimento de'Canoni, da sè richiedeva, che quelli interi serbar dovesse. (c) *Quæ in derogationem Sanctorum Canonum attendantur, tanto potiùs infringi volumus, & carere robore firmitatis; quanto authoritas universalis Ecclesiæ, cui præsidemus, ad id nos procat, & inducit*. E se talvolta sono mossi i Pontefici a dispensare a'Canoni; di mal grado vi furon spinti dalla dura necessità; perchè altro non si poteva; o per manifesto prò de'fedeli. Cosa la qual più degnamẽte diogni altro l'avertì S. Lione Papa, scrivendo a Rustico di Narbona, che i Canoni non poteano infrangersi per niuna cagione; se non se *ob necessitatem rerum, vel considerationem ætatum*; il qual sentimento ben potrem noi mostrar vero con innumerabili sentenze de'Pontefici, che han desiderato, che si credesse di loro ciò, che disse Martin I. (d) *Defensores divinorum Canonum, & custodes sumus, non prævaricatores.*

Onde

(a) *In epist. ad Perigenem Diaconum.* (b) *Epist. 8.* (c) *Lib. 2. ep. ad Cantuarienſem Episcopum.* (d) *Epist. 5. ad Ioannem Philadelphiæ Episcopum.*

Digitized by Google

Onde S. Gio: Grisostomo disse. (a) *Ibi esse dispensandum, ubi non sit prævaricandum.* E S. Tommaso, avvegnacchè dica, che la pienezza di podestà del Papa risieda in dispensare a cio, che il diritto umano, e positivo hanno stabilito nella Chiesa; non di meno insegna, che. (b) *Dispensare non debeat, nisi ex magna, & evidenti causa*; anzi allora, sicome egli afferma, non si dispensa a quel Canone, non operandosi contra la mente di quello: ma sol contra le parole; anzi nè pur contra le parole, non intendendosi quelle di quel caso speziale, con sì fatte circonstanze, che fu tralasciato da' PP., che se l'avessero avvisato, altramẽte vi avrebbero provveduto. (c) *Nec tamen Papa*, dice egli, *quando aliquid aliter facit, quàm à Sanctis Patribus statutum sit, contra eorum verba facit, quia servatur intentio statuentium, etiam si non serventur verba statutorum, quia non possunt in omnibus casibus, & omnibus temporibus observari, servata intentione statuentium, quæ est utilitas Ecclesiæ.*

Sentimenti in vero, che stanno appoggiati in più manifesti argomenti, e fra gli altri, che se il dispensar dipendesse dal pieno arbitrio del Papa, senza niuna cagione, cavata dalla necessità, o utilità, si verrebbono a scioglier tutte le leggi; tãtochè la Repubblica Ecclesiastica starebbe ondeggiante, sẽza esser retta da' Canoni, e dalle leggi stabili, e permanenti; & in lor vece sarebbe surrogato l'arbitrio del Pontefice; onde seguirebbe il danno notablile, e si rilascerebbe anche l'osservanza del diritto divino, perdendosi il diritto positivo umano; il quale a quello serve per antimuro. *Si quis imaginetur*, dice Francesco Vittoria (d) a tal proposito, *Ecclesiam sinè legibus humanis, intelliget profectò magnam confusionem, & inordinationem, scilicet videbit, nullo pacto constare, nec fidem, nec Religionem Christianam . . . . Nulla ratio administrationis defendi posset in Ecclesia, sublatis legibus humanis, & esset intolerabilis deformitas, si quilibet viveret suo arbitrio, etiaminter terminos juris*



(a) *In Breviario octav. Synodi.* (b) *Quodlibeto 4. quæst. 8. artic. 2.* (c) *Opusc. 19. cap. 4.* (d) *De potest. Papæ & Concilii num. 7.*

Digitized by Google

*divini*. Senzachè non si può pensar, come la dispenza esser posta, senza ingiuria, & aggravamento universale, quando fassi, senza veduta cagione; essendo un rilassamento della legge; il qual dee esser fatto per lo comune utile. (a) Dunque sarebbe in pregiudizio della pubblica utilità; se a talento, e liberamente si adoperasse.

E finalmente, per tralasciar molte altre ragioni, vogliamo addurne una, la quale a noi sembra decisiva, & è. Se il Pontefice, o il Principe nó può far legge, sèza cagion dell'utile, o della necessità del pubblico; così parimente, non potran dispensare alle leggi già fatte, senza quelle cagioni intervenirvi; e siccome una legge sarebbe ingiusta, & indegna di osservarsi, senza quelle cagioni; così parimente la dispenza della legge, senza quelle sarà ancora ingiusta, e da non doversi porre ad effetto. Perchè Bernardo, scrivendo ad Eugenio, così gli dice. (b) *Quid inquis, prohibes dispensare? Non, sed dissipare. Non sum tam rudis, ut ignorem positos vos dispensatores, sed in ædificationem, non in destructionem. Deindè quæritur inter dispensatores, ut fidelis quis inveniatur. Ubi necessitas urget, excusabilis dispensatio est: ubi utilitas provocat, dispensatio laudabilis est: utilitas dico communis, non propria. Nam cum nihil horum sit, non planè fidelis dispensatio, sed crudelis dissipatio est.*

Non fia adunque maraviglia, che i Sommi Pontefici anticamente fossero stati sì scarsi in dispensare a' Canoni de' quali, non senza cagion veduta, o dell'espressa utilità, o necessità, ne concedevano il rilassamento: imperocchè dice Francesco Vittoria. (c) *Tempore Conciliorum antiquorum erant Pontifices similes Patribus Conciliorum, quod ut reverendum, & invocandum ab immemorata, & confessa licentia dispensandi, nè erat opus de jus modi decretorum, si bene revolvuntur jura, & historia apud antiquos Patres, non præsumebant Pontifices decreta Conciliorum, ità facilitèr, & passim dispensare; sed tanquam oracula divina observabant: nec non ità temerè, sed fortassè, nec semel dispensabant contra statuta Conciliorum, maximè circa leges graves.* Ed in effetto questo

(a) *Canone erit autem lex distinct.4.* (b) *Lib.3. de considerat. cap.4.* (c) *Victoria de potest. Papæ, & Concilii n.19.*

questo è stato sempre, & è lo spirito della Chiesa; perchè congregata nel Concilio di Trento n'insegnò. (a) *Dispensatio, vel debet esse nulla, vel rara, eaque ex causa urgenti, instaque, cum aliquibus, cum causæ cognitione, & summa maturitate.* E quinci è, che i Teologi di sana mente han conchiuso, che se il Pontefice dispensa in casi particolari, senza esserci la necessità, o utilità dovuta, la dispensa è ingiusta, & invalida, come hanno insegnato Bernardo, Goffrido Vindocinese, Giovanni Salisberiese, Gersone, Maggiore, Almaino, Gabriel Vasquez, Natale d'Alessandro, S. Tommaso, & altri (b)

Or posta tal sentenza; qual cagion di necessità, o di pubblica utilità può mai aversi il Papa, a dar non uno, o due benefic j: ma tutti, & i più considerabili agli stranieri, con ispogliarne i nati, con tanto danno, che loro da ciò siegue? Ben crederem noi, che ne abbia giuste cagioni; se la sperienza non ci facesse vedere il contrario. Noi crederemo, che egli dispensasse, secondo il dirittoso le continue, & incessanti provviste de' forestieri, non ne facessero altro pensare. *Nos bene possumus philosophari*, dice il gran Francesco Vittoria, (c) *& imaginari, quòd Summi Pontifices possent esse sapientissimi, & sanctissimi viri; & quòd nunquam dispensabunt, sine legitima causa: sed clamat experientia in contrarium: & videmus, quòd nullus quærit dispensationem, quin obtineat. Ergo desperandum est, quòd sese relinquantur dispensationes arbitrio humano, quod solùm fiant ex legitima causa.* E poco dopo siegue. *Et paulatim ad hanc intemperantiam dispensationum deventum est, & ad hunc talem statum, ubi, nec mala nostra, nec remedia pati possumus; & ideò necesse est aliam rationem excogitare ad conservandas leges. Da mihi Clemen-*



(a) *Sess. 24. de reform. matrim. cap. 5. & sess 25. cap. 18. de ref.*

(b) *S. Thom. 1. 2. quæst. 97. art. 4. Bernardus in lib. 3. de consider. at. epist. 7. ad Adam Mondedinens. Goffridus opusc. 2. Salisberiensis lib. 4. policrat. cap. 2. Gersonius de Ecclesiast. potestat. consid. 10. reg. 4. Vasquez 1. 2. disp. 178. c. 4. Natal. Alex. hist. Eccl. tom. 3. secul. 2. dissert. 16. §. 18.* (c) *De potest. Papæ, & Concilii num. 12.*

*tes, Lynos, Sylvestros, & omnia permittam arbitrio eorum: sed ut nihil gravius dicatur in recentiores Pontifices, certè multis partibus sunt priscis illis inferiores.* E prima di lui Giovan Gersone in questa guisa sclamò contra cotesta facilità di dispensare. (a) *Qui modò dicendum putabimus de tàm facili, ut appellant, dispensatione per Papam, & Prælatos super juramentis licitis, super votis rationabilibus, super immensa beneficiorum pluralitate, super generali Conciliorum non obstantibus, super privilegiorum, & executionum commune jus privantium concessione. Quis omnia dinumerare, per quæ nunc vigor Ecclesiastica; imò, & Evangelicæ disciplina totus verè languit, emercuit, evanuit?* Or si avrebbe a pensar l'istesso di queste investiture de' beneficj, quando le pretendesse dar, per dispensa, agli stranieri, togliendole a' natj.

Ma quando ciò faccia, noi ricorreremo a quel rimedio di sopra apportato; cioè ad una reverente non obbedienza; non potendoci obbligare ad ubbidire ad ordini sì apertamente ingiusti; come è dimostrato per le dottrine, e per gli esempj recati sopra; perchè, come dice il Vittoria (b) *Papa non est Dominus Ecclesiæ, nec bonorum ejus. Ergo non potest disponere pro arbitrio, sed secundùm quòd est expediens Ecclesiæ.* Onde anche egli và cercando modo col Cardinal Gaetano, e Silvestro, & altri, come si abbia, in tal caso, a riparare. *Sed restat dubium*, egli dice, (c) *si ità est, quòd subditi, non tenentur parere hujusmodi dispensationibus, qua via possit resisti mandatis Papæ, si fortè velit cogere ad parendum?* Et egli ne propone alcuni; i quali non è del presente luogo esaminarli.

ARTI-

(a) *Considerat. 10. de potest. Ecclesiast.* (b) *De potest. Papæ, & Concilii.* (c) *Num. 21. ibidem.*

Digitized by Google

# ARTICOLO VI.

*In cui risponde si a varie opposizioni, che fanno per provare, che il Papa possa investire gli Cherici Romani de' beneficj.*

RImangono altri colori, e pretesti; sotto i quali intendono nascondere i partigiani della Corte Romana la loro pretensione di provvedere i beneficj agli stranieri: i quali bisogna minutamente disaminare; acciocchè non rimanga lor modo di schermirsi.

## §. I.

*Si risponde al Capitolo,* cum olim de electione, & electi de potestate; *ove si esamina, di qual peso sia la ragion, che i Cherici Romani si abbiano a stimare, come se fosser nati di ogni luogo; e però capaci de' beneficj.*

NOn mai fi era intesa tal ragione prima de' tempi d'Innocenzo III., che i Cherici Romani potesser goderfi i beneficj d'altrove; per essere eglino di quella Corte, che è capo del Mondo Cristiano; tantocchè, nè anche a tempi di Adriano IV., che fu intorno alla metà del dodicesimo secolo, sembra, che avesse avuto vigore; perchè egli non soffriva, che dalla Chiesa Romana fossero presi i Cherici per mandargli all'altrui Chiese, e fargli quivi goder le rendite di quelle; come narra il Baronio.(a) *Conveniens siquidem est, ut qui filius, & Clericus est Romanæ Ecclesiæ, ab ejus*

(a) *Ad annum 1159. num. 3.*

*ejus gremio non recedat ; & ipsa ei circa se locum dignitatis conferens, eidem indè provideat ætiam*. In tempo d'Innocenzo posesi in campo da prima coral ragione, con l'opportunità della contesa del Vescovado di Capova, a cui, dalla maggior parte di quel Capitolo, era stato eletto un Prete di Roma: e richiamandosene gli altri, il Papa così loro risponde (a). *Cùm Sedes Apostolica caput omnium Ecclesiarum existat, & Romanus Pontifex judex sit ordinarius singulorum, quando de ipsa quis assumitur in prælatum alterius, et posse obiici, non videtur, propter capitis privilegium, quod obtinet plenissimam potestatis, quod de alia Ecclesia eligatur, cùm à capite membra separari non debeant alterna*.

Somiglia ancora ciò in quell'altra lettera, che scrisse egli ancora alla Chiesa di Ravenna; di cui noi sopra abbiam fatta menzione nel secondo articolo; ove si era quel Capitolo diviso; e la maggior parte dimandava per loro Arcivescovo un Cardinal della Chiesa Romana; altri volevan più tosto il Vescovo d'Imola, suffraganeo di quella Chiesa; e recavano perciò il compromesso, che vi era, di dovere eleggere uno di quella Chiesa; tra quali era, sèza fallo, il Vescovo d'Imola, come suffraganeo. Ma quantunque Innocenzo non avesse, nè agli uni, nè agli altri compiacciuto; dice nondimeno, che il Cardinalato per privilegio della Santa Sede si avea da riputare ancora esso di Ravenna. *Fuerat enim compromissum, ut de corpore Ravennatis Ecclesiæ, vel Archiepiscopatus personam eligerent congruentem; quod pars altera frivolum asserebat, cùm etsi talis conditio fuisset adiecta, poterat tamen de Romana Sedis Collegio, propter ipsius privilegium, præfata postulari persona, cùm membra capitis à membris corporis censeri non debeant alterna*. Sicchè si accordano insieme queste due lettere decretali, che per privilegio i Chierici della Corte Romana si debbian da stimar di qualunque parte dell'orbe Cristiano; e per conseguente, che ben possano occupare i Benefizj di qualunque luogo.

Ma prima, che noi diamo la risposta a quelli Capitoli, egli

(a) *Cap. cùm olim, de electio, & electi potestate.*

egli si ha da considerare, che altro sia voler pretendere, potere haver li benefici tutti gli stranieri di qualunque nazion siano, altro, che i soli Chierici della Corte Romana possano haverli, de' quali solamente favellano i suddetti Capitoli. Senzache si trattava di dare un Chierico della Corte Romana, il qual quivi dovesse risedere, come aggregato in quella cittadinanza, perche si trattava di dare un Vescovado; dove la presente controversia comprende ancor la provista a Chierici vaghi: ma egli è certo, che quando s'intendesse in tal guisa di tutti gli altri beneficiati, che avessero a risedere, il male scemerebbe non poco, ancorche non avessero i benefici i nati; e ciò sia ora detto sol di passaggio, acciocche si veda, che anche, secondo le dette epistole, non siegue assolutamente ciò, che pretendono gli avversarj.

Ma per venir più dappresso a quelle epistole, quelle non possono, ne debbono in modo alcuno giovare a costoro, perciocche non si trovan quivi quelle ragioni, che muovan formalmente, e principalmente il Papa a decidere i casi proposti, come può essere ad ognun manifesto: ma son ragioni, che sol si accennano nella parte, che si prepara, per venire alla decisione. Anzi se ben le considerassimo, fan poco, o nulla confacenti alla causa, che trattavasi; imperocche, nel *cum olim*, si porta per cagion principale della decisione, che era stato eletto al Vescovado il Romano da due parti del Chericato, il qual poteva rinunciare, come la maggior parte, a ciò, che era introdotto in favor suo, che si eleggesse Vescovo nativo; e poi si passa a considerar, sol come giunta alla detta, quell'altra ragione, di esser colui Chierico Romano, dicendosi: *Praeterea, tam sedes Apostolica caput omnium Ecclesiarum existat, &c.* Onde si vede, che più tosto si apporta come botta alla materia, che trattavasi, che in luogo di ragione principale di decidere. Di questa medesima ragion, che viene addotta nel *cap. bone memorie*, si deve considerare attentamente, che quivi non si reca dal Pontefice, come per suo sentimento: ma perciò, che dicevan le parti; per lo che noi ben potremmo dire,

che

che queste ragioni non sian ben dibattute: e che non possa da lor ricavarsi alcun pregiudizio in affare di tanta considerazione. E che veramente sian tali; ben lo dimostra Gregorio IX.; perchè in compilar così il *cap. cùm olim*, (a) come il *cap. bonæ memoriæ 3. de postulatione Prælatorum*, le tralascia; e di ogni altra parte dell'epistole ne forma i due testi Canonici, salvo, che di quelle. Onde noi quel solo dobbiam riputar testo Canonico, che vien recato da Gregorio IX.; (b) il qual non lascia d'avvertire, che egli avea compilate in quel volume de' Decretali, varie epistole de' Pontefici. *Quarum aliquæ propter nimiam similitudinem, & quædam propter contrarietatem, nonnullæ etiam propter sui perplexitatem, confusionem inducere videbantur*; e perciò egli, *resecatis superfluis*, avea addotte le parti utili, e necessarie di quelle. Dal che cavasi, come nota la Glosa, (c) Che egli abbia derogato alle constituzioni primiere, in ciò, che l'ha risecate; e ben l'Abate Panormitano (d) narra, che. *Dominus Cardinalis dicit, quòd cùm hoc volumen hodiè sit certum, & approbatum; non expedit allegare constitutiones per verbum extra, sicut olim fiebat, & hoc puto verius, quia superfluis non est utendum*. E più espressamente il Cardinal d'Ostia (e) ebbe a dire. *Quare dictus Gregorius, tantam confusionem, & proxilitatem removere cupiens, ex dictis decretis, decretalibus, epistolis, & dictis Sanctorum P.P., ac legibus, antiquis compilationibus decretalium abrogatis, volvit necessaria, & utilia redigere in hunc librum*. Or posto ciò, come posson venire i Cherici Roma a goder degli altrui beneficj, in virtù di uno privilegio; il qual, nò che si legga nel corpo del diritto Canonico racchiuso; non che si stabilisca espressamente da' Pontefici; ma che si è tacitamente rivocato? Perocchè è fraposta, e l'una, e l'altra costituzione nel corpo della legge Canonica, con esserne tolte via quelle parole, che costoro or di nuovo vi voglion riporre.

Ma

(a) *De electione, & electi potestate.* (b) *In proœmio decretalium.* (c) *Glossa in verbo resecatis.* (d) *In proœmio decretalium n. 2.* (e) *In proœmio summæ n. 10.*

Digitized by Google

Ma se noi attentamente riguardar vogliamo alle parole d'Innocenzo; non affermano quelle, che'l privilegio, che vantano i Cherici Romani di potersi mescolare in tutte altre Chiese, sia a gara de'Cherici paesani, che si offeriscono a quelle servire, e son dauanto? Ma son da intendersi, se mancano i paesani, o se si contentan, che altri sia posto a quell'opra; come abastanza si avvisa da ciò, che espressamente disse il Pontefice, che in quel caso poteva cader l'elezione in persona straniera, quando il Capitolo rinúciava al privilegio introdotto a favor suo. E sarebbe in vero sconcia cosa a dire, che concorrendo i nati, & i Romani Cherici, abbiano da anteporsi i Romani, come cittadini per privilegio, a'veri nati; perche si preferirebbono gl'infinti agli veri; non essendo altro i Cherici Romani, che finti cittadini di quel luogo, ove sono i beneficj, per mera finzion di legge. Dunque non potrà prevalere alla manifesta verità, quando vi sono i veri paesani, quelli, che hanno più prossimo, e real dirito a'beneficj. E se bene Innocenzo, scrivendo al Capitolo di Ravenna, risponda ad un caso, in cui concorreva il Vescovo d'Imola suffraganeo di Ravenna, & un Cardinal della Chiesa Romana; i quali erano amendue per finzion cittadini di Ravenna, quegli, come suffraganeo, questi, come Cardinal di Roma; non però di meno proposte le ragioni dell'uno, e dell'altro, egli non decise punto, chi sarebbe da preferire; anzi per altra cagione ambedue n'esclude.

Ma concediam pure, che quelli canoni stiá nel lor vigore; vediamo un poco, di che natura sono; e quanto ci possono offendere. E perchè si possa meglio comprender la natura di questo privilegio; egli sembra, che tutto il suo vigore il venga a ricever dal suo capo; perciocchè i Cherici Romani, come membri attaccati al capo, par, che debban goder l'istesse prerogative, che gode il capo; questo è manifesto dalle parole dell'istesse Epistole d'Innocenzo. Adunque le membra non potran goder maggior privilegio di quello gode il capo. Disaminiamo adúque, che godi questo; affinche possiá giudicar, che è ciò, che goder debba-

no quelli; e tanto minore dovrà, essere il godimento loro; quanto meno participar possono de' privilegj, o prerogative del Capo.

Ora il Papa ha molto minor vantaggio di ciò, che pretendono avere i Cherici Romani; perche, come Capo, e Vescovo universale della Chiesa, li spetta, non già in qualunque modo, appropriare a se, e compartire ad altri, le rendite delle Chiese particolari: ma, come buon padre di famiglia, distribuirle con somma iconomia, e regola. Onde farà contra l'iconomia, se non abbisognandone la Chiesa Romana; & in conseguenza i Cherici di quella, egli volesse spogliarne pur le proprie Chiese per coloro, o volesse tralasciare il bisogno, che ne hà quelle, per agio maggior della Chiesa Romana. Potendo egli sol far ciò, che farebbono gli stessi delle Chiese particolari; i quali que' beni sarebbon per dare a' Romani, se fosser bisognosi, e che ad essi sopravvanzassero; e non far sì, che i tesori si votasser tutti in Roma, restando coloro impoveriti, & esangui.

Questa è tutta la prerogativa, che può avere il Papa, come Vescovo universale, sopra le altre Chiese; perocchè questa parola universale non suona altrimente, che sia egli sol Vescovo di tutto l'Orbe Cristiano: ma che ben nell'altre Chiese siano altri Vescovi; sopra i quali egli presiede, come capo, serbata però intera la giurisdizion di coloro; come disse espressamente Innoc. III. (a) Et è sentenza comune de' Teologi. (b) E da ciò si può intender, perchè S. Gregorio Magno avesse disprezzato tal titolo, come pieno di alterezza, e d'arroganza; (c) preso però nel primo significato; e non nel secondo, che spira modestia, e moderazione. Per

lo

(a) *Antonius Augustinus ad calcem 3. compilationis decretalium.* (b) *Natalis Alex. histor. Ecclesiasticam 3. seculo 1. dissert. 4. §. 4. num. 9.* (c) *Epist. 36. lib. 1. ad Eulogium. epist. 38. ad Joann. Episcop. Constantinopoli, & lib. 6. epist. 30. ad Mauritium Imperatorem, & lib. 7. epist. 30. ad Eulogium Alexandrinum.*

Digitized by Google

lo che non potrà aver, se non quella autorità, che li convien, come Capo sopraintendente della Chiesa; che è quella detta di sopra; e che non li permette di spogliare i proprj figliuoli delle Chiese particolari, per arricchire i Chierici Romani.

Or più di questo non possono pretendere i Cherici Romani; quando anche li volessimo supporre allogati nell'istesso grado, e dignità dell'istesso Papa; che sarebbe pur strana cosa a supporre. Adunque il privilegio, che eglino hanno, non è da intender, che possano occupare i beneficj delle Chiese particolari; non ostante, che i paesani ne restan nudi, che i poveri, e le Chiese ne restin desolate; non ostante, che i Principi abbiano il contrario stabilito, perche pregiudiziale allo Stato.

## §. II.

*Si esamina di qual peso sia la ragione, perche i Cherici Romani servono alla Chiesa Universale; perciò sia dovere, che dalle Chiese particolari si contribuisca alla Chiesa Romana.*

QUesta è stata una ragion, la quale han più volte mossa i Pontefici, e cotanto la magnificano i Cherici Romani. Il primo, che la pose su, fu Clemente VI., nella contesa, che ebbe con Eduardo III., Re d'Inghilterra; perchè quegli li contendeva i beneficj, che egli avea conceduti a' forestieri; & in conseguenza a' Cardinali Romani; onde egli scrisseli, (a) che non dovesse dispiacergli, che alcuni beneficj dell'Inghilterra s'impiegassero a' Cardinali Romani; perchè era ragionevole, che concorressero tutti i Reami Cristiani, a mantenere in Roma i Cardinali; sicome ben tutti gli altri vi contribuivano, salvo sol l'Inghilterra, che vi discordava. *Certum est autem, quòd non*

(a) *Rainaldus ad annum 1343. num. 90. 91. 92.*

*non solùm in Regno, & terris tuis; imò quasi in omnibus Regnis, & partibus, tàm propinquis, quàm remotis, ubi Catholicæ fidei viget cultus, aliis novis Cardinalibus consimilem gratiam fecimus, in quibus rebellionem aliquam nullatenus audivimus.* E perche questa era ragione con qualche sembianza di verità, tosto ancor sene valse Martin V., nell'anno 1429., scrivendo al Rè Ladislao di Polonia, il quale avea fatto bando, che de' beneficj del suo Reame, non participassero gli stranieri; ancorche fossero Cardinali della Corte Romana; del che spezialmẽte si lagnò il Pontefice, dicẽdo, che era dovere, che coloro, i quali s'impiegavã negli affari, e nelle cause delle particolari Chiese, fossero da quelle mantenuti; (a) appoggiãdosi in quel detto di S. Gregorio Papa, detto ad altro proposito. (b) *Ecclesiasticis utilitatibus desudãtes, Ecclesiastica dignum est remuneratione gaudere; ut qui se voluntariis obsequiorum necessitatibus sponte subiiciunt, dignè nostris provisionibus consolentur.*

Ragione in vero, la qual porta in faccia la maschera della verità, che a prima guardandosi, sembra appagare: ma quando poi ben ben vi si fissa lo sguardo, e considerasi, che ella è l'istessa Corte Romana di prima; anzi di vantaggio, quella di prima avea innumerabili Provincie sottoposte al suo comando; le quali ora, dalla barbarie occupate, non le danno alcun pensiero; se non se per avventura di sclamare

*Ecce lion fuit.*

Or, come adunque allora potè starsene la Corte Romana per tredici secoli, senza esser soy venuta dalle Chiese particolari; & ora non può star senza quelle? Ma riserbandoci tal riflessione a miglior uopo, noi qui al presente ammettervogliam la ragion di Clemente, contra l'Inghilterra. Sia stata quella pur vera allora; certamente or non potrà niente contra noi; anzi di vantaggio sembra favorarne; perciocchè Clemente diceva, che i Reami tutti del Cristianesmo contribuivan, con dare i lor beneficj, per mante-

nimento.

(a) *Rainaldus ad annã 1429. num. 13.* (b) *Canon. Ecclesiasticis 12. qu. 2.*

nimento de' Cardinali Romani ; e che l'Inghilterra sola era quella, che discordava . E noi diciamo ; ove tutto il mondo Cattolico è ora libero di tal contribuzione, come noi abbiam veduto sopra, perche solo il Regno di Napoli ha ad esser pronto a colmare il sacco di Roma? Come và ciò? Se l'argomento di Clemente recavasi per conchiudere, che perciò l'Inghilterra dovesse concorrer con la sua parte ancora, al mãtenimento de' Cardinali in Roma, perche tutti gli altri Reami il facevano; certamẽte ora, al contrario, nõ dobbiam noi mantener coloro; quãdo niuno altro Reame ora il fà: sicome, se allora niun Reame avesse contribuito, mala pruova vi avrebbe fatta quella ragion di Clemente, a far contribuir l'Inghilterra; la quale avrebbe dovuto anch'ella goder della franchigia di tutti altri paesi. E se i Cardinali or servono a tutta la Chiesa universale; egli è dovere, che dovendo eglino esser mantenuti in Roma, abbia lor da contribuir la Chiesa tutta ; e non la Chiesa sola del Regno di Napoli. Ne è giusto, che quella debbia portar, non solo il giogo suo : ma quello ancor delle altre Chiese ; le quali or lo si hanno affatto scaricato; essendo ben sommo dovere, che il peso sia eguale, se l'utilità, & il servigio, che si presta della Chiesa Romana, è altresì iguale : e dovranno ben tutte contribuire , non in questa maniera di dare i beneficj ; i quali son beni, che per loro instituzione, si han da impiegare in mantenimẽto del culto Divino: ma sõministrãdosi da ciascuna Chiesa, secondo il proprio avere; come in effetto replicò la Chiesa di Frãcia, appunto a questa risposta fattale da' Cardinali nel Concilio di Costanza. (a) *Et est mirum literatos talia pro fundamento allegare, quòd, & cæteros sufferre, non intendant : quia quãdocumq; essetis subveniendum, contribuendum esset æqualiter per Nationes, & Provincias.* Senzachè si potrebbe usare in altro modo, altresì conveniente, che ogni Chiesa contribuisse per la qualità de' negozj, che spedisce in Roma; facendosi una talsa più universale, e vantaggiosa; acciocche di quella si potessero alimentare i Ministri del Papa.

Questo

(a) *Num.* 19. *Risposta della Chiesa di Francia.*

Digitized by Google

Questo sia detto, ricevendo l'opposizione in quella ampiezza, che ne vien fatta: ma or facciamoci più da presso ad esaminarla per minuto; che troveremo, che quantunque si debbano a' Cardinali gli stipendj dalle Provincie; pur non di meno debbon quelli esser temperati, secondo le fatiche, che per quelle fanno; e non già per altre brighe, che si prendono; e secondo la moderanza della lor condizione; non già, secondo il fasto della Corte: & ancor, secondo quei pochi; i quali veramente abbisognan per la Chiesa universale; non già, secondo la copia degli uficiali; i quali servono alla Corte Romana. Se noi considereremo tutte queste circostanze, come è di giustizia, e di ragione; perchè si tratta, d'involarci le nostre sostanze; certo, che si ridurrà a poca materia ciò, che si ha da somministrare, per mantenere i Ministri Romani.

E per cominciare dalle fatiche, che essi fanno; è certo, che debbono esser riconosciuti per quelle, che necessariamente, o per utilità delle Provincie son loro portate; perchè per l'altre fatiche, nelle quali s'inframettono, senza veruna necessità, nè utilità delle Provincie; anzi con positivo danno di quelle; crediam noi, che non ci voglia molto a considerar, che per queste non han cagione le Provincie di dover loro cótribuzione alcuna. Ora perciocchè il secóndo genere di fatiche, che si fan per un tale spirito di signoria, è senza fallo maggiore assai del primo genere; e le lor fatiche se si riducessero a quelle cause di considerazione, & in dovuto modo ammesse, ben poche sarebbono, e da cópirsi da pochi; ne seguiria, che a misura sol di quelle poche fatiche, dovrian coloro esser riconosciuti. E che in effetto la Corte Romana, non debbasi affollare di tanti affari, egli è pur dovere; perchè essendo quella Corte suprema; non dovrebbe riconoscer, se non quelle cause degne di sè; ciò son le cause maggiori, e pertenenti a qualche punto di disciplina: o pur le cause di gran affare; l'altre tutte le dovrebbe rimettere a' giudizj de' Vescovi, e de' Metropolitani; i quali assai meglio potrebbon conoscer da presso i meriti delle cause, e le condizioni delle persone, che

non

Digitized by Google

non si faccia in Roma; ove da lungi si miran tutte le piaghe, che s' imprendono a curare; perchè sovvente s'iscambia la veduta; onde S. Bernardo (a) da ciò prende cagione di commendare Eugenio III., dicendo. *Benè facis tu, quòd appellationum negato suffragio, imò suffugio, multa remittis negotia ad cognoscentes, vel qui noscere citiùs possunt. Ubi enim certior, ac facilior notio, ibi decisio tutior, expeditiorque esse potest. Quàm plenum gratiæ, quàm multorum perindè per hoc, & laboribus parcis, & sumptibus.* Et in questo sarebbe cosa conforme alla natura de' negozj; i quali quivi meritano esser trattati; ove nati ne sono. (b) *Locus quippè judicii ibi est constituendus, ubi res gestæ sunt; ubi facilior partibus ad Judicem aditus; ubi testes producere, exhibere acta, rationes, & instrumenta commodiùs, idque citrà expensam, citrà periculum.* E sarebbe cosa opportuna a' litiganti; perchè non si strapazzerebbon con tante spese, e fatiche; cosa la quale avvertì Innocenzo III., nel Concilio di Laterano; perchè proibì, che in virtù di lettere Apostoliche, niuno fosse portato più che due Diete fuor della sua Diocesi; e questo per la ragione. (c) *Ut reus fatigatus laboribus, & expensis, liti cedere, vel importunitatem actoris redimere compellatur.* E Bonifacio VIII. supponendo cagioni molto giuste; ristrinselo ad una Dieta; (d) imperocchè rifiuti i litiganti, non proseguon la loro giustizia; quando gli viene amministrata con tanta spesa, e malagevolezza; onde la Corte Romana in questo istesso fà ingiustizia, allorchè mostra far giustizia a' que' popoli, che non possono conseguirla, senza gravissimo loro sconcio. Farebbe cosa conforme allo spirito della Chiesa; perchè i PP. del Concilio di Basilea (e) stabilirono, che

(a) *Lib. 3. de consider. cap. 2.* (b) *Cap. 1. cap. placuit, cap. scitote, cap. de illis 6. quæst. 3. cap. 1. & per totum 6. quæst. 4. Concil. Calcedonense canon. 9. Sardicense can. 4. 7. & 17. Melevitanum can. 22.* (c) *Cap. nonnulli, de rescriptis.* (d) *Cap. statutum, §. cum verò, de rescriptis in 6. Vbi Anchoranus, Joannes Monachus, Philippus Franchus, notarunt Abbas in dicto cap. nonnulli num. 3. Flaminius de confidentiis quæst. 7. num. 100.* (e) *Sess. 31.*

Digitized by Google

che le cauſe ſi determinaſſero, e ſi conchiudeſſero in qualunque inſtanzia nelle Provincie, quattro dì lontane dalla Corte di Roma. *Inoleverunt intolerabilium vexationum abuſus permulti, dum nimium frequenter, à remotiſſimis etiam partibus, ad Romanam Curiam, & interdum pro parvis, & minimis rebus, ac negotiis, quàmplurimis citari, & evocari conſueverunt; atque ità expenſis, & laboribus fatigari, ut nonnunquam commodiùs arbitrarentur juri ſuo cedere, aut vexationem ſuam gravi damno redimere, quàm in longinqua regione litium ſubire diſpendia. Sic, & facilè extitit calumniosis opprimere pauperes. Sic beneficia Eccleſiaſtica, plerumque minus juſtè, per litiũ anfractus obtẽta ſunt, dum juſtis poſſeſſoribus eorũ, ſeù quibus illa de jure competebant, neq; opes, neq; facultates ad ſumptus illos ſufficere poterant, quos longinqua profectio ad Romanam Curiam, & litium agitatio in eadem deposcebant. Confunditur etiam exindè Eccleſiaſticus ordo, dum ordinariis Judicibus ſua juriſdictio minimè ſervatur; pecuniæ, & facultates Regnorum, ac provinciarum hoc pacto, non parum diminutæ ſunt.* Coſa, nella quale debbono aprir gli occhj i Pontefici; perchè da queſto turbamento di giuriſdizione de' Giudici ordinarj, viene non poco a riſtringerſi; e per così dire, a mancar la giuriſdizion de' Veſcovi. Onde rimane il lor miniſterio avvilito, e ſpoſſato.

Perciò S. Bernardo (a) ſi querela acremente contra tali abuſi della Corte Romana, ſcrivendo ad Eugenio III. Papa. *Appellaſſe iniquè*, ei dice, *iniquum eſt: iniquè, & impunè, iniquarum appellationũ fomes. Iniqua autẽ omnis appellatio, ad quam juſtitiæ inopia non coegit. Appellare, non ut graves, ſed ſi graveris, licet. Appellandum à Sententia. Antè Sententiam, improbè omninò, niſi ob manifeſtum gravamen, præſumitur appellatio. Qui igitur non gravatus appellat, liquet quia, aut gravare intendit, aut tempus redimere. Non eſt autem ſuffugium appellatio, ſed refugium. Quantos novimus appellaſſe pulſatos, quò interim liceret, quod nunquam licet? Nonnullis etiam, quoad vixerunt, licuiſſe, appellationis ſuffragio, nefaria, ſcimus, V. G. ingeſtum, adulterium. Quale eſt hoc turdi-*

(a) *Lib. 3. conſid. cap. 2.*

Digitized by Google

*turpitudini patrocinari, quod vel maximè formidari à turpibus oportebat? Quousq; murmur universæ terræ, aut dissimulas, aut nõ advertis? Quousq; non evigilat consideratio tua ad tantã appellationum confusionem, atque abusionem? Præter jus, & fas, præter morem, & ordinem fiunt. Non locus, non modus, non tẽpus, non causa discernitur aut persona. Præsumuntur leviter, passim, plerùmque, & nequiter. Volentes malignari, nonnè his potissimum terreri solebant? Nunc terrori ipsi ex his magis fiunt, atque id bonis. Antidotum versum in venenum: non mutatio dexteræ Excelsi hæc. Prorsus fovendæ, & manutenendæ sunt, sed quas extorsit necessitas; non calliditas adinvenit. Usurpatoriæ sunt hujusmodi omnes, non subvenientes in necessitate, sed opitulentes iniquitati.*

Ma egli ne fà più aſpre querele ad Innocenzo II., dicendo, affatto eſſere avvilita la giuriſdizion de' Veſcovi, per sì ſmodato abuſo delle appellazioni. (a) *Vox una, omnium, qui fideli apud nos cura populis præsunt, justitiam in Ecclesia deperire, annullari Ecclesiæ claves, Episcopalem omninò vilescere authoritatem, dum nemo Episcoporum in promptu habeat ulcisci injurias Dei, nulli liceat illicita quævis, nè in propria quidem Parochia, castigare. Causam referunt in vos, Curiamque Romanam. Rectè gesta ab ipsis, ut ajunt, destruitis, justè destructa statuitis. Quique flagitiosi, & contentiosi de Populo, sivè de Clero, aut etiam ex Monasteriis pulsati currunt ad vos, redeuntes jactant, & gestiunt se obtinuisse tutores, quos magis ultores sensisse debuerant.... Amici confunduntur, fidelibus insultatur, Episcopi ubique in opprobrium veniunt, & contemptum, quorum dum recta judicicia contemnuntur, vestræ quoque plurimùm derogatur Authoritati. Ipsi sunt enim, qui honorem vestrum zelant, qui vestra pro pace, & exaltatione laborant fideliter quidem: sed vereor, nè inefficaciter. Quid vobis vires minuitis? Quid robur vestrũ deprimitis?* E ſi potrebbono a ciò ãcora aggiũgere i lamenti di Idelberto, Arciveſcovo di Torone fatti ad Onorio II. (b) Ma che ne giova, quando è ben conoſciuto, che per tali fatiche, nulla deveſi alla Corte Romana, eſsẽdoſi quel-



(a) *Epist. 178. ad Innoc. II.* (b) *Epist. 82. ad Honorium II.*

la volontariamente, e senza bisogno alcuno frammessa a cotante brighe; onde più a noi torna assai danno, che utile?

Ma si voglian pur riconoscer per tutte quelle fatiche, che essi fanno, o a torto, o a dritto; il guiderdone nondimeno dovrà esser secondo la moderanza della vita Evangelica, e non secondo il fasto profano; e perciò ogni mezzana sovvenzione lor basterebbe per mantenere una vita mediocre; dove non son bastanti tutti i tesori del mondo, per le pompe secolaresche; alle quali, se costoro son seguaci del Vangelo, hanno apertamente rinunziato. Così S. Bernardo, dichiarando quel luogo del Vangelo *Ecce nos reliquimus omnia*, dice. *Vivat de Altario, ut juxtà eundem Apostolum alimenta, & quibus tegatur, habens, his contentus sit. De Altario, (inquit) vivat, non superbiet, non luxurietur, denique non ditetur, non sibi de bonis Ecclesiæ ampla Palatia fabricet, mutans quadrata rotundis, nec loculos indè congreget, aut superfluitione dispergat, non extollat de facultatibus Ecclesiæ consanguineas suos, aut nepotes nuptui tradat.* E perciò ancora il glorioso Pio V., il quale dovendo maritare una sua nipote, non le volle dare, fuor solamente, che mille, e cinquecento scudi. *Et magno rogatu ut fertur*, dice Martin Navarro (a), *addidit alios quingentos, exemplo raro, & mirando, tanquàm Sanctissimo Papa digno.* E prima di lui Pio II., del qual S. Antonino tesse gli encomj nel libro 2. della sua Istoria, dicendo. *Proventus Ecclesiæ inter Christi pauperes distribuit; in cognatos, & affines suos, nisi admodum inopes essent, nihil contulit: vitreis ac fictilibus tantùm vasis est usus: familiam, quæ parva illi fuit, contentari modica voluit, & ad philosophiæ leges vivere. Mortuus nobile funus ex publico ductum, in domo nihil repertum est, præter nudum, quo insidere solitus erat, & vilem supellectilem; cetera manus pauperum asportavere.* Ma di Adriano VI. noi che diremo? Fu egli così scrupoloso in dispensare i beni della Chiesa, che morendo, non volle lasciar cosa alcuna, siccome narra Giovan Salisberiese, a sua madre; la qual vive-

va

(a) *De redditibus Ecclesiasticis quæst. 1. monitu 47. num. 5.*

va a grandissimo disagio. (a) E per tralasciar di dir di altri Pontefici; basterà per ora, che noi proponiam, come modello delle spese, che modestamente debbansi fare da chi ha l'amministrazion de' beni, che son patrimonio de' poveri, e prezzo de' peccati, Marcello II.; che si vien cómendato da Monsignor Godò. Da prima egli resecò molte pensioni, che facevano i Papi a persone inutili. Si propose di corregger la più parte degli Uficiali del Palagio, e di ritener solamente coloro, i quali avean la pietà, e virtù; e coloro, che gli erano assolutamente necessarj. Egli non voleva punto, che li si servisse in vasellami di oro; & a gran pena soffrì, che gli si mettesse qualche piatto di argento su la tavola. La Camera stava molto indebitata; & egli fè fonder tutta l'argentaria soverchia; affine di farne moneta per pagare i creditori. Egli volea toglier tutte le guardie; e diceva, che la Croce deve esser la guardia del Vicario di Cristo; e che egli voleva più tosto, esser ucciso da' malvagi, che guardarsi, come i Principi del secolo, per le genti di guerra. Egli sospirava incessantemente dietro alla riforma della Chiesa, & erasi disposto di rimetterla nella sua antica purità per la disciplina. Egli si trovava a seder nella Cattedra, non punto di un Principe, ma di un pescatore. Si credeva più obbligato di seguire gli esempj della sua umiltà, che quei de' suoi Predecessori; i quali avevan più tosto voluto far gli Sovrani, che i Preti. Egli si ricordava più tosto, che era avanti la sua promozione al Papato (quantunque egli nascesse da' nobili parenti), che d'esser allor Papa. Con questa proporzion si ha da intender degli altri Prelati di minor conto; i quali ad esempio di costoro debbon reggersi nelle spese, avendo nella mente fisso, che se non voglion farle, secondo la povertà Evangelica; le facciano almeno, secondo le sovvenzioni, che onestamente possón raccoglire, dicèdo l'Imperador Giustiniano. (b) *Non oportet ad mensuram expen-*



*saram*

(a) *Natalis Alex. t. 6. hist. Eccles. secul. 11. & 12. cap. 2. art. 8.*

(b) *In auth. ut determinatus sit numerus in princ. collat. 9.*

Digitized by Google

*farum quærere etiam poſſeſſiones (hoc enim ſimul ad avaritiam, impietatemque perducit) ſed ex his, quæ ſunt, expenſas metiri.*

Ma sò, che diran coteſti Teologi cortigiani, che lo ſplendor della Chieſa richiede, che faccinſi delle ſpeſe; le quali appariſcan nel loro treno, ne' loro arredi, nelle lor veſti, nelle lor tavole; perchè ſe eſſi voglion ſerbar la ſimplicità Evangelica; il popolo, il qual non ſi prende ordinariamente, che per lo ſplendore eſteriore, avrà meno riſpetto, e venerazione alla lor dignità; onde la Chieſa medema cadrà in diſpregio.

Ma a queſta oppoſizion fabbricata nella fucina dell'ambizione, riſponde ſaggiamente Giovan Battiſta Tiers. (a)
„ Ma non e ragionar giuſto, ne' entrar ne' veri ſentimenti
„ della Chieſa, parlar di queſta ſorte; & egli non è punto
„ malagevole di far vedere a quei, i quali ſi copron con
„ queſto preteſto, che egli è altresì falſo, & altresì crimi-
„ nale, che il deferto medeſimo, che eſſi voglion ſcuſare.
„ Perchè, non è queſta punto una illuſione tutta pura, che
„ d'immaginarſi, che lo ſplendor della Chieſa conſiſte
„ nel lampo di una pompa mondana, e profana? Quella
„ conſiſte, per contrario, nella pratica delle virtù Criſtia-
„ ne, della ſimplicità, della modeſtia, e della pietà; e giam-
„ mai gli Eccleſiaſtici, qualunque egli ſian, non rendono
„ la lor dignità più venerabile agli occhj del popolo, che
„ quando quello vede, che diſprezzano il faſto, e la pópa
„ del ſecolo; e che ſomiglianti alla figlia del Rè, della qua-
„ le parla il Profeta, tiran tutta lor gloria da entro. *Om-*
„ *nis gloria ejus filiæ Regis ab intus.* (b) E perciò il IV. Con-
„ cilio di Cartagine vuol, che il Veſcovo dia autorità al
„ ſuo miniſtero, non per la ſpeſa della ſua tavola, nè per la
„ magnificenza de' ſuoi arredi, nè per lo numero de' ſuoi
„ ſervidori: ma per la purità di ſua fede, e per lo merito di
„ ſua buona vita. *Dignitatis ſuæ authoritatem fide, & vitæ*
„ *meritis quærat.* In effetto l'autorità, e la veneraziones
„ onde i beneficiati ſi ſon conſtituiti nelle principali, e più
„ importanti dignità della Chieſa, ſi acquiſtan nell'ani-
mo

(a) *Dell'Avvocato de' Poveri cap.* 11. (b) *Pſalm.* 44.

Digitized by Google

„ mo de' popoli per le lor virtù, e per lo cõpimento di tutte
„ le obbligagioni Paſtorali, le quali ſono incomparabil-
„ mẽte più grandi, che quelle, che pretẽdono acquiſtar per
„ tante ſpeſe ſoverchie. Così coloro, i quali vivon nel
„ faſto, e nel luſso, in vece di ſervire ad edificar la Chieſa,
„ eglino la ſcandalizzan viſibilmente; e ben lungi da ſo-
„ ſtenere il loro ſplendore; con tal condotta eglino l'in-
„ fievoliſcon per contrario col loro male eſempio.

Somiglianti a queſti ſono i ſentimenti, che il medeſimo Autore, ſeguendo il conſiglio di altri nobili Scrittori, dice a coloro, i quali apportan la nobiltà de' natali, per preteſto di colorar tali tracotanze. Ma queſti ſentimenti, che ſon di un'Autore, noi ben potremo „ ſe riempir voleſſimo le carte, cõprovarlo con la teſtimonianza di molti PP. e d'altri aſſai gravi Scrittori; i quali ſi ſcaglian, come folgori contra sì fatti Prelati, che voglion mantener le pompe del ſecolo a ſpeſe del patrimonio de' poveri; e velar col manto della Religione le loro ſconcezze, per nõ dire altro; onde fomentan la propria cupidigia. Potremo apportar le querele di S. Bernardo, che ſcrivendo all'Arciveſcovo Senoneſe, le dice, che coſtoro ſon di quei tali, che chiedon ciò, che è di coloro; e non l'onor del miniſterio; il quale onorasi con le virtù. (a) *Nam qui quærit, quæ ſua ſunt, ſe cupit honorari, non miniſterium: honorificabitis autem non cultu veſtium, nõ equorum faſtu, non amplis ædificiis, ſed ornatis moribus, ſtudiis ſpiritualibus, operibus bonis.* Onde è, che egli ſcrivendo a Fulcone, gli dice il modo, come ſe abbia a contener nello ſpender ciò, che li proveniva da' beneficj. (b) *Dignum eſt, ut qui Altario deſervit, de Altario vivat. Conceditur ergo tibi, ut ſi bene deſervis, de Altario vivas: non autem, ut de Altario luxurieris, ut de Altario ſuperbias, ut indè compares tibi frena aurea, ſellas depictas, calcaria deargentata, varia, griſeaque pellicea à collo, & manibus ornatu purpureo diverſificata.* Potremo recare un Capitolo del libro del Cardinal Pier di Alliaco, preſentato al Concilio di Coſtanza, intorno alla riformagione della Chieſa;

(a) *Epiſt.* 42. (b) *Epiſt.* 2.

Chiesa; ove và dicendo, che almen si debba scemar la pompa, che eglino fanno apparir ne' loro abiti, ne' loro ornamenti, ne' lor domestici, ne' lor cavalli, ne' lor banchetti, nelle lor vivande; e ridurre tutto ad una convenienza; acciocchè le spese soverchie, che essi in ciò fanno, s'impieghino, come ben dovrebbesi, al ristoro de' poveri. Onde non ci maravigliam, se nella risposta, che dà la Chiesa di Francia a' Cardinali, nel medesimo Concilio di Costanza; li tratta da superbi, e oppressori degli altri Chierici; dicendo, che essi. (a) *Contemnunt hodiè*, cioè i Vescovi, *& per violentiam eos, & alios de Clero opprimere conantur, atque volunt sibi facere tributarios, & eos faciunt vi familiariter servire: nec pro quocumque Prælato, etiam prono adorante eos in terra, ponerent manum ad Cappellum, ut salutarent eum: quod nunquam aliquis Rex, aut Princeps fecit, neque hodiè permitteret.*

Potremo addurre quella lunga Orazione, che Giovan Francesco Pico della Mirandola fè nel Concilio di Laterano V. in presenza di Lion X.; il qual così grida contra questo profano lusso. *Danda est opera, Maxime Pontifex, ne quid detrimenti nostra Respublica patiatur, bellum enim tibi, cum multis, bellum, inquam, intestinum, periculosum, grave, quod avertendum est, saverivate disciplinæ. Luxum cohibe cujuscumque ordinis, modum pone ambitioni, compesce indomitos, & effrenatos libidinis obscœnæ furores, suspectis Sacerdotum. (quod, & legibus Ecclesiæ cautum est) conturbernis, finem constitue, aviditati, & scelerate habendi cupiditati, terminum prefige. Non concredita, & commenduta fidei Sacerdotum, sed comesta veribus ab illis, & devorata piorum virorum patrimonia vindica, & effice, ut in bonos dispertiantur usus, ne amplius ab impuris Helluonibus, ab omnium scelerum gurgitibus absorbeantur.* Ma chi potrebbe finir, se volessimo quì tutta recar la sua diceria? Basterà a' sì vana pretenzione di color, che fumeggiano il lusso, e spese de' poveri, opporvi il Concilio VII. generale, ove quei PP. condannan generalmente nell'ordine Sacerdotale; quel cul-

to

(a) *In responsione, §. 18.*

Digitized by Google

to immoderato delle vesti. (a) *Omnis jactantia, & ornatus corporeus est à Sacerdotali ordine, & statu alienus. Episcopi ergò, vel Clerici, qui se splendidis, & insignibus vestibus exornant, se corrigere oportet: sin autem permaneant pœnis coerceri; similiter eos, qui sunt unguentis delibuti.* Ma se si desidera un Concilio, che parli espressamente de' Cardinali, e de' Prelati della Corte Romana; leggasi il Concilio di Laterano V. il quale intese alla riforma della Corte Romana, e spezialmente de' Cardinali, a' quali impose. (b) *Ut de cætero, quilibet Cardinalium, pro tempore existens, juxta doctrinam Apostoli, ità sobriè, castè, ac piè vivat, ut non solùm à malo, sed ab omni etiam specie mali abstinens, coram hominibus luceat, Deumque in primis operibus honorificet. Sint omnes vigiles, ac Divinis Officiis, Missarumque Celebrationibus intenti, habeantque Capellas suas in loco honesto, prout facere consueverunt. Sitque eorum domus, familia, mensa, suppellexque, non fastu, aut pompa, neque superfluis rebus, neque alio modo reprehensibilis, nè peccandi, excedendique modum licentia inde nascatur, sed ut æquum est, modestiæ, & frugalitatis speculum, dici mereantur. Illis itaque sint omnibus, quæ Sacerdotalem præseferunt modestiam, &c.* Credere, che abbia finito il Concilio? Quello indi si allarga in lungo discorso dietro al lor modo di vivere. Onde il riferirlo farebbe allungare il presente discorso. Basterà solamente recar quelle parole, le quali comprendono tutto. *Statuimus itaque, ut Ecclesiarum bona semper, non effundant, sed ea in pios, & sanctos operibus exponant, quorum causa magni, & opimi redditus per Sanctos PP. statuti, & ordinati fuerunt.* Si può forsi parimente opporre il Concilio di Trento, il qual volse a' Vescovi, loro (c) accomandò la modestia, & il vivere assegnatamente; quindi lor raccordò il precetto del Concilio di Cartagine, che *Non solùm jubet, ut Episcopi modestia, suppellectilis, & mensa, no frugali victus contenti sint: verùm etiam in reliquo vitæ genere, ac totius domus cavere, ne quid appareat, quod à sancto hos instituto sit alienum, quodque non simplicitatem*

(a) *Canon.* 16. (b) *Concil. Lateranense, Sess.* 9.
(c) *Sess.* 25. *de reform. cap.* 1.

*simplicitatem, Dei zelū, ac vanitatum cōtemptum præseferat.* E soggiungendo altri precetti ; acciocchè spendan convenevolmente ciò, che a' poveri s'avrebbe a dispensar; dopo si rivolge a' Cardinali di S. Chiesa ; e loro impone tutto ciò, che de' Vescovi è detto; perchè. *Nefas videri potest, non iis etiam virtutum insignibus, ac vivendi disciplina eos fulgere, quæ meritò omnium in se oculos convertant.*

Or se i Prelati della Corte Romana seguissero i Consigli di sì saggi Autori,& i precetti imposti loro da tali Concilj, con menar vita parca, e modesta; di quanto poco ajuto avrebbon bisogno? Dove non bastan loro i tesori di Creso, per nutrire quelle pompe, che immoderatamente fanno. E così non darebbon cagione agli Eretici di recar loro immodestamente contra, come narra lo Spondano, (a) quella lettera, che fù ritrovata in mezzo del Cōcistoro, in tempo di Clemente VI., scritta fintamente al Papa, e suoi Cardinali, dal Principe delle tenebre ma veramēte, come conghiettura Matteo Villani(b) dall'Arcivescovo di Melano; ove si cōtenevano i principali vizj, di cui vien quella Corte accagionata; confortandogli il nimico a dover persistere; anzi avanzare in quelli ; se volevan guadagnar la sua benevolenza ; il cui tenor fora lungo ora rapportare; perciò ne rechiamo un luogo, che fa più a proposito, a ciò, che si detesta. *Cùm autem illuc perveniſtis* ( cioè alla sommità delle dignità) *non sufficit, sed estis famelici plusquàm antè pauperes opprimitis, omnia rapitis, totum pervertitis, inflati superbia, luxuriosè viventes, in deliciis, & fruitionibus corporalibus ducitis dies vestros. Vocatis vobis nomina in terris, vos Deos, Sanctos, & Sanctissimos appellando. Bonis etiam, quæ, aut violenter rapitis, aut per abusiones dolosè subripitis. Meretrices, & Lenonum turbas nutritis, cum quibus equitantes pompaticè, velut magni Principes, incenditis, aliter, quàm illi pauperes Christi Sacerdotes Ecclesiæ primitivæ. Vobis ædificatis palatia omni amœnitate, & pulchritudine plena. Spectabilia comeditis cibaria, & bibitis vina omni curiositate, delicatione, & loquacitate exquisita. Thesauros coadunatis infinitos,*

(a) *Spondanus ad ann. 1351. n. 11.* (c) *Lib. 2. cap. 48.*

Digitized by Google

*nitos, non ſicut ille, qui dicebat. Argentum, & aurum, non eſt mecum: vos aurea reportaſtis. O ſocietas gratiſſima Damonibus? Nobis olim, per Prophetam promiſſa, &c.* Anzi cosi non darebbon cagione agli ſteſſi Cattolici di rimproverargli ciò, che Pietro Bleſēſe diſſe generalmēte de' Cherici.(a) *Bona Eccleſiarum in victum, & veſtitū conceſſa, bona, inquam, pauperum Chriſti, in ſuperfluos uſus conſumimus. Qui ſunt enim, qui epulantur quotidiè ſplendidè? Clerici. Qui ſunt, qui exquiſitis aere, & mari, & terra veſcuntur cibis? Clerici. Qui ſunt, qui omni tempore pacem, & ſecuritatem habentes, in labore hominum non ſunt, & cùm hominibus non flagellantur? Clerici. Nos itaque falſi fratres Chriſti ſumus. Patrimonium enim, quaſi de jure fraternitatis poſſidemus; ſed quàm falſi ſimus, lippis, & tonſoribus patet. Patrimonium enim, quod ſibi, tàm gloriosè comparavit, nos gloriosè conſumimus. Ipſe emit illud colaphis, & flagellis, & nos conſumimus illud in Cyathis, & ſcutellis. Ipſe in opprobriis, & perſecutionibus, nos in conviviis, & ebrietatibus. Ipſe morte Crucis, nos in luxu Carnis. Vide quomodo, ex oppoſito, reſpondeat falſitas veritati.*

Ma checche ſia di queſte ſtrabocchevoli ſpeſe de' Prelati della Corte Romana; ancorchè le voleſſimo noi ſupporre giuſte, oneſte, e con riſparmio; anche dovrebbon eſſer poche le cōtribuzioni, ſe le Chieſe delle Provincie, doveſſer ſolamente ſomminiſtrarle a quei Prelati; i quali ſervono alla Chieſa Univerſale; imperocchè di ſettanta uficj, che ſi contan nella Corte di Roma, ve ne ſono appena dieci; i quali ſtanno impiegati al ſervigio della Chieſa Univerſale; come per eſempio ſarebbe, la Congregazion di propagar la Fede, la Congregazion de' Veſcovi, e Regolari, la Congregazion del Concilio, la Congregazion dell' Immunità Eccleſiaſtica, la Congregazion de' Riti, di eſaminare i ſuggetti deſtinati a' Veſcovadi, la Ruota, e che sò io, ſe ve nè è qualche altro? Il rimanente degli uficj ſono appartenenti a Roma, o allo Stato Romano particolarmente. Or qual ragion vuole, che s'abbiano a ſomminiſtrare gli ſtipendj, non ſolo a quegli Uficiali delle ſuddette



(a) *Sermone 12. in quadrageſ.*

Digitized by Google

Congregazioni: ma agli altri, che son moltissimi; i quali veritieramente, o han cura spezial degli affari dello stato Ecclesiastico, o sono impiegati al servigio del Papa? E questo ancor sarebbe poco, se le contribuzioni si stendessero a' soli Uficiali della Corte Romana: ma trapassano a' cortigiani de' Cardinali, e de' Principi Romani: & ancora agli amici, e famigliari di detta Corte; perciocchè pretendono avere il merito, solamente di ottenere i benefici in pregiudizio di tanti paesani; i quali perciò ne restan digiuni. Et in far ciò si apre un negozio, che io per me non sò, come si possano scusar dal detestabil vizio della simonia; quando in paga dell'osservanza, o de' servigi prestati, i benefici si concedono. S. Tommaso certamente, & i Teologi, (a) seguendo il Concilio di Rems, non iscusano ciò da tal vizio, ove si dice. (b) *Si quis beneficium propter obsequium, vel impensę servitutis mercedem, conferat, simoniacus esse censeatur*. Non di meno fra sì ciò, che si vuole intorno a questo; egli è certo, che se si ristringe il novero solo a coloro, i quali veramente fatican per servigio universal della Chiesa; sarebber pochissimi, a cui si dovrebbon le contribuzioni, o i benefici. Or quanto più sarebbon comportevoli, se si facessero, secondo le moderazioni dovute?

Ma ciò, che è detto finora, è per secondar le voglie della Corte Romana; affermando esser dovute queste sostentazioni a' Cardinali per le fatiche, che fanno per la Chiesa Universale; nulla di meno, se noi vogliam ristringer la cosa alla nuda verità; egli è certo, che non le debbon cosa alcuna le altre Chiese delle Provincie. E per lasciar per ora la risposta, che diede il Rè, e la Chiesa della Francia, nell'anno 1226., quando fu richiesta, come noi dicemmo nell'Articolo 3., dal Legato del Papa, per somiglianti sostentazioni; le quali la Corte Romana pretendeva da

(a) *D. Thomas 2.2. quæst. 100. art. 5. ad 2. capitum esset de simonia, Genettus tom. 2. moralis tract. 2. de simonia cap. 3. quæst. 18. Natalis Alex. tom. 2. moralium lib. 2. regula 25. & 26. cap. 7.* (b) *Concil. Remense anno 1583. tit. 23. de simoniacis num. 7.*

Digitized by Google

da ciascuna Chiesa; a cui dissero, che era da temer più tosto per l'abbondáza delle ricchezze, che per la povertà di quella; perchè più mali si sarebbono aspettati, essendo abbondante, che povera. *Opum abundantiam*, riferisce il Tommasino, (a) *magis reformidandam esse Romanæ Ecclesiæ, quàm inopiam, & ex illa non paulò plus detrimenti emergere aliquando posse.*

Vegniamo alla risposta, che a mio credere è acconcia assai; e la diede parimente la Chiesa di Francia a' Cardinali del Concilio di Costanza; i quali richiedevan queste sovvenzioni per la medesima cagion delle fatiche, che essi facevan per le Chiese particolari: e rispose loro, che o i Cardinali, & i Prelati della Corte Romana si volevan considerar, come Cherici Romani; & in questa guisa eglino avevan sufficienti rendite dalle medesime lor Chiese; onde convenevolmente potessero vivere; e che perciò era vano ricercarlo dalle altre Chiese delle Provincie: o si volevan considerar, come Senatori assistenti al Papa, per ragion della signoria temporale, che egli aveva avuta; e perciò anche gli erano stati assegnati i fondi per mantenimento di somiglianti Senatori. Eccone le parole. (b) *Respondetur, quòd Domini Cardinales duplicem habent statum, primævum, cujus retinent titulum, & principales dignitates in Collegiatis Ecclesiis, in Curia Romana obtinent, vel sunt Curati Parochialium Ecclesiarum ejusdem, & illo respectu dicuntur Cardinales, idest principales, quòd non competit eis specialiter: sed multæ sunt Ecclesiæ, sicut Ravennatensis, in qua obtinentes dignitates, in ea nominantur Cardinales; & ità est in pluribus aliis Ecclesiis, in diversis Regnis, & Provintiis: & ex isto præsenti institutione eorumdem, primum officium fuit, & est, & esse debet confessiones audire, prædicare, & etiam baptizare, &c. quo ad Presbyteros, Episcopi verò Cardinales: hæc habent facere, & exercere in suis Diœcesibus; & isti de suis titulis, & eorum emolumentis, isto respectu, debent, & tenentur contentari, sicut alii de Clero, in singulis Diœcesibus: et si non valeant, quantum valuerunt, limitent expensas, vel petant sibi provideri de bo-*



(a) *De benefic. part. 2. lib. 1. cap. 43. num. 7.* (b) *Resp. n. 18.*

Digitized by Google

*re, & per modum Canonicum: & ille ſtatus fuit in charitate fundatus, & valdè humilis, & benignus: ſed alium ſtatum aſſumpſerunt, quando Conſtantinus Imperium occidentale contulit Eccleſiæ Romanæ, quam voluit habere Senatum, & quòd Senatores veſtibus honore, & ornatu decorentur, qui ſtatum illum repræſentarent: & illum tenent, & repræſentant Domini Cardinales, ut dicit Innocentius, quorum officium eſt Principi conſulere, ſcilicet Papæ, ſicut conſulebant Principi temporali: & ſciens Conſtantinus Eccleſiam non poſſe onera talis ſtatus ſufferre, nec expenſas ſuſtinere, & quòd ſtatum eorum propter hoc nollet admittere, niſi aliter provideret, contulit, & dedit eis patrimonium, & temporalia pro ſtatu eorum, quòd poſtmodum fuit augumentatum: etſi illud occupatum fuerit, culpa, & negligentia eorum factum eſt, ſicut ſupra dictum eſt; ideò recuperent, vel ſint contenti de eorum primo ſtatu, cum ſtatus eorum ſit nimium Eccleſiæ oneroſus, & non neceſſarius, ſicut prætendunt multi, maximè cum tanto Eccleſiæ onere.*

Sicchè quella prudentemente diſtingue, tra i due Stati de' Cardinali, l'uno temporale, e l'altro Eccleſiaſtico. Quanto al primo, riſponde baſtantemente, ſecondo le contezze, che allora correano, che ci foſſe ſtata quella donazione di Coſtantino, tãto da lor celebrata, e difeſa; intãtocchè il cattivello di Lorẽzo Valla per averla voluta cõtraſtare, ne fu incarcerato dal Tribunal del S. Uficio, e cõdãnato ad eſſere ſcopato: ma oggimai ſiam noi ben certi, che tal donazione mai nõ ci fu; ſicome abbiamo, trà gli altri, da Enea Silvio, dopò Pio II., da Geronimo Paolo, Calonaco di Barcellona, da S. Antonino, dal Cardinal di Cuſa, dallo Spondano, da Pietro Marca, da Natal d'Aleſs. (a) E per tralaſciare gli altri, da due graviſſimi Autori, l'uno ingaggiato per la grandezza della Corte Romana; quale è il Morino, che avendo compilato un libro, per la ſignoria temporale di quella, pur confeſſa eſſer ſogno, fondarſi in sì fatta donazione. (b) L'altro è riguardevole, non men per la por-

pora,

(a) *Tom. 4. Hiſtor. diſſer. 25. art. 2, ove riferiſce gli altri autori.*

(b) *Iſtoria della liberazione, e della grandezza temporale della Chieſa.*

Digitized by Google

pora, che l'adorna, che per la somma dottrina, che 'l fa risplendere; e questi è il Cardinal Perrone, il quale così
„ ebbe a dire. (a) La sua donazione, cioè di Constantino,
„ è una pura impostura; non ci ha niente cotanto visibile,
„ quanto questa menzogna; perchè ne la data, nè i Con-
„ soli, non le corrispondon punto nel tempo: il Baronio,
„ non ne dice niente in contrario. Benchè egli ne abbia
„ molto detto. E si voleva, senza di me, che l'impedj, cen-
„ surar questa parte della sua Istoria; ove egli ne parla.
„ Io ne divisai un dì col Papa; il qual mi rispose, non al-
„ tra cosa. Che volete? i Canoni la tengono; e ciò egli di-
„ ceva ridendo. Burlandosi di questa donazion di Con-
„ stantino, il Cardinal diceva, che Constanzio figlio, scri-
„ vendo al Papa, dicevagli, che egli era venuto. *Urbem*
„ *nostram Romam*; e che colui non gli rispose: quella non
„ spetta a voi, vostro Padre me l'ha donata, e questo ri-
„ dendo. La donazione è fatta da un uomo greco; gli an-
„ tichi decreti, non ne fan menzione. La donazion di
„ Constantino, e li miracoli di Silvestro, son di vaneggia-
„ mento. Ora adunque direm sì, con una facil risposta,
che quelli Stati, che possiede il Pontefice, spettano alla
Chiesa di Roma, e non alla Chiesa Universale; & in con-
seguenza, non entrano a pagar le Chiese particolari que'
Consultori, che la Chiesa Romana mantiene, per gover-
no del suo patrimonio.

Venendo adunque al secondo Capo, che i Prelati Ro-
mani si voglian considerare, come persone Ecclesiastiche;
& in conseguenza, come attenti a' negozj, così della
Chiesa di Roma, come della Universale; & in questo caso
già si è data la risposta, che hanno essi le sufficienti, e con-
venevoli provvisioni, che lor somministrano i titoli delle
lor Chiese, che hán nello Stato di Roma; perchè non biso-
gna disagiar le Chiese particolari. E voler contribuire altre
somme dalle Chiese particolari; questo è lo stesso, che farli
trascurar le rendite del Patrimonio della Chiesa Romana.

Perchè

(a) *Nella Perroniana nella parola Constantino.*

Digitized by Google

Perchè essi per l'agevolezza, che hanno di riscuoter questi danari dalle Provincie; non badano alle rendite, che lor potrebbe quello fruttare; e non solo lasciano incolti grandissimi poderi nello Stato di Roma; i quali se fosser coltivati, lor frutterebbono assai: ma disperdon le rendite, che in sostanza hanno; notando ciò la Chiesa di Francia, nella medesima risposta a' Cardinali. (a) *Tum quia, propter tam promptam numerationem hujusmodi Vacantiarum, & aliarum exactionum, Camera, & alii Domini Cardinales, non curaverunt, neque solliciti fuerunt de Dote, & Patrimonio Ecclesiæ Romanæ, de quo vivere possent, & debent, neque de recolligendo tributa, pensiones, & debita, quæ rationabiliter eis deberentur; sed ea per expressum remiserunt, & remittunt, pro ut fecerunt, aliquibus communitatibus; etiam moderni Domini Cardinales, centum millia florentinis, cum quibusdam aliis Regi Apuleæ tributa, pro quindecim annis; & cuidà Marchioni remiserũt; & ità fecerunt pluribus aliis, quibus concesserunt dari terras, & castra Patrimonii Ecclesiæ, de quorũ fructibus vivere habent, & videntur quodammodo affectare occupationem dicti Patrimonii, & non solutionem dictarum pensionum, & etiam tributorum, ut sub illo colore possint dictas vacantias, & alias exactiones exigere, ac per hoc collationem beneficiorum, & promotionem ad Prælaturas retinere, ut indè magis ab illis de Clero timeantur, & universalibus reverentur, & etiam honorentur, sicut de facto observent.*

Onde si vede manifestamente, che questi son colori, e scuse per torre le nostre rendite; perchè la Chiesa Romana non è punto bisognosa de' beni dell'altre Chiese; e ciò ben si dimostra a bastanza, senza tanti argomenti, e senza tante riflessioni; ma con una sola, che noi toccammo nel cominciamento di questo discorso, e si è: che la Chiesa Romana è stata per lo spazio di tredeci secoli, senza tali soccorrimenti, e senza le provviste de' benefizj; e pure è vero, che doveva allora mandare agli affari dell'Africa, dell'Asia, e di molte Provincie d'Europa; le quali tutte al presente, o sono in man de' Barbari, o

sono

(a) *Num.* 12.

sono alienate dalla credenza Cattolica. Ora che non ha sì vaste Provincie, che le dian cotante brighe; e per assai minori affari vuol tener cotanti Ministri, e vuol che noi a quelli soccorriam, con lasciar perir le nostre Chiese, & i poveri nostri paesani? Quãdo ancor, la Dio mercè, è montata a più alto grado di posseder ciò, che senza fallo allor non possedeva; & è più ricca assai di prima; avendo tanti Stati, che prima, almen dell'undicesimo secolo, quella nõ avea. Et avvegnacchè vãti ancor più antiche donazioni dell'Esarcato di Ravenna, del Ducato Romano, della Marca d'Ancona, e così d'altre Provincie; nulladimeno della donazion di Pipino, e di quella di Carlo Magno, e di Ludovico Pio, e dell'Imperador Carlo Calvo, e di Ottone Primo, e del Secondo, e di Arrigo II, forse ben direbbe alcuno essere altre false, altre non più contenere, che aver dichiarati i Pontefici Vicarj dell'Imperadori; per modo, che l'Imperadori non han giammai perdura la lor Signoria dell'Italia: ora giudicando controversie infra gli Italiani; ora investendo diversamente i Feudi d'Italia; perchè quelle donazioni si riducevan più tosto in nome, che mai abbiano avute effetto; e le tante confirme, che poi ne hanno ottenute, abastanza dichiaran, che in effetto, non eran donazioni di diritto perpetuo, & assoluto: ma di diritto temporale, e dipendente dagl' Imperadori: altrimente sarebbe stata opera vana il ridonar cosa già donata; come sarei pronto di partitamente queste verità dimostrare, se una nobil penna, non l'avesse di fresco dimostrato in una eruditissima scrittura intitolata, Osservazioni sopra una lettera Intitolata, il Dominio Temporale della Sede Apostolica, sopra la Città di Comacchio, per lo spazio continuato di dodeci secoli; e ciò fa manifesto dal Capo 3. fino al 20., ove dice. A me basta „ bene, dopo le cose osservate, di poter chiedere: ove e mai, „ fino a quei tempi, quel pieno, independente, e continuato dominio de' Sommi Pontefici, che vien preteso in „ cotesta lettera, sopra l'Esarcato, e sopra altre Città, che „ si dicon donate lor dagl'Imperadori? Egli è manifesto

„ festo all'incontro, che quelle donazioni, non ebbero „ la forza, e durevolezza, nè portaron seco l'autorità, „ che così si suppone; e che gl'Imperadori continuarono „ ad esercitare in cotesti Paesi la loro giurisdizione, &c. Ma dal dodicesimo secolo, per innanzi, cominciarono i Pontefici pian piano a possedere, & aver nuovi titoli di cotesti Stati; poichè è vero, che ebber la donazione, che ne fè la Contessa Matilde di molti Stati, che vengon sotto il nome di Patrimonio di S. Pietro, donazione, che per altro non si ritrova; perchè dice il Baronio, all'anno 1097. che il testamento di questa Contessa si fosse perduto; non di meno egli è attestata dagl'Istorici di quel tẽpo; come è l'Urspergese; il quale attesta di simil donazion della Contessa, per esser famigliarissima di Greg. VII. sì che ne surse fama, che si stima falsa, che fosse cõcubina di lui; & in effetto potè dare credenza a questa cosa, così la soverchia famigliarità, & inchinazion, che mostrava aver verso Gregorio, come dall'essere stato accusato il Pontefice nel Sinodo di Vormazia di adulterio, e di negromanzia; (a) e sopra tutto, per avere ella fatta vita separata da Azone, Marchese d'Este suo secondo marito, per consiglio di Gregorio VII., sotto pretesto, che l'avea conosciuto congionto in quarto grado, dopo contratto il matrimonio, come rapporta Enea Silvio. (b) *Quę mulier, mortuo primo viro, Azonem Marchionem Estensem, qui prioris viri consanguineus fuerat, & sibi quarto gradu conjunctus erat, ignorans, accepit maritum. Et cùm per aliquot menses illi concubuisset, re cognita, Gregorium consuluit, quid agere deberet: ille Mulieri imperavit, ut à consortio novi viri abstineret.* Ma checchè sia di quella fama, certo è, che ella donò i suoi Stati alla Sede Romana; perchè non aveva figliuoli, nè del primo, nè del secondo matrimonio: ma pur tal donazione fu contesa per diversi capi, e fra gli altri, per esser la Contessa Matilda feudataria dell'Imperio; a cui per ragion dopo

(a) *Hofmandus in lexico verbo, Mathildis.*

(b) *Lib. 3 in decadem 2. Blondi.*

Digitized by Google

dopo sua morte dovevano scader gli Stati: ma non ostante ciò, a capo di lungo tempo andarono i Pontefici acquistando il dominio di alcuni di quelli Stati. E di Roma istessa, si vede, che dominio alcun vero non ebbero; salvo, che quando gl'Imperadori, come a suoi Vicarj, lor ne concedevan l'amministrazione; che per altro sempre Roma stette, o sotto il governo degl'Imperadori, o si reggeva, come assoluta Repubblica; tantochè scrive Matteo Villani (a) di Papa Innocenzo VI., che fu nell'anno 1360., che i Rettori di Roma, diffidati del loro Stato, accolser consiglio, con la cui autorità diedero al Papa il governo della Città liberamente, come a signore benevolo. E il Platina narra di Bonifacio IX., nostro Napoletano, che fu il primo, che sapesse ridurre affatto al suo governo Roma. *Fuit pretered tanti animi, consiliique, ut primus populi Romani vim omnem in Pontificem transtulerit, treatis, suo nutu, Magistratibus omnibus, munitaque Sancti Angeli Arce in mole Hadriani, fita ad Tiberis pontem, quo ab Vrbe in Vaticanum itur. Munitisque item pontibus, quibus in trans Tiberim Romani commeant.* Fatto il quale non potrette difficoltare Girolamo Spondano. (b) *Vrbem ingressus, plenario sensim dominio est potitus, munitis mole Hadriani (Castro S. Angeli dicta) Capitolio, & pontibus; adeòut dicatur primus extitisse, qui vim omnem populi Romani in Pontificem transtulerit.* Or che diremo dello Stato di Ferrara, di Urbino, di Bologna, che ne sono fresche le memorie dell'acquisto fattone? Adunque di questi Stati, che Roma or possiede, e prima non possedeva, ben possono agiatamente bastarne i frutti al mantenimento de' Cardinali, & altri Prelati, i quali servono alla Corte Romana; e pure è vero, che tali Stati, non aveva prima del dodicesimo secolo, quando cominciaron queste pretenzioni della Corte Romana, cioè di esser dalle Provincie soccorsa.



(a) *Lib. 11. cap. 25.* (a) *Ad annum 1399, num. 3.*

# ARTICOLO VII.

*In cui dimostrasi storicamente, e determinalmente, che il Regno di Napoli giammai non abbia consentito, che i benefici dal Papa si provvedessero agli stranieri: ma che sia stato per una forzata tolleranza.*

PER provar, che il Regno di Napoli non abbia giammai consentito, che a forestieri si dessero i suoi benefici in pregiudizio de' propri figliuoli; crediam, che non si possa per modo migliore eseguire, che con dare un breve scorrimento a tutta questa materia beneficiaria, al nostro Regno appartenente.

Egli è certo, per testimonianza di Giovan Semeca, chiosator del decreto di Graziano, che ne' tempi suoi i benefici del Regno di Napoli si dispensavan da' Rè; come espressamente narra egli, dicendo delle Chiese. (a) *Nisi auctoritate Papæ habeas laicus investituras, sicut Rex Apuliæ.* E ciò è da creder, che stava anche in vigore, nell'an. 1269. che morì il Semeca. (b) Nè già noi abbiamo altro Autore di lui più antico, che ne faccia menzione; ma poi ne ragionarono ancora Andrea d'Isernia, il qual fiorì verso l'anno 1414., essendo Ministro della Regina Giovanna II.; & il celebre Alessandro Tartagna d'Imola, il qual fu anche vicino a que' tempi, essendo morto nell'anno 1477. (c) de' quali, il primo seguitò l'opinion della Glosa, che avesse il per privilegio del Papa, il nostro Rè tal diritto d'investire i benefici, dicendo. (d) *Olim præsentabant, & investiebant de*

(a) *In gloss. in canon. quod autem Ecclesiæ. 1. verb. Ecclesiæ. caus. 16. quæst. 7.* (b) *Gerbardus Vonmastricht in historia juris Ecclesiastici num. 334.* (c) *Pancirolus de claris juris interpretibus lib. 2. cap. 112.* (d) *In proemio constitutionum num. 10.*

*de beneficiis Ecclesiasticis, & conferebant ea per privilegia Papalia, quæ possunt hoc concedere laico, etiam sine consensu Episcopi Ordinarii Diœcesani*. Il secondo dice assolutamente, che l'avesse per consuetudine immemorabile. (a) *Quòd Reges, & Principes seculares, qui ex consuetudine, de cujus initio memoria non existit, habent potestatem conferendi in Regnis suis præbendas, quod istud possunt facere; quia talis consuetudo tribuere videtur sibi privilegium, & ponit exemplum in Rege Vngariæ, & Rege Angliæ, & potest etiam poni exemplum in Rege Apuliæ*. Nella quale opinione noi volentieri inchineremo; perocchè non ancora i Pontefici in quei tempi spiegato avean l'uso della lor piena podestà, per la cui virtù eglino poi presero a distribuire i beneficj; dunque tanto meno è da pensar, che desser espressamente questa facoltà ad altri, e spezialmente a' secolari in esclusion degli Ordinarj. Adunque egli è da creder, che i Rè di Napoli avesser tal diritto acquistato, più tosto per uso, che da espresso privilegio del Papa; sicome la Glosa, & Andrea d'Isernia pogono: ma non insegnan già da qual Pontefice sia stato quello conceduto. Meglio senza fallo sarebbe a dire, che tale usanza, introdotta con saputa, e tacito consentimento del Pontefice, abbia forza di privilegio; come pienamente hanno insegnato i DD., & i Teologi; (b) spezialmente per cagion di sostenere il diritto, che ha il Rè di Francia d'investire i beneficj de' Vescovadi vacanti; e 'l nostro Afflitto dice. (c) *Quidquid potest privilegio concedi, potest consuetudine vetustissima introduci, secundùm Innocentium, & Oltradum*. Onde ei ne cava tal conseguenza. *Ista consuetudo operatur bene ad obtinendum dispensationem à Papa*. E che ciò sia vero, confermasi ancor da una Bolla di Bonifacio VIII., fatta nelle contese, che egli ebbe con Filippo il Bello, Rè di Francia; perciocchè quivi confessasi, che in due modi possa competer questo diritto a' laici d'investi-

(a) *Alexander tom. 4. consil. 74. num. 10.* (b) *Petrus de Marca in lib. 3. de concordia Sacerdotii, & Imperii cap. 9. num. 6. Natalis de Alexandro tom. 7. dissert. 8. art. 6. num. 8. appresso i quali vedi altri Autori.* (c) *In præludiis constitutionum Regni quæst. 18. num. 4.*



Digitized by Google

vestire i benefici, o per consentimento espresso del Sommo Pontefice, o per tacito. (a) *Ad te hujusmodi Ecclesiastica dignitatum, personatuum, Canonicatuum, beneficiorum, & præbendarum collatio, non potest quomodolibet pertinere, nec pertinet; nec per tuam collationem potest alicui jus acquiri, sine authoritate, vel consensu Sedis Apostolicæ, tacitis, vel expressis, quæ qui accipit, & se denegat accepisse, eis propter ingratitudinem est privandus.* Il consenso tacito s'induce dall'uso, con saputa di colui, a cui si appartiene, senza punto lagnarsene, e farne romore. Così noi ci immaginiamo, che abbia potuto essere il diritto, che acquistò da prima il Rè di Napoli; il qual senza dubbio deve essere antico; nè perciò noi il vediam mai contrastato da' Pontefici; nè da' Concilj particolari, o generali; come di quei tempi ne furono assai particolari, che vietavan tali investiture di altri laici; (b) perchè rimane a dire, che ciò fosse per uso introdotto; il quale avesse vigor di privilegio; e certamente da niun degli antichi Dottori si fà menzion di vero privilegio; solo Afflitto porta un privilegio dell' Imperadore Arrigo; in cui si affermava essergli stato spedito privilegio da Innocenzo II., di poter conceder la Badia di Montecasino. (c) *Ego vidi quodam privilegium Imperatoris Henrici, factum anno Domini 1191., indictione 9. anno sui Imperii primo, sed Regni hujus 22. in Kalendis Augusti in Acerris; in quo asserit, Papam Innocentium II. post altercationem inter eum, & dictum Imperatorem, super provisionem Abbatiæ Casinensis, concessit, & confirmavit provisionem de Abbate dicti Monasterii spectare, & pertinere dicto Imperatori, & successori ejus in Regno.* Il che sarebbe accaduto poco tempo prima di Adriano IV., che noi dicemmo essere stato il primo, che spedì i mandati.

Ma

(a) *Rainaldus ann. 1311. num. 34. Historia delle differenze tra Bonifacio VIII., e Filippo il Bello.* (b) *Concilium Claromontanum anno 1095. Concilium Turonense anno 1096. Concilium Namausense ejusdem anni. Concilium Londinense, anno 1125., & 1127., & 1138. Alexander III. epist. 28. &c.* (c) *Afflictus quæst. prædicta num. 6.*

Digitized by Google

Ma in qualunque modo fiasi stato; egli è certo, che i nostri Rè dispensavano i beneficj indifferentemente, e pacificamente, insino a' tempi, come è da creder, di Clemente IV.; il quale avendo data l'investitura a Carlo I., Rè di Napoli, nel 1266.; cominciò a porre patti in pregiudizio di tale usanza; perchè, ove prima si usava, che non si potessero eleggere i Vescovi, senza l'espresso cosentimento, & approvagione de' Rè; dal ora innanzi cominciarono ad esser libere le Chiese; come espressamente nota Andrea d'Isernia, (a) & Afflitto, dicendo in questo modo. *Attende, quia dicit his Andreas, quòd non per omnia tolluntur per Ecclesiam Romanam Regi Carolo I., per capitula contenta in investitura Regni, privilegia, quæ Papa concessit Regibus hujus Regni, de conferendis beneficiis Ecclesiasticis, sinè consensu Episcopi scilicèt: sed solùm, per Sedem Apostolicam in dictis casibus fuit sublatum illud; videlicèt, quia Regibus huius Regni, olim præsentabantur electiones Cathedralium, Ecclesiarum, & ipse præstabat suum assensum.* Non però di meno il Rè di Napoli, secondo l'antica usanza, si ha riserbato il rifiutare i Vescovi, quando in alcun modo li sono sospetti: o per altro suo interesse, non gli stima degni di ammettere; come insegna il medesimo Afflitto, (b) e Camillo Borrello; (c) il qual fà testimonianza, che così praticasi inviolabilmente nel Regno. *Undè inolevit usus, & practica in Regno Neapolitano, ut non admittantur Bullæ, rescripta, & collationes Sacerdotiorum, Prælaturarum, aut beneficiorum à Sede Apostolica emanatorum; nisi interponatur Regium brachium, sivè exequatur, ex eadem causa intuitionis secretorum.*

Dalle cose finora dette appariscе, che solamente nell' elezion de' Vescovadi siasi derogato a quel diritto, che aveano i Rè di Napoli: ma venne dopo Clemente VI., & ei con una Epistola, nell' anno 1343., si riserbò tutti i Vescovadi, Badie, e Chiese Collegiate del Regno; come narra

(a) *Andreas de Isernia in proemio constitutionum, Afflictus in præludiis const. quæst. 18. nu. 6.* (b) *Afflictus, loco cit. n. 7.*
(c) *De præstantia Regis Catholici, cap. 50.*

Digitized by Google

narra il Rainaldo (a) con queste parole. *Neque in ulteriore modò Sicilia, verùm in citeriore quoque, hac ditione Pontificia ad alendam publicam Pacem, Ecclesiasticas dignitates à Sede Apostolica collatam iri, sancitum est.* Nondimeno somigliante alla detta clausula apposta da Clemente IV., fu quella, che s'appose da Urbano VI. nell'investitura, che diè a Carlo Durazzo, Rè di Napoli, nell'ann. 1380. (b) come anche quell'altra, che fu apposta da Eugenio IV., nell'anno 1445., nell'investitura, che diede ad Alfonso d'Aragona. E finalmente, nell'anno 1486., avendo Innocenzo VIII. gravi discordie col Rè Ferdinando, tantochè pensava di assalire il Regno, o far che s'assalisse da' Francesi; onde stimò Ferdinando concludere una pace tra sè, e'l Pontefice; ove nella Capitulazione espressamente si convennero. *Item, quòd Episcopatus, & beneficia Regni Neapolitani distribuantur per Papam*; come testimonia Stefano Infissura rapportato dal Rainaldo. (c) Et ora ritrovo in prima fatta menzion della rimanente collazione de' beneficj. Ma non guari appresso, avendo egli rotta la pace; il Pontefice mandogli, nell'anno 1487., un Vescovo a ciò destinato, il quale, sicome racconta l'Istorico. (d) *Demum exposuit dictus Episcopus, qualiter Papa, cum tota Curia minabatur, quòd ipse, qui est Dominus temporalis, haberet conferre beneficia in Regno suo; & quòd illa, quæ Papa consuluisset, non acceptasset, & quòd de cætero abstineret.* Non era contento Ferdinando di ciò, che erasi convenuto col Papa: ma voleva egli elegger le persone, a cui si dovesser distribuire i beneficj del Regno; e si hà per quella ragion fortissima, che narra l'Istorico, avere il Rè per risposta data al Legato. *Respondit homines sui Regni esse sibi benè notos, & Pontifici, & Curiæ ignotos; & propterea se velle dare beneficia illis, quos cognoscebat esse dignos. Et quòd Papa, neque Curia posset illos melius, quàm ipse cognoscere; & ideò intendebat illos eligere, & quòd contentabatur, quòd posset Papa illos taliter*

*Eccle-*

(a) *Rainaldus ad ann. 1343. nn. 83. & 84.*

(b) *Thomassinus de beneficiis part. 2. lib. 2. cap. 37. nu. 4.*

(c) *Tom. 19. ad ann. 1486. nu. 14.* (d) *Rainaldus ad ann. 1487. nn. 11.*

Digitized by Google

*Ecclesiasticos confirmaret*. Diceva il Rè; che meglio egli, che il Papa, o la Corte Romana, conosceva nel suo Regno le persone meritevoli; dal che manifestamente si hà, che quantunque il Papa, secondo l'accordo, allor dispensasse i benefici del nostro Regno; pur non gli dispensava ad altri, che a' medesimi Napoletani: o perche così fosse espressamente convenuto, o che senza farne motto, così per giustizia allor s'intendesse. Ma non istette poi guari, che i Pontefici a poco a poco incominciarono a provvederli agli stranieri; perchè sen'udiron tosto i lamenti della Città, dall'anno 1495.; e son continuati sinoggi ne' Capitoli, che han presentati a i Rè, in tempo della lor Coronazione; acciocchè a tal male si prendesse riparo.

Perchè si vede chiaramente, che giammai non ci è stato consentimento del Popolo, o de' Principi, che il Papa investisse i nostri benefici agli stranieri: ma che solamente ne avesse il dritto di dispensargli; lasciandosi sotto la di-dispositione, & iconomia, che intendon le leggi, in che modo gli avesse a dispensare; come è dimostrato negli antecedenti Capi. E ciò è da intendere ancora in tutte le convenenze avute tra la Santa Sede, & nostri Rè, che i beneficiati si eleggesser dal Papa; e spezialmente in quella avuta a tempo di Carlo V., con Clemente VII.; ove si stabilirono quelle Chiese, le quali fosser di padronato Regio, e che ne spettasse la nomina al Rè; rimanendo tutte l'altre ad elezion del Papa: ma ciò si ha da intendere, secondo il sentimento delle leggi; le quali non soffrendo, che a' nati si preferiscano gli stranieri; imperocchè di tal punto non mai se ne è parlato nelle convenenze avute con la Sede Apostolica. E ciò sia detto, per quanto tocca all'espresso consentimento, che ne si oppone esser stato dato da noi, e da' nostri Rè, nel dispensarsi anche a' forestieri i nostri benefici.

Oltre che, potrei bene ancor recare tutte le ragioni, che ci sono, per porre in dubbio le convegne avute in queste investiture; se appartenesse a noi il disputarne; e se non ne avesse l'argomento prevenuto, non men fortemente

che

che dottissimamente, un nobile ingegno del secol nostro. E ben ne seguirebbe, se vane debbonsi quelle giudicare, che di nuovo possa il Rè nostro ritornare all'antico suo diritto di eleggere egli i beneficiati: ma ciò tralasciasi, come non partenente al nostro incarico.

Vengo adunque al secondo Capo, di vedere, se qualche consentimento tacito vi sia potuto intervenire, o altro pregiudizio, che si volesse dedurre dall'uso, o dalla prescrizione, o dal possesso; in cui stà il Sommo Pontefice di dispensare i nostri beneficj a chi che sia. Et in prima crediam, che quantunque volessimo conceder la costuma lunghissima, & immemorabile; pur le cose finora dette, danno assai a divedere, che quella sia una costuma senza ragione, come contraria alla legge naturale, & alla canonica; e come pregiudiziale al pubblico bene; e che per ciò quella sia vana, e da nulla; (a) perchè di ciò, non fà d'uopo più favellare. Parlerem sì della prescrizione; la quale si sarebbe indotta, per lo corso d'innumerabili anni, che il Papa ha compartiti i nostri beneficj agli stranieri. Onde qualche Dottor del foro supporrà, che questo sia un scudo diamantino, da non potersi da colpo veruno frangere; e che quando pure non avesse altro titolo il Papa; onde potesse giustificare il possesso, basterebbe ciò solo; tãtochè per tale agevolezza di ricorrere alle prescrizioni, osò Arrigo Arnisco di dire, che i DD. della Romana Corte si rifuggono a quest'ultimo presidio, quãdo altro nõ hãno. (b) *Quidquid sit, patet præscriptionẽ non consistere, sinè aliena jactura, & quadam iniquitate; ideoq; miror, quòd Ecclesiasticæ potentiæ defensores quidam, cùm eam aliter probare non possint, ad præscriptionem, tanquàm ultimum præsidium, confugiant, & super tàm fragili, & jure civili, contra æquitatem inducto fundamento, rem tantam superstruant; eamque contra omne jus Divinum, & humanum propugnare conentur.* Perlochè supporranno, che noi andrem minutamente esaminando

(a) *Cap. cùm tanto, cap. cùm inter vos. 5. de consuetudine. Gonsalez ad dictum cap. cùm tanto, per totum.*

(b) *De jure Majestatis lib. 2. cap. 2. an jura Majestatis sint à Majestate separabilia, nu. 5.*

Digitized by Google

nando quante volte si siano sforzati i Napolcani, con supplicarne i propri Principi di riparare a tanto male; & in conseguenza venir noi a provare, che non ci sia stata negligenza alcuna da parte nostra; anzi, che quando si tratta del Superiore, e de' sudditi, come sarebbono i Napolcani, rispetto al Papa nello spirituale, basti solo bronzolarne; acciocchè non si dica, consentire in ciò, che il superiore vuole prescrivere; come è dottrina ricevutissima da nostri Giuristi. (a) Penseranno, che noi ne volgeremo a dimostrare, che ciò sarebbe una prescrizione; la quale scemerebbe l'Ecclesiastica disciplina; avendo noi su abastanza provato, di quanto danno sia a quella; e che in conseguenza, come tale, non varrebbe a giustificarla qualsisia antica prescrizione; dicendo la Glossa. (b) *Nec præscriptio, nec consuetudo prodest in hoc casu*; facendole e co tutti i Giuristi, e Canonisti; i quali con comun voce si accordano, in dannar la prescrizione, ancorche fosse centenaria, ancorche fosse per tempo immemorabil indotta; quando quella deroga, e ripugna ad una disciplina Ecclesiastica; perche contraddirebbe alla ragione, al dove, e talvolta all'istessa legge di natura, e di Dio; sopra le quali appoggiasi la disciplina della Chiesa.

Ma noi vi adoperiamo una risposta, la qual non ammette replica veruna, perche il Papa usando la sua podestà fuori la Diocesi di Roma, nell'altre Provincie del Cristianesimo, quando concede i beneficj, per necessità vi adopera la pienezza della podestà; come noi abbiam divisato sopra; onde non può acquistar possesso alcuno; non in-

N n consc-

(a) *Andreas de Isernia cap. 1. qua sunt regalia, in verbo, extraordinaria collatio, circa finem. Vrsillus ad Afflictum decis. 282. num. 12. & 13.* ove rapporta altri. (b) *Glossa in cap. cum inter 5. verbo, de consuetudine, de consuetud. Glossin cap. cum non licet 12. verbo, non obstãte, de præscriptionibus. Felinus cap. accedentes num. 6. de consuetud. Baldus in tract. de præscriptionibus, in 1. parte 6. partis principalis num. 7. Fagnanus in cap. cum olim num. 24. de præscriptionibus.*

conſeguenza preſcrizione, per la ragion, che conſiderarono ſaggiamente Innocenzo IV. Pontefice, quel padre, & organo della verità; come ne' ſuoi tempi fu comunemente chiamato, ſecondochè narra il Panciroło, (a) & il Cardinal Panormitano, approvando il ſentimento d'Innocenzo. (b) *Unum tamen ſingulariter notat ex dictis Innocentii, dicit enim inter cætera, quòd Papa utendo aliquo jure ex plenitudine poteſtatis, non acquirit poſſeſſionem alterius juris, nec præſcribit. Ratio, quia Dominus non dicitur pati, cùm Papa hoc faciat ex plenitudine poteſtatis: ergò præſcriptio non habet locum; cùm ſolùm currat contra negligentem.* L'iſteſſa ſentenza ripete egli altrove, dicendo. (c) *Ego dico laicus fit, quòd, cùm Papa utitur plenitudine poteſtatis, & tunc non præſcribit, nec poſſeſſionem querit: quia præſcriptio fundatur ſuper bona fide, quia credit rem eſſe ſuam, vel ad ſe pertinere, 34. quæſt. 2. Si virgo, & in collem capitefinali. Ex quo infertur, quòd ſi Papa per maximum tempus, ex plenitudine poteſtatis, uſurpaſſet aliquod Monaſterium Epiſcopo ſubjectum, non per hoc præſcribit contra eum; quia Epiſcopus non fuit negligens, nec Papa communi aliorum jure ſi fecit. . . . Hoc in effectu voluit Innocentius in cap. bonæ il 2. de poſtulatione Prælatorum in 2. colum., & Archidia. in canon. volumus 16. quæſt. 4.* Dottrina in vero da niuno contraddetta, e che il celebratiſſimo Innocenzo Gironio (d) accenna in queſti termini non molto diverſi da quegli uſati dal Panormitano. *Sicut è contrario caſus eſt, in quo centenaria præſcriptio locum, non habet in privilegio prælationis, ſeu principatus ſupra alias Eccleſias; ut notat Gloſſa in cap. cum vobis; quia obedientia nullo tempore præſcribitur, cap. cum nec licitæ, cap. cum ex officii hoc titulo. Sicut in feudis Dominus, & Vaſſallus invicem non præſcribunt; quia quod unicum eſt in ſua ſpecie, & multo dirolli poſſit, ſunt eſt Eccleſia Romana, canone ſolliſtum 24. quæſt. 1.*

Suppo-

(a) *De cauſis juris interpretibus lib. 3. cap. 7.* (b) *De poſſeſſione Prælatorum capitulo 7. memoriæ num. 22.*

(c) *Cap. cum nobis de præſcriptionibus.* (d) *In partibus de præſcriptionibus tit. 26. decretalium.*

Supposto ciò il Papa, si è framesso a provvedere i nostri beneficj in vigor di una podestà; la qual non li può partorir, nè possesso, nè prescrizione alcuna. E con ciò si sodisfà ancora a quell'altro capo della possessione; sù la quale altri peravventura malamente fondar si potrebbe; come se ciò fosse piato infra due privati; ove il Giudice dar dovesse termine alle pruove con dir, che *Interim manutenetur possessione*; perciò è ben, che avvertan costoro, che noi siam nel caso; ove nè tampoco possesso si è acquistato, per le dottrine sopra recate.

Or ci rimane altro a dire, per istabilire affatto, che i beneficj si debbano a'nati del Regno? Si è provato abastanza, che i beneficj son nostri; a noi si appartiene la lor tenuta; a noi spettano i loro frutti; a noi è dovuto il lor godimento: non già, che a noi spettin nella guisa, che ne spettano i beni nostri patrimoniali; e che di quelli dispor possiam con diritto di padronanza assoluta, e dispotica; perchè alla fin si chiaman Patrimonio di Cristo, prezzo de' peccati, e beni de' poveri: ma appartengo a noi; acciocchè di quelli possiamo mantener vivo il culto Divino; alimentare i Ministri, che ci servon nelle Chiese; sovvenire a' nostri poveri, che làguiscono; & acciocchè ne siano pronti per tutti i bisogni della nostra Chiesa; perciò sono stati lasciati da' nostri maggiori; perciò continuo i Fedeli vi contribuiscono, acciocchè ci sia questa cassa; onde la nostra Chiesa abbia, come sovvenir possa alle sue necessità. In questo senso son nostri i poderi della nostra Chiesa; in questo senso noi ne siam padroni, e ne spetta il frutto: e non già li possediamo, *jure hæreditario*; sicome sembra, che vogliano gli Avversarj esser quelli del Pontefice, facendo, che li tolga a noi, cioè a' nostri Ministri, a' nostri poveri, a' bisogni delle nostre Chiese, per dargli con libera, e piena facoltà a' forestieri; i quali ad ogni cosa intendon, fuorchè a farne ciò, che si conviene; perchè ne traggon solamente le rendite; e del rimanente poco curano, che il culto Divino si mantenga, fervoroso, e vivo con l'assistenza di non mercenarj Mi-

nistri i o che langu'isca, e si pegna; poco lor pesa, se le Chiese fon logore, e rovinano; & in vece di mãtener quivi i Sacri uficj: le abbandonano a servir di chiasso, o di albergo agli armenti; poco lor cale, che i poveri vadano ignudi, e famelici; purche essi tutto singoino, e traggan fuora del Regno i tesori di quello. Questo è il possedere veramente, *jure hereditario*, i beneficj: dispensargli altrui, a doversi liberamente scialacquare a lor piacere; e torgli a coloro; i quali, come natj intenderebbon con più amore al culto Divino; solleverebbon dalle miserie i lor fratelli, che sono i poveri; rifiorerebbon le Chiese, quando ne han bisogno; questo mi sembra veramente possedergli, qual proprio patrimonio; e dispensargli, come beni, di cui hanno signoria; e nõ come beni destinati a certo uso: cõtra ciò, che ha osservato per sì lugo tẽpo la Chiesa: contra ciò, che ha in varj Canoni stabilito; contra ciò, che sempremmai hanno sclamato i Santi Prelati. Sichè non ci fanno mestieri tanti ripieghi, e tanti pretesti foggiati nella fucina dell' adulazione, che possa il Pontefice, non ostante la contraria volontà de' Popoli, concedergli a chi si sia, per la sua podestà piena; che possa pigliarseli, per li Cherici Romani, come Cherici di tutto il Mondo; che possa pigliarseli per li sognati bisogni della Corte Romana; che possa pigliarli, come prescritti; imperocchè si è dimostrato in abastanza, come, quando, e quanto poco, almen si potrebbe appropriare di quei beni, il Papa. Il che non potere affatto il Pontefice; quado il Principe, badando da senno alle sconcezze, che porta seco quest' uso d' investire agli stranieri i beneficj, ha con ordine, o legge stabilito, che ad altri, che a natj non si compartano; e ciò è fundato, così nel ben pubblico, che soprattutto dee riguardare un Principe; come ancora è appoggiato ne' Canoni; perocchè non determina cosa, che fosse nuova nella Chiesa; e non fosse consacrata dall' osservanza di tanti secoli, da tante decisioni de' Concilj, e soprattutto dalla legge della natura; la qual detta ad ogni uomo, che non si possa

torre

sorre l'altrui, senza il suo libero consentimento, cosa che sia sua.

Laonde noi ben crediam, che se sinora si son conferiti agli stranieri i beneficj; sarà stato, perche i Pontefici, avendo la mente rivolta a tante cure, non han potuto intendere a considerare i mali, che forgon dal possedergli i forestieri; e credean peravventura, che i Napolétani ancor vi consentissero; perche lor non ne portavan forti querele: ma ora, che, per la Dio mercè, dopo corante istanze si è disposto pur alla fine il nostro Principe di prender l'impresa; speriam, che fatto avveduto di questi mali Clemente XI. nostro Pontefice, che con tanto zelo, & animo, senza interesse regge, e mantiene l'Orbe Cristiano, abbia egli da se solo a consolarne, e levarne su dalle miserie; con secondare gli Editti del nostro Principe, come giustissimi, e conformi a Sacri Canoni; sicome l'abbiam dimostrato, per quanto le nostre deboli forze han comportato di condurre questa lunga scrittura nel breve spazio di cinque mesi; in cui più tosto sarà da notar l'animo pronto ad ubbidire, che l'opera istessa; se nelle sue parti, non è si fatticata, ne si compiuta, come richiederebbe la gravità della materia, di cui si tratta; e se lecca pregare il leggitore, direm con S. Bernardo (a) *Excusa intentionem, si opus non potes, pro ignorantiam, subreptionem, casum.*

FINE DELLA SECONDA PARTE.

(a) *Divus Bernardus sermone 40. in cantica.*

Digitized by Google

## Nota d'Errori più notabili occorsi nella ſtampa di queſta Scrittura; Salvo quelli, che ſono ſtuggiti dall'occhio del Correttore.

Nella Parte Prima. Pag. 5. verſo 22. uficio: uficio. p. 10. v. 29. (a): (b) p. 11. v. 9. Dieceſi: Dioceſi. p. 13. v. 6. Pietro: Pietro. p. 14. v. 8. e: cap. 23. v. 32. (a): (c) p. 24. v. 31. (b): (d) *che va allogata nell' antecedente pag.* v. 31. (c): (a) v. 32. (d): (b) v. 33. (c) (c) v. 34. (f), (d) p. 25. v. 31. *quale: quod.* p. 35. v. 6. *autem: autem.* p. 41. v. 19. *motus: : quod motus.* p. 42. v. 38. *Sacerdotis: Sacerdotis.* p. 45. v. 14. nome: Nume, p. 46. v. 38. *ſubſtitue: ſubſtituus.* p. 62. v. 5. che: che ſi. p. 63. v. 17. *ſuttionem: ſuttione.* p. 74. v. 12. vi: cui. p. 75. v. 25. (d): (e) p. 84. v. 10 (d): (a) p. 93. v. 30. figlio: figli. p. 98. v. 19. *erſi.* eiſi.

Nella Parte ſeconda. Pag. 5. v. 4. poravamo: potevamo p. 6. v. 3. *pleramque: pleramque.* p. 14. v. 2. dal: del. p. 25. v. 24. ſoffere: ſoffero. p. 29. v. 14. di più, e: di più. p. 30. v. 15. *opus: opes.* p. 32. v. 6. riceva: ricava. p. 41. v. 35. (c): (a) p. 43. v. 25. pareva. Ma: pareva: ma. p. 51. v. 29. (c): (b) p. 66. v. 9. ſoggionar: ſoggiornar. p. 68. v. 30. beneficiati: traevanſi: beneficiati traevanſi. p. 78. v. 31 ſigua: ſegua. p. 103. v. 5. dal: al. p. 111. v. 15. diremo: diccmo. p. 116. v. 18. prammatica: prammatiche, quanto alla collazione de' beneficj agli ſtranieri. p. 118. v. 9. un una: una. p. 124. v. 1. *gemunque: gemunque.* v. 23. vadano: vedano. p. 127. v. 3. del: nel. p. 128. v. 27. (d): (c) p. 130. v. 1. Lodovico XIII. Lodovico XIII. Rè di Francia. Di più: 1229. 1629. p. 131. v. 36. (a): (b) di più (b): (a) p. 133. v. 10. *privinciales: provinciales.* v. 18. deidek. p. 134. v. 18. *purſone: perſone.* p. 145. v. 13. conſentimento: diſſentimento. p. 150. v. 26. teſtianeanza: teſtimonianze. p. 153. v. 14. Cardinale ſtranieto: Chierico Romano p. 169. v. 21. *ſebat: ſebat.* p. 172. v. 35 *Chioppinus: Choppinus.* p. 174. v. 34. con: non. p. 177. v. 18. *gramii: gravi.* p. 183. v. 9. Allacci: Alliaco. p. 190. v. 2. narrane: narrano. p. 194. v. 17. *haberem: habere.* p. 204. v. 9. interminazion: determinazion. p. 206. v. 23. *ſetiùs: ſatiùs.* p. 212. v. 35. quella bolla, e manifeſtiſſimo: queſta bolla. p. 217. v. 15. *proboſe: probate.* p. 240. v. 23. *procat. provocari.* p. 249. v. 3. *qui: quia.* v. 18. *emarcuit. emarcuit.* p. 261. v. 35. Allaccio: d'Alliaco. p. 268. v. 24. condandato: condannato. p. 280. v. 18. ſi: ſi.

Digitized by Google